



iCube Development 16 s.r.l.



CODE: VOG-**PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGE
1 di/of 218

TITLE. Sintesi non tecnica

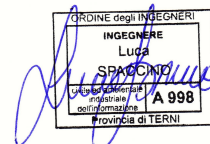
AVAILABLE LANGUAGE: IT

SINTESI NON TECNICA

Impianto agrivoltaico avanzato denominato “Voghiera PV 001” di potenza pari a 24,54 MW_p e relative opere di connessione alla RTN nel Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)

“VOGHIERA PV 001”

Comune di Voghiera (FE) e Ferrara (FE)



File: VOG-PV001-R22_02_SIA -Sintesi Non Tecnica

02	11/05/2026	Rev.02	M. Petracca S.De Marco	V. Bonifati	L.Spaccino
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
CLIENT CODE					
VOG-PV001-R22					
PROJECT		TYPE	PROGR.		REV
VOG-PV001		R	22		02
CLASSIFICATION Company		UTILIZATION SCOPE Emissione per procedura di PAUR ai sensi dell'art. 27bis D.Lgs. 152/2006			
Questo documento è di proprietà di iCube Development 16. È severamente vietato riprodurre questo documento, in tutto o in parte, e fornire ad altri qualsiasi informazione correlata senza il previo consenso scritto di iCube Development 16.					



INDICE

1.0INTRODUZIONE	4
2.0INQUADRAMENTO TERRITORIALE	7
2.1 Localizzazione dell'intervento e area di progetto	7
3.0TUTELE, VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	11
3.1Rete Natura 2000 – IBA - Aree naturali protette	11
3.2Aree percorse dal fuoco	18
3.3Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.)	19
3.4Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	24
3.5Beni paesaggistici	26
3.6Aree idonee, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs 199/2021	28
3.7Verifica ai sensi della DGR 28/2010 Emilia-Romagna e della Delibera di Giunta 693/2024	32
3.8Piano Energetico Regionale (P.E.R.) 2030	35
3.9Piano triennale di attuazione 2022-2024 del PER	36
3.10 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)	37
3.11 Pianificazione Forestale Regionale	42
3.12 Rete Ecologica della Regione Emilia Romagna	43
3.13 Piano di tutela delle acque (PTA)	44
3.14 Consorzio di bonifica "Pianura di Ferrara"	46
3.15 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)	51
3.16 Compatibilità con le norme comunali	67
3.17 Considerazioni sul Quadro Programmatico	121
4.0DESCRIZIONE INTERVENTO IN PROGETTO E RAGIONEVOLI ALTERNATIVE	123
4.1 Motivazione della soluzione progettuale adottata	123
4.2 Descrizione dell'impianto fotovoltaico	123
4.3RAGIONEVOLI ALTERNATIVE	126
4.3.1 Opzione Zero	126
4.3.2 Alternative tecnologiche e localizzative	126
4.4FASE DI CANTIERE	131
4.5FASE DI ESERCIZIO	148
4.6DISMISSIONE DELL'IMPIANTO A FINE VITA, OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO E RIPRISTINO AMBIENTALE	149
4.7TRAFFICO INDOTTO	150
4.8RISCHIO DI INCIDENTI – VULNERABILITÀ	150
4.9CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ	151
5.0APPROCCIO E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE	152
6.0IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO IN PROGETTO: VERIFICA PRELIMINARE DEI POTENZIALI IMPATTI	153
7.0ANALISI DELLO STATO ATTUALE	154
7.1SISTEMA ANTROPICO E SALUTE UMANA	154
7.1.1 Sistema antropico	154
7.1.2 Salute umana – Campi elettromagnetici	158



7.1.3 Valutazione degli impatti.....	159
7.2ATMOSFERA	164
7.2.1 Qualità dell'aria.....	164
7.2.2 Caratterizzazione meteorologica.....	167
7.2.3 Valutazione degli impatti.....	170
7.3AMBIENTE IDRICO	173
7.3.1 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo.....	173
7.3.3 Valutazione degli impatti.....	178
7.4SUOLO E SOTTOSUOLO.....	179
7.4.1 Uso del suolo.....	179
7.4.2 Geologia e geomorfologia.....	182
7.4.3 Microzonazione sismica.....	184
7.4.4 Stima dei quantitativi di materiale di scavo	186
7.4.5 Valutazione degli impatti.....	189
7.5BIODIVERSITÀ.....	190
7.5.1 Flora, vegetazione e habitat.....	190
7.5.2 Fauna	191
7.5.3 Valutazione degli impatti.....	193
7.6PAESAGGIO E PATRIMONIO STORICO ARTISTICO.....	195
7.6.1 Caratteri visuali e percettivi del paesaggio.....	198
7.6.2 Valutazione degli impatti.....	199
7.7RUMORE E VIBRAZIONI.....	201
7.7.1 Vibrazioni.....	201
7.7.2 Rumore	201
7.7.3 Valutazione degli impatti.....	204
8.0IMPATTI CUMULATIVI	213
9.0SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI	215
10.0 ACCORGIMENTI PROGETTUALI E MISURE DI MITIGAZIONE	216
11.0 PIANO DI MONITORAGGIO	217
12.0 CONCLUSIONI	218



1.0 INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica dello Studio Impatto Ambientale relativo al progetto proposto da iCube Development 16 s.r.l. nel comune di Voghiera (FE) e il vicino comune di Ferrara (FE), relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato.

Coerentemente alla STMG ottenuta con codice di rintracciabilità impianto n. 202400190 l'impianto verrà connesso in antenna a 36 kV su un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/132 kV denominata "Ferrara Focomorto".

Il nuovo decreto sulle fonti rinnovabili (DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190), ha modificato alcuni punti del D.lgs. 152/2006. Nello specifico per l'impianto di Voghiera è bene sottoporre all'attenzione la seguente modifica che riguarda l'Allegato IV. Infatti, all'Allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano), al punto 2. Industria energetica ed estrattiva, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera:

d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'impianto di Voghiera, avendo una potenza superiore a 12 MW e ricadendo in zona classificata agricola come riscontrabile dai Certificati di Destinazione Urbanistica; l'impianto sarebbe da sottoporre a una Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. Inoltre, nonostante non sia una condizione imprescindibile per la verifica dalla normativa sopra riportata, è opportuno precisare che l'impianto ricade in area idonea (ai sensi dell'articolo 20, comma 8 lettera c-quater del D. lgs. n. 199/2021).

Ad ogni buon conto, al fine di fornire un maggior approfondimento nella caratterizzazione del territorio interessato e soprattutto degli impatti prodotti dall'opera nelle diverse fasi di vita dell'opera, il Proponente ha deciso di aderire volontariamente alla procedura di valutazione di impatto ambientale, elaborando la presente Sintesi Non Tecnica.

Si definisce sistema agrivoltaico avanzato un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

Un impianto agrivoltaico avanzato per cui, è un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:

- adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto



dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In Italia, come riportato dal Rapporto Statistico GSE – Settore Fotovoltaico 2023¹, risultano installati 45.560 impianti fotovoltaici inseriti nell'ambito di aziende agricole e di allevamento per una potenza complessiva di 2.877 MW ed una produzione di lorda di 2.984 GWh (di cui 508 GWh di autoconsumo).

Gli impianti appartenenti al settore agricolo sono presenti principalmente nelle regioni settentrionali, in particolare Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte.

Settore di Attività	Numero Impianti	Potenza (MW)	Produzione Lorda (GWh)	Autoconsumi (GWh)
Residenziale	1.355.687	7.031	6.552	2.610
Agricoltura	45.560	2.877	2.984	508
Industria	82.488	14.533	15.608	2.586

Figura 1 - Numero e potenza degli impianti per settore di attività - Rapporto GSE 2023

¹ Fonte: Rapporto Statistico GSE – Solare Fotovoltaico 2021, in:
https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202021.pdf



Agricoltura	Numero Impianti	Potenza (MW)	Produzione Lorda (GWh)
Abruzzo	816	50	55
Basilicata	674	57	71
Calabria	1.221	70	76
Campania	1.843	66	61
Emilia Romagna	5.661	423	446
Friuli Venezia Giulia	1.629	76	64
Lazio	1.584	91	96
Liguria	379	17	19
Lombardia	5.009	424	387
Marche	1.677	157	180
Molise	308	14	15
Piemonte	4.849	285	284
Puglia	2.258	135	155
Sardegna	1.391	170	207
Sicilia	2.862	170	205
Toscana	3.226	139	150
Prov. Autonoma Bolzano	2.566	90	88
Prov. Autonoma Trento	583	26	24
Umbria	1.396	70	71
Valle D'aosta	198	4	4
Veneto	5.430	343	325
Italia	45.560	2.877	2.984

Figura 2 - Impianti fotovoltaici nel settore agricolo - Distribuzioni regionale - Rapporto GSE 2023

Il progetto in esame sarà eseguito in regime agrivoltaico mediante la produzione di energia elettrica “zero emission” da fonti rinnovabili attraverso un sistema integrato con l’attività agricola, garantendo un modello eco-sostenibile che produce contemporaneamente energia pulita e prodotti sani da agricoltura biologica.

Per gli aspetti progettuali di dettaglio si farà riferimento agli elaborati specifici richiamando nel presente documento solo le caratteristiche utili alla valutazione complessiva di compatibilità ambientale delle opere.



2.0 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.1 Localizzazione dell'intervento e area di progetto

L'area di impianto sarà ubicata nel territorio comunale di Voghiera e Ferrara (FE), all'interno di un'area agricola.

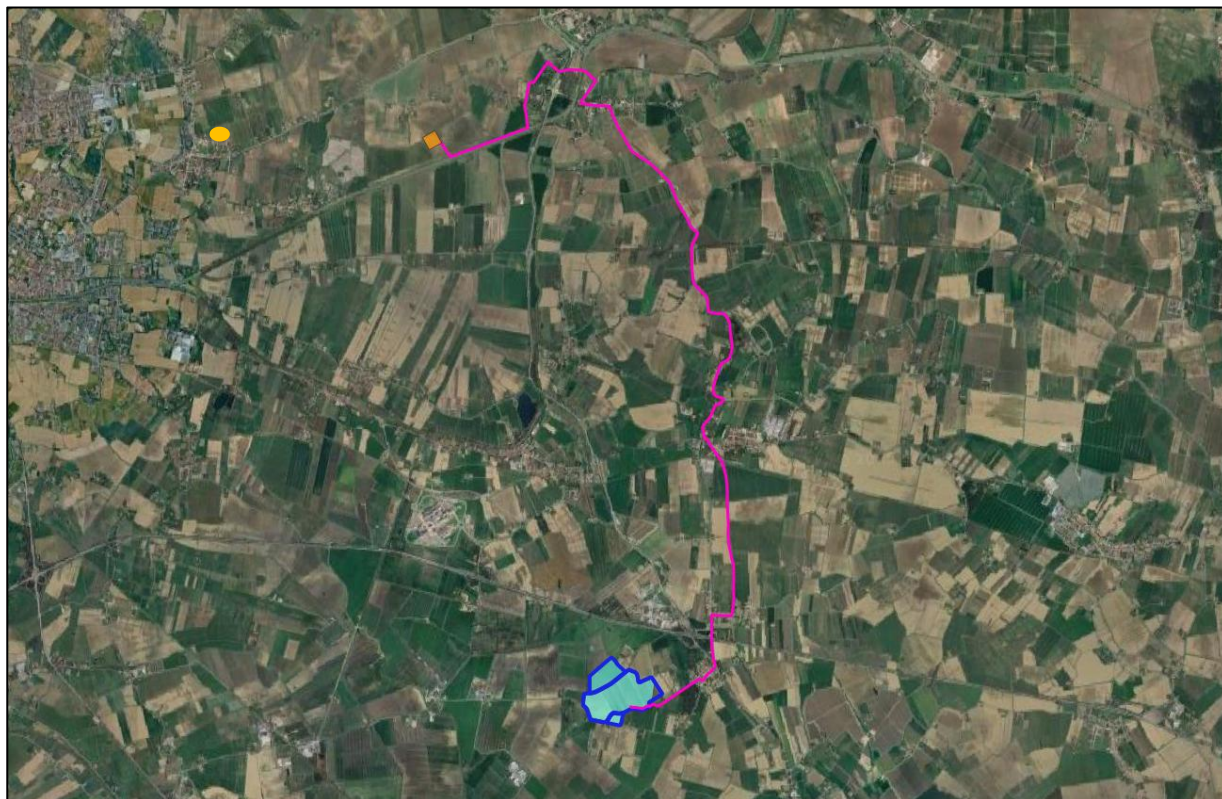


Figura 3 - Ubicazione dell'area di impianto (in ciano), area di progetto (in blu), del cavidotto di connessione (in magenta) e del Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto (in arancio) su Google Earth.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa all'area oggetto di intervento.

COORDINATE	
COMUNE	Voghiera e Ferrara (opere di connessione)
PROVINCIA	Ferrara
LATITUDINE	44°46'50.44"N
LONGITUDINE	11°43'20.35"E
CLASSIFICAZIONE SISMICA	3
ZONA CLIMATICA	C
AREA DI PROGETTO (IN CIANO)	~41 ha
AREA DI IMPIANTO (IN ROSSO)	~35,85 ha
INDICAZIONE AREA DI PROGETTO	



Considerando questi dati, si stima la produzione energetica dell'impianto agrivoltaico.

Il più importante parametro meteorologico per un impianto fotovoltaico è la radiazione solare, in quanto alimenta l'impianto e determina la produzione di elettricità.

La produzione di energia è influenzata anche dalla temperatura dell'aria e da altri parametri meteorologici che determinano le prestazioni, la disponibilità e l'invecchiamento di un impianto fotovoltaico.

Di seguito si riportano i principali dati meteorologici per il sito di progetto ricavati dal database SolarGIS, che fornisce un record a lungo termine di dati solari e meteorologici per il sito dal 1994 in poi, sotto forma di medie mensili.

Tabella 1 - Medie mensili dei dati meteorologici e Albedo per il sito di progetto (Fonte: SolarGIS)

Month	kWh/m ²	kWh/m ²	°C	m/s
January	44.8	24.1	6.1	2.02
February	64.3	30.4	5.6	2.84
March	116.4	52.2	9.5	2.91
April	141.5	64.7	12.2	2.61
May	186.8	82.3	17.5	2.14
June	198.1	80.9	22.5	2.08
July	214.1	80.4	24.0	1.98
August	186.6	75.5	27.0	1.83
September	127.7	53.5	21.3	1.93
October	83.3	44.2	16.7	1.96
November	43.2	24.0	10.1	2.23
December	33.0	18.1	2.6	1.89
Year	1439.8	630.3	14.6	2.20

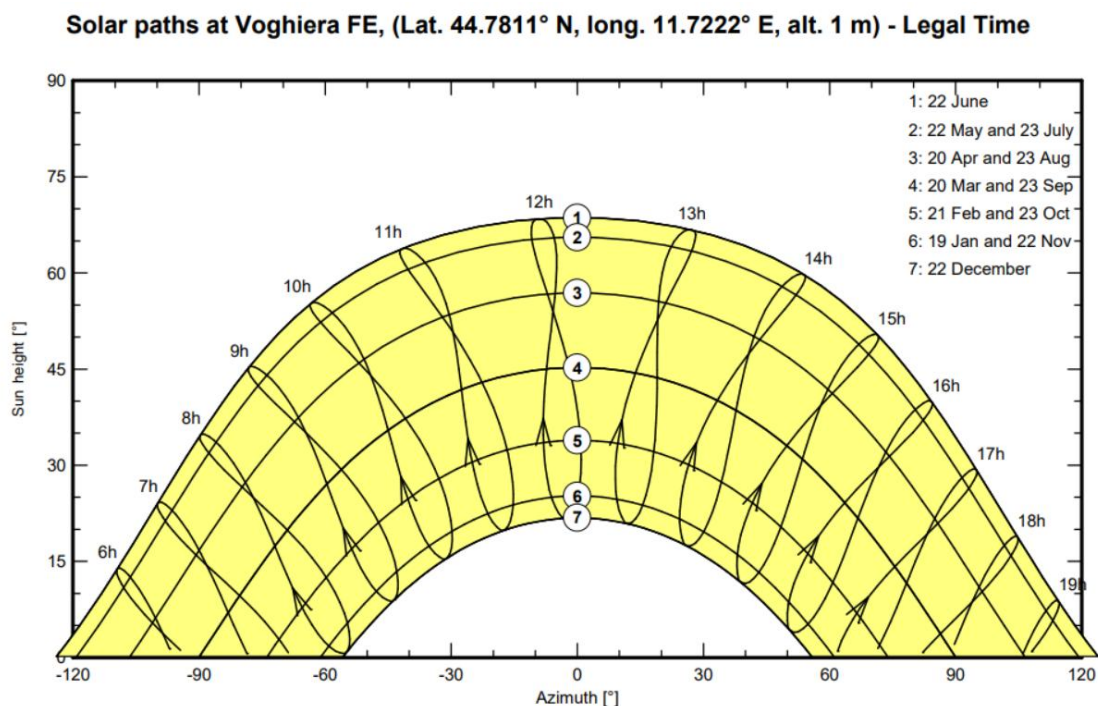


Figura 4 - Profilo dell'orizzonte per il sito di progetto (Fonte: SolarGIS)

I dati sulla risorsa solare relativi al sito di installazione dell'impianto sono stati desunti dal database SolarGIS. Si riportano di seguito i principali risultati delle simulazioni.

In particolare, sono riportati i valori di producibilità e performance dell'impianto, in configurazione tracker 2P con moduli bifacciali.



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
10 di/of 218



PVsyst V8.0.5

VCO, Simulation date:
07/01/25 15:03
with V8.0.5

Project: Voghiera - Agrivoltaico Avanzato

Variant: Tracker

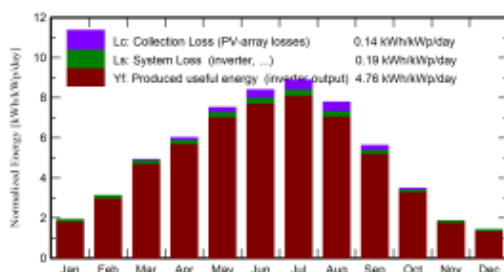
WSP Italia S.r.l. (Italy)

Main results

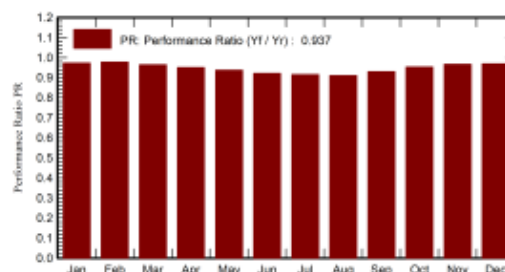
System Production

Produced Energy (P50)	42.68 GWh/year	Specific production (P50)	1738 kWh/kWp/year	Perf. Ratio PR	93.67 %
Produced Energy (P90)	40.11 GWh/year	Specific production (P90)	1635 kWh/kWp/year		
Produced Energy (P95)	39.40 GWh/year	Specific production (P95)	1606 kWh/kWp/year		

Normalized productions (per installed kWp)



Performance Ratio PR



Balances and main results

	GlobHor kWh/m ²	DiffHor kWh/m ²	T_Amb °C	GlobInc kWh/m ²	GlobEff kWh/m ²	EArray GWh	E_Grid GWh	PR ratio
January	44.8	24.12	6.08	59.1	57.2	1.47	1.41	0.972
February	64.3	30.43	5.57	86.3	83.8	2.15	2.07	0.977
March	116.4	52.21	9.48	152.6	148.3	3.74	3.61	0.964
April	141.5	64.71	12.23	180.6	175.6	4.37	4.21	0.950
May	186.8	82.30	17.45	233.0	226.7	5.57	5.36	0.938
June	198.1	80.88	22.48	251.8	245.0	5.91	5.69	0.921
July	214.1	80.44	24.02	275.2	267.9	6.43	6.18	0.915
August	186.6	75.53	27.01	241.3	234.6	5.60	5.39	0.911
September	127.7	53.45	21.28	168.5	163.8	3.99	3.85	0.930
October	83.3	44.22	16.68	108.0	104.6	2.62	2.53	0.954
November	43.2	24.04	10.08	55.7	54.0	1.38	1.32	0.967
December	33.0	18.14	2.64	43.9	42.6	1.09	1.04	0.969
Year	1439.8	630.47	14.64	1856.0	1804.1	44.33	42.66	0.937

Legends

GlobHor	Global horizontal irradiation	EArray	Effective energy at the output of the array
DiffHor	Horizontal diffuse irradiation	E_Grid	Energy injected into grid
T_Amb	Ambient Temperature	PR	Performance Ratio
GlobInc	Global incident in coll. plane		
GlobEff	Effective Global, corr. for IAM and shadings		

Figura 5 - Principali risultati relativi alla producibilità dell'impianto agrivoltaico avanzato



3.0 TUTELE, VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il territorio interessato dall'opera in progetto è stato dettagliatamente esaminato con l'obiettivo di definire nella loro totalità, le tutele e i vincoli esistenti da considerare per la realizzazione degli interventi previsti.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle principali tutele ambientali e paesaggistiche presenti con le eventuali interferenze esistenti con le opere di progetto.

3.1 Rete Natura 2000 – IBA - Aree naturali protette

La Rete Natura 2000 è una rete di aree naturali protette nel territorio dell'Unione Europea. La rete include i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), designati rispettivamente in conformità alla Direttiva Habitat ed alla Direttiva Uccelli.

Natura 2000 è una rete strategica di aree di riproduzione e di riposo per specie rare o minacciate, e per alcuni habitat rari e protetti. La rete è estesa a tutti i 28 Stati dell'Unione Europea (UE), sia a terra sia in mare. Lo scopo della sua istituzione è assicurare la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei di maggior valore o minacciati, ovvero quelli riportati nella direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE) e nella Direttiva Habitat (Direttiva del Consiglio 92/43/CEE).

Natura 2000 non è solo un sistema di riserve naturali da cui le attività umane sono escluse. Infatti, sebbene includa riserve naturali completamente protette, buona parte dei territori rimangono di proprietà privata. In ogni caso gli Stati Membri devono garantire che i siti siano gestiti in modo sostenibile, sia dal punto di vista ecologico sia economico.

Il 2 febbraio 2024 la Commissione Europea ha approvato l'ultimo (diciassettesimo) elenco aggiornato dei SIC per le tre regioni biogeografiche che interessano l'Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con le Decisioni 2024/427/UE, 2024/433/UE e 2024/424/UE. Tali Decisioni sono state redatte in base alla banca dati trasmessa dall'Italia a dicembre 2022.

Gli attuali SIC dovranno essere dotati di opportune misure di conservazione e trasformati in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZSC, insieme alle ZPS, andranno a costituire la Rete Natura 2000 il cui scopo è la conservazione della biodiversità selvatica nel territorio dell'Unione Europea.

La tutela dei siti della Rete Natura 2000 è definita a livello nazionale dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie:

- D.P.R. n. 357/97: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche"
- D.P.R. n. 120/2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche."

La normativa stabilisce che la pianificazione e la programmazione territoriale devono tenere conto della valenza naturalistico-ambientale di SIC e ZPS e che ogni piano o progetto interno o esterno ai siti, che possa in qualche modo influire sulla conservazione degli habitat o delle specie tutelati dalle aree protette, sia

sottoposto ad un'opportuna valutazione di incidenza. Il successivo D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" integra la disciplina afferente alla gestione dei siti che formano la Rete Natura 2000, dettando i criteri uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree.

Come si evince in Figura 6, l'area di impianto non interferisce con aree appartenenti alla Rete Natura 2000. A circa 5,2 km dall'area impianto si trova la "SIC/ZPS IT4060017 - Po di Primaro e Bacini di Traghetto". Il cavidotto di connessione risulta essere a distanza di 6,1 km.

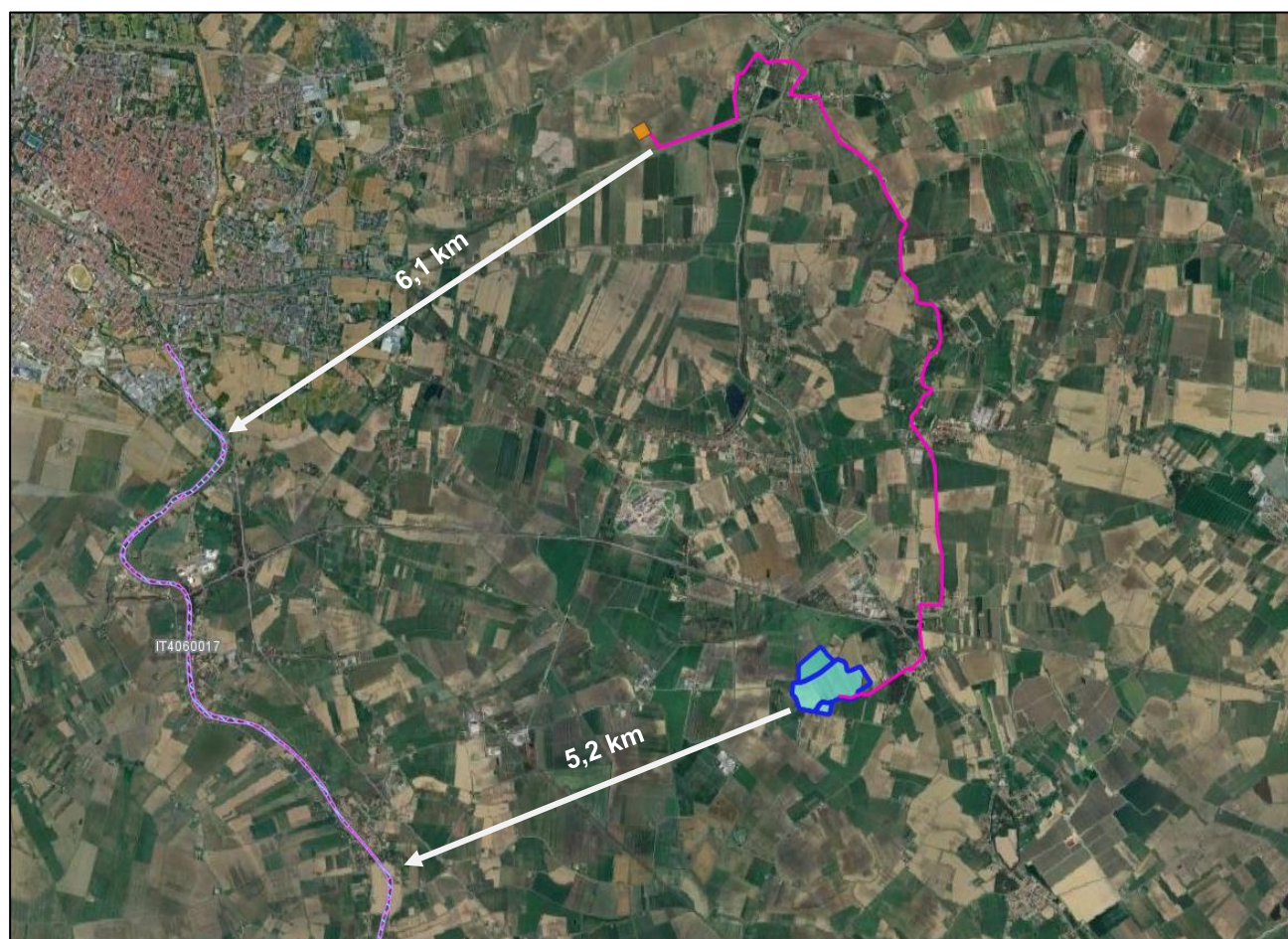


Figura 6: Inquadramento del progetto su Rete Natura 2000. In blu l'area di progetto, in ciano l'area di impianto, in magenta il cavidotto di connessione e in arancione il futuro ampliamento della SE. (Fonte: [Geoportale Nazionale](#))

Pertanto, considerando le distanze tra le opere in progetto ed i siti tutelati, **si ritiene trascurabile l'impatto dell'impianto sulle stesse.**



IBA (Important Bird Areas)

La Direttiva "Uccelli" impone la designazione come ZPS dei territori più idonei, in numero e in superficie, alla conservazione delle specie presenti nell'Allegato I e delle specie migratrici, ma non contiene una descrizione di criteri omogenei per l'individuazione e la designazione delle ZPS.

Proprio per colmare questa lacuna, il Consiglio d'Europa incaricò l'ICBP (oggi BirdLife International) di approntare uno strumento tecnico che permettesse la corretta applicazione della Direttiva che diventò l'organismo internazionale che sovrintende la protezione delle IBA. La Bird Life International è una rete internazionale di organizzazioni per la conservazione dell'avifauna. Il referente italiano di Birdlife International è la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli).

Nacque così l'inventario IBA europeo, il primo a livello mondiale, destinato ad essere esteso, in seguito, a tutti i continenti.

Il Progetto IBA europeo è stato sviluppato appositamente alla luce della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", includendo specificatamente le specie dell'Allegato I tra i criteri per la designazione delle IBA.

Le IBA risultano quindi un fondamentale strumento tecnico per l'individuazione di quelle aree prioritarie alle quali si applicano gli obblighi di conservazione previsti dalla Direttiva.

La Commissione Europea usa le IBA per valutare l'adeguatezza delle reti nazionali di ZPS. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito con esplicite sentenze (nelle cause C-3/96, C-374/98, C-240/00 e C-378/01) che le IBA, in assenza di valide alternative, rappresentano il riferimento per la designazione delle ZPS. Per questo, in molti Stati membri, compresa l'Italia, la maggior parte delle ZPS sono state designate proprio sulla base delle IBA. Ciò non toglie che le ZPS possano essere designate anche in aree dove non era stata precedentemente individuata un'IBA.

Quindi le IBA di per sé non definiscono ambiti protetti dal punto di vista giuridico, ma sono molto importanti per l'individuazione di siti protetti quali soprattutto le ZPS.

Una sentenza della Corte stabilisce che le misure di tutela previste dalla Direttiva "Uccelli" si applicano direttamente alle IBA. Le IBA vanno quindi considerate allo stesso tempo come "aree di riferimento" per il completamento della rete di ZPS e come aree direttamente soggette ai vincoli dell'articolo 4 della Direttiva "Uccelli".

Per essere riconosciuto come IBA, un sito deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: ospitare un numero rilevante di individui di una o più specie minacciate a livello globale; fare parte di una tipologia di aree importanti per la conservazione di particolari specie (come le zone umide o i pascoli aridi o le scogliere dove nidificano gli uccelli marini); essere una zona in cui si concentra un numero particolarmente alto di uccelli in migrazione. I criteri con cui vengono individuate tali aree sono scientifici, standardizzati e applicati a livello internazionale. L'importanza della IBA e dei siti della rete Natura 2000 va però oltre alla protezione dell'avifauna. Visto che gli uccelli hanno dimostrato di essere efficaci indicatori della biodiversità,

la tutela delle IBA può assicurare la conservazione di un numero ben più elevato di altre specie animali e vegetali, sebbene la rete di tali aree protette sia definita sulla base della fauna ornitica.

Il primo inventario delle IBA in Italia è del 1989, seguito da quello aggiornato e più esteso del 2000. Recentemente, inoltre, si è proceduto alla mappatura di tutti i siti (in carta a scala 1:25000), al contestuale aggiornamento dei dati ornitologici ed al perfezionamento della coerenza della rete. Le IBA identificate oggi in Italia sono 172 e ricoprono una superficie complessiva di 4.987.118 ettari, rappresentando sostanzialmente tutte le tipologie ambientali del nostro paese. Attualmente il 31,5% dell'area complessiva delle IBA risulta designata come ZPS mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC.

Come si evince dall'inquadramento riportato in figura l'Area IBA più vicina risulta essere:

- *Area IBA 072: Valli di Comacchio e Bonifica del Mezzano a circa 14,2 km a sud delle opere in progetto.*

Pertanto, considerando le distanze tra le opere in progetto ed i siti tutelati, **si ritiene trascurabile l'impatto dell'impianto sulle stesse.**

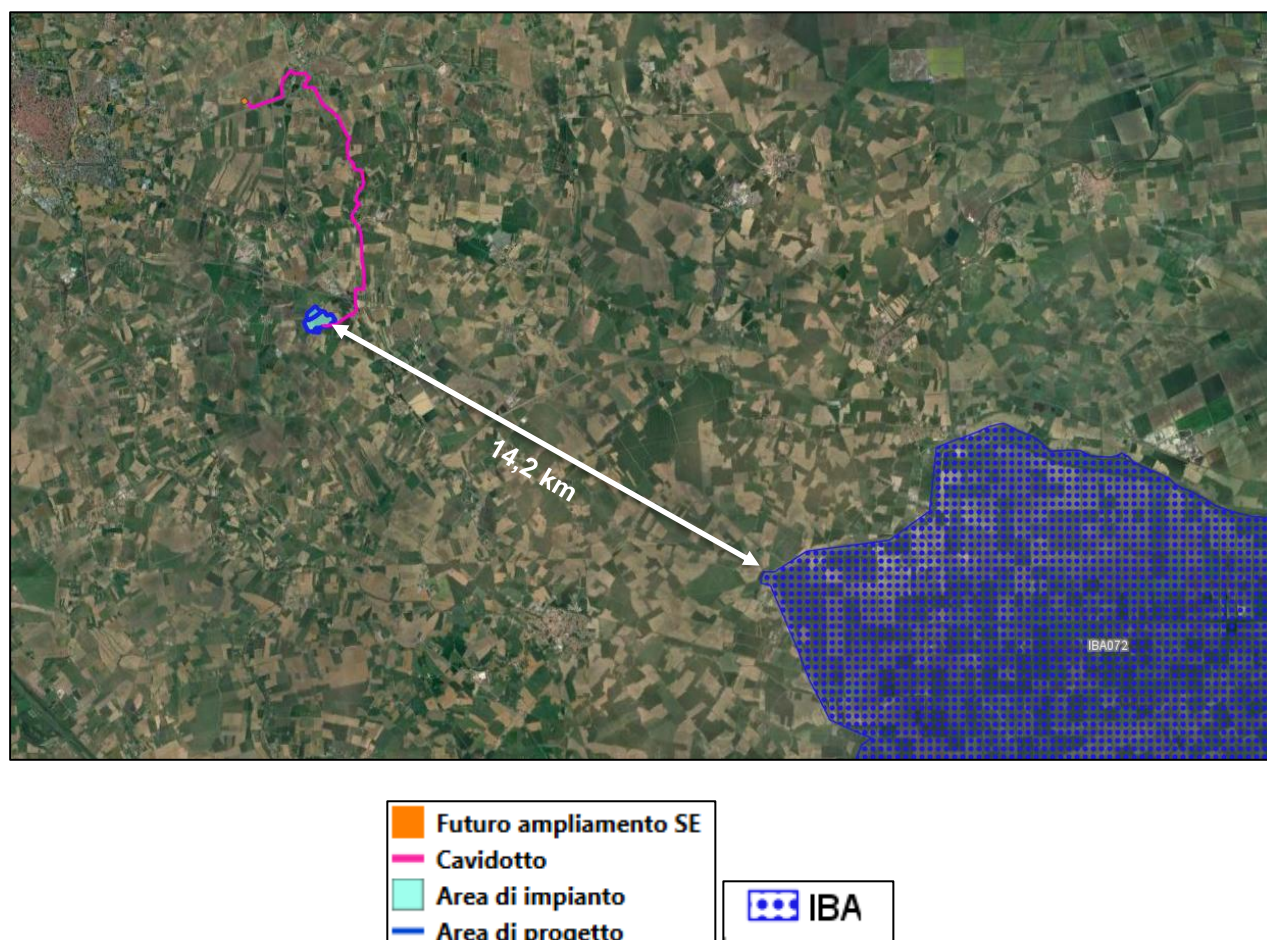


Figura 7: Inquadramento satellitare con indicazione delle opere in progetto su aree "IBA". In blu l'area di progetto, in ciano l'area di impianto, in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE.

(Fonte: [Geoportale Nazionale](#))



EUAP (Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette)

L'elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (EUAP) raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri che rispondono ai criteri successivamente indicati. L'aggiornamento di tale elenco è a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con Delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010.

Nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette vengono iscritti tutti quei siti che rispondono ai criteri di seguito descritti, stabiliti con Delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1.12.1993:

- *Soggetti titolati a presentare domanda di iscrizione.* Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta, ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.
- *Esistenza di provvedimento istitutivo formale pubblico o privato.* Può trattarsi: di una legge o provvedimento equivalente statale o regionale; di un provvedimento emesso da altro ente pubblico; di un atto contrattuale tra il proprietario dell'area e l'ente che la gestisce nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente.
- *Esistenza di perimetrazione.* Deve esistere una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area.
- *Valori naturalistici.* Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2 della legge 394/91) e/o esistenza di valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2 commi 2 e 3 della legge citata.
- *Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91.* Ciò riguarda, tra l'altro, l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Questo comporta che, nel caso di aree protette parzialmente interessate dall'attività venatoria, potrà essere iscritta nell'Elenco solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.
- *Gestione dell'area.* Deve essere garantita una gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici; oppure la gestione può essere affidata con specifico atto a diverso soggetto pubblico o privato.
- *Esistenza di bilancio o provvedimento di finanziamento.* Deve essere comprovata l'esistenza di una gestione finanziaria dell'area, anche se questa è solamente passiva.

L'area EUAP più vicina alle opere in progetto risulta essere la seguente:

- *Parco Regionale Delta del Po (ER)*, situato a circa 19,6 km in direzione Sud rispetto all'area di interesse

Di seguito si riporta l'inquadramento delle aree di impianto sulle aree contenute nell'EUAP.

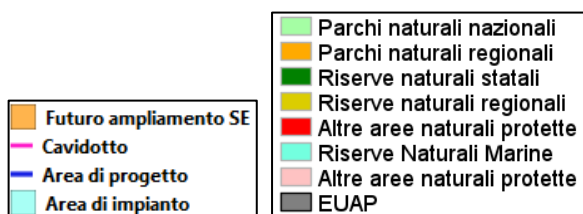
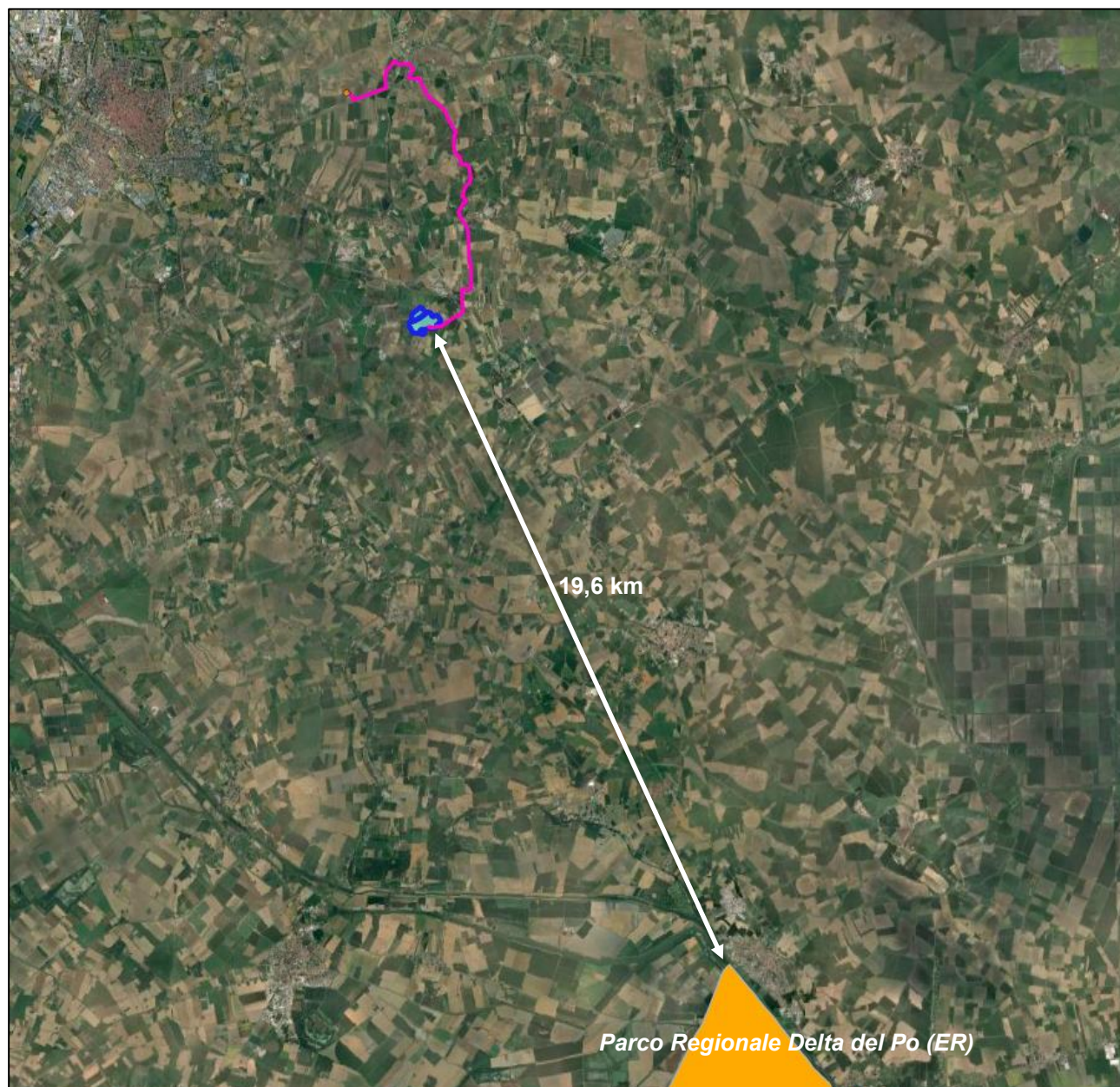


Figura 8: Inquadramento satellitare con indicazione delle opere in progetto su aree “EUAP”. In blu l’area di progetto, in ciano l’area di impianto, in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE.

(Fonte: [Geoportale Nazionale](http://www.geoportale.nazionale.it))

Poiché le aree di intervento non ricadono in aree EUAP, il progetto non si pone in contrasto con le norme di tutela di tali aree.



RAMSAR

Le aree umide svolgono un'importante funzione ecologica per la regolazione del regime delle acque e come habitat per la flora e per la fauna. Infatti, l'oggetto della Convenzione di Ramsar è la gran varietà di zone umide, fra le quali: aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le zone di acqua marina.

Sono inoltre comprese le zone rivierasche, fluviali o marine, adiacenti alle zone umide, le isole nonché le distese di acqua marina nel caso in cui la profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri oppure nel caso che le stesse siano entro i confini delle zone umide e siano d'importanza per le popolazioni di uccelli acquatici del sito. La **Convenzione di Ramsar** sulle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, è stata firmata a Ramsar, in Iran, il 2 febbraio 1971. L'atto viene siglato nel corso della "Conferenza Internazionale sulla Conservazione delle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici", promossa dall'Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB- *International Wetlands and Waterfowl Research Bureau*) con la collaborazione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN - *International Union for the Nature Conservation*) e del Consiglio Internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP - *International Council for bird Preservation*).

La Convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale delle zone umide mediante la loro individuazione e delimitazione, lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare dell'avifauna, e la messa in atto di programmi che ne consentano la conservazione degli habitat, della flora e della fauna.

Quindi, si è proceduto a verificare che le aree di impianto non ricadono all'interno di un'area tutelata dalla Convenzione Ramsar e che siamo abbastanza distante da non causare neanche effetti indiretti che possano causare alterazioni di qualsivoglia natura all'ecosistema di queste aree.

Come si evince dell'inquadramento riportato in Figura 9 l'Area RAMSAR più vicina risulta essere:

- *Valle Campotto e Bassarone* a circa 19,7 km a sud delle opere in progetto.

Pertanto, considerando le distanze tra le opere in progetto ed i siti tutelati, **si ritiene trascurabile l'impatto dell'impianto sulle stesse.**



Figura 9: Inquadramento satellitare con indicazione delle opere in progetto su aree “RAMSAR”. In blu l’area di progetto, in ciano l’area di impianto, in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE.

(Fonte: [Geoportale Nazionale](#))

3.2 Aree percorse dal fuoco

Si riporta a seguire uno stralcio dell’art.10 della legge 353/2000, nel quale vengono descritti i divieti relativi alle aree percorse dal fuoco:

“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e



- Molto elevato;
- Elevato;
- Medio;
- Moderato.

Di tali aree determina la perimetrazione e stabilisce le relative norme tecniche di attuazione; delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azioni organiche per prevenire la formazione e l'estensione di condizioni di rischio; indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito regionale ed anche a scala provinciale e comunale; individua le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità, anche a completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti.

La consultazione del PAI è stata effettuata per verificare la potenziale interferenza le opere in progetto con aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico.

Lo stato attuale della pianificazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po comprende diversi strumenti distinguibili tra piani stralcio ordinari e piani straordinari. I piani stralcio attualmente approvati, secondo le procedure previste dalla Legge 183 del 1989, sono i seguenti:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2011 e s.m.i.;
- Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF), approvato con DPCM 24 luglio 1998 e s.m.i.;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del delta del Fiume Po, approvato con DPCM 13 novembre 2008.

I piani straordinari approvati con procedure straordinarie in base a leggi specifiche, sono:

- Piano Straordinario per le Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato (PS267), approvato con DCI n. 14 del 26 ottobre 1999 e s.m.i.;
- Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione (PS45), approvato con DCI n. 9 del 10 maggio 1995.

Dall'analisi della cartografia allegata al PAI, si evince che il sito di progetto ricade in Fascia Fluviale C - Area di inondazione per piena catastrofica.

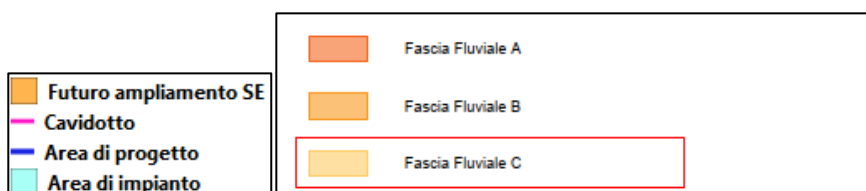
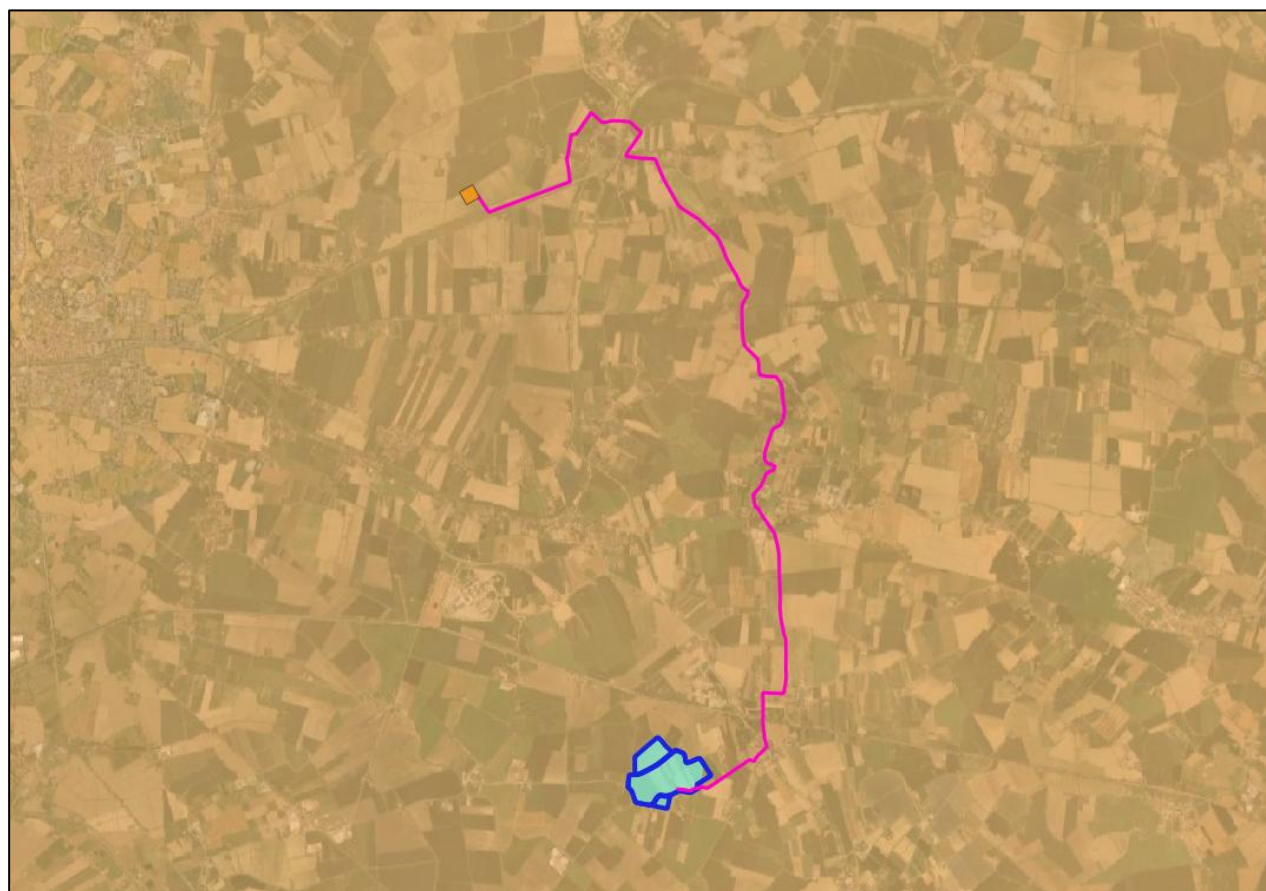


Figura 11 – Inquadramento Progetto su cartografia PAI- Fasce Fluviali. Fonte: <https://webgis.adbpo.it/>.

Si riportano NTA.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province,



nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

Tuttavia, come è possibile osservare, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite. Pertanto, si rimanda al paragrafo 3.16.

3.3.1 Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia)

Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall'ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano. L'inventario ha censito ad oggi 620.808 fenomeni franosi che interessano un'area di circa 23.700 km², pari al 7,9% del territorio nazionale.

Come riscontrabile dall'immagine sottostante, **l'area di progetto non risulta interessata da fenomeni franosi.**

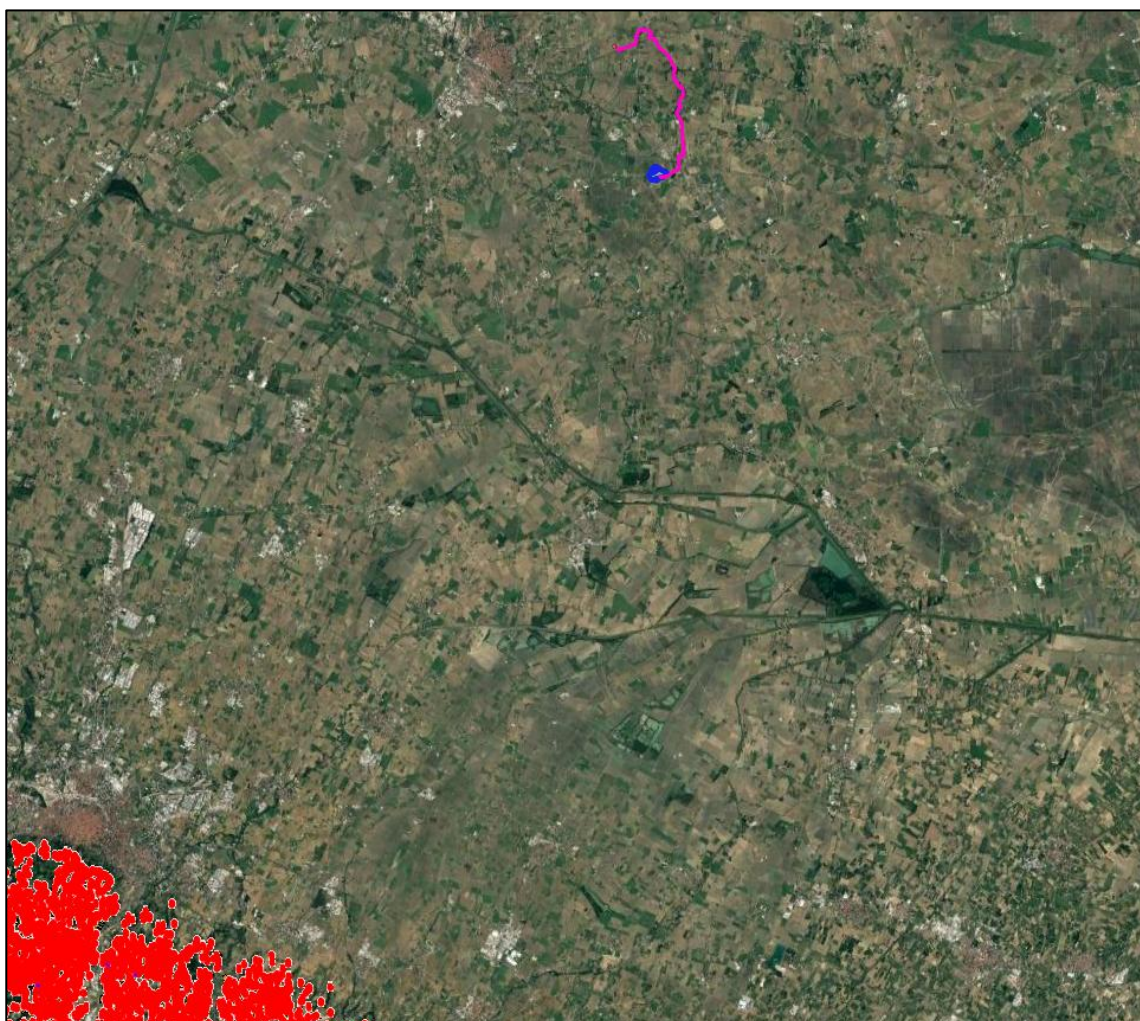


Figura 12 – Indicazione dell'area di progetto (in blu), dell'area di impianto (in ciano), del tracciato di connessione (in magenta) e del futuro ampliamento della SE (in arancione), su stralcio della cartografia dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (fonte: <http://idrogeo.isprambiente.it/>).



3.4 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010, ha dato avvio ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, che il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) deve attuare, nel modo più efficace. Il PGRA, introdotto dalla Direttiva per ogni distretto idrografico, dirige l'azione sulle aree a rischio più significativo, organizzate e gerarchizzate rispetto all'insieme di tutte le aree a rischio e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il coinvolgimento del pubblico in generale.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Il PGRA presenta un processo di pianificazione che ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione del Piano. Attualmente è in vigore il terzo ciclo di pianificazione 2021-2027, adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D. Lgs 152/2006 dalle Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale in data 20 dicembre 2021 e definitivamente approvati Con i DPCM del 1° dicembre 2022, pubblicati sulla GU Serie Generale n.32 del 08-02-2023.

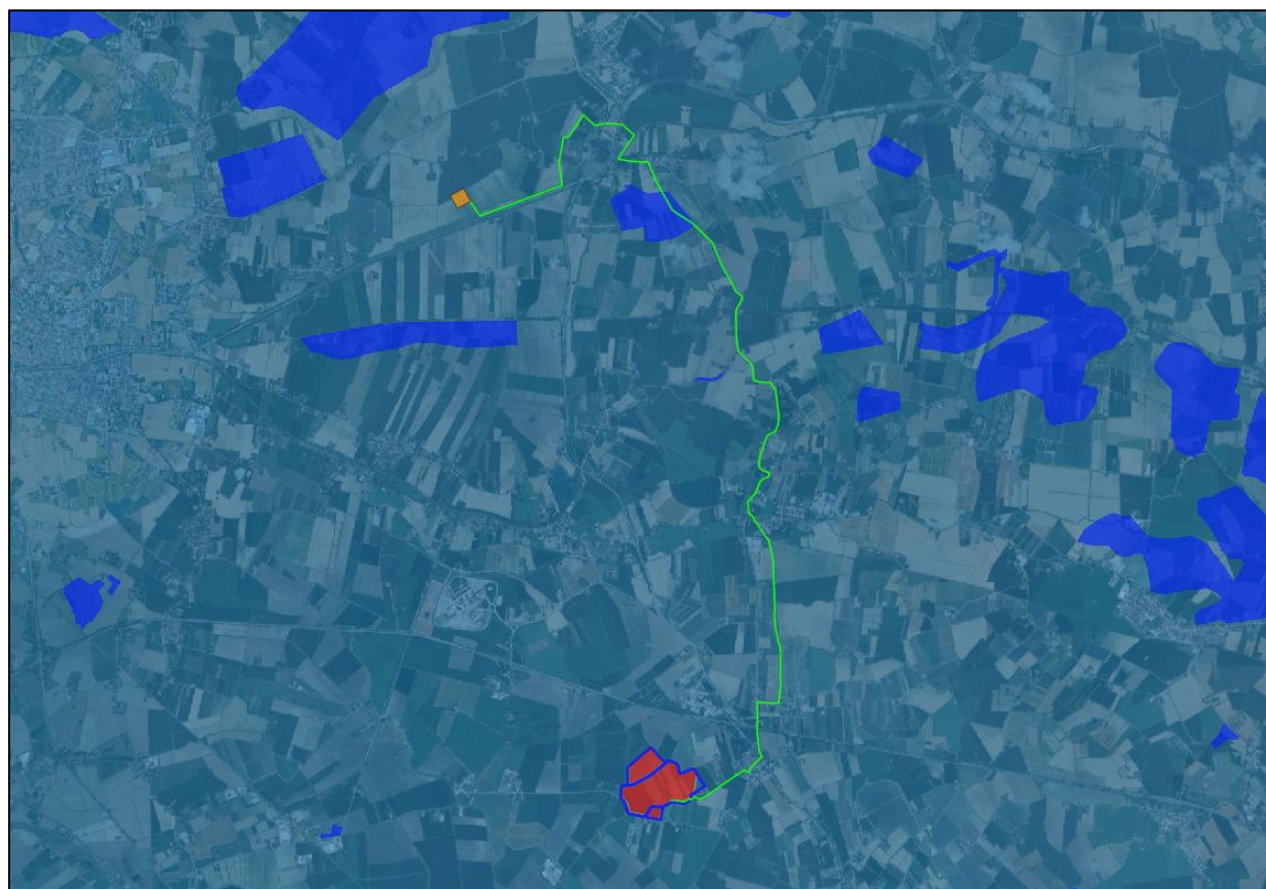


Figura 13: Sovrapposizione del progetto su PGRA - Aree allagabili Reticolo Secondario di Pianura. Fonte: [Cartografia di piano – PAI](#)

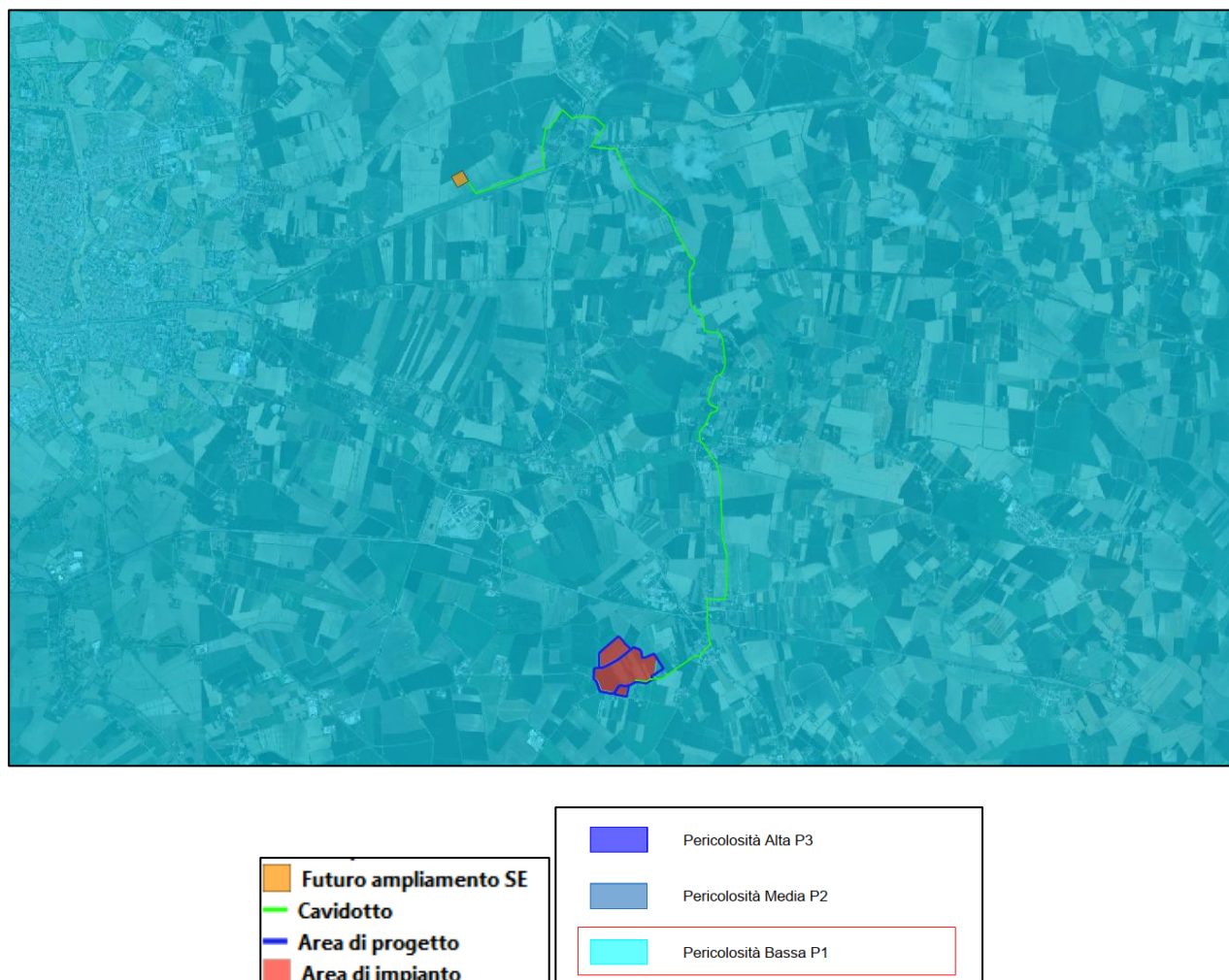


Figura 14: Sovrapposizione del progetto su PGRA - Aree allagabili Reticolo Principale. Fonte: [Cartografia di piano – PAI](#)

Si riportano le Norme allegate al Piano:

Art. 28 (aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti o rare)

Nelle aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (P1), le amministrazioni comunali, in ottemperanza ai principi di precauzione e dell'azione preventiva, dovranno sviluppare le azioni amministrative di cui al punto a) del precedente comma 1.

- a) *aggiornare i Piani di emergenza ai fini della Protezione Civile, conformemente a quanto indicato nelle linee guida nazionali e regionali, specificando lo scenario d'evento atteso e il modello d'intervento per ciò che concerne il rischio idraulico.*

Ugualmente a quanto già detto per il PAI, anche per il PGRA si dovrà far riferimento alle norme comunali. Pertanto, si rimanda al paragrafo 3.16.

3.5 Beni paesaggistici

Il Decreto Legislativo N° 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” disciplina e tutela i



caratteri storici, naturalistici e morfologici che costituiscono la risorsa paesaggio dall'inserimento di nuovi elementi nel territorio che possono creare "disagio". In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici, per i quali viene definita una linea di procedura di attuazione degli interventi sugli stessi. Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in un'ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.

Il "Patrimonio culturale" nazionale è costituito dai "beni culturali" e dai "beni paesaggistici", ora riconosciuti e tutelati in base ai disposti del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, come modificato e integrato dai D.Lgs. 156 e 157 del 24/03/2006 e successivamente dal D.Lgs. 63 del 2008.

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 ("Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D.Lgs. 490 del 29/10/1999 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali") e infine del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

Inoltre, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l'intero patrimonio paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative in allora vigenti e ancora di attualità nelle specificità di ciascuna. Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono l'art. 136 e l'art. 142:

- l'art. 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo (lett. a) e b) "cose immobili", "ville e giardini", "parchi", ecc., c.d. "bellezze individue", nonché lett. c) e d) "complessi di cose immobili", "bellezze panoramiche", ecc., c.d. "bellezze d'insieme");
- l'art. 142 individua le aree tutelate per legge ed aventi interesse paesaggistico di per sé, quali "territori costieri" marini e lacustri, "fiumi e corsi d'acqua", "parchi e riserve naturali", "territori coperti da boschi e foreste", "rilievi alpini e appenninici", ecc.

Dall'analisi dei dati resi disponibili, come si evince dalla Figura 15, **le aree in esame non interferiscono con Vincoli ai sensi del D.Lgs.42/2004 c.d. "ope legis" [artt. 136 e 142].**

Tuttavia, è bene precisare che il cavidotto di connessione interferisce con un'area di rispetto di 150 m delle nuove costruzioni dalle sponde dei fiumi, ma poiché lo stesso sarà interrato e su strada **non si applica nessun tipo di prescrizione.**

Il cavidotto di connessione interferisce inoltre, in prossimità della posizione della futura SE Terna con un'area boscata.

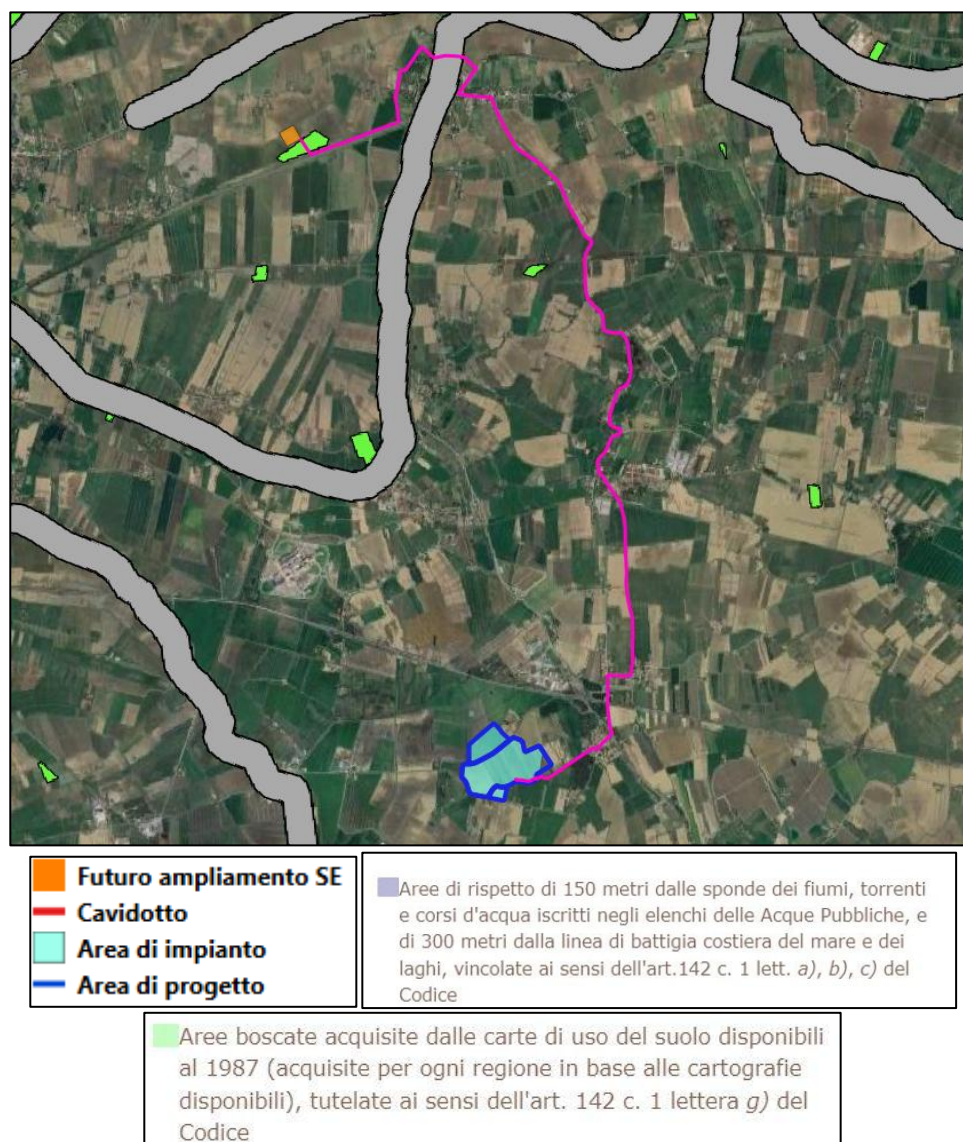


Figura 15: Inquadramento progetto su Codice dei beni culturali e del paesaggio riportata nel Sitap. In blu l'area di progetto, in ciano l'area d'impianto, in rosso il cavidotto e in arancione il Futuro ampliamento della SE.
(Fonte: [SITAP - MIBACT](#))

Tuttavia, in considerazione della non esaustività della banca dati SITAP rispetto alla situazione vincolistica effettiva, della variabilità del grado di accuratezza posizionale delle delimitazioni di vincolo rappresentate nel sistema rispetto a quanto determinato da norme e provvedimenti ufficiali, nonché delle particolari problematiche relative alla corretta perimetrazione delle aree tutelate per legge, il SITAP è attualmente da considerarsi un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di prima approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo. Per tale ragione si ritiene opportuno considerare la perimetrazione dei vincoli paesaggistici riportata negli strumenti della pianificazione paesaggistica territoriali.

3.6 Aree idonee, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.Lgs 199/2021

Nel presente paragrafo si riporta la verifica per l'impianto in esame rispetto alle **aree idonee** all'installazione



di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, così come individuate dal D.Lgs. 199/2021.

Si precisa che per il progetto in esame non si ritiene applicabile il comma 1-bis dell'articolo 20 del citato decreto, il quale fa esplicito riferimento all'**installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ((...)), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.**

Si riporta quindi di seguito la disamina delle aree idonee rispetto al comma 8 dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021.

8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);

NON APPLICABILE

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

NON APPLICABILE

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

NON APPLICABILE

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.

NON APPLICABILE

c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al [decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017](#), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

NON APPLICABILE

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del [codice dei beni culturali e del paesaggio](#), di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#):



1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

NON APPLICABILE

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

NON APPLICABILE

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

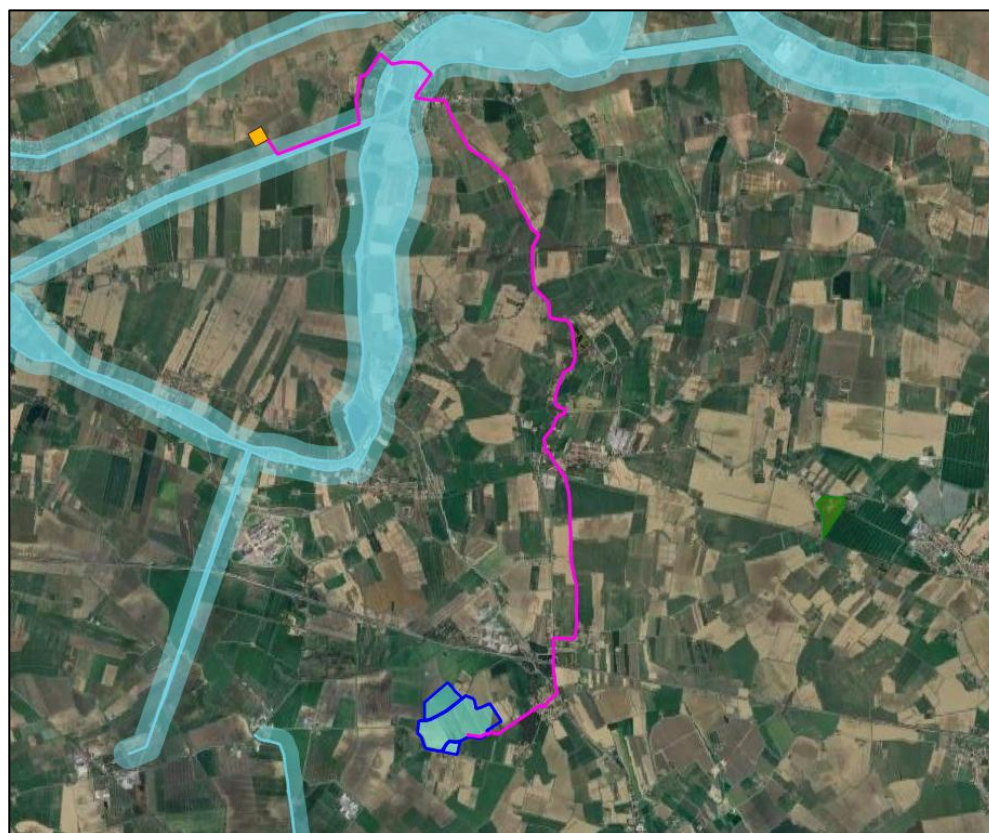
NON APPLICABILE

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'[articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

APPLICABILE

L'area di impianto non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 come visibile in Figura 16.

A tal proposito, si precisa che per effettuare l'analisi i dati sono stati scaricati al seguente link: [Dataset - minERva](#); tuttavia, a tale link non era disponibili i beni di cui alla lettera l) e m) dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

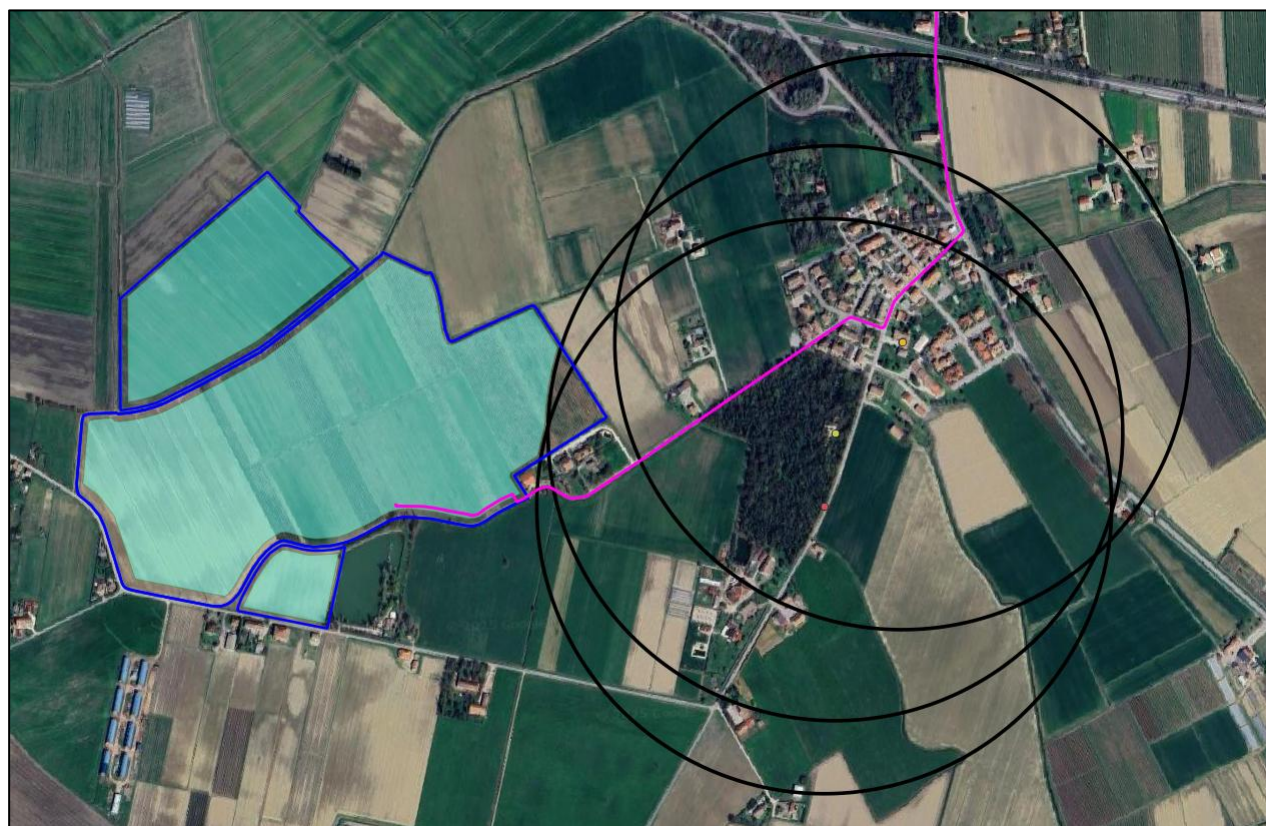


- Art. 142, c.1, a) Territori costieri
- Costa
- Art. 142, c.1, b) Territori contermini ai laghi
- Art. 142, c.1, c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua
- Corso d'acqua
- Art. 142, c.1, d) Montagne
- Montagna
- Art. 142, c.1, e) Circhi glaciali
- Circo glaciale
- Art. 142, c.1, f) Parchi e riserve
- Parco/riserva
- Art. 142, c.1, g) Territori coperti da foreste e da boschi
- Bosco
- Art. 142, c.1, i) Zone umide
- Zona umida
- Articolo 136 (aree)
- Perimetrazione verificata dal CTS
- Perimetrazione in corso di verifica
- Articolo 136 (punti)
- Perimetrazione verificata dal CTS
- Perimetrazione in corso di verifica

Figura 16 – Sovrapposizione dell'area d'impianto (in ciano) e del cavidotto di connessione (in magenta) con le perimetrazioni del DLgs 42/2004 più vicine all'area di intervento e potenzialmente interferenti con il progetto.

Fonte: [Dataset - minERva](#)

Inoltre, l'impianto è esterno alla fascia di rispetto di 500 metri di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (individuati dalla consultazione di Vincoli in Rete, al link: [Vincoli In Rete](#), e dalla consultazione del suddetto dataset regionale Minerva, al link: [Dataset - minERva](#)).



- Cavidotto
- Area di progetto
- Area di impianto
- Buffer 500 metri
- Bene architettonico tutelato ope legis
- Bene architettonico di interesse culturale non verificato
- Bene architettonico di interesse culturale dichiarato

Figura 17 – Rappresentazione area di impianto con sovrapposizione della fascia di rispetto di 500 metri

Pertanto, **l'area risulta essere idonea ai sensi del comma 8 lettera c-quater.**

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato progettuale "VOG-PV001-T33_Planimentria Aree idonee".

3.7 Verifica ai sensi della DGR 28/2010 Emilia-Romagna e della Delibera di Giunta 693/2024

Al fine di effettuare una ricognizione delle aree e dei siti idonei per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica per la Regione Emilia-Romagna, è stata realizzata una rappresentazione cartografica, alle scale 1:250.000 e 1:25.000, in cui sono state individuate aree caratterizzate da diversi livelli di tutela, in relazione alla presenza di vincoli di natura paesaggistica e ambientale e alle caratteristiche del territorio.

In particolare, la carta individua le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e quelle non idonee all'installazione degli stessi.

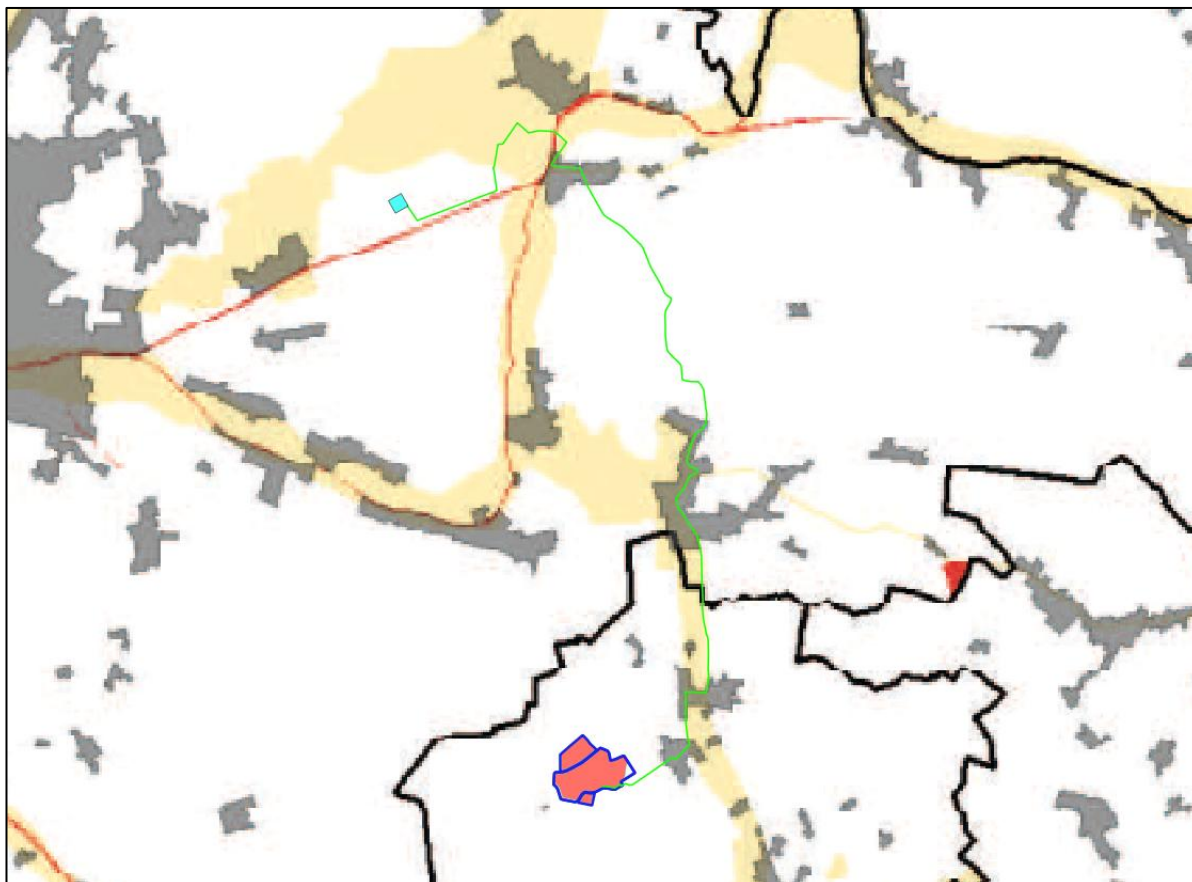


Questa cartografia è stata approvata con Delibera di Giunta n. 46 del 17/01/2011 ("Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "prima individuazione delle aree e dei siti per l'istallazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")) in cui sono, inoltre, specificate le fonti (Piani, Leggi e atti normativi) di origine. La cartografia è stata redatta al solo scopo di fornire uno strumento conoscitivo agli operatori e ai cittadini e ha un significato meramente ricognitivo: infatti per l'applicazione della disciplina contenuta nella stessa deliberazione assembleare (n.28 del 2010), hanno valore legale unicamente le individuazioni e le perimetrazioni effettuate dalle leggi, dai piani e dagli atti cui si fa riferimento.

Sul sito della regione Emilia-Romagna, sono disponibili dei fogli in scala 1:25000 suddivisi in base al comune di appartenenza.

È possibile osservare che **l'area di impianto non ricade in alcuna tematica evidenziata dalla suddetta tavola.**

Per quanto riguarda il cavidotto, si ricorda che lo stesso sarà interrato e su strada **non si applica nessun tipo di prescrizione.**



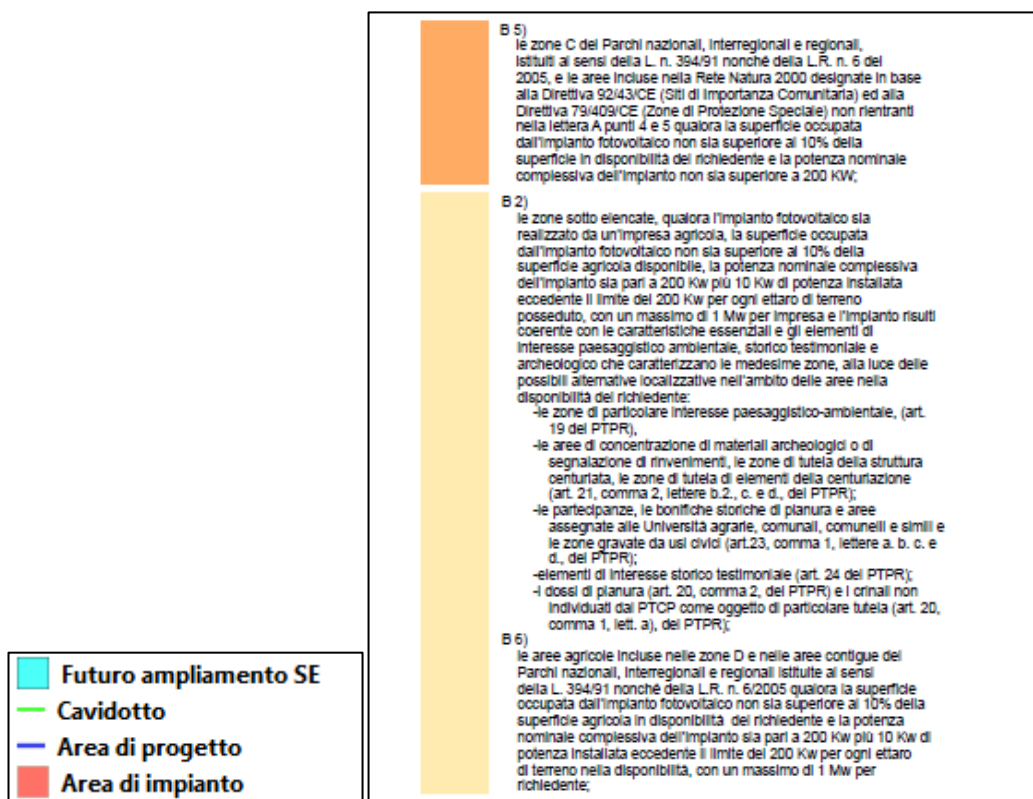


Figura 18 - Sovrapposizione dell'area di progetto (in blu), dell'area di impianto (in rosso), del tracciato di connessione (in verde) e del futuro ampliamento della SE (in ciano) sulla tematica della "Carta unica dei criteri generali localizzativi degli impianti fotovoltaici" (Fonte: Regione Emilia - Romagna – Tav. 222 NO)

Infine, è stata effettuata la verifica rispetto alla delibera di Giunta n. 693/2024, con la quale la Regione Emilia Romagna ha adottato procedure di controllo per localizzare gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, oltre ai criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni certificate in cui è ammesso in via esclusiva l'agrivoltaico.

In particolare, viene riportato che:

- 1) *"nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.lgs. n. 199 del 2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. La medesima specificazione opera per le aree agricole elencate nella lettera C), punto 1 dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, Legge n. 4 del 2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013 nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione. Con apposita delibera di Giunta sono specificati i criteri per l'individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni sopra richiamate. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la*



coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra;

- 2) nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. C) quater, del D.lgs. n. 199 del 2021, nonché in quelle non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla lettera B), punto 7, dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010. Si conferma, inoltre, che le aree coltivate non occupate dall'impianto fotovoltaico devono essere contigue allo stesso, con la precisazione che tra le aree asservite all'impianto possono essere computate anche le aree non idonee di cui alla lettera A) dell'Allegato I della delibera assembleare n. 28 del 2010, che siano destinate all'attività agricola, nonché aree con coltivazioni certificate;*
- 3) fuori dai casi di cui al precedente punto, nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati, rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale purché, in entrambi i casi, la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione, non superi la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente. La Giunta regionale, con apposita delibera, sentita la Commissione assembleare competente, può individuare i casi nei quali siano ammesse quote più elevate di aree interessate da impianti agrivoltaici, a seguito del monitoraggio dell'impatto degli impianti realizzati sulle colture, sul risparmio idrico, sulla produttività agricola per le diverse tipologie di colture e sulla continuità delle attività agricole e pastorali delle aziende agricole interessate. Si precisa inoltre, che, ai fini dell'installazione degli impianti, è necessaria l'elaborazione di una dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato avente i contenuti del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (PRA), in conformità alla disciplina regionale vigente. Trascorsi 3 anni dal momento in cui sia dismessa la coltivazione certificata, l'area agricola interessata diviene idonea all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, sempre nel limite del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;*
- 4) nelle aree di cava dismesse aventi destinazione finale agricola si consente l'installazione sia di impianti agrivoltaici, sia di impianti a terra, nella totalità delle aree nella disponibilità del richiedente."*

Di seguito sono riportate le considerazioni sui 4 punti sopra descritti:

- 1) Il comma 8 letter c-ter del D.lgs 199/2021 non risulta applicabile all'impianto in questione;
- 2) L'area di progetto è idonea ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-quater, come descritto nel paragrafo precedente;
- 3) L'area di progetto non è interessata da coltivazioni certificate come agricole biologiche, ma da coltivazioni convenzionali quali seminativo con alcune porzioni a Pereto da Mensa;
- 4) L'area di impianto non interessa aree di cave dismesse.

3.8 Piano Energetico Regionale (P.E.R.) 2030

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 dell'1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al **2030** in materia di



rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;
- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

La priorità d'intervento della Regione Emilia-Romagna è dedicata alle misure di decarbonizzazione dove l'intervento regionale può essere maggiormente efficace, quindi in particolare nei settori non Ets: mobilità, industria diffusa (pmi), residenziale, terziario e agricoltura. In particolare, i principali ambiti di intervento saranno i seguenti:

- Risparmio energetico ed uso efficiente dell'energia nei diversi settori
- Produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili
- Razionalizzazione energetica nel settore dei trasporti
- Aspetti trasversali

Il Per si realizza attraverso Piani triennali di attuazione Pta. Si è concluso il Pta 2017-2019 e con la delibera n. 1091 del 27 giugno 2022, la Giunta regionale ha approvato la proposta di "Piano triennale di attuazione del Per 2022-2024" in cui sono definite le azioni che verranno poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi in materia di efficienza energetica, incremento di fonti rinnovabili e neutralità carbonica che la Regione si è data. La redazione del PTA 2022-2024 ha previsto un percorso partecipato verso il Piano triennale di attuazione 2022-2024.

3.9 Piano triennale di attuazione 2022-2024 del PER

La proposta di Piano triennale di attuazione 2022-2024 (PTA) del Piano energetico regionale approvata in Giunta è stata elaborata avendo a riferimento la strategia delineata nel Piano approvato nel 2017 ed all'interno di una cornice programmatica europea, nazionale e regionale del tutto nuova ed inedita.

Il Green Deal europeo, il Patto per il lavoro e per il clima, la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la nuova Strategia di specializzazione intelligente, disegnano infatti uno scenario nuovo entro il quale il nuovo PTA diventa strumento chiave e bussola per la transizione ecologica della Regione.

Con la sottoscrizione del Patto per il lavoro e per il clima, la Regione Emilia-Romagna ha scelto di innalzare in maniera considerevole gli obiettivi della politica regionale in materia di clima ed energia, determinando una decisa accelerazione delle azioni già previste nel Piano Energetico vigente, per abilitare il sistema energetico regionale ad affrontare tali nuove sfide.



Per la redazione del PTA 2022-2024 è stato realizzato un percorso partecipato con gli stakeholder e il partenariato sociale, economico e istituzionale del territorio per il confronto sulle tematiche prioritarie in tema di energia e sulla definizione degli obiettivi per il prossimo triennio

Il **PTA 2022-2024** rappresenta l'insieme delle azioni che la Regione intende sviluppare nei prossimi tre anni per preparare la strada ai profondi cambiamenti che attendono l'economia regionale, partendo da una forte sensibilizzazione del mondo produttivo, delle Istituzioni, della ricerca e della formazione. I cambiamenti necessari richiedono infatti uno sforzo di tutta la società regionale per accrescere l'efficienza energetica, ridurre i consumi di materie prime ed energia, coprire i consumi energetici in maniera progressivamente crescente con le fonti rinnovabili. Per fare questo è indispensabile che siano adottate rapidamente tutte le riforme indicate nei documenti strategici e programmatici a livello europeo e nazionale, a partire dalla semplificazione profonda delle procedure autorizzative e delle regole di mercato.

Le ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR rappresentano un'occasione straordinaria per avviare un percorso in grado di affrontare le sfide della transizione ecologica in una dimensione sistemica nuova di reale concretezza all'interno di una visione prospettica di lungo periodo.

La proposta di PTA individua gli assi, le azioni e le risorse per il triennio 2022-2024 e fornisce una stima dei risultati attesi sulla base delle risorse disponibili e dei potenziali investimenti da realizzare nel periodo.

Il piano è finanziato con un totale di **4.613 milioni di euro**: 2.095 milioni di euro dal PNRR, 1.736 milioni di euro da risorse statali, 301 milioni di euro PR Fesr, 58 milioni di euro da PR Fse e 423 milioni di euro da risorse regionali.

Nel Piano si stima che al 2024 il livello di copertura dei consumi finali attraverso fonti rinnovabili potrebbe raggiungere un valore di circa il 22%, in linea con le nuove traiettorie di sviluppo delle rinnovabili. Ciò sarebbe possibile grazie all'attivazione di investimenti per circa 8,5 miliardi di euro nel triennio 2022-2024, mobilitabili grazie alle risorse pubbliche stimate nel PTA per complessivi 4,6 miliardi di euro.

3.10 Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)

La Regione Emilia-Romagna, nella sezione dedicata all'Area Tematica "Paesaggio", fornisce informazioni riguardo alla pianificazione paesaggistica. Infatti, viene riportato che *il Piano territoriale paesistico regionale (Ptpr) è parte tematica del Piano territoriale regionale (Ptr) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.*

L'art. 40-quater della Legge Regionale 20/2000, Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio, introdotto con la L. R. n. 23 del 2009, che ha dato attuazione al D. Lgs. n. 42 del 2004, s.m.i., relativo al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.



Il piano paesistica regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

- *la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;*
- *le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp), assumono ed approfondiscono i contenuti del Ptpr nelle varie realtà locali;*
- *i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.*

La Regione è attualmente impegnata insieme al MiBAC nel processo di adeguamento del PTPR vigente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Il PTPR individua le grandi suddivisioni di tipo fisiografico (montagna, collina, pianura, costa), i sistemi tematici (agricolo, boschivo, delle acque, insediativo) e le componenti biologiche, geomorfologiche o insediative che per la loro persistenza e inerzia al cambiamento si sono poste come elementi ordinatori delle fasi di crescita e di trasformazione della struttura territoriale regionale.

Il PTPR va ricondotto nell'ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali che trovano la loro fonte primaria nell'art. 1 bis della L. 431/85. In quanto tale è idoneo a imporre vincoli e prescrizioni direttamente efficaci nei confronti dei privati e dei Comuni: Le prescrizioni devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Il PTPR della Regione Emilia-Romagna è stato approvato con DCR n.1338 del 28 gennaio 1993; nella sezione dedicata alle "Modifiche del PTPR", viene spiegato che *il Piano paesistico si caratterizza infatti come l'avvio di un processo strutturale di assimilazione e attuazione dei principi e degli obiettivi in esso contenuti esteso all'intero sistema della pianificazione regionale.*

Lo strumento di pianificazione territoriale (provinciale o comunale) nel corso dell'operazione di specificazione, approfondimento e attuazione dei contenuti del PTPR, perseguendone i medesimi obiettivi e finalità, provvede anche a verificarne la correttezza e la coerenza rispetto alle caratteristiche, alle specificità ed ai valori paesaggistico-ambientali del proprio territorio.

Province e Comuni hanno dunque la facoltà di modificare ed articolare motivatamente zone e norme al fine di adattare alle effettive caratteristiche ed alle esigenze di tutela e valorizzazione locali, estendendone l'applicazione anche a tipologie e ambiti non considerati dal Piano regionale. Pertanto, eventuali modifiche successive sono da ricercarsi direttamente negli altri livelli di pianificazione.

Si rammenta che la cartografia dei piani provinciali approvati, in quanto per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000 costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.

Sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato al Piano paesistico regionale, sono disponibili le perimetrazioni dei vincoli in formato shapefile; di seguito vengono riportati gli inquadramenti per singole tematiche (il nome riportato in legenda è quello originario degli shapefile), con i relativi articoli delle norme tecniche.

Le tematiche riportate all'interno degli shapefile scaricabili dalla pagina dedicata [Cartografia in formato vettoriale — Territorio \(regione.emilia-romagna.it\)](#), fanno riferimento agli articoli definiti all'interno delle NTA del PTPR.

In particolare, si evince che l'area di impianto ricade all'interno della tematica "Bonifiche Estensi", come mostrato nella figura sottostante.

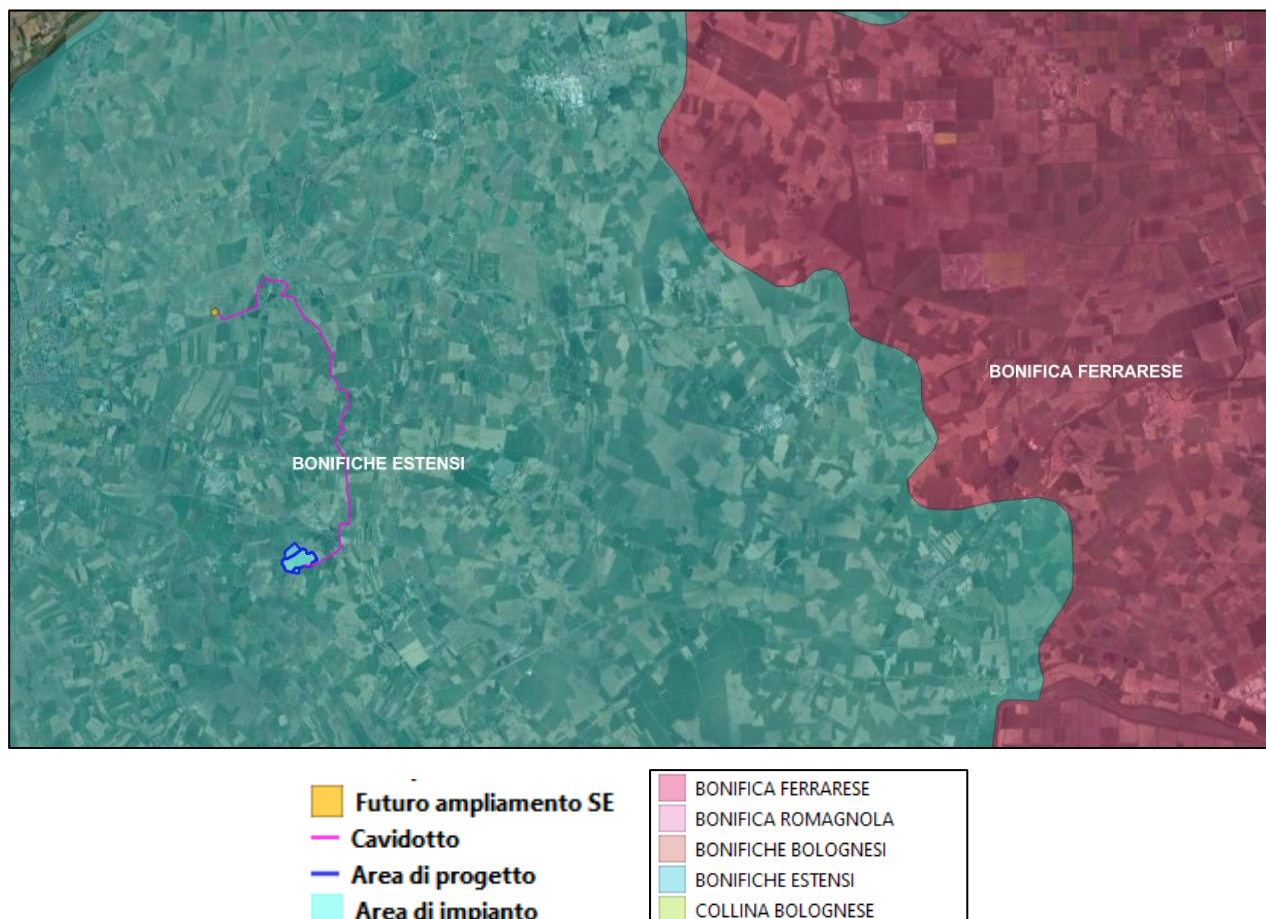


Figura 19 - Sovrapposizione dell'area di progetto (in blu), dell'area di impianto (in ciano), del tracciato del cavido (in magenta) e del futuro ampliamento della SE (in arancione) sulla tematica delle "unità del paesaggio" (Fonte: PTPR della Regione Emilia Romagna)

L'unità di pertinenza dell'area di impianto è quella delle "Bonifiche Estensi"; l'articolo di riferimento per le unità del paesaggio è il seguente:

"Art. 6-Le unità di paesaggio

1. I paesaggi regionali sono definiti mediante le unità di paesaggio.
2. In sede di prima applicazione il presente Piano perimetra le unità di paesaggio di rango regionale, ne descrive le caratteristiche nell'elaborato di cui alla lettera g. del precedente articolo 3 e ne delimita i principali sistemi.
3. Le unità di paesaggio costituiscono quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela.
4. Gli strumenti di pianificazione infraregionale sono tenuti a individuare le unità di paesaggio di rango

provinciale, secondo i criteri assunti dal presente Piano, mediante approfondimenti, specificazioni ed articolazioni della definizione regionale. In particolare devono essere individuati le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti suddivisi in elementi fisici, biologici ed antropici, evidenziando nel contempo le invarianti del paesaggio nonché le condizioni per il mantenimento della loro integrità. Devono inoltre essere individuati, delimitati e catalogati i beni culturali, storici e testimoniali di particolare interesse per gli aspetti paesaggistici e per quelli geologici e biologici.

5. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale, secondo i criteri di cui ai precedenti commi terzo e quarto.
6. La Regione una volta verificati e confrontati gli elementi metodologici relativi alle unità di paesaggio e derivati dalla pianificazione infraregionale e comunale, può emanare ulteriori indirizzi."

Secondo l'art. 23c l'area di impianto ricade nelle "Bonifiche estensi" come di seguito rappresentato.



- Futuro ampliamento SE
- Cavidotto
- Area di progetto
- Area di impianto

Ambiti di tutela

- Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art.19)
- Zone di tutela naturalistica (art.25)
- Bonifiche (art.23c)
- Dossi (art.20)

Figura 20 - Sovrapposizione dell'area di progetto (in blu), dell'area di impianto (in ciano), del tracciato del cavidotto (in magenta) e del futuro ampliamento della SE (in arancione) sulla tematica dei "i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura" (Fonte: PTPR della Regione Emilia Romagna)



È possibile osservare che l'area di impianto ricade all'interno della tematica "terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura".

L'articolo di riferimento è il seguente:

"Art.23 -Zone di interesse storico-testimoniale

1. Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina:

- a. il sistema dei terreni interessato dalle "partecipanze" individuate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;*
- b. le aree interessate alle "partecipanze" anche se non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;*
- c. i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura;*
- d. le aree assegnate alle università agrarie, comunali, comunelli e simili e le zone gravate da usi civici, non individuate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.*

2. Le Province ed i Comuni provvedono con i propri strumenti di pianificazione a disciplinare le aree ed i terreni di cui al primo comma previa perimetrazione di quelli di cui alle lettere b., c. e d., nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- a. le aree ed i terreni predetti sono di norma assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi regionali e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni seguenti;*
- b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;*
- c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente."*

Si rimanda, comunque, ai livelli di pianificazione successivi per la gestione di tale vincolo (come spiegato nel comma 2 dell'art 23).

Ad ogni modo, l'intervento è in linea con la pianificazione.



3.11 Pianificazione Forestale Regionale

Il Piano forestale regionale 2014-2020 delinea le strategie del settore e promuove iniziative per coordinare le azioni in materia, in coerenza con la Strategia europea per le foreste del 2013 e con la vigente normativa nazionale di orientamento e modernizzazione del comparto.

Nel segno della multifunzionalità e della gestione sostenibile, il Piano sostiene il miglioramento e l'efficienza del settore forestale. La salvaguardia territoriale e ambientale affianca gli aspetti produttivi di un sistema che opera nel medio e lungo termine e che fa i conti con una domanda diversificata e mutevole di beni e servizi indispensabili alla collettività.

Biodiversità, biomasse, stoccaggio del carbonio sono solo alcuni dei parametri sui quali misurare le capacità produttive forestali, così come eco-compatibilità e certificazioni di qualità sono condizioni da cui non si può prescindere per ottimizzare l'intera filiera.

Tuttavia, alla sua scadenza (2020) non è stato rinnovato, pertanto attualmente non ha validità e sul sito della Regione Emilia-Romagna non vi è traccia di una nuova pianificazione.

3.12 Rete Ecologica della Regione Emilia Romagna

La Regione tutela la biodiversità attraverso il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000, collegati tra loro da Aree di collegamento ecologico. Si tratta di zone importanti dal punto di vista geografico e naturalistico che è opportuno proteggere perché favoriscono la conservazione e lo scambio di specie animali e vegetali (per esempio fiumi, colline e montagne).

Tutte queste aree entrano a far parte della Rete ecologica regionale, come definita dall'art. 2 lettera f della Legge regionale 6/2005.

Si riporta di seguito l'inquadramento delle opere in progetto sui WMS della Rete Ecologica della regione Emilia Romagna rappresentante in particolare la Rete Natura 2000 e carta degli Habitat.

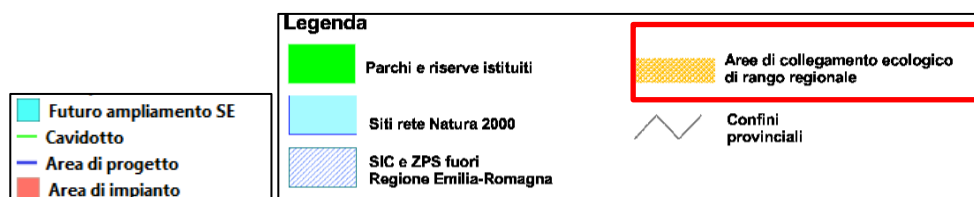
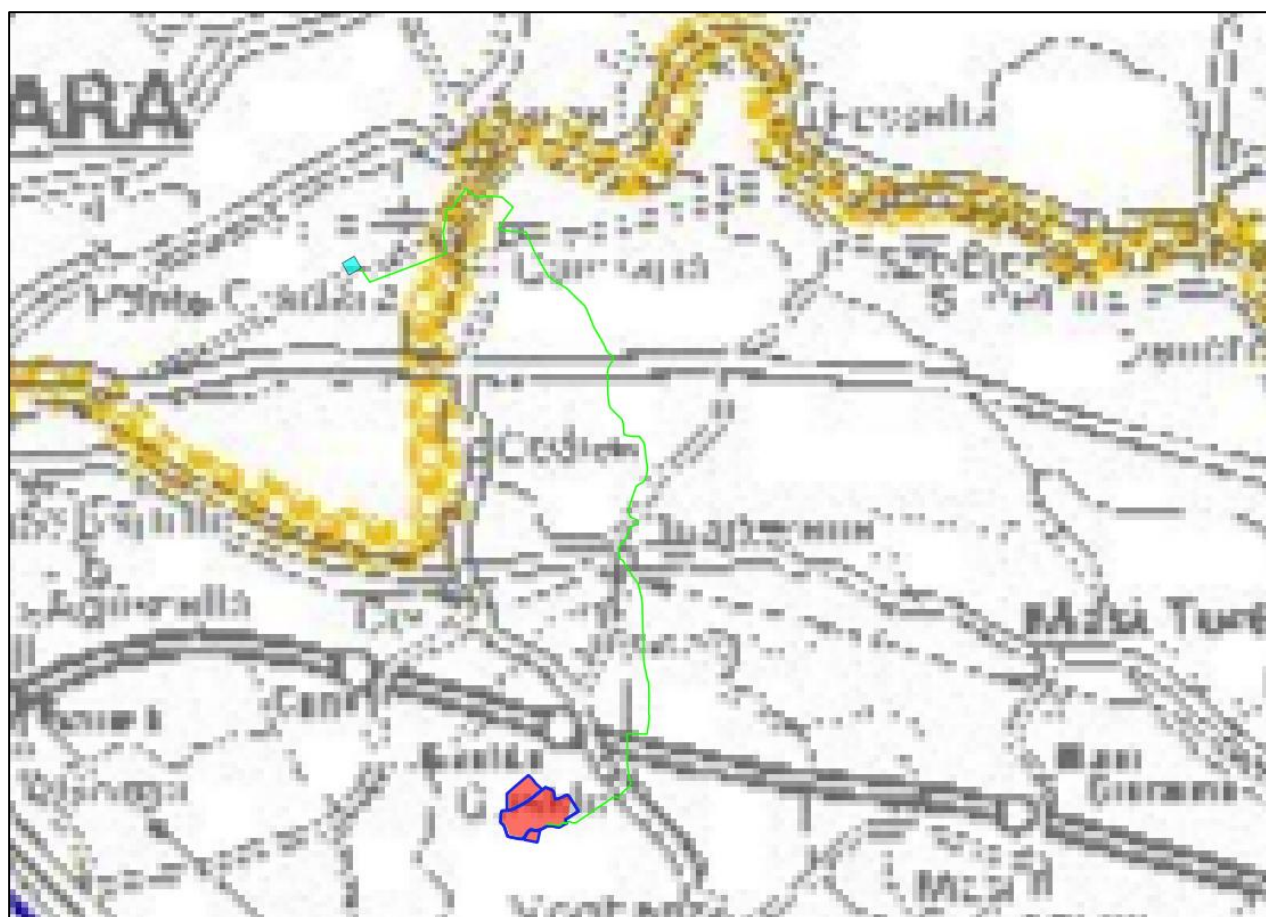


Figura 21 - Sovrapposizione dell'area di progetto (in rosso), dell'area impianto (in ciano), del tracciato del cavidotto (in magenta) e del futuro ampliamento della SE (in verde) su Tav.10 Previsioni per le aree di collegamento ecologico di rango regionale". (Fonte: [Rete ecologica regionale — Ambiente](#))

L'area di progetto e di impianto non interferiscono con nessun tematismo.



Il cavidotto interferisce con “Aree di collegamento ecologico di rango regionale”, ma esso sarà interrato e su strada. Pertanto, non risulta esserci diretta interferenza con tali aree.

3.13 Piano di tutela delle acque (PTA)

Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA) e dal D.lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future.

La pianificazione regionale dispone attualmente di un PTA vigente approvato nel 2005 (denominato PTA 2005), che fu elaborato secondo quanto prevedeva la disciplina dell'ormai abrogato D.lgs. 152/99. **Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005.** Sul BUR - Parte Seconda n. 14 del 1 febbraio 2006 è stato dato avviso della sua approvazione, mentre sul BUR n. 20 del 13 febbraio 2006 è stata pubblicata la Delibera di approvazione e le Norme.

Poiché il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è mutato ed è in continua evoluzione, e anche per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione intende avviare il processo di elaborazione del nuovo PTA.

Il nuovo PTA avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030), in linea con i percorsi previsti dai documenti programmatici e strategici della Regione Emilia-Romagna, quali il Patto per il Lavoro e per il Clima, la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché dall'Accordo di Parigi, dal Quadro 2030 per il clima e l'energia dell'Unione Europea, dalla programmazione dei fondi europei 2021-2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e si integrerà con i Piani di Gestione Distrettuali, contribuendo ad attuare e meglio definire alla scala regionale le misure da essi previste.

Il percorso di elaborazione del PTA 2030 è ideato e concepito al fine di integrare in una procedura il più possibile snella sia quanto previsto dagli art. 121 “Piani di tutela delle acque” e 122 “informazione e consultazione pubblica” del D.lgs. 152/2006 che dall'art. 34 della L.R. 16/2017 “Pianificazione ambientale di settore”.

Ad oggi risulta ancora vigente il PTA approvato nel 2005, per la quali sono consultabili le tavole e le Normte Tecniche di Attuazione al seguente link [Piano di tutela delle acque Emilia Romagna](#). Di seguito è rappresentata la sovrapposizione delle opere in progetto sulla tavola “Zone di protezione delle acque sotterranee”.

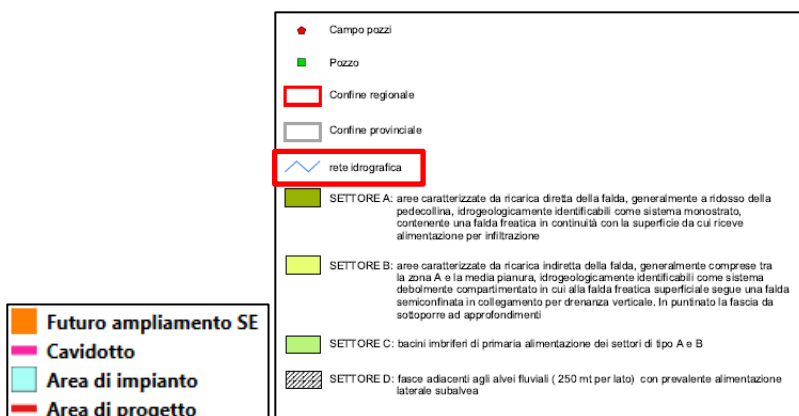
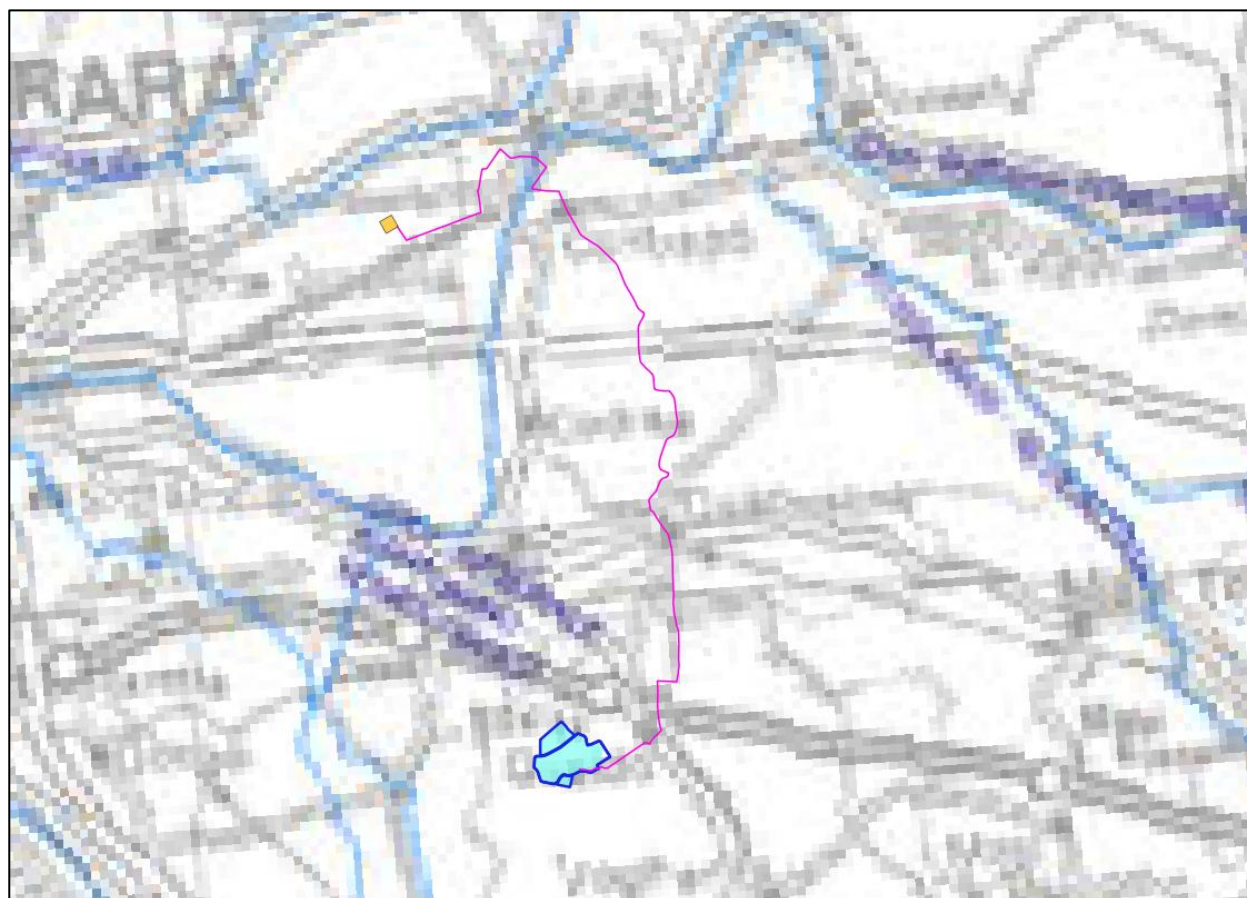


Figura 22: Sovrapposizione delle opere in progetto su “Tav.1 Zone di protezione delle acque sotterranee” del PTA. In rosso l'area di progetto, in ciano l'area d'impianto, in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE. (Fonte: [Piano di tutela delle acque Emilia Romagna](#))

Come si evince dalla Figura 22, non vi sono interferenze significative. Infatti, le uniche interferenze riguardano il cavidotto e la rete idrografica. Il cavidotto sarà su strada e interrato, pertanto non sono dirette interferenze con la rete.

L'intervento è in linea con la pianificazione.



3.14 Consorzio di bonifica “Pianura di Ferrara”

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, ente di diritto pubblico, è stato istituito il 1° ottobre 2009 a seguito della fusione dei tre Consorzi di Bonifica preesistenti al riordino della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 2009, n. 5.

Si riporta a seguire un estratto del “Regolamento per il rilascio di concessioni licenze autorizzazioni” del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara:

“Art. 4 ATTIVITA’ E OPERE CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE CONCESSIONE O LICENZA

a) – Movimentazione del terreno - Nuovi fossati

Per tutte le lavorazioni che comportano la movimentazione del terreno, compreso arature, fresature e rusature, è prescritta una fascia di rispetto dal ciglio canale / piede arginale, mai inferiore a m. 2,00. In caso di aperture di nuovi fossati in parallelo a canalizzazioni in gestione al Consorzio di Bonifica, dovrà essere mantenuta una distanza minima di m. 6,00 tra il ciglio del canale, o l’unghia arginale esterna, e il ciglio del nuovo fossato. In tutti i casi, la distanza tra i due punti non dovrà mai essere inferiore alla profondità dello scavo.

b) - Siepi, alberature, arbusti, frutteti-piantagioni

Al fine di consentire la periodica manutenzione delle linee idrauliche e considerata la necessità di disporre di aree di transito adeguate alle attuali metodologie operative, sia in caso di canali a cielo aperto che tombinati, si prescrive una distanza minima pari a m. 6,00 dal ciglio/piede arginale. Solo nel caso di canali tombinati, siepi ornamentali di modeste dimensioni e altezza, inquadrabili nella tipologia di “piante basse” aventi un’altezza max di cm 80/120, possono essere autorizzate anche a distanze inferiori a m. 6,00 dal ciglio, ma non sull’area derivata dal tombinamento. Per consentire il transito di personale e mezzi operativi consorziali a lato del canale, dovranno essere effettuate, nel tempo, le necessarie potature alla chioma. Relativamente ai frutteti già in essere alla data di adozione del presente regolamento, nel caso in cui pervengano richieste di appostamenti di difese, necessarie per evitare la compromissione della produzione, che per la conformazione dell’impianto non siano affrontabili nel rispetto delle suddette distanze minime previste, il Consorzio si riserva la facoltà di valutare la possibilità di autorizzare, in via eccezionale e temporanea, installazioni rimovibili posizionate anche a distanza minore di m. 6,00, prescrivendo comunque ogni azione utile al mantenimento della possibilità di intervento sulla canalizzazione.

c) – Edifici adibiti a qualsiasi uso e scopo

Per tali strutture, dall’entrata in vigore del presente Regolamento, in caso di canali a cielo aperto la distanza minima dal ciglio/piede arginale è fissata in m. 10,00, mentre in presenza di canali tombinati è fissata in m. 6,00.

d) - Opere di complemento e arredo delle aree cortilive

Come tali, si intendono le recinzioni con fondazione, box in lamiera, casette in legno, vani di alloggiamento pompe, barbecue, piscine interrate, gazebo, arredi e ogni altra struttura sporgente dal suolo più di 20 cm. , per la cui installazione si renda necessario realizzare o posizionare una fondazione o una platea di fissaggio e/o per la cui rimozione si renda necessario provvedere alla demolizione, anche solo parziale, della struttura. Per tali opere si adotta il seguente schema:

- canali a cielo aperto di ampiezza fino a m. 10,00, distanza minima autorizzabile m. 6,00 ;



- canali a cielo aperto di ampiezza superiore a m. 10,00, distanza minima m. 10,00 ;
- canali arginati, indipendentemente dalla larghezza del canale, distanza minima autorizzabile m. 6,00 dall'unghia arginale esterna;
- canali tombinati di qualsiasi ampiezza, distanza minima autorizzabile m. 6,00.

e) - Opere fuori terra puntuali o rimovibili

Si intendono come tali le recinzioni rimovibili (costituite da semplici elementi verticali privi di qualsiasi tipo di fondazione, infissi nel terreno, con eventuali puntelli laterali, per il sostegno di reti metalliche o vegetali di collegamento), le opere di arredo e complemento delle aree cortilive rimovibili tramite semplice smontaggio degli elementi e senza necessità, anche solo parziale, di demolizione, pali, cartelli pubblicitari, ecc. .

Per tali opere, si prescrive una distanza minima di m. 6,00. Nel caso di canali tombinati, suddette opere saranno autorizzate a distanze inferiori a m. 6,00 e anche sull'area di risulta dal tombinamento. Si intendono elementi puntuali le installazioni con un diametro o un ingombro non superiore a m. 1,00 e le stesse potranno essere autorizzate solo se poste alla distanza minima di m. 5,00 da altri elementi già presenti alla stessa distanza dal ciglio canale. In mancanza dei requisiti citati l'opera verrà assoggettata al vincolo previsto per le "opere di completamento e arredo della aree cortilive".

f) - Opere connesse alla sicurezza stradale

Non sono soggette alle limitazioni sopra citate le installazioni puntuali o lineari prescritte dalla vigente normativa in materia di sicurezza stradale, quale guard-rail e segnaletica verticale. Tali opere sono comunque assoggettate a presentazione di domanda da parte del soggetto gestore della viabilità e al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Consorzio.

g) - Ponti – Tombinamenti - Passerelle – Uso area emersa da tombinamento

Le richieste di nuovi ponti, tombinamenti e passerelle verranno autorizzate previa adozione di sezioni di condotte calcolate sull'area scolante posta a monte del manufatto e tenendo debito conto delle eventuali immissioni puntuali già presenti nella canalizzazione.

Il rilascio di concessione per il tombinamento di un tratto di canale, unitamente all'uso dell'area derivata, comporta l'obbligo a carico del Concessionario di provvedere al mantenimento in stato di decoro dell'area demaniale emersa a seguito dell'intervento. Tale area dovrà essere mantenuta libera da erbe infestanti, da detriti, rifiuti e deposito di materiali.

L'occupazione e l'utilizzo dell'area emersa è subordinata al rilascio di specifica concessione.

Sull'area emersa dai tombinamenti è consentito solo il posizionamento di "opere fuori terra puntuali o rimovibili", opere interraste quali attraversamenti con reti di servizio, pozzetti e condotte per allacciamento al tombinamento. Non è consentita la posa di condotte di servizio che la attraversino longitudinalmente con andamento parallelo all'asse del canale.

Sull'area emersa dai tombinamenti è consentita la sola intersezione puntuale con arterie stradali, l'utilizzo delle stesse per attraversamenti, piazzali, parcheggi, piste ciclabili, aree verdi e di arredo urbano. Non è consentita la realizzazione di nuove strade ad uso pubblico o privato.

Dovrà essere mantenuta nel tempo, da parte della Ditta concessionaria, la possibilità di passaggio sul nuovo ponte o tombinamento dei mezzi e del personale impiegato dal Consorzio per i propri fini istituzionali.



h) - Attraversamenti con tubazioni, condotte e cavidotti

Gli attraversamenti dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza dell'opera con l'operatività del Consorzio.

Canali tombinati - In caso di attraversamenti in subalveo la sommità delle condotte, da ciglio a ciglio, dovranno essere previste ad una profondità minima di m. 2,00 dal fondo di progetto del canale. L'ufficio tecnico consorziale competente, potrà valutare la possibilità di ridurre tale misura solo in presenza di oggettive difficoltà operative.

Canali a cielo aperto - Negli attraversamenti in subalveo in cui sia tenuta, tra la sommità della condotta e il fondo di progetto del canale, una distanza compresa tra i m. 2,00 e i m. 5,00, dovrà essere realizzata la completa stabilizzazione delle scarpate e, di norma, del fondo del canale per almeno 5 m. di lunghezza dello stesso. Tale prescrizione non sarà necessaria nel caso in cui si adotti una profondità maggiore di m. 5,00.

Gli attraversamenti su manufatti, se staffati esternamente alle frontine, dovranno essere previsti in modo da non interferire minimamente con le sezioni di passaggio d'acqua. Se previsti interrati all'interno del manufatto o corpo stradale dovranno, di norma, mantenere almeno 20 cm. di distanza dall'estradosso superiore della canna del manufatto.

[...]

l) - Strutture interrate a raso o sporgenti dal terreno per un massimo di 20 cm

Si intendono come tali i pozzetti, le caditoie, le tubazioni in parallelo, piazzali a raso e con cordoli, parcheggi, ecc. Per ciascuna delle presenti opere, in caso di canali a cielo aperto, si prescrive una distanza minima di m. 4,00. Nel caso di canali tombinati le suddette opere saranno autorizzate anche a distanze inferiori a m. 4,00 dal ciglio.

È consentito posizionare nell'area demaniale emersa dal tombinamento del canale, pozzetti e caditoie per la raccolta e il convogliamento delle acque nel tombinamento, tubazioni interrate e linee di servizio solo in attraversamento dell'area stessa, piazzali a raso e con cordoli, parcheggi e piste ciclabili.

Le nuove strade ad uso pubblico o privato possono essere autorizzate solo alla distanza minima di m. 6,00 dal ciglio dei canali, sia a cielo aperto che tombinati. Stessa misura minima è fissata per le strade ad uso privato se realizzate mediante stabilizzazione e regolarizzazione del piano viabile mediante riporto di materiale inerte. Le piste ciclabili, in caso di canali a cielo aperto, possono essere autorizzate solo alla distanza minima di m. 6,00 dal ciglio. In caso di canali tombinati saranno autorizzate a distanze inferiori di m. 6,00 dal ciglio e anche sull'area emersa dal tombinamento.

La viabilità interna alle aziende, costituita da semplici capezzagne, deve rispettare la distanza minima di m. 2,00 dal ciglio canale. È vietato l'uso delle sommità arginali come viabilità interna all'azienda. Non è consentita la realizzazione di nuove strade, ad uso pubblico o privato, su sommità arginali o sull'area di risulta da tombinamenti; è consentita la sola intersezione puntuale con arterie stradali (vedi punto "g").

Si riportano di seguito le interferenze e i parallelismi con i canali del Consorzio di Bonifica. Per maggiori informazioni si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-T37_Planimetria interferenze canali di bonifica".

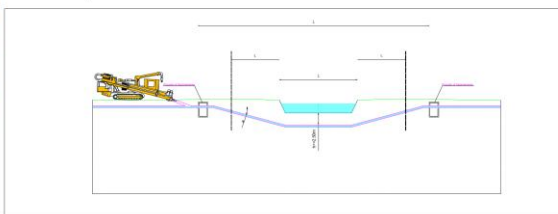


INTERFERENZA A1 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

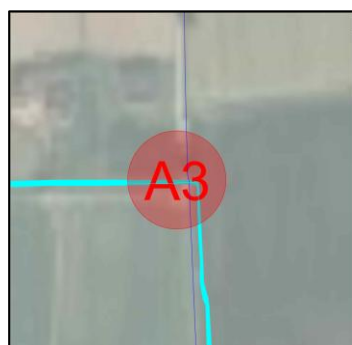
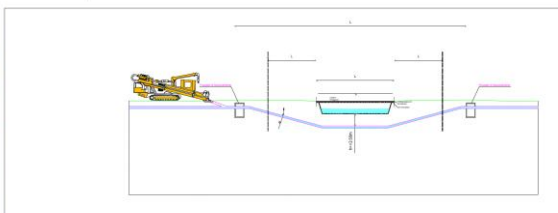


INTERFERENZA A2 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

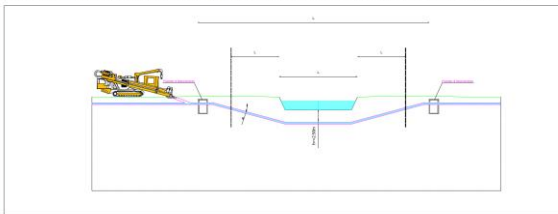


INTERFERENZA A3 - ATTRAVERSAMENTO

L' interferenza in oggetto potrebbe essere superata prevedendo lo staffaggio del cavidotto alla spalla del ponte esistente.

Si rimanda alla fase esecutiva, per la definizione delle modalità specifiche di superamento dell'interferenza.

NOTE: Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

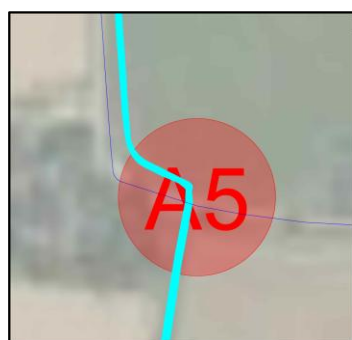
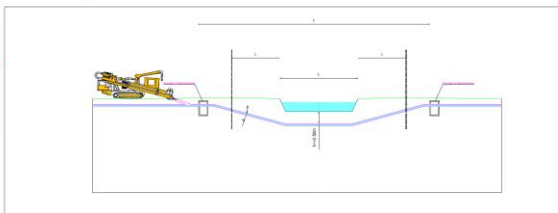


INTERFERENZA A4 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

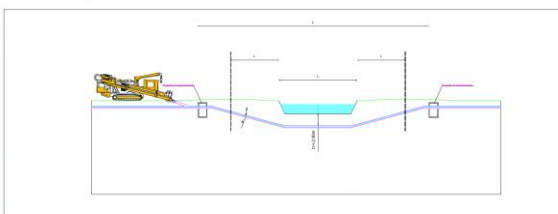


INTERFERENZA A5 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.





iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
50 di/of 218

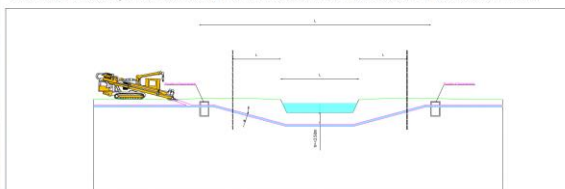


INTERFERENZA A6 - ATTRAVERSAMENTO

L' interferenza in oggetto potrebbe essere superata prevedendo lo staffaggio del cavidotto alla spalla del ponte esistente.

Si rimanda alla fase esecutiva, per la definizione delle modalità specifiche di superamento dell'interferenza.

NOTE: Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.



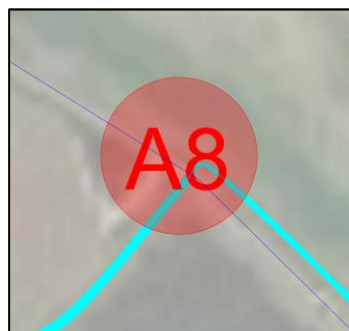
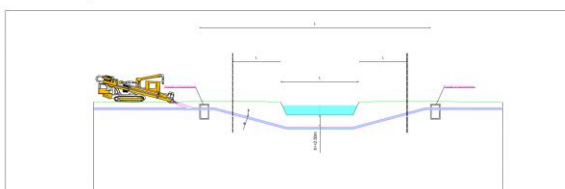
INTERFERENZA A7 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato.

Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.



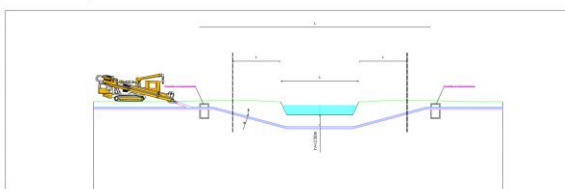
INTERFERENZA A8 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato.

Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

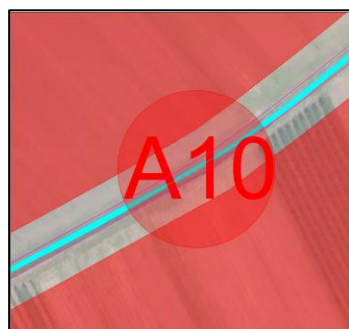
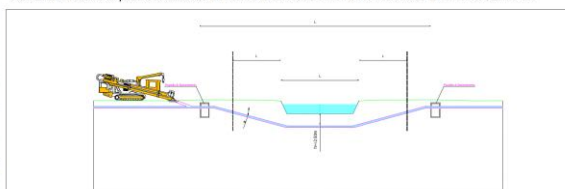


INTERFERENZA A9 - ATTRAVERSAMENTO

L' interferenza in oggetto potrebbe essere superata prevedendo lo staffaggio del cavidotto alla spalla del ponte esistente.

Si rimanda alla fase esecutiva, per la definizione delle modalità specifiche di superamento dell'interferenza.

NOTE: Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.



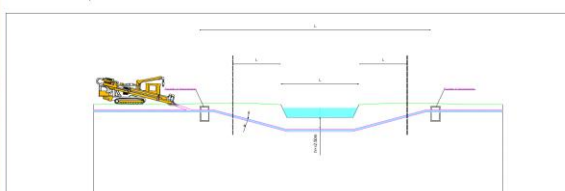
INTERFERENZA A10 - ATTRAVERSAMENTO

E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC, come da tipologico riportato.

Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza. Si riporta di seguito un tipico standard a solo scopo esemplificativo.

NOTE:

Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.



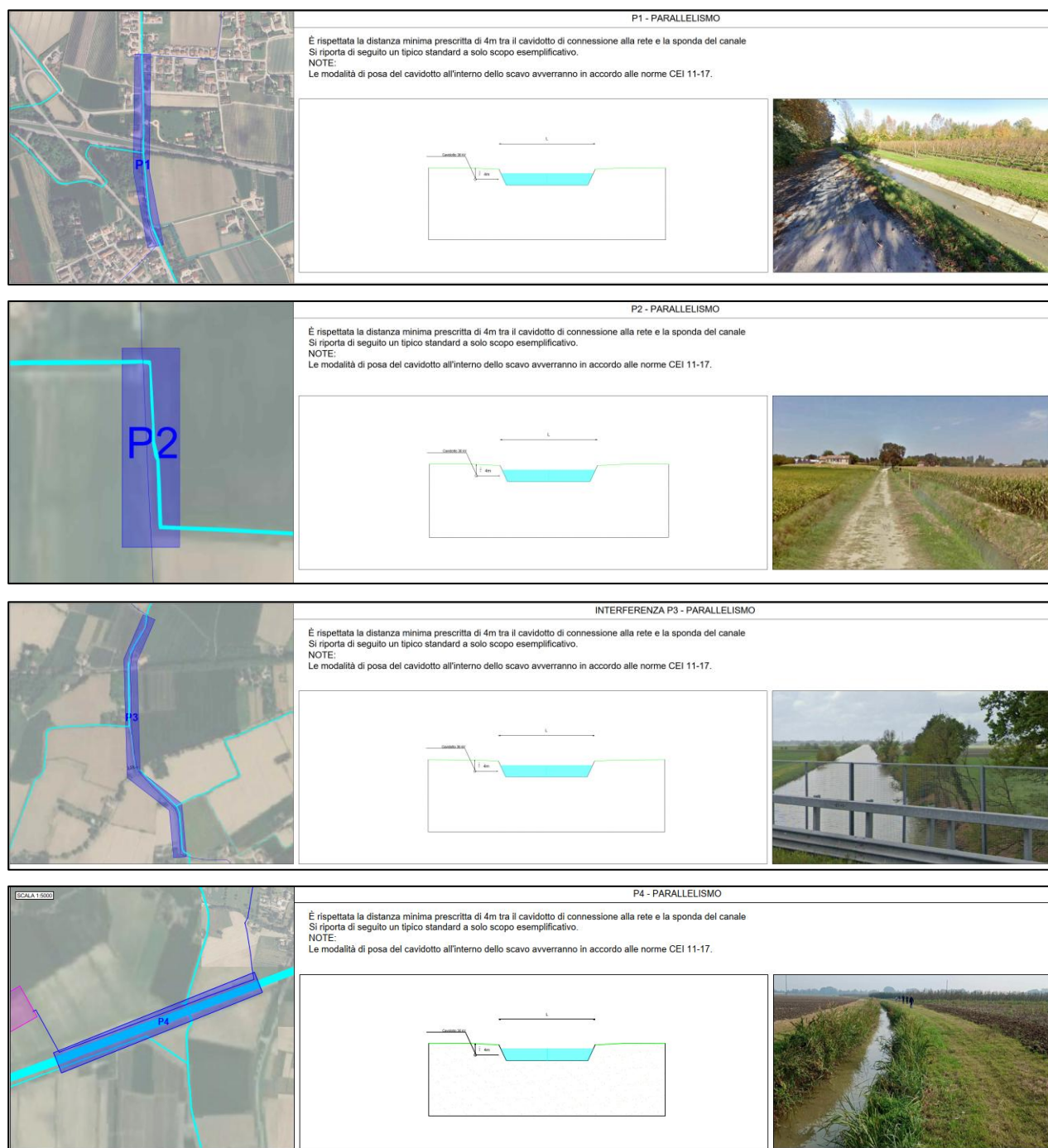
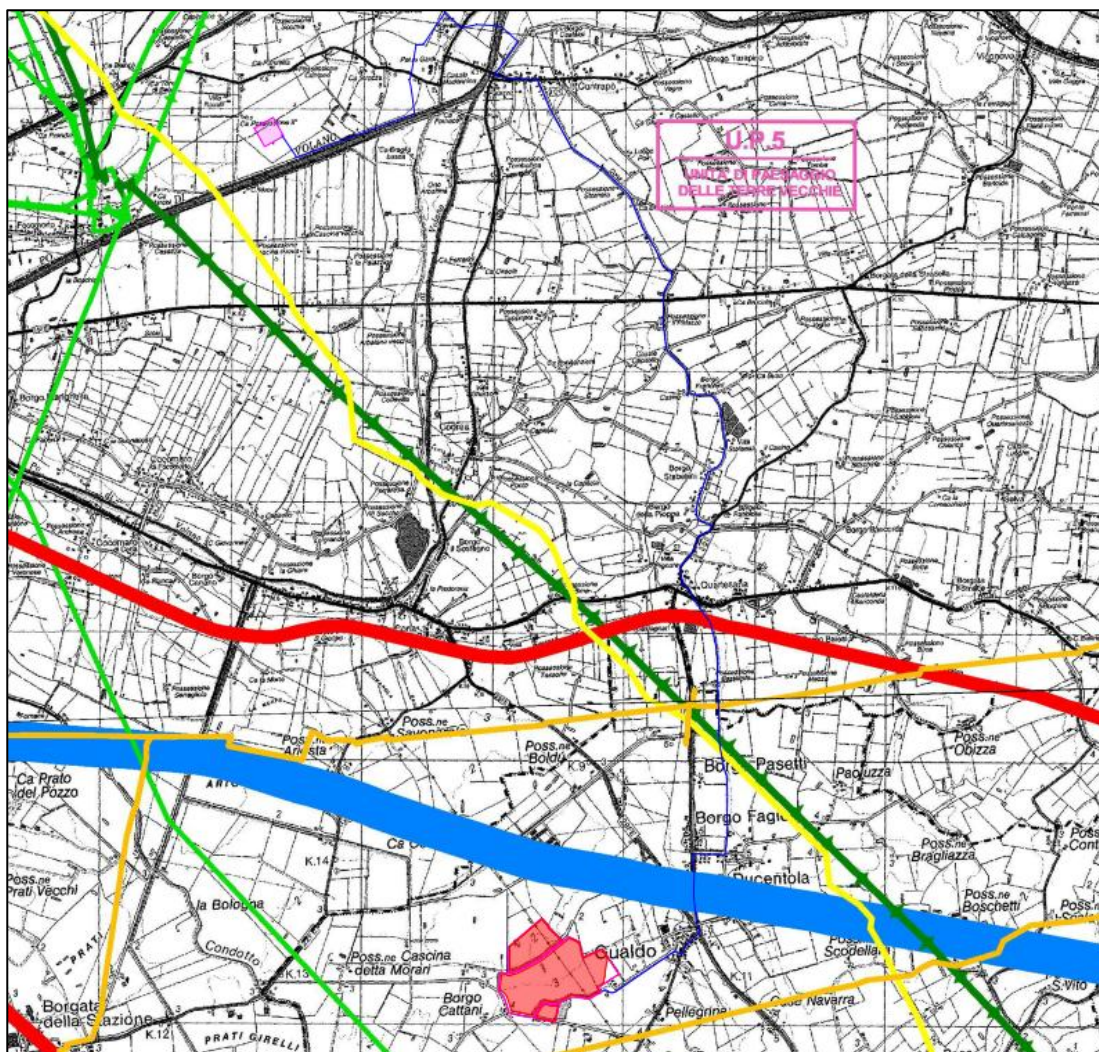


Figura 23 – Estratto tavola “VOG-PV001-T37_Planimetria interferenze canali di bonifica” indicante le interferenze e i parallelismi con i canali del Consorzio di Bonifica

3.15 Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)

Dopo la emanazione della Legge 142/1990, la Provincia abbandonò la redazione del PTI (Piano Territoriale Infraregionale), individuato dalla legislazione regionale come primo atto di pianificazione di area vasta dopo la non lusinghiera stagione della pianificazione comprensoriale degli anni '70, per applicarsi alla formazione del nuovo strumento previsto dall'art.15 di tale Legge, il PTC appunto.

Il PTCP è in vigore dal marzo 1997 ed è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione



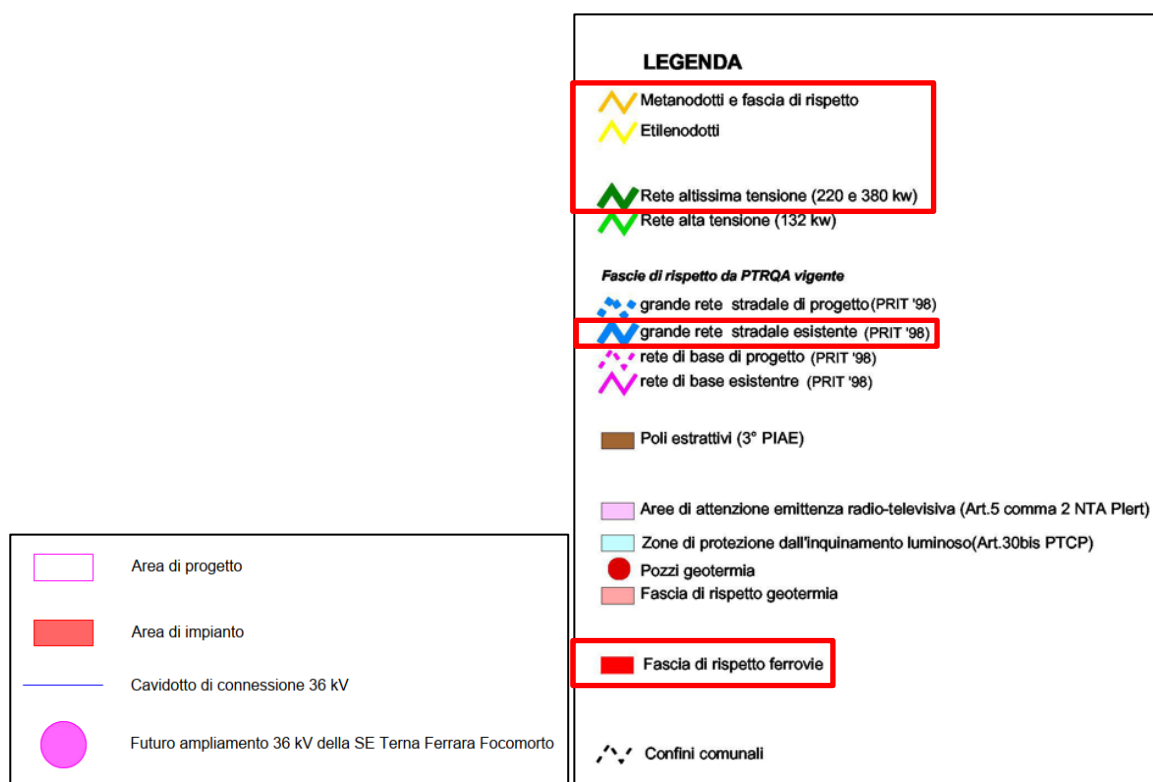


Figura 24 - Sovrapposizione del progetto (in magenta), in rosso l'area impianto, in blu il cavidotto e in magenta il futuro ampliamento della SE su "Tav. Ambiti con limitazioni d'uso" del PTCP. (Fonte: [Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente / Documenti di supporto / Documenti e dati / Provincia di Ferrara - Provincia di Ferrara](#))

Il cavidotto interferisce con:

- Metanodotti
- Etilelettrodotti
- Rete alta tensione
- Rete altissima tensione
- Fascia di rispetto ferrovie
- Grande rete stradale esistente

Tuttavia, non sono previste prescrizioni. Inoltre, si ricorda che il cavidotto sarà interrato e su strada; pertanto, non si ha interferenza diretta con tali tematismi.

Tav. II Sistema ambientale - Assetto della Rete Ecologica

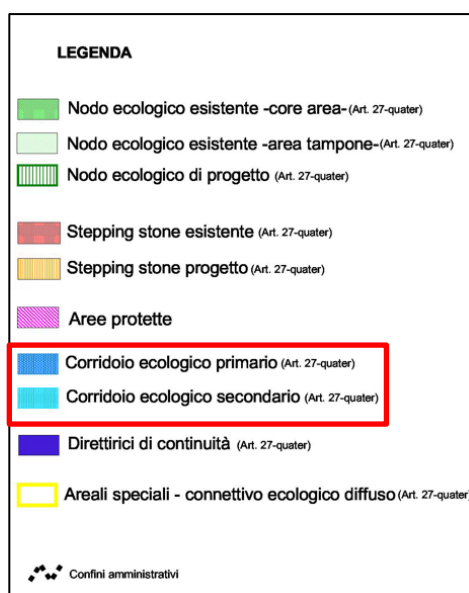
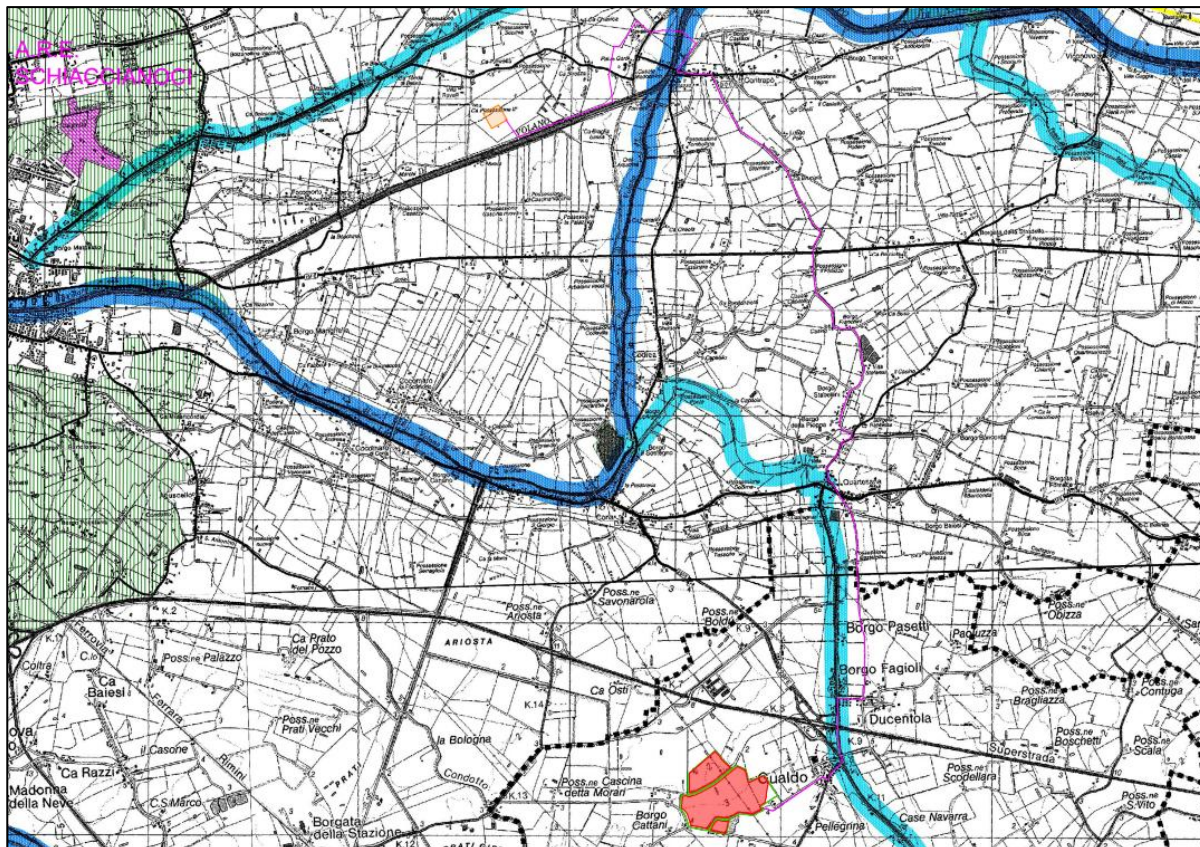


Figura 25: Sovrapposizione del progetto (in rosso l'area impianto, in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE) su "Tav. II Sistema ambientale - Assetto della Rete Ecologica" del PTCP. (Fonte: [Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente / Documenti di supporto / Documenti e dati / Provincia di Ferrara - Provincia di Ferrara](#))

Il cavidotto interferisce con:

- Corridoio ecologico primario



- Corridoio ecologico secondario

Art. 27-quater La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP)

1. (D) Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti norme, il PTCP identifica nelle tavole del gruppo 5.1. la struttura della Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) che costituisce la sintesi degli elementi esistenti e delinea contemporaneamente quelli da costituirsi nell'ambito di validità del Piano. Tali elementi andranno verificati, valicati ed integrati nei QC della Pianificazione Strutturale Comunale, ai fini della definizione nei PSC medesimi della rete ecologica locale e della sua successiva attuazione attraverso RUE e POC.

2. (D) sulla base delle conoscenze disponibili alla data di adozione delle presenti Norme, nell'elaborato denominato Abaco degli interventi progettuali, allegato e parte integrante delle presenti Norme, vengono individuate le principali tipologie di fenomeni di frammentazione della REP e proposte le linee guida per il loro superamento. Rispetto a tali fenomeni, la strumentazione urbanistica comunale indicherà i criteri e le modalità di intervento finalizzati al superamento delle criticità, facendo riferimento alle linee guida progettuali contenute nel citato Abaco. La valutazione preventiva delle opere infrastrutturali e di quelle di trasformazione permanente del territorio, effettuata nelle forme di legge, dovrà dar conto della coerenza con le presenti Norme.

[...]

4. (D) Al fine di rafforzare il sistema degli elementi funzionali della REP, il Presente Piano individua inoltre in forma preliminare le Diretrici di continuità della REP, assegnando agli strumenti urbanistici comunali il compito di definirne nel dettaglio dimensioni e caratteristiche. Le Diretrici di continuità rappresentano una indicazione di tipo prestazionale, ovvero la necessità di individuare lungo la direzione tracciata fasce di territorio in cui intervenire affinché, nel tempo, si configurino come tratti di corridoi ecologici funzionali al completamento della rete.

5. (P) All'interno dei nodi e dei corridoi della REP, fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere nuovi ambiti per nuovi insediamenti né ambiti specializzati per attività produttive.

6. (I) All'interno dei nodi e dei corridoi della REP la pianificazione urbanistica comunale, oltre agli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di completamento degli ambiti consolidati, può prevedere interventi volti alla educazione ambientale, alla valorizzazione ambientale ed alla sicurezza del territorio, oltre che interventi a sostegno delle attività agricole. In base alle direttive del PSC, il RUE disciplina gli usi ammessi nel rispetto delle esigenze delle attività agricole secondo il principio generale di non compromettere le finalità di cui al presente articolo, limitando inoltre l'ulteriore impermeabilizzazione dei suoli.

7. (P) Fatta eccezione per la rete dei canali di bonifica, quando i corridoi ecologici corrispondono ad un corso d'acqua o lo comprendono (inteso come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione della REP. Per i corsi d'acqua del Po di Volano e del Po di Primaro, artificialmente regolati ma su tracciati di origine naturale, gli interventi di sfalcio, di disboscamento e di manutenzione nelle aree golenali ed in tutte le pertinenze idrauliche potranno



essere effettuati esclusivamente per gli interventi a tutela della sicurezza del territorio e delle popolazioni.

8. (D) Nei casi in cui le direttrici di continuità, di cui al precedente quarto comma di questo articolo, si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistenti, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione con ampiezza adeguata, caratterizzate da continuità e ricchezza biologica.

9. (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi, dei corridoi e degli stepping stones della REP ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale Comunale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione. La pianificazione comunale entro tali aree può fare salve le previsioni urbanistiche vigenti all'atto della adozione del presente Piano.

10. (I) In tutti i casi in cui le unità funzionali della REP interessino ambiti di nuovo insediamento già in fase di attuazione o approvati all'atto della adozione della REP nel presente Piano, potranno essere considerate quali prestazioni richieste al progetto per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000, le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree potranno svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.

11. (D) Attraverso appositi accordi territoriali tra Provincia e Comuni interessati, sulla base delle previsioni del PTCP, sono definite le modalità di realizzazione delle unità funzionali della REP. Gli elementi della Rete che interessano più Comuni possono essere modificati solo attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di REP.

12. In relazione a quanto disposto ai commi precedenti di questo articolo, la Provincia può apportare modifiche al progetto di REP di primo livello sulla base dell'apporto conoscitivo derivante dalle elaborazioni dei progetti delle reti ecologiche locali o da specifici studi redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati conoscitivi e delle informazioni relativi al territorio ed all'ambiente. Le modifiche saranno comunque tali da non diminuire il bilancio ecologico complessivo.

Tuttavia, non sono previste prescrizioni. Inoltre, si ricorda che il cavidotto sarà interrato e su strada; pertanto, non si ha interferenza diretta con tali tematismi.

Tav. II Sistema ambientale

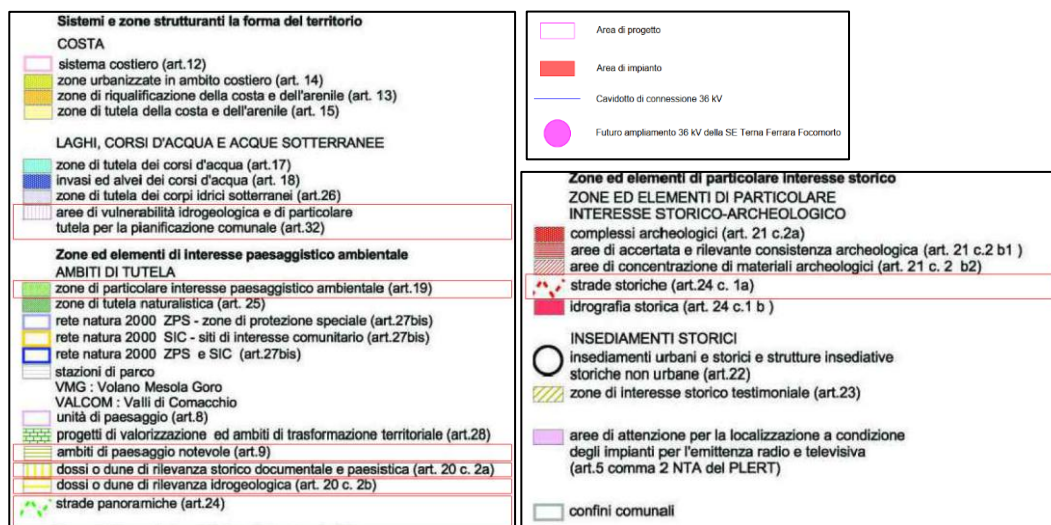
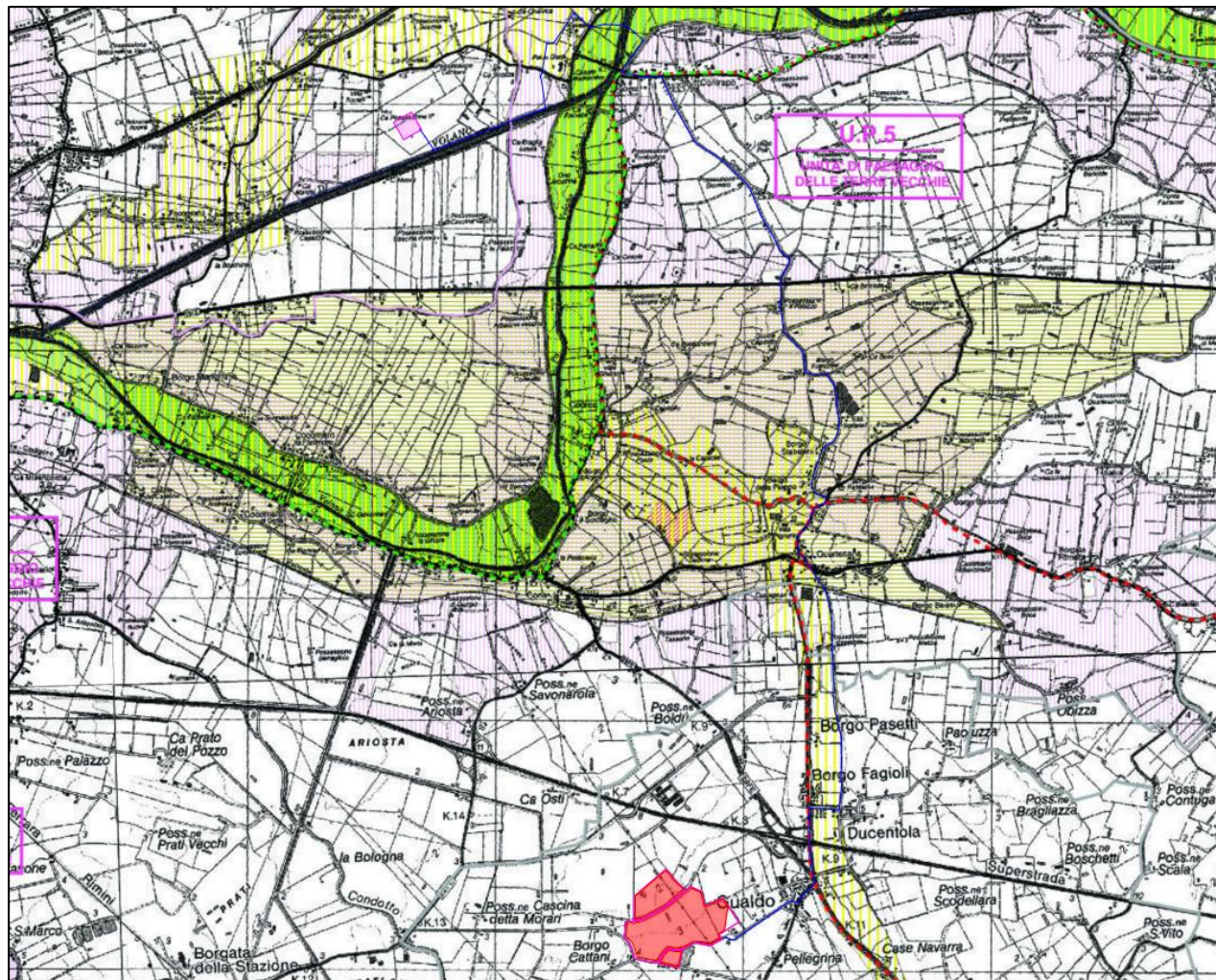


Figura 26 - Sovrapposizione del progetto (in rosso l'area impianto, in blu il cavidotto e in magenta il futuro ampliamento della SE) su "Tav. II Sistema ambientale" del PTCP. (Fonte: [Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente / Documenti di supporto / Documenti e dati / Provincia di Ferrara - Provincia di Ferrara](#))



Il cavidotto interferisce con:

- Ambito di paesaggio notevole
- Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale
- Strade storiche
- Strade panoramiche
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
- Dossi o dune di rilevanza storico documentale e paesistica
- Dossi o dune di rilevanza idrogeologica

Si riportano le NTA di riferimento.

Art. 9 Gli ambiti di paesaggio notevole

1. (I) All'interno delle Unità di Paesaggio, il presente Piano individua -quando ne ricorre la condizione- ambiti di paesaggio notevole. Tali ambiti costituiscono parti del territorio in cui le caratteristiche tipiche delle U.P. di riferimento, sono ancora ad un elevato stato di riconoscibilità e ad un elevato livello di qualità paesaggistica.

2. (D) Obiettivo della pianificazione territoriale è, in questi ambiti, la conservazione ed il miglioramento delle componenti paesaggistiche tipologiche, in particolare nelle loro qualità estetiche. A tal fine dovranno essere adeguate tutte le forme di regolazione degli interventi umani e favorita l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica nella esecuzione delle opere infrastrutturali, siano esse di nuova costruzione o di straordinaria manutenzione.

3. (P) Negli ambiti di paesaggio notevole, perimetrati nelle tavole del gruppo 5. del Piano, è vietata la realizzazione di nuove linee aeree per la distribuzione dell'energia, per la trasmissione dei dati ed informazioni, per la telefonia; non possono inoltre essere realizzati impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere. La Provincia, d'intesa con i Comuni e con le Aziende di settore interessate, predisporrà annualmente programmi di mitigazione dell'impatto delle opere pubbliche esistenti negli ambiti in questione, con particolare attenzione alla eliminazione delle linee aeree. È inoltre vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

4. (D) La pianificazione comunale dovrà censire il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di sua competenza, assegnando ad ogni immobile la categoria di intervento più consona al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente secondo comma. Per le stesse aree, la pianificazione comunale dovrà indicare le tipologie edilizie ed i materiali da usare nei casi in cui è ammessa la nuova costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione dell'esistente.

5. (P) Negli ambiti oggetto di questo articolo, la collocazione di impianti pubblicitari o di cartelli segnaletici diversi da quelli necessari per la ordinata e sicura circolazione stradale deve essere rigorosamente limitata al solo ambito urbanizzato, così come perimetrato ai sensi dell'art.33 della L.R. 7.12.1978, n.47.

6. (D) La valorizzazione e tutela degli ambiti di paesaggio notevole potrà avvenire anche mediante la predisposizione di specifici progetti di iniziativa comunale, nel rispetto delle prescrizioni e direttive contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 precedenti; tali progetti dovranno, in ogni caso, riguardare almeno l'intero ambito



perimetrato nelle tavole del gruppo 5. di questo Piano.

Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale sono, di norma, costituite da parti del territorio prive di elementi naturali notevoli ma collocate in prossimità di biotopi rilevanti o di aree ambientali soggette a politiche di valorizzazione e/o ampliamento in attuazione del presente Piano, ovvero da aree agricole in cui permangono diffusi elementi tipici del paesaggio agrario storico ferrarese. Le aree di cui al presente articolo sono perciò tutelate al fine di consentire gli interventi di valorizzazione e ricostruzione ambientale e paesaggistica previste dal Piano provinciale o affidate alla pianificazione locale ed ai suoi strumenti attuativi.

2. (I) Nelle aree di cui al precedente comma sono in via prioritaria collocati:

a gli interventi di valorizzazione ambientale e paesistica e gli interventi di rinaturalizzazione, progettati ed eseguiti in attuazione del progetto di Rete Ecologica Provinciale, con modalità consone alle caratteristiche delle singole Unità di Paesaggio di riferimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle diverse parti del presente Piano;

b le attività di agriturismo e di turismo rurale, previa definizione negli strumenti di pianificazione Comunali di specifiche norme di comportamento e la individuazione delle tipologie di intervento ammesse sull'edilizia esistente;

c i sentieri, i percorsi cicloturistici, le ippovie e gli altri itinerari non carrabili al servizio del tempo libero, purché previsti negli strumenti urbanistici generali comunali o in programmi di valorizzazione territoriale di cui al successivo art. 28 delle presenti Norme, ferma restando la applicazione di rigorose misure di impedimento del traffico veicolare nei percorsi fuori strada.

3. (P) La previsione di nuove attrezzature culturali, ricreative e di servizio di attività del tempo libero diverse da quelle di cui al comma precedente, nonché la previsione di campeggi nelle aree oggetto del presente articolo può essere contenuta esclusivamente in programmi o piani di settore formati ed approvati a livello regionale o provinciale, ovvero da progetti di valorizzazione territoriale e/o da progetti e programmi d'area formati ed approvati con la partecipazione diretta della Provincia. (D) Qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti od idonei per le esigenze di tali attrezzature, gli strumenti di pianificazione citati possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni organizzate sul lotto nella forma di insediamento tipica della Unità di Paesaggio di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.

4. (P) Le seguenti infrastrutture:

a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani e speciali, con l'esclusione di quelli classificati pericolosi;



d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e. opere temporanee per l'attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse nelle aree di cui al primo comma esclusivamente qualora siano previste in strumenti di pianificazione sovracomunali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche descritte nella Unità di Paesaggio di riferimento, fermo restando l'obbligo di rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano e la sottoposizione alla valutazione d'impatto ambientale della opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

5. (D) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, per i sistemi e gli impianti di telecomunicazione, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parte della popolazione di due Comuni limitrofi, fermo restando l'obbligo del rispetto delle condizioni e limiti derivanti da ogni altra parte del Piano.

6. (D) Nelle aree di cui al precedente primo comma, fermo restando l'obbligo di adeguamento delle tecniche di progettazione e realizzazione delle opere alle indicazioni contenute negli elaborati allegati alle presenti Norme e dedicati alla realizzazione della Rete Ecologica Provinciale (Abaco degli interventi), parte integrante del presente Piano, nonché alle caratteristiche distintive delle singole Unità di Paesaggio, sono comunque consentiti:

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali, formati ed approvati ai sensi della L.R. 20/2000;

b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;

c. la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di canalizzazioni, di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;

d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche del tipo minibox e microbox e di quelle a palo, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico civile e per uso irriguo e simili;

e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 ml., di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alle esigenze di conduzione delle aziende agricole localmente insediate e di quelle abitative dei soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi in materia, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, comunque nel rispetto dei parametri dimensionali e delle disposizioni contenute negli strumenti regolamentari e di pianificazione generale comunali.

7. (D) Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione generale comunali od intercomunali possono individuare ulteriori aree di espansione dei centri abitati o delle zone produttive solamente ove si dimostri l'esistenza o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti, fermo restando il



rispetto delle condizioni e limiti derivanti dalle altre parti del presente Piano.

8. (D) Non sono soggette alle disposizioni dei commi precedenti di questo articolo, ancorché ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale individuate e perimetrate nelle tavole di Piano contraddistinte dal numero 5, le previsioni dei Piani Regolatori Comunali vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R ricomprese nei seguenti casi:

a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero individuate come ambiti urbani consolidati ai sensi dell'art. A-10 della L.R. 20/2000 e come ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art. A-11 della medesima Legge regionale;

b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, ovvero le aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi ai sensi dell'art. A-24 della L.R. 20/2000.

Art. 20 Gli elementi morfologico-documentali: i dossi e le dune

1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese, testimoniano le tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento, sostengono la funzione primaria di canale di alimentazione delle falde di acqua dolce; la perimetrazione dei dossi e delle dune, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda gli elementi di sicuro rilievo sovracomunale e può essere integrata dalla pianificazione comunale, o da essa modificata esclusivamente per essere portata a coincidere con il più vicino limite fisicamente rilevabile sul territorio, in ogni caso senza interrompere la continuità della zona di tutela.

2. (I) In base alla lettura complessiva degli elementi caratterizzanti il territorio ferrarese e per le finalità assegnate al presente Piano, i dossi e le dune di interesse sovracomunale sono suddivisi in:

a. dossi e dune di valore storico-documentale, visibili sul microrilievo;

b. dossi e dune di rilevanza esclusivamente geognostica; e come tali individuati con diversa forma grafica nelle tavole di Piano. La linea di individuazione del Sistema costiero indica il limite tra il sistema di prevalenza del dosso e quello di prevalenza della duna nella identificazione della morfologia territoriale da tutelare.

3. (P) Ai dossi di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del quarto comma precedente art.19 e (D) le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, demandando alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi di dosso nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento.

4. (D) Qualora sul dosso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le nuove edificazioni, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato, o in stretta contiguità con essi, ovvero nelle zone ai piedi del dosso che



mantengano accettabili capacità di scolo ed allontanamento delle acque meteoriche. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del dosso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale. (P) I dossi con presenza di viabilità storica e/o panoramica non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti.

5. (I) Per i dossi di rilevanza esclusivamente geognostica, ovvero senza tracce visibili sul microrilievo e privi di elementi testimoniali della struttura insediativa antropica, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate al mantenimento di massima efficienza della funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. In linea di principio si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree, anche usando le basi informative istituite all'interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale. (D) I Regolamenti Edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in ambiti non oggetto di percolazioni inquinanti.

6. (P) Nelle aree di dosso di cui al precedente quinto comma non possono essere realizzati:

a. nuovi insediamenti cimiteriali e l'ampliamento di quelli esistenti, quando non altrimenti collocabile, dovrà essere realizzato con tecniche che garantiscano la non contaminazione della falda freatica;

b. nuove discariche per rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;

c. impianti di smaltimento e recupero o di stoccaggio provvisorio per le stesse tipologie di materiali, se non all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano o negli ambiti specializzati produttivi individuati, in data successiva, nel processo di formazione ed approvazione dei PSC di cui alla LR 20/2000 e smi. (D) Le attività di cava di qualsiasi scala potranno essere previste dagli appositi strumenti comunali (PAE) e provinciali (PIAE) purché di dimensioni tali da non provocare lo smantellamento completo del dosso ovvero di sezioni significative dello stesso; tali attività dovranno comunque operare di preferenza sui bordi esterni del dosso, prevedere ripristini finali che escludano il reinterrimento con materiali di qualsiasi tipo e che favoriscano l'inserimento dei bacini di cava nel contesto paesistico della Unità di Paesaggio di riferimento, adottare rigorose misure di protezione dell'acquifero affiorante da percolamenti dannosi abituali od accidentali, redigere un bilancio specifico delle perdite idriche per evapotraspirazione nel punto di affioramento.

7. (P) Alle dune di valore storico-documentale si applicano le prescrizioni di cui al quarto comma precedente art.19 e (D) le direttive di cui al quinto comma del medesimo articolo, intendendo quale ambito di tutela il complesso del sistema duna/intraduna ovvero ritenendo inscindibile la correlazione tra l'elemento emergente



sul microrilievo e l'ambito compreso tra due o più di tali elementi, alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento. (P) Tali complessi dunosi non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento e recupero dei rifiuti solidi, speciali ed inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività ed impianti; sono inoltre vietate movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica delle curve di livello del sistema dunoso rilevabile sul piano di campagna.

8. (D) Qualora sul complesso dunoso di valore storico-documentale sia indicata, nelle tavole del presente Piano, la presenza di una strada storica, ovvero tale presenza sia elencata tra gli oggetti da tutelare nelle singole Unità di Paesaggio, la pianificazione comunale dovrà essere orientata a preservare i tratti ancora liberi da edificazione, prevedendo le espansioni dei centri abitati, se non altrimenti collocabili, di preferenza all'interno dei perimetri di centro abitato. In caso di presenza di una strada panoramica, indicata con le stesse modalità di cui sopra, oltre ad orientare come detto le espansioni residenziali la pianificazione comunale dovrà valutare l'inserimento del complesso dunoso interessato nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione di uno specifico progetto di valorizzazione territoriale.

9. (I) Per i sistemi dunosi non rilevabili sul piano di campagna, ovvero per quelli per i quali esiste la possibilità di individuazione solo su base geognostica o di cartografia storica attendibile, si demanda alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di comportamento, volte ad una più puntuale valorizzazione dei singoli elementi nell'ambito delle Unità di Paesaggio di riferimento. In tali aree possono essere localizzate attività di cava, nell'ambito degli specifici strumenti comunali e provinciali di settore, con tipologie di ripristino finale che ammettano anche il tombamento sino al piano campagna iniziale, ovvero la sistemazione finale con permanenza di specchi d'acqua solo nel caso di cave con profondità inferiore ai 7 ml; (P) in tale ultima ipotesi la sistemazione finale dovrà essere coerente con le caratteristiche morfologiche e paesistiche dei bacini vallivi e palustri tipici delle Unità di Paesaggio dell'ambito di costa, in particolare per quanto riguarda la presenza di specchi d'acqua lamellari e/o a profondità diversificata.

10. (P) Negli ambiti di cui al precedente comma non potranno essere localizzati discariche pubbliche o private. Gli impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti possono essere previsti esclusivamente all'interno di aree produttive idoneamente attrezzate ed esistenti alla data di adozione del presente Piano o negli ambiti specializzati produttivi individuati, in data successiva, nel processo di formazione ed approvazione dei PSC di cui alla LR 20/2000 e smi.

Art. 24 Elementi di interesse storico-testimoniale

1. Ai fini del presente Piano sono considerati elementi storico-testimoniali del territorio ferrarese le seguenti categorie di strutture ed elementi:

a. la viabilità storica, per essa intendendo i percorsi individuati nella "Carta del ferrarese del 1814", redatta dal Genio militare austro-ungarico e riedita dalla Amministrazione Provinciale in collaborazione con l'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio, nonché i ponti storici sui fiumi Po, Panaro e Reno;



b. l'idrografia storica, per essa intendendo il sistema dei canali artificiali esistenti o dei loro tracciati ancora rinvenibili sul territorio, così come indicati nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5 o elencati nelle singole Unità di Paesaggio;

c. i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;

d. i manufatti di regolazione del sistema vallivo, compresi i casoni, le tabarre, le cavane e gli altri edifici utilizzati per la gestione piscatoria delle valli;

e. i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di trasformazione e lavorazione della barbabietola da zucchero, dell'argilla per laterizi, della canapa ivi compresi i maceri, nonché quelli per la marinatura dell'anguilla e delle altre specie ittiche tipiche della costa ferrarese;

f. gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio ferrarese, così come descritti nelle singole Unità di Paesaggio delimitate dal presente Piano;

g. le torri e le fortificazioni storiche esterne ai centri edificati;

h. le ville, delizie e castelli esterne ai centri edificati, attribuibili alle due principali fasi storiche - medievale e rinascimentale- del popolamento del territorio ferrarese prima della bonifica meccanica;

i. gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, i negozi, le botteghe, i mercati coperti, le librerie e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;

l. i santuari, i conventi, le chiese, le pievi, gli oratori, le edicole e gli altri edifici storici per il culto cattolico nonché i percorsi storici di pellegrinaggio;

m. le sinagoghe, le scuole e gli altri edifici collettivi distintivi della organizzazione sociale e religiosa delle comunità ebraiche insediate nelle città di Ferrara e Cento.

2. (D) Per i tracciati storici di cui alla lettera a. del precedente primo comma, la pianificazione urbanistica comunale dovrà prevedere specifiche misure volte a preservare i tratti ancora liberi dalla edificazione, collocando eventuali nuovi immobili all'interno dei tratti già urbanizzati, nonché mantenere l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico/documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. (P) Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a specifico nulla-osta della Provincia.

3. (P) Per l'idrografia storica di cui alla lettera b. del precedente primo comma, la pianificazione comunale dovrà definire le misure di tutela, in analogia con quelle descritte al precedente secondo comma, nonché indicare i contenuti degli specifici progetti di valorizzazione da attivare per i singoli tracciati, anche stipulando accordi con le altre amministrazioni pubbliche interessate per territorio o per competenza.

4. (P) Per le altre categorie di beni storico-testimoniali, elencate alle lettere da c. ad m. del precedente primo comma, è fatto obbligo ai Comuni di individuare, nei Piani Regolatori Generali e loro varianti generali, tutti i



singoli relativi oggetti e di dettare le specifiche prescrizioni di tutela, necessarie alla conservazione del singolo oggetto e/o immobile e del suo ruolo nel sistema territoriale di riferimento.

5. (D) Tra i beni di cui alla lettera e. del precedente primo comma, i maceri sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine la pianificazione comunale generale deve censire tutti i maceri superstiti, attribuendo a ciascuno l'eventuale valore di:

a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;

b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;

c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

Sulla base di tale censimento dovranno essere redatte specifiche norme di piano volte alla definizione degli interventi di conservazione necessari e delle tipologie di intervento ammesse sui singoli immobili, ovvero le modalità di esecuzione dei tombamenti e ripristini nei casi non ritenuti classificabili nelle categorie di valore precedentemente descritte. (P) Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, il Comune potrà rilasciare provvedimenti per la chiusura con tombamento dei maceri esistenti esclusivamente previa acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e della Provincia per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

6. (D) Il presente Piano individua, inoltre, nelle tavole contrassegnate dal numero 5, la viabilità di valore panoramico. Per tali itinerari i Comuni, in sede di pianificazione generale dovrà:

a. valutare l'inserimento in una rete di percorsi riservati prevalentemente alla fruizione turisticoricreativa del territorio, proponendo la adozione di idonee misure di regolazione e disincentivo del traffico veicolare;

b. individuare gli interventi necessari al miglioramento della qualità paesistica dell'itinerario, prevalentemente attraverso la rimozione o la attenuazione visiva degli elementi incongrui ed il recupero della edilizia rurale tipica;

c. stabilire fasce di rispetto idonee a mantenere all'itinerario la funzione di punto panoramico sul territorio.

Fino alla adozione degli atti relativi agli adempimenti di cui sopra, sugli itinerari panoramici individuati dal presente Piano e per una fascia di 300 ml. per ogni lato, è vietata qualsiasi nuova edificazione isolata all'esterno dei perimetri di centro edificato, definiti con specifico provvedimento ai sensi della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni.



7. (D) Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente di questo articolo, ancorché ricadenti negli ambiti da esso definiti, gli ambiti previsti negli strumenti di pianificazione generale Comunali vigenti al 20 gennaio 1997, data di approvazione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:

a. ambiti perimetrati quale territorio urbano ai sensi del Capo A-III della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e smi, ovvero le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e/o ai sensi dell'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n.1444, queste ultime solo se ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla citata data di approvazione del presente Piano;

b. ambiti perimetrali quali dotazioni territoriali ai sensi del Capo A-V della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e smi, ovvero zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'art. 13 della citata L.R. 47/1978 e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del DM 2 aprile 1968, n.1444;

c. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica vigenti alla citata data di approvazione del presente Piano;

d. le aree ricadenti in piani particolareggiati ed in piani di recupero di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di approvazione del presente Piano.

Art.32 Aree di vulnerabilità idrogeologica e di particolare tutela per la pianificazione comunale

1. (I) Le aree non già ricadenti fra quelle individuate agli articoli precedenti che presentano particolare sensibilità alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono inoltre individuabili tramite:

a. Vulnerabilità idrogeologica intrinseca, riferita ad acquiferi protetti e non protetti come disciplinati dal "Piano Territoriale per il risanamento e la Tutela delle Acque" ;

b. aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui al D.Lgs. 152/2006;

c. distanza dai corpi d'acqua pubblici (esclusione per distanza inferiore a 150 m da rive di fiumi e 300 m da laghi);

d. Piano per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 Maggio 2001: Aree classificate come fascia A "Fascia di deflusso della piena " e fascia B "Fascia di esondazione" (artt. 29 e 30 delle norme);

e. Piano stralcio Assetto Idrogeologico del Reno, approvato dalla Giunta Regionale EmiliaRomagna con deliberazione n. 567 del 07.04.2003: "Alveo attivo" (art. 15 delle norme); "Aree ad alta probabilità di inondazione" (art. 16 delle norme); "Aree per la realizzazione degli interventi strutturali" (art. 17 delle norme); "Fasce di pertinenza fluviale" (art. 18 delle norme);

f. Piano per l'Assetto Idrogeologico di bacino idrografico per il Delta, adottato il 18 dicembre 2001: "Fascia A – B - alveo interessato del deflusso e dall'invaso della piena" (art.11 delle Norme);

g. Tutela individuata dalla pianificazione comunale dal punto di vista paesaggistico, naturalistico e idrogeologico.



2. (P) Nelle aree ricadenti nel precedente comma non possono essere realizzati nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

3. (D) Le restanti attività, diverse da quelle indicate al comma precedente, sono soggette alla pianificazione urbanistica locale.

Tuttavia, l'interferenza riguarda unicamente il tratto del cavidotto, che si ricorda sarà interrato e su strada. Pertanto, le prescrizioni sopra riportate non sono applicabili.

L'intervento è in linea con la pianificazione.

3.16 Compatibilità con le norme comunali

Nel territorio comunale di Voghiera, sono in vigore i seguenti strumenti di pianificazione territoriale:

- Piano Strutturale Comunale (PSC)
- Piano Regolatore Generale (PRG)
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Nel territorio comunale di Ferrara, sono in vigore i seguenti strumenti di pianificazione territoriale:

- Piano Strutturale Comunale (PSC)
- Piano Urbanistico Generale (PUG)

3.16.1.1 Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Voghiera

Il Piano Strutturale Comunale è stato approvato con Delib. C.C. n. 40 del 22-06-2011.

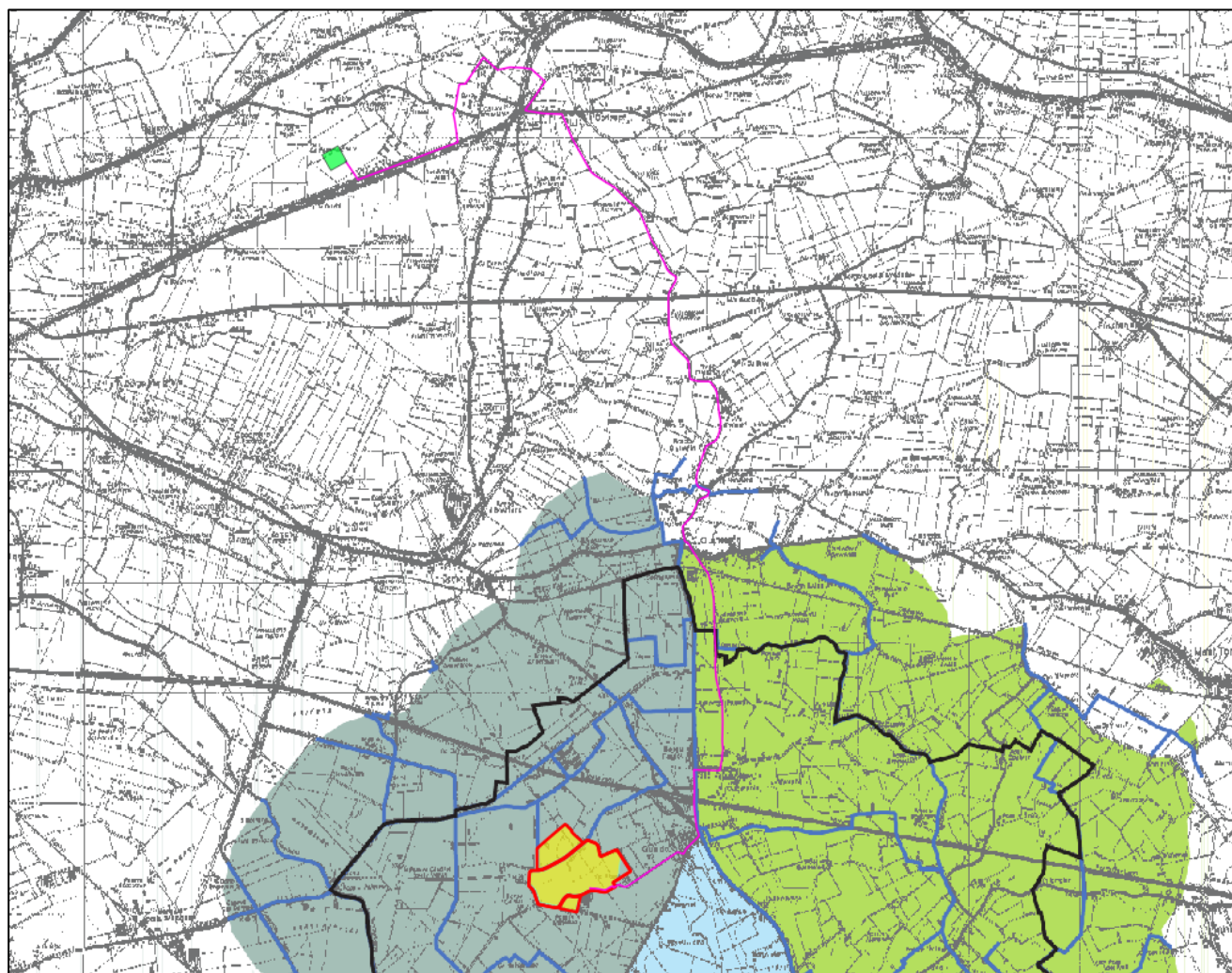
Si riporta la cartografia più significativa, scaricabile dal link: comune.voghiera.fe.it/148/psc.

Tav B.2.5 CARTA DEL SISTEMA DELLE BONIFICHE

L'area di impianto è interna a:

- Bonifica S. Antonio;
- Bonifica di Campocieco;
- Canali di tipo promiscuo.

Per tali tematismi non sono previste NTA.



Legenda

□ Contini comunali

● Impianti idrovori

Canali

▲ ZIRBUO

▲ PROMISCO

▲ SCOLO

Bacini

BONIFICA ARGENTA

BONIFICA BENVIGNANTE SABBIOLOLA

BONIFICA DI CAMPOPIECO

BONIFICA DI DENORE

BONIFICA DI S. ZAGNO

BONIFICA DI VALLE PEGA

BONIFICA FILO-LONGASTRINO

BONIFICA GALAVRONARA

BONIFICA MAROZZO

BONIFICA MARTINELLA BEVILACQUA

BONIFICA MAZZORE

BONIFICA MEZZANO NORD-EST

BONIFICA MEZZANO SUD EST-GRAMIGNE

BONIFICA MONTESANTO

BONIFICA S. ANTONIO

BONIFICA TERSALLO

BONIFICA TRAVA

BONIFICA UMANA

BONIFICA VALLE VOLTA

COLLETTORE ACQUE ALTE

COMPENSORIO BENVIGNANTE-SABBIOLOLA

COMPENSORIO BENVIGNANTE-SABBIOLOLA T.A.

COMPENSORIO BRELO

COMPENSORIO CAVO SPINA

COMPENSORIO S. ANTONIO

COMPENSORIO S. ANTONIO FOSSA DI PORTO T.A.

GOLENE E AREE NON CONSORZIATE

LEONE COLLETTORE ACQUE BASSE

NUOVO SCOLO

SAIARINO

SCOLO ZENA

■ Futuro ampliamento SE
■ Cavidotto
■ Area di impianto
■ Area di progetto

Figura 27: Sovrapposizione area di progetto (in rosso), area di impianto (in giallo), cavidotto (in magenta) e il futuro ampliamento della SE (in verde) su Tav B.2.5 CARTA DEL SISTEMA DELLE BONIFICHE del Piano Strutturale Comunale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/148/psc.

Tav B.2.10 CARTA DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE

L'area di impianto è interna a:

- Litologia di superficie prevalentemente argillosa.

Per tali tematismi non sono previste NTA.

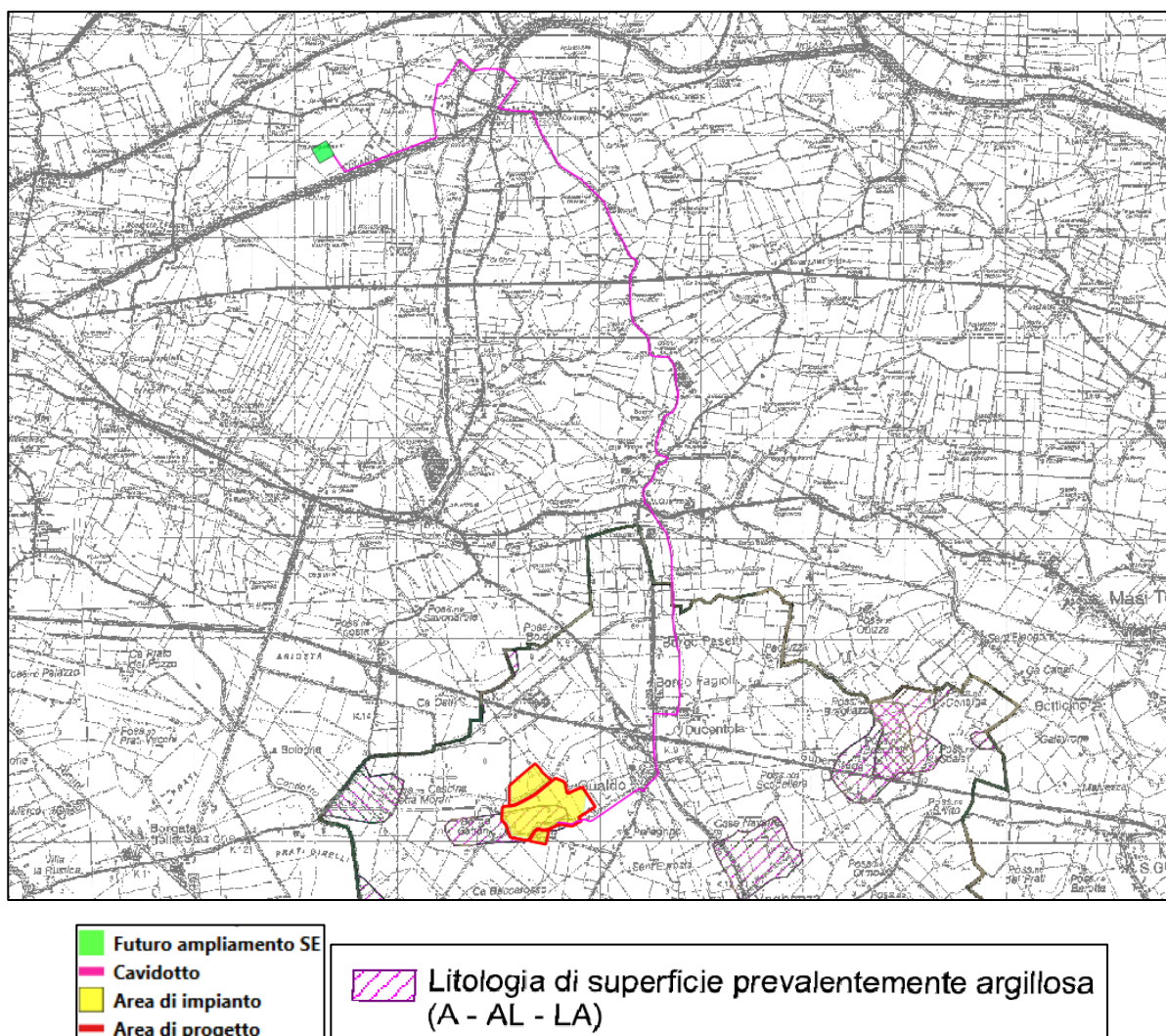


Figura 28: Sovrapposizione area di progetto (in rosso), area di impianto (in giallo), cavidotto (in magenta) e il futuro ampliamento della SE (in verde) su Tav B.2.10 CARTA DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE del Piano Strutturale Comunale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/148/psc.

Tav B.4.3 CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI

L'area di impianto è interna a:

- Possibili depositi coesivi molto soffici;

Il cavidotto di connessione ricade invece anche nel tematismo:



- Possibili depositi di spessore significativo di sabbie immerse in falda (paleoalvei ed allineamenti di paleo dune).

Per tali tematismi si riportano le NTA.

Art. 2.19 Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico

1. Nel territorio comunale di Voghiera, in caso di sisma, per le sue conformazioni geologiche e stratigrafiche, vi è sempre l'effetto di sito dell'amplificazione sismica; sono presenti inoltre, depositi importanti per spessore, di sabbie immerse in falda, coincidenti con i tracciati dei paleoalvei del Po che interessano il territorio comunale; tali sabbie hanno caratteristiche granulometriche che le predispone all'effetto della liquefazione (carattere predisponente); al di fuori dei paleoalvei sono presenti le aree di bacino interfluviale dove dominano sedimenti quali le argille soffici (con coesione inferiore a 70kPa); laddove queste argille hanno un indice di plasticità IP superiore a 30% sono suscettibili, in caso di sisma, di cedimenti postsismici significativi dal punto di vista ingegneristico. Pertanto, occorre procedere con attente analisi per la mitigazione del rischio sismico in tutti i livelli del processo di trasformazione del territorio, ovvero dalla Pianificazione Territoriale fino alla Progettazione Esecutiva.

2. Per il comune di Voghiera il valore di accelerazione massima orizzontale di picco al suolo, per un periodo di ritorno di 475 anni con smorzamento $\xi=5\%$, per $T=0$, espressa in frazione dell'accelerazione di gravità g (arefg), è 0,146g. Il fattore di amplificazione F.A. minimo da adottare negli studi per la Pianificazione Territoriale è 1,5 (tabella PIANURA 2, dell'Atto di Indirizzo R.E.R. 112/2007). Difficilmente si misureranno valori di V_{s30} superiori a 300m/sec, valore sopra il quale l'entità dell'amplificazione scende. La Magnitudo di progetto per le analisi sismiche non è superiore a $M=5,5$, e comunque la sua scelta è responsabilità del progettista.

3. In fase di POC, per gli interventi che possono avere attuazione diretta, devono essere svolti gli idonei studi e ricerche per la scelta delle azioni sismiche, per la determinazione degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie, cedimenti postsismici in terreni granulari e coesivi soffici) e per la progettazione delle resistenze richieste dall'opera, come previsto dall'atto di indirizzo 112/07, paragrafo 4.2.

4. Nella fase di PUA occorre in ogni caso provvedere ad un Terzo livello di approfondimento – analisi approfondita; devono essere svolti gli idonei studi o ricerche per la scelta delle azioni sismiche, per la determinazione degli effetti di sito (amplificazione, liquefazione delle sabbie in falda, cedimenti postsismici in terreni granulari saturi ed insaturi ed in terreni coesivi soffici, calcolati secondo i metodi della Geotecnica Sismica, indicati nell'Atto di Indirizzo 112/2007). A tal fine è necessario eseguire un corretto numero di verticali indagate, in modo da consentire un'adeguata caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni presenti nell'area di studio.

5. L'area oggetto del PUA deve essere caratterizzata dal punto di vista stratigrafico e geotecnico orientativamente su almeno tre punti, fino a profondità comprese tra 15m e 20m dal p.c., ove cioè gli incrementi di pressione neutra u delle acque interstiziali, dovute alle onde sismiche, possono essere maggiori del 30% del carico litostatico s'_{0v} . Il numero delle indagini è comunque a discrezione del progettista delle medesime, in funzione delle strutture geomorfologiche affioranti o sepolte che caratterizzano il sito, in funzione della sua estensione ed in funzione delle tipologie strutturali delle opere ivi previste. Per valutare l'amplificazione sismica occorre verificare la categoria di suolo del terreno di fondazione, con idonee indagini

per la misura della Vs30. La misura diretta della Vs30 è fortemente raccomandata, ma può anche essere ricavata da correlazioni empiriche dai risultati delle prove penetrometriche spinte ad almeno 30m dal p.c.. 6. Anche per gli ambiti di riqualificazione urbana, in funzione del tipo di intervento previsto, sono richieste le prescrizioni del comma precedente.

7. Nelle fasi successive della progettazione definitiva ed esecutiva dei singoli fabbricati e delle relative opere di fondazione, rimangono fermi gli obblighi previsti dal D.M. 14/01/2008.

8. Nel caso di opere che possano essere attuate attraverso interventi diretti, lo strumento urbanistico di riferimento per gli imprescindibili approfondimenti geologici, geotecnici e sismici sarà il RUE, il quale di volta in volta stabilirà quali adempimenti dovranno essere attuati. Nel caso di struttura strategica e/o di opera di rilevante interesse dal punto di vista territoriale e ambientale tali adempimenti, se non eseguiti nel PSC, dovranno essere attuati in fase di predisposizione del RUE stesso.

Sarà necessario predisporre degli studi specialistici di tipo sismico utili alla definizione dell'amplificazione sismica all'interno dell'area di studio. Per maggiori informazioni si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-R08_Relazione geologica", che contiene informazioni utili sul tema.

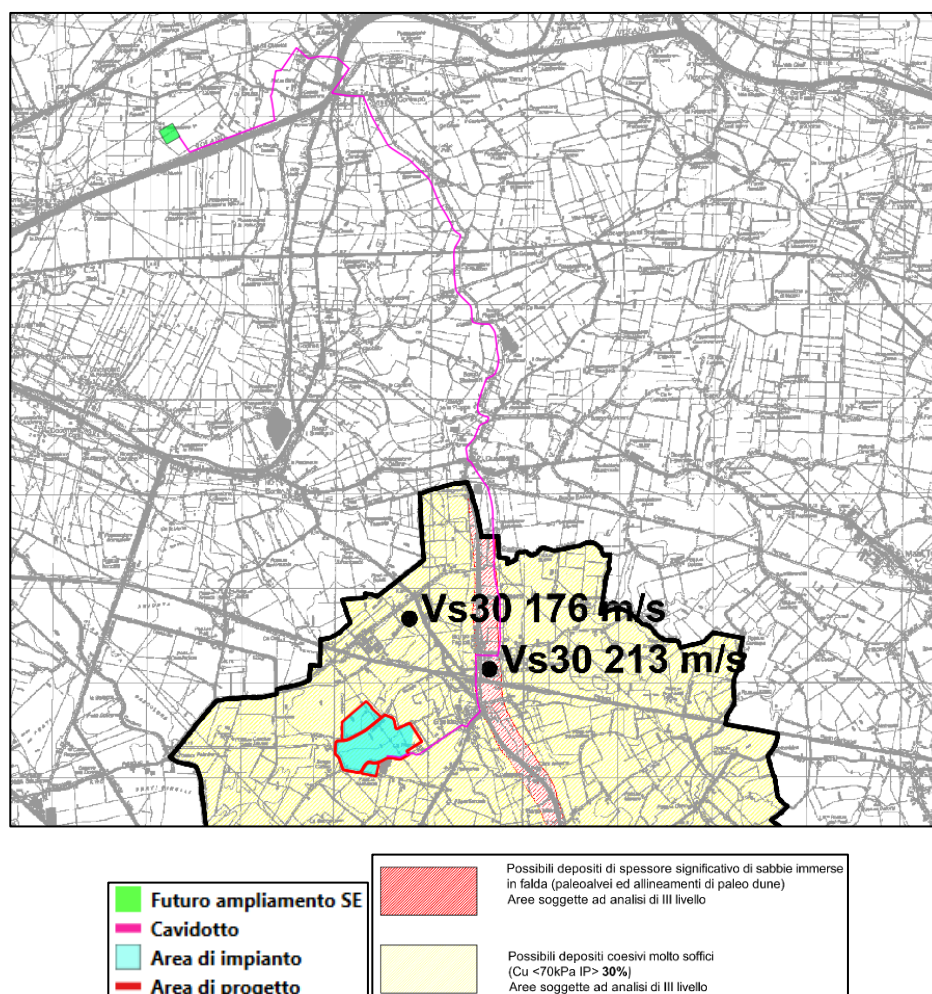


Figura 29: Sovrapposizione dell'area di progetto (in rosso), dell'area di impianto (in ciano), del cavidotto (in magenta) e il futuro ampliamento della SE (in verde) su Tav B.4.3 CARTA DELLE AREE SUSCETTIBILI DI EFFETTI LOCALI del Piano Strutturale Comunale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/148/psc.



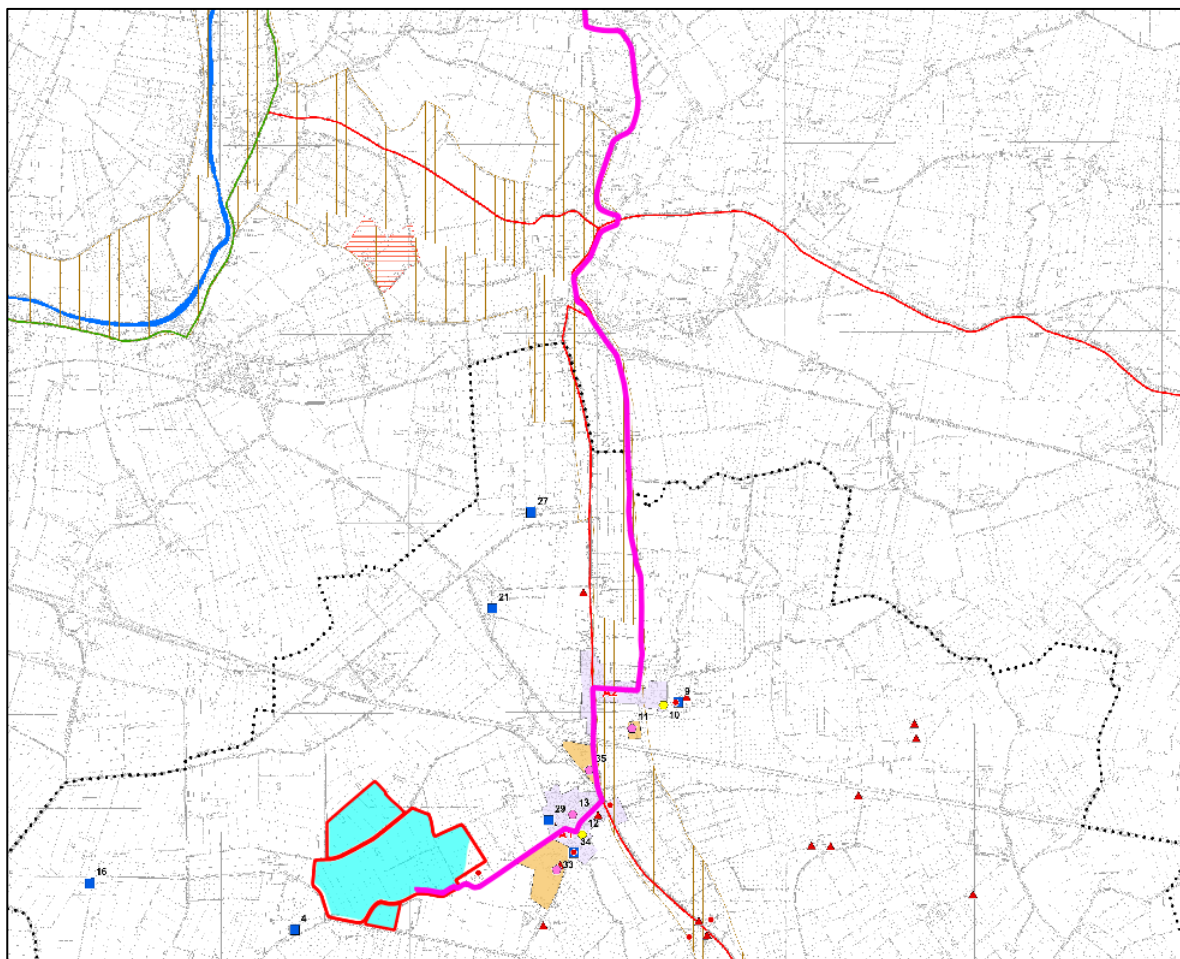
Tav C.2.2 RISORSE STORICO CULTURALI E PAESAGGISTICHE NEI TERRITORI COMUNALI

L'area di impianto è interna a:

- Unità di Paesaggio delle Terre Vecchie.

Il cavidotto attraversa:

- Viabilità storica (art. 24a del PTCP);
- Dossi (art. 24 del PTCP);
- Tipo A1: centri in cui è riconoscibile un paleoalveo (Tipo A1 e tipo A2);



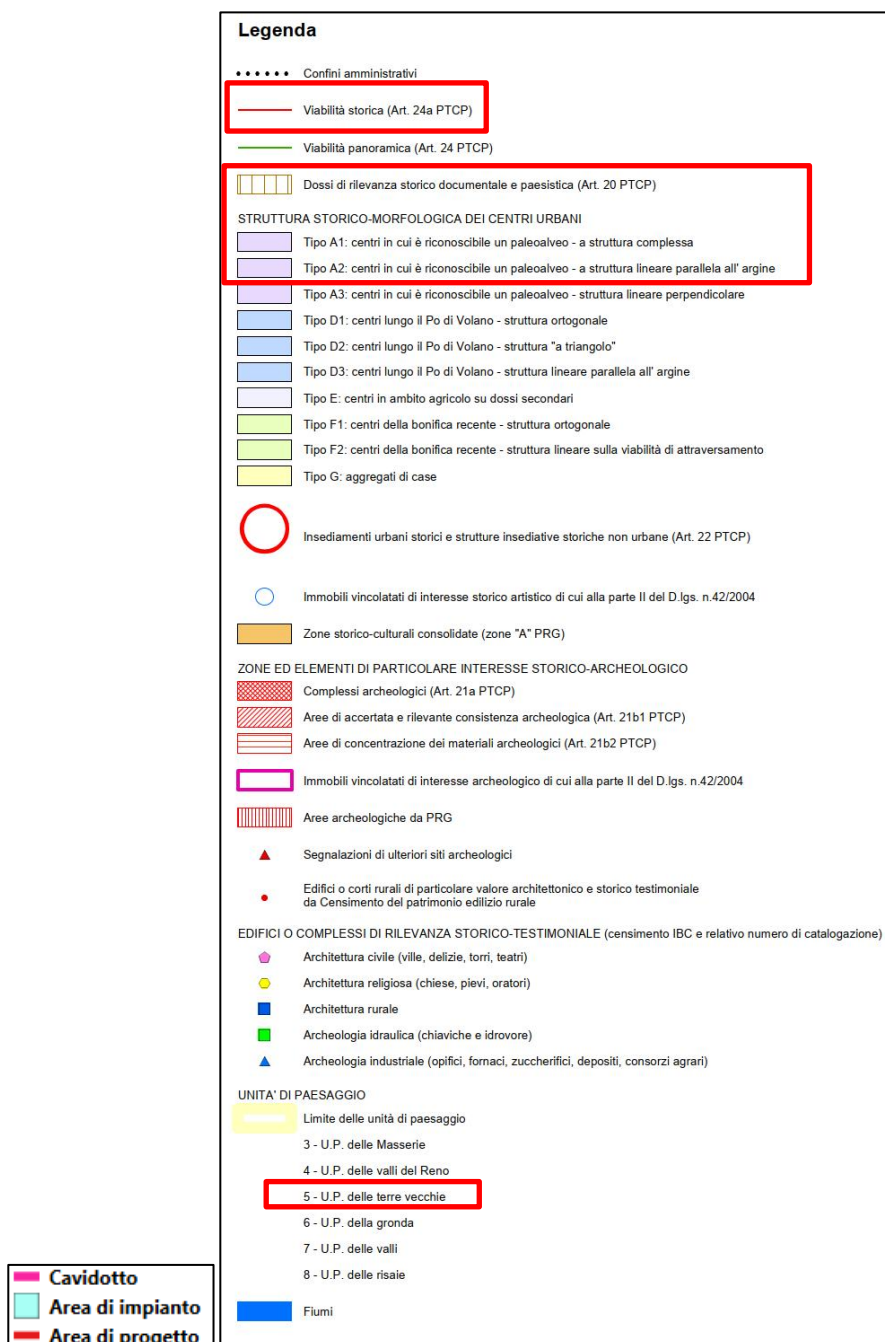


Figura 30: Sovrapposizione area di progetto (in rosso), l'area di impianto (in ciano) e il cavidotto (in magenta) su Tav C.2.2 RISORSE STORICO CULTURALI E PAESAGGISTICHE NEI TERRITORI COMUNALI del Piano Strutturale Comunale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/148/psc.

Art. 3.1 Gestione del paesaggio, paesaggi identitari e Unità di Paesaggio.

1. Il paesaggio svolge un ruolo importante in quanto elemento dell'ambiente e del contesto di vita delle popolazioni, sia nelle aree urbane che in quelle rurali, sia per i paesaggi con caratteristiche eccezionali che per quelli della vita quotidiana. Pertanto, è obiettivo strategico del PSC supportare politiche attive di salvaguardia, gestione e corretta pianificazione dei paesaggi che caratterizzano il territorio comunale. Le



azioni di salvaguardia, gestione e corretta pianificazione dovranno essere orientate ai seguenti obiettivi:

- a) migliorare e rafforzare la conoscenza ed il valore identitario del patrimonio paesaggistico e culturale per la Comunità locale;
- b) favorire la trasmissione alle future generazioni del patrimonio paesaggistico e culturale nelle medesime o in migliori condizioni di conservazione;
- c) creare attorno ad esso autonome iniziative imprenditoriali che consentano l'attivazione di flussi economici e la creazione di ricchezza diffusa, per il miglioramento della qualità della vita della Comunità locale tutta.

2. A tale scopo, ed in attuazione di quanto disposto dal PTCP della Provincia di Ferrara, tutto il territorio Comunale viene suddiviso in Unità di Paesaggio (UdP), ovvero in porzioni territoriali omogenee in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico ambientali e storico-documentali. E' compito assegnato al RUE il disciplinare i beni culturali, storici e testimoniali che caratterizzano ogni singola UdP, dettando per essi la opportuna disciplina di salvaguardia, gestione e corretta valorizzazione. L'unità di paesaggio di progetto che interessa il territorio del Comune di Voghiera é l'U.d.P. "Delle Terre Vecchie" di seguito caratterizzata.

Unità di Paesaggio n° 5: "Delle Terre vecchie".

Interessa per intero il comune di Voghiera e porzioni dei comuni di Argenta, Migliarino, Ostellato e Portomaggiore. Comprende i più antichi dossi, che si dipartono da Ferrara: il dosso dell'antico Po di Ferrara, i dossi del Volano, e del Po di Primaro. E' questo il settore della provincia in cui e' presente già nel '700 la più estesa porzione di pianura asciutta, emersa naturalmente. Anche le depressioni a ridosso degli alvei del Volano e del Primaro si sono progressivamente compattate e presentano una morfologia paesistica omogenea con le più estese sub-aree asciutte. Questa UdP e' quella che presenta il maggior numero di insediamenti sparsi di valore storico artistico, posti sulle principali direttrici storiche, oltre a frequenti concentrazioni di materiale archeologico. Le tipologie predominanti delle corti rurali sono nettamente quella ad "elementi separati" e quella ad elementi contigui "allineati". I principali elementi specifici da tutelare sono:

- a) Strade storiche: tracciati della vecchia Statale 16; tracciati della provinciale per Comacchio lungo il Volano; tracciato del paleoalveo dell'antico Po di Ferrara, dosso di Voghiera e Voghenza, provinciale Masi Torello-Ponte Arzana-Rovereto;
- b) Strade panoramiche: i tratti di strada d'argine lungo il Volano ed il Primaro.
- c) Dossi principali: coincidono di fatto con gli elementi sopra citati.
- d) Rete idrografica principale: Po di Volano e Po di Primaro.
- e) Zone agricole pianificate: presenza di alcuni bacini bonificati in limitate zone limitrofe alla UdP della "Gronda".

3. Le UdP costituiscono parametro di valutazione per la coerenza e la sostenibilità degli interventi di trasformazione del territorio, nonché parametro di confronto per la formazione degli strumenti di attuazione del presente Piano. In particolare le UdP costituiscono il contesto di riferimento minimo per la redazione e la



valutazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42.

4. Il territorio del Comune di Voghiera è parte integrante e strategica del sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po”, esempio di paesaggio culturale di importanza mondiale, individuato come tale in quanto “Apporta un testimonianza unica o quanto meno eccezionale tradizione culturale di una civiltà vivente o scomparsa” (Criterio iii. per l’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale), riconosciuta nelle residenze dei duchi d’Este nel Delta del Po che illustrano in modo eccezionale l’influenza della cultura Rinascimentale sul paesaggio naturale, ed in quanto “Costituisce un esempio rilevante di insediamento umano o di occupazione del territorio, rappresentativi di una cultura minacciata da cambiamenti irreversibili” (Criterio V. della Lista) perché il Delta del Po è un eccezionale paesaggio culturale pianificato che conserva in modo notevole la sua forma originale.

5. In applicazione dell’Intesa Istituzionale sottoscritta il 16 febbraio 2005 per l’elaborazione dello specifico Piano di Gestione, il PSC identifica e perimetra le porzioni di territorio costituenti il sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po”, separandole tra “aree iscritte” destinate alle azioni di salvaguardia improntate alla massima tutela delle modalità di formazione del paesaggio identitario classificato, e “aree tampone” destinate alle azioni di gestione e di corretta pianificazione, a quelle di promozione della imprenditoria di cui al punto c) del precedente comma 1. nonché alla mitigazione degli effetti di trasformazione del territorio rispetto alle aree iscritte ed alla realizzazione dei raccordi di rete necessari per inserire correttamente il sito UNESCO nelle differenti UdP del Comune di Voghiera.

6. È compito del POC recepire le azioni che saranno previste nel Piano di Gestione del Sito UNESCO “Ferrara città del Rinascimento ed il suo Delta del Po” e coordinarle con gli altri programmi di iniziativa pubblica e privata.

Dalla lettura delle NTA, non risultano particolari prescrizioni in merito all’impianto in progetto per quanto riguarda il tematismo delle Unità di Paesaggio.

Invece, per quanto riguarda l’interferenza tra i tematismi e il cavidotto, si precisa che esso sarà posizionato su strada e sarà interrato.

Tuttavia si riporta un estratto relativamente alla viabilità storica.

Art. 2.11 Viabilità storica

1. Il PSC individua nella Tav. 3, in applicazione delle disposizioni dell’art.24 del PTCP, la viabilità storica. Detta viabilità non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

2. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nel territorio urbanizzato, è regolata dalla disciplina particolareggiata del centro storico e dal RUE.

3. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze (fossi laterali, siepi, pilastri, maestà, manufatti di attraversamento in muratura, ecc.). Deve essere mantenuto l’andamento planimetrico ed altimetrico originario, fatte salve le



migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, accompagnate da valutazioni di impatto riferite ai valori storico-documentali del sito e con diverse opzioni di soluzione. Tali progetti dovranno essere preventivamente sottoposti a nulla-osta da parte dell'Amministrazione Provinciale.

4. Per quelle strade storiche che siano classificate ai sensi del successivo art. 3.7 come strade extraurbane locali, va evitato ogni allargamento della sede salvo che sia indispensabile per la riduzione di situazioni di rischio per gli utenti. In particolare vanno valorizzati quei tracciati storici che svolgono un ruolo secondario per la mobilità carrabile e che possono costituire percorsi preferenziali di connessione per la mobilità pedonale e ciclistica e per la fruizione delle risorse ambientali.

TAV. C.5.1 USO DEL SUOLO

L'area di impianto ricade in:

- Seminativi;
- Frutteti.

Per tali tematismi non sono previste NTA.

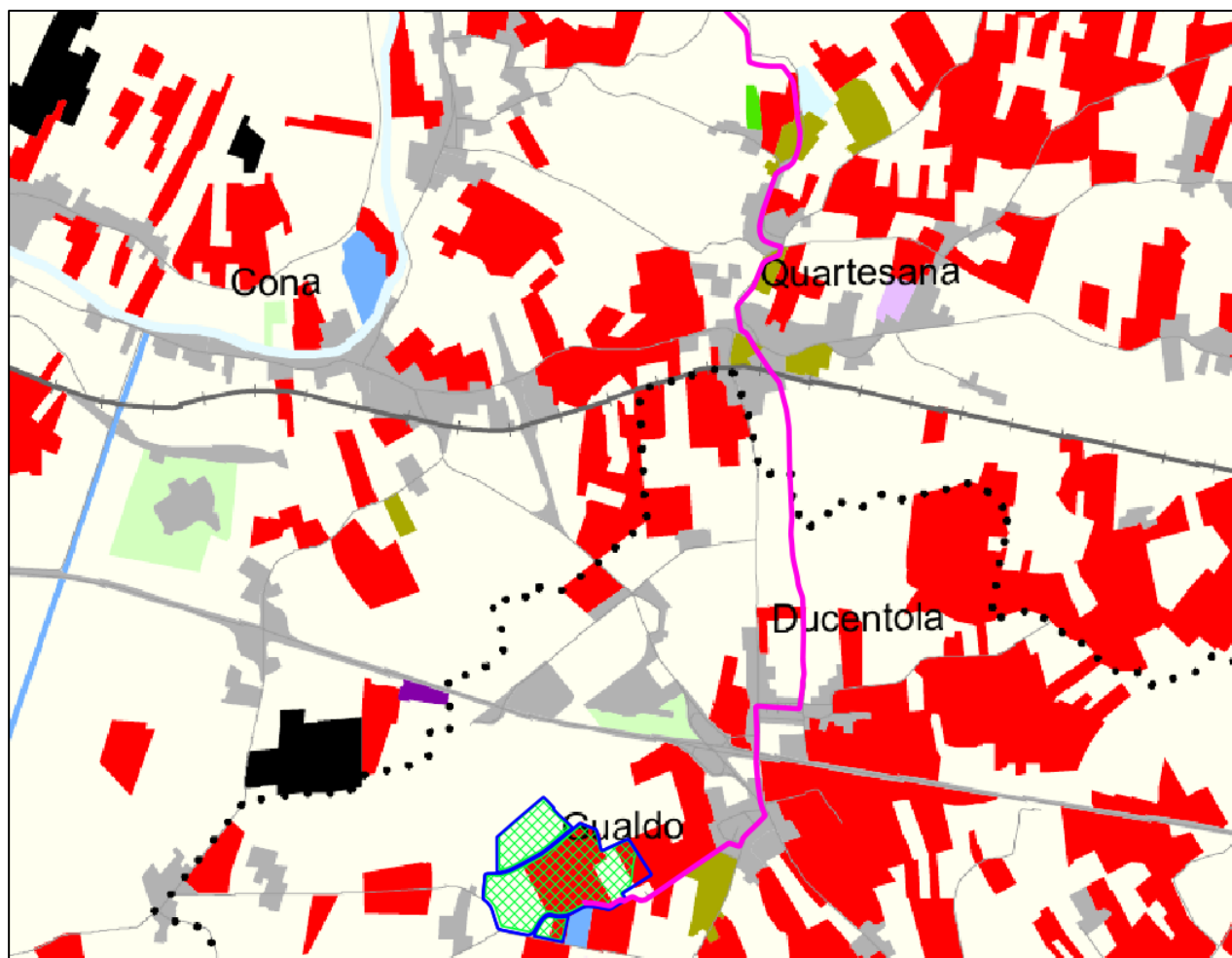




Figura 31: Sovrapposizione dell'area di progetto (in blu), dell'area di impianto (in verde) e del cavidotto (in magenta) su TAV. C.5.1 USO DEL SUOLO del Piano Strutturale Comunale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/148/psc.

Tav. D.2 SISTEMA DELLE TUTELE RELATIVE ALLE RISORSE AMBIENTALI ED ECOLOGICHE

L'area di impianto è interna a:

- Maceri;

Il cavidotto intercetta:

- Invasi e alvei dei corsi d'acqua (art. 19 del PTCP);
- Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTCP).

Si riportano le NTA.

Art. 2.8 Alberature di pregio e maceri

2. I maceri superstiti, individuati nella Tav. 3 del PSC, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica.

3. Il RUE, sulla base di apposita schedatura anche prodotta da altri enti competenti, può classificare i maceri secondo le seguenti categorie, attribuendo a ciascuna di esse specifiche disposizioni normative:

a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;

b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;

c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

4. Fino alla adozione di una tale disciplina dettagliata, il Comune potrà rilasciare provvedimenti per la chiusura con tombamento dei maceri esistenti esclusivamente previa acquisizione dei nulla-osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il regime delle acque sotterranee, e della Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti floro-faunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello

stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

Nella definizione del layout il macero interno all'area di progetto è stato escluso, come visibile nell'elaborato "VOG-PV001-T14_Planimetria generale, quotata e descrittiva dell'intervento".

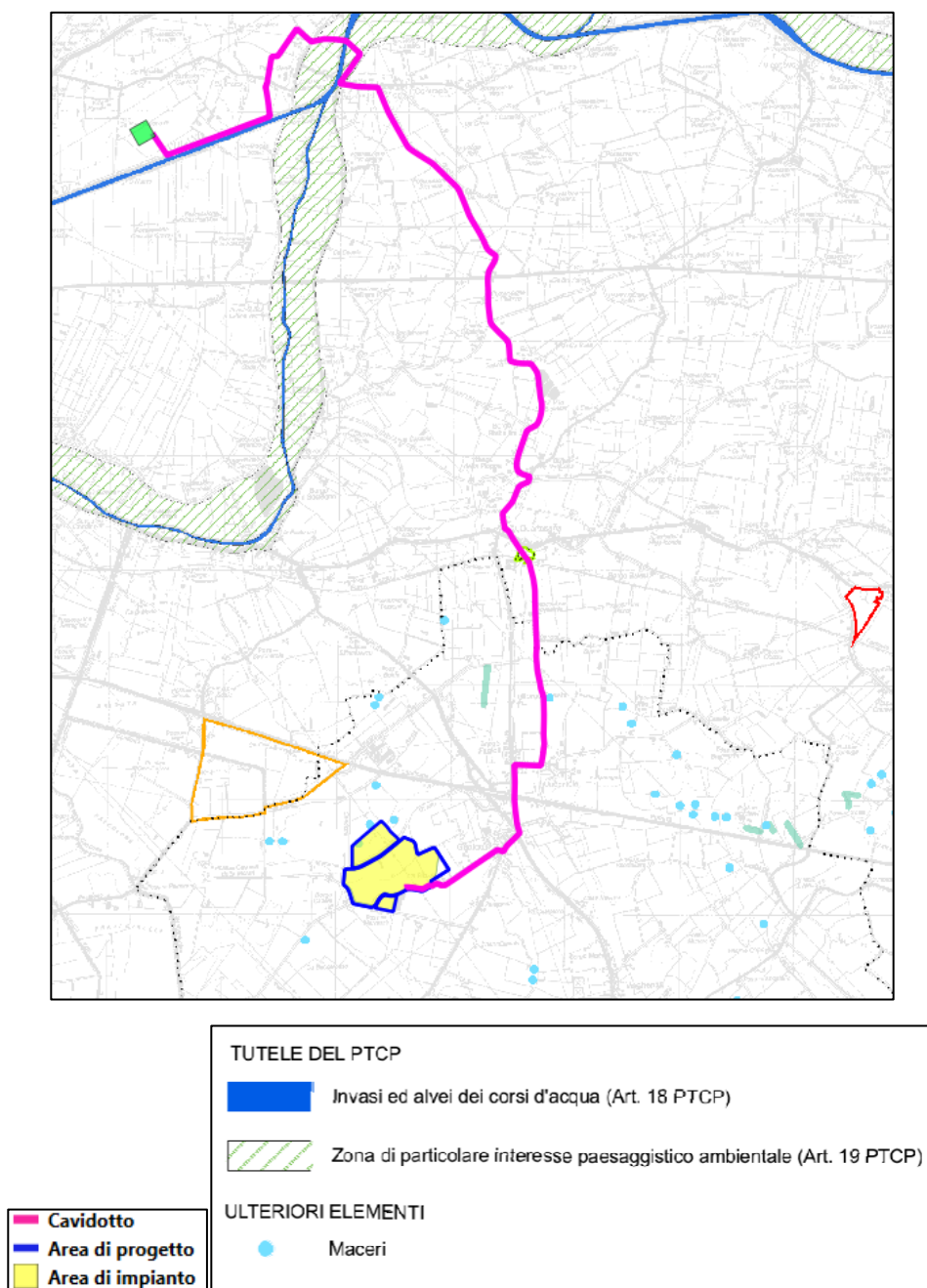


Figura 32: Sovrapposizione dell'area di progetto (in blu), dell'area di impianto (in giallo) e del cavidotto (in magenta) su Tav. D.2 SITEMA DELLE TUTELE RELATIVE ALLE RISORSE AMBIENTALI ED ECOLOGICHE del Piano Strutturale Comunale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/148/psc.

Inoltre, per quanto riguarda l'interferenza tra i tematismi e il cavidotto, si precisa che esso sarà posizionato su strada e sarà interrato.



3.16.1.2 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Voghiera

Re Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 11/07/2007.

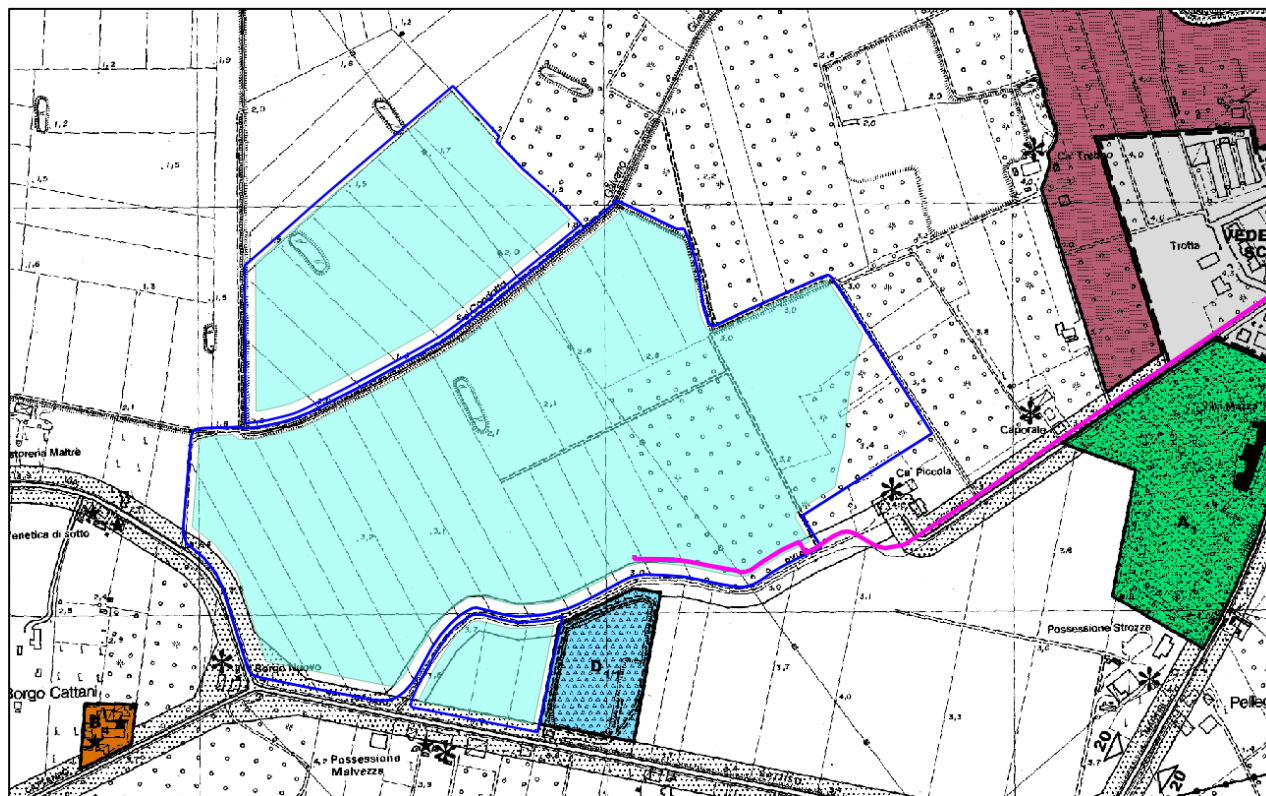
Si riporta la cartografia più significativa, scaricabile dal link: comune.voghiera.fe.it/815/prg.

Tav 2.3 del Piano Regolatore Generale

L'area di impianto è interna a:

- Zone agricole normali (E1);
- Zona di rispetto dalla viabilità (E5).

Il cavidotto si sviluppa su strada, pertanto non risulta interferire con nessun tematismo.





LEGENDA	
	A ₁ Aree o edifici di interesse storico ambientale
	A ₂ Aree archeologiche
	B ₁ Zone totalmente edificate
	B ₂ Zone di completamento
	B ₃ Zona Urbanizzata - Piani Convenzionati
	B ₄ Borghi agricoli
	C Zone di espansione residenziale
	D ₁ Zone produttive turistiche
	D ₂ Artigianato e piccola industria esistente
	D ₃ Artigianato e piccola industria di nuovo impianto
	E ₁ Zone agricole normali
	E ₂ Protezione ambientale
	E ₃ Salvaguardia degli abitati
	E ₄ Zone di rispetto cimiteriale
	E ₅ Zone di rispetto della viabilità
	E ₆ Zone di rispetto dei corsi d'acqua
	F ₁ Impianti di interesse generale - Zone a parco per spettacoli viaggianti.
	F ₂ Impianti di interesse generale - Zone per impianti tecnologici
	F ₃ Impianti di interesse generale - Zone per impianti a servizio della viabilità e trasporti
	G ₁ Servizi di centro (standard) - Zone destinate all'istruzione
	G ₂ Servizi di centro (standard) - Zone dest. ad attrez. di int. comune - Zone destinate al culto
	G ₃ Servizi di centro (standard) - Zone a verde attrezzato
	G ₄ Servizi di centro (standard) - Zone destinate a spazi di sosta e di parcheggio
	V Verde privato a volumetria zero.
	Perimetro di rinvio cartografico
	Perimetro di zona omogenea
	Rispetto cimiteriale
	Perimetro di rinvio al P.T.P.R.
	Viabilità stradale
	Perimetro di intervento unitario
	Pista ciclabile
	Confine territorio comunale
	Aree assoggettate a vincolo espropriativo

Cavidotto
 Area di progetto
 Area di impianto

Figura 33: Sovrapposizione area di progetto (in blu), area di impianto (in ciano) e parte del cavidotto (in magenta) su Tav 2.3 del Piano Regolatore Generale di Voghiera. Fonte: comune.voghiera.fe.it/815/prg.

Si riportano le NTA di riferimento.

ART.42 - Interventi nelle zone E.

1 Nelle zone E, compatibilmente con le prescrizioni specifiche delle varie sottozone, sono consentiti interventi:

A) sul patrimonio esistente di:

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 2) restauro e risanamento conservativo;
- 3) ristrutturazione;
- 4) ampliamento o sopraelevazione;
- 5) demolizione con ricostruzione o sostituzione;
- 6) demolizione;
- 7) cambio della destinazione d'uso con o senza opere;

il tutto con le modalità e normative definite dal R.E. e dalle presenti N.T.A..



B) nuove costruzioni, da destinare a:

R1 - abitazioni agricole connesse con l'attività aziendale o interaziendale, che risultino necessarie ai fini della conduzione del fondo sul quale si intende realizzare l'abitazione, e delle esigenze dei soggetti e propri nuclei familiari di cui all'art.40 Legge 47/78 e succ. mod. e integr., nonché dei nuclei familiari connessi in quanto coadiuvanti o legati da vincoli di parentela di 1^a e 2^a grado.

R2 - edifici di servizio per depositi di attrezzi e materiali, ricoveri per macchine agricole, silos, serbatoi idrici, pompe o attrezzature ad esse assimilabili: in questo uso rientrano anche modesti fabbricati per allevamento di animali per uso familiare.

R3 - edifici per allevamenti zootecnici:

R3a - di tipo aziendale, la cui alimentazione del bestiame viene effettuata tramite razioni producibili in azienda per almeno il 35 % di unità foraggiere, adeguatamente dimostrato tramite un P.S.A.. La destinazione d'uso comprende anche gli edifici di servizio, di deposito e di servizio del personale di custodia;

R3a1 - allevamenti aziendali bovini, equini, ovini, cunicoli, ecc.;

R3a2 - allevamenti aziendali suini.

R3b - di tipo intensivo, come richiamati al successivo art.47. La destinazione d'uso comprende anche gli edifici di servizio, di deposito e di servizio del personale di custodia;

R3b1 - allevamenti intensivi bovini, equini, ovini, cunicoli, ecc.;

R3b2 - allevamenti intensivi suini.

R4 - costruzioni complementari e vasche di accumulo per deiezioni animali per la concimazione, limitatamente ad allevamenti di cui agli usi R3a, R3a1, R3a2, da attuarsi con le cautele e le prescrizioni delle norme igienico-sanitarie specifiche.

R5 - edifici produttivi aziendali per impianti di prima trasformazione, conservazione e deposito, ed anche vendita, di prodotti agricoli, zootecnici o arborei (caseifici, cantine, frigoriferi, ecc.), con abitazioni del personale di manutenzione e sorveglianza.

R6 - edifici di servizio tecnologico per più aziende, quali magazzini e impianti per la distribuzione di sementi, fertilizzanti, silos, depositi, rimesse per macchine operatrici per conto terzi e simili, con annesse quote di costruzioni per uffici e abitazioni del personale di manutenzione e custodia, come richiamati agli artt.35 e 48 delle presenti N.T.A..

R7 - serre fisse in costruzioni stabili coibentate, per colture intensive (ortofrutticole, floricole, vivaistiche).

R8 - bacini per l'itticoltura in forme di vasche o invasi predisposti, dotati di apparecchiature complementari per la gestione, con abitazioni del personale di custodia.

2 Tutti gli interventi precedentemente definiti sono soggetti al rilascio di Permesso di Costruire gratuito nei casi previsti dall'art. 30 della L.R. 25/11/2002, n. 31 e s.m.i., o oneroso nel caso di interventi richiesti da soggetti non dediti all'agricoltura ad eccezione degli interventi indicati al precedente punto 1) lettera A) (manutenzione ordinaria e straordinaria) per i quali o non è necessario nessun titolo abilitativo (manutenzione



ordinaria) o è richiesta la presentazione di Denuncia di Inizio Attività (Manutenzione Straordinaria) con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.45 - Classificazione delle zone E.

1 La classificazione delle zone E è conseguente alle caratteristiche fisiche, ambientali e produttive del territorio e tende a definire l'uso adeguato e gli ambiti di tutela delle risorse naturali, tramite prescrizioni di natura urbanistica.

2 Le zone omogenee di tipo E si distinguono in:

sottozona E1

agricola normale destinata agli usi agricoli quali la coltivazione, l'allevamento zootecnico, la trasformazione e la conservazione dei prodotti, se condotti in forma aziendale. Fatto salvo quanto prescritto agli artt.43 e 44, in essa sono consentiti tutti gli interventi indicati al precedente art.42 con le modalità di cui al successivo art.46 e seguenti. Sono altresì ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche quali fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc. e infrastrutture idrauliche.

[...]

sottozona E5

agricola a vincolo speciale di rispetto della viabilità stradale e ferroviaria, destinata alla protezione del nastro viario all'esterno dei centri abitati e degli altri insediamenti previsti dal P.R.G./V.. In detta sottozona sono ammessi interventi finalizzati alla coltivazione del terreno, alla rettifica o ampliamento delle sedi viarie esistenti e alla realizzazione di infrastrutture tecnologiche (fognature, acquedotti, linee elettriche, metanodotti, ecc.) e idrauliche. Specificatamente per le zone di rispetto della viabilità stradale è consentita, a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli che non potranno essere collocate ad una distanza minima di ml.100 da nodi stradali (incroci, innesti, accessi stradali, ecc.). Fatto salvo quanto prescritto agli artt.43 e 44, le costruzioni esistenti possono essere oggetto degli interventi indicati alla lettera A), comma 1, del precedente art.42 limitatamente a: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione, cambio della destinazione d'uso con o senza opere. Fatto salvo quanto diversamente prescritto al comma 2 del successivo art.73, sono ammessi i seguenti interventi:

- sopraelevazioni dei corpi di fabbrica più bassi di un edificio esistente, nei limiti di altezza e sagoma della porzione più alta del fabbricato stesso, nonché nei limiti dell'area di sedime della porzione da sopraelevare, con le modalità riportate all'art.51, e nei limiti di superficie o volume indicati dal comma 3 di detto articolo (vedi schemi esemplificativi sottoriportati);

- ampliamento degli edifici esistenti, con le modalità riportate all'art.51, e nei limiti di superficie o volume indicati dal comma 3 di detto articolo, solo perpendicolarmente all'oggetto del rispetto in direzione opposta al medesimo (vedi schemi esemplificativi sottoriportati). Sono esclusi gli interventi di nuova costruzione. Nell'area perimetrata e contraddistinta dalla sigla E5a, in esito alla variante specifica adottata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s. m., è ammesso l'insediamento dell'attività di distributore di carburante in base al progetto presentato ed assoggettato al rilascio di autorizzazione unica ai sensi del D.P.R. 447/98.



L'insediamento del distributore di carburante è ammesso a titolo non precario ed esente dall'obbligo di convenzione generalmente prescritta per medesime attività in sottozona E5 di cui al precedente comma 1. Eventuali variazioni al progetto saranno assoggettate a nuova autorizzazione unica nell'ambito dell'attività di distributore di carburante. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata, l'immobile tornerà ad essere assoggettato alla normativa della zona E5 "agricola a vincolo speciale di rispetto della viabilità stradale", ai sensi di quanto disposto dalle presenti norme tecniche d'attuazione."

Dall' analisi delle NTA, si deduce che non vi siano particolari prescrizioni in merito agli impianti tecnologici in zona agricola. Per quanto riguarda la zona E5, verranno mantenuti i buffer ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 495/1992.

3.16.1.3 Regolamento Unico Edilizio (RUE) del Comune di Voghiera

Il Regolamento Urbanistico Edilizio è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014. Il Regolamento Urbanistico-Edilizio è redatto ai sensi della l.r. 20/2000 ed ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti regolamentari degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedure. In particolare, il Regolamento Urbanistico-Edilizio definisce, nel rispetto delle indicazioni generali e specifiche del PSC:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico culturali del territorio, richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi ordinari conformi al Piano Strutturale Comunale (PSC) e non disciplinati dal Piano Operativo Comunale (POC);
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio;
- le competenze del Comune, i compiti, la composizione e il funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.);
- i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni da parte dei soggetti aventi titolo;
- i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi quelli sul risparmio energetico e i requisiti igienici di particolare interesse edilizio;
- le caratteristiche del fascicolo dell'intervento e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento;
- le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale;
- la gestione del verde pubblico e privato;
- il contributo di costruzione;
- le sanzioni.

Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale



Comunale. In caso di non conformità fra disposizioni, scritte o grafiche, del RUE con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti.

Si riporta la cartografia più significativa.

L'area di impianto interferisce con:

- AVP – Ambito di alta vocazione produttiva;
- Maceri;
- Fascia di rispetto elettrodotti.

Mentre il cavidotto di connessione interferisce anche con:

- Ambiti urbani consolidati, ambiti di riqualificazione, ambiti specializzati per attività produttive;
- Viabilità storica;
- Dossi di rilevanza storico-documentale e paesistica;
- Linee di alta tensione;
- Condotte ammoniaca ed etilene.

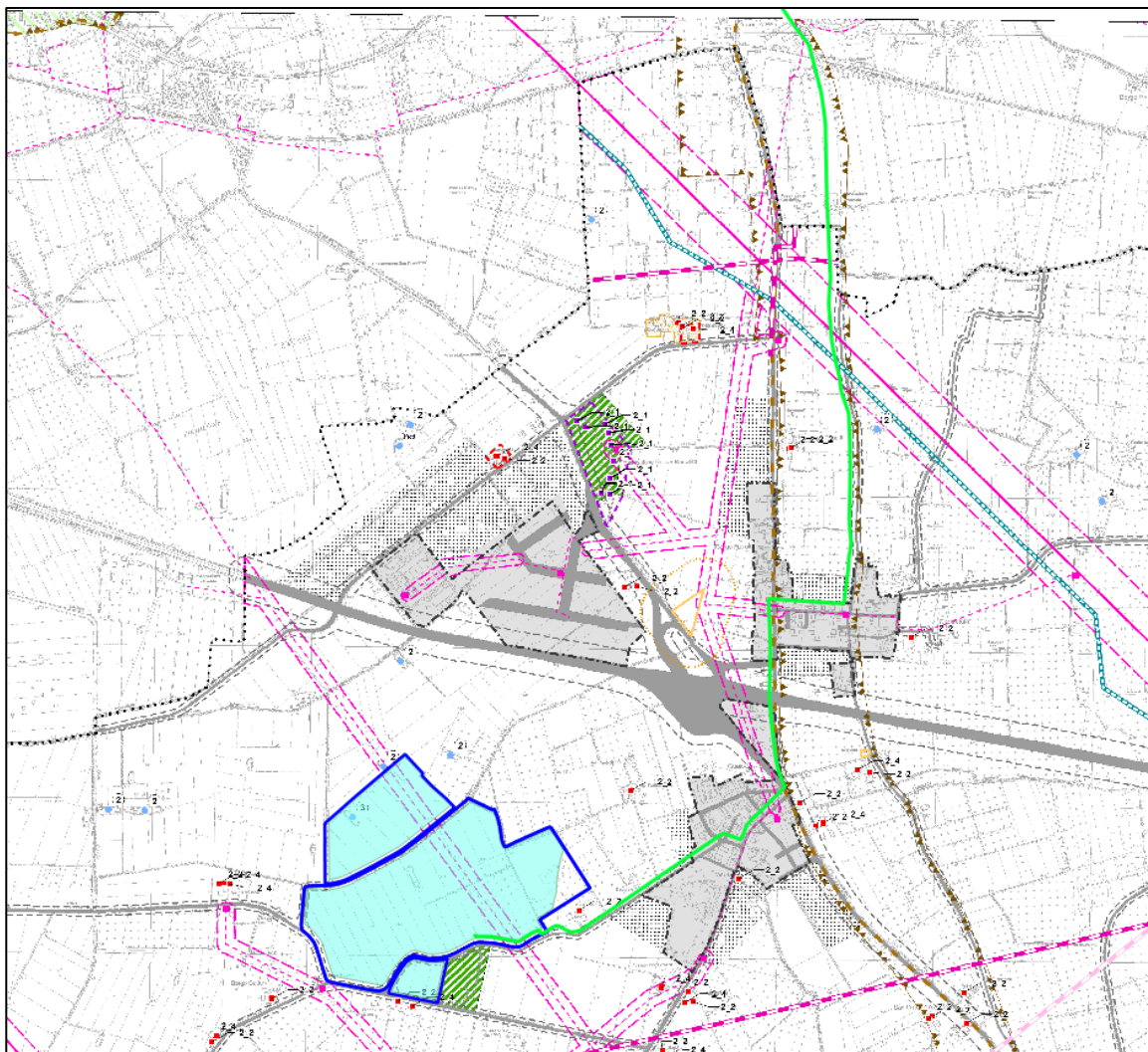




Figura 34 – Sovrapposizione del progetto (in blu l'area di progetto, in ciano l'area di impianto, in magenta il cavidotto) su "Tavola 1.V1 - Territorio rurale" del RUE. Fonte: comune.voghiera.fe.it/692/rue

Si riportano le NTA.

ART. II. 18: ELETTRODOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA

1. La determinazione delle fasce di rispetto ai fini della tutela della salute pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie deve essere compiuta sulla base della metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato in G.U. 5 luglio 2008, n. 156. L'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere comunicata dal proprietario/gestore dell'impianto, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003.



2. All'interno delle fasce di rispetto come sopra definite, gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s. m. e i., alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", così come integrata e modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 978 del 12/07/2010 recante: "Nuove direttive della regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2088 del 23/12/2013, recante: "Direttiva per l'attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 10/1993 e l'aggiornamento delle disposizioni di cui alle deliberazioni n. 1965/1999 e n. 978/2010 in materia di linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts".

3. In particolare non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, quali le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.

4. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.

5. Le Tavole n. 1 e 2 del RUE individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di approvazione del PSC. In mancanza degli elementi tecnici per individuare precisamente l'ampiezza della fascia di rispetto di ciascun elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nella Tav. 1 e 2 la "distanza di prima approssimazione" (DPA) La "DPA" è la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute fatta salva la possibilità della definizione più precisa della effettiva fascia di rispetto, effettuata dall'Ente proprietario/gestore dell'impianto. L'individuazione della 'DPA operata dal RUE ha peraltro valore solo con riferimento allo stato di fatto alla data della sua adozione.

6. Le DPA individuate devono considerarsi come zone all'interno delle quali, in caso di intervento edilizio o di cambio d'uso che non siano compatibili con le limitazioni riguardanti le fasce di rispetto, l'interessato deve richiedere all'Ente gestore dell'impianto l'esatta posizione della linea elettrica o cabina e l'estensione della relativa fascia di rispetto, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento.

7. Per i casi complessi, come presenza di due o più linee (parallele o che si incrociano), presenza di un angolo di deviazione della linea, presenza di campata a forte dislivello e/o orografia complessa del territorio le DPA individuate dal RUE non sono più valide ed è necessario ricorrere al calcolo esatto della fascia di rispetto.

8. Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate DPA in quanto non leggibili alla scala della cartografia di RUE. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione



attorno alle cabine primarie in quanto, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo. Nel caso delle cabine di trasformazione da MT a BT, le 'DPA' per le varie tipologie sono riportate come esempi nel DM 29 maggio 2009 e sono tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della struttura.

9. Le DPA individuate graficamente nel RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE.

Nella definizione del layout è stato mantenuto un buffer di 16 metri per parte dalla linea elettrica di tipo AT ai sensi delle Linee Guida di TERNA, come visibile nell'elaborato "VOG-PV001-T14_Planimetria generale, quotata e descrittiva dell'intervento".

ART. III. 27: TUTELA DEI MACERI

1. I maceri superstiti, individuati nella Tav. 3 del PSC e nella tav. 1 del RUE, sono da considerare nella doppia valenza di elemento storico-documentale e di componente del sistema ambientale di pianura. A tal fine devono essere di norma conservati nelle loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali e nella funzionalità idraulica, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.

2. Il RUE, sulla base di apposita schedatura classifica i maceri secondo le seguenti categorie per le quali si applicano le seguenti disposizioni normative:

- Tipo 1 maceri che costituiscono una componente complessa del paesaggio, in quanto contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli; questi maceri sono indicati per essere oggetto di interventi di valorizzazione nel quadro dei progetti di potenziamento delle reti ecologiche e degli itinerari di fruizione; la tutela è integrale e non è ammesso in ogni caso il tombamento o la manomissione.

- Tipo 2 maceri che costituiscono una componente ambientale di base, da conservare e migliorare nel loro assetto idraulico e vegetazionale; interventi che ne prevedano la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale non diversamente localizzabili.

- Tipo 3. maceri che costituiscono una componente storico-documentale, da conservare e migliorare nel loro assetto idraulico e vegetazionale; interventi che ne prevedano la modifica o il tombamento sono ammissibili esclusivamente in relazione alla realizzazione di opere pubbliche di rilievo sovracomunale o locale non diversamente localizzabili, o nel caso di urbanizzazione dell'area in cui ricadono, qualora nell'ambito del PUA non sia possibile o opportuna la loro conservazione nel quadro della sistemazione delle aree a verde pubblico.

3. La richiesta del titolo abilitativo per la chiusura con tombamento di maceri di Tipo 2 o 3 deve essere accompagnata da adeguata relazione idrogeologica; il rilascio è subordinato all'acquisizione dei nulla osta da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna, per quanto riguarda il



regime delle acque sotterranee, e dell'Amministrazione Provinciale per quanto riguarda gli aspetti florofaunistici ed ambientali. In ogni caso il tombamento potrà avvenire esclusivamente con l'impiego di terreno agricolo dello stesso fondo agricolo o di fondi limitrofi, e previa rimozione di rifiuti o materiali diversi dal terreno agricolo eventualmente accumulati nel macero.

Nella definizione del layout il macero interno all'area di progetto è stato escluso, come visibile nell'elaborato "VOG-PV001-T14_Planimetria generale, quotata e descrittiva dell'intervento".

ART. III. 29: AMBITI DEL TERRITORIO RURALE

1. Articolazione del territorio rurale. Ai fini della disciplina delle attività agricole il PSC individua per il territorio rurale il seguente ambito: - ambito rurale ad alta vocazione produttiva agricola.

Pertanto, si riportano le NTA del PSC.

TERRITORIO RURALE Art. 5.9 Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione

1. Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC perseguono i seguenti obiettivi:

- l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio;

- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;

- la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;

- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse forme di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;

- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;

- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici

- il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni (residenziali, ricettive, agrituristiche e di turismo rurale, ricreative, assistenziali, ristorative e di animazione turistica, ecc.) compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;

- l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.



2. Il PSC, in applicazione dell'art. A-16 comma 3 della L.R. 20/2000, articola il territorio rurale in due tipi di ambiti:

a) l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all'art. A-19. della L.R. 20/2000; si considera tale il territorio rurale ricadente nell'Unità di Paesaggio "delle Terre vecchie", nell'Unità di Paesaggio "della Gronda".

b) l'ambito agricolo di rilievo paesaggistico di cui all'art. A-18. della L.R. 20/2000 non è presente nel territorio comunale.

3. Il PSC individua inoltre nel territorio rurale:

a) i nuclei abitati rurali di maggiore consistenza, costituiti da gruppi relativamente accorpati di edifici prevalentemente residenziali;

b) gli impianti produttivi sorti in forma isolata nel territorio rurale, al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive;

c) le principali aree non agricole specificamente destinate alla valorizzazione ambientale e ad attività fruite, ricreative, sportive e turistiche compatibili;

d) i principali impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed ecologiche: cimiteri, depuratori, discariche;

e) le aree di valore naturale ed ambientale soggette a specifiche disposizioni di tutela, di cui al Titolo II, e le aree naturali protette di cui all'art. 3.4.

4. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio rurale devono essere coerenti con le disposizioni di cui al precedente art. 3.1 (Unità di paesaggio come rappresentate nella Tav. 1), e con le direttive ed indirizzi del PTCP riguardo a ciascuna Unità di paesaggio contenute nella Relazione del PTCP stesso.

5. Tutte le trasformazioni dei suoli ricadenti nel territorio rurale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo culturale, e che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

6. I progetti di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità che interessino il territorio rurale devono nei limiti del possibile salvaguardare la funzionalità delle aziende agricole interessate e contribuire al riordino funzionale del territorio.

Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC

1. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo A-IV dell'Allegato alla L.R. 20/2000, integrate dalle seguenti direttive, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze, anche per le funzioni non connesse con l'agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale, definendone le condizioni di compatibilità; disciplina gli interventi di nuova edificazione per le esigenze



delle aziende agricole, definendone i relativi parametri edilizi ed ambientali, nonché gli interventi ordinari di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di mitigazione ambientale.

2. Salvo i casi espressamente citati nei punti seguenti del presente articolo, nel territorio rurale le nuove costruzioni, sono ammesse esclusivamente per le esigenze delle attività agricole e zootecniche e per le esigenze abitative degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), come definiti all'art. 1.7.

3. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente, il RUE favorisce gli interventi di recupero edilizio e di riuso, in particolare degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico testimoniale, di cui agli artt. 2.12 e 2.13, non solo per le esigenze delle attività agricole, degli imprenditori agricoli, dei servizi all'agricoltura e delle attività agrituristiche, ma anche per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici, fra le quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive.

4. Per gli edifici preesistenti non soggetti a tutela, il RUE può consentire interventi di recupero e riuso compatibili con le loro caratteristiche di sagoma e strutturali e purché non in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche; in ogni caso è esclusa la trasformazione ad uso abitativo di edifici con originaria destinazione diversa, mentre può essere consentita la trasformazione ad uso abitativo di porzioni non abitative di edifici con originaria destinazione mista, ossia per abitazione e per servizi agricoli. Nel caso di demolizione degli edifici esistenti non soggetti a tutela, in sede di POC può essere riconosciuta una contropartita pari ad una quota limitata della SC demolita da realizzare anche con diversa localizzazione. Con riguardo agli esistenti impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di tipo interaziendale o industriale, il RUE può disciplinare interventi di ammodernamento e potenziamento, anche con eventuale ampliamento della SC entro il limite del 50% della SC legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme. Per interventi più consistenti si applica il successivo comma 17.

5. In connessione con il riuso di edifici esistenti e in relazione alle nuove destinazioni, il RUE può disciplinare la realizzazione di:

- opere di urbanizzazione;
- attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
- attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili;
- tettoie, nonché altri manufatti non configurabili come edifici, purché si tratti di manufatti di modeste dimensioni e di basso impatto paesaggistico.

6. Va escluso l'insediamento di nuove attività produttive secondarie, pur potendosi consentire il consolidamento di quelle già insediate con ampliamenti sino al 50% della SC esistente per il soddisfacimento



delle esigenze produttive. Ampliamenti superiori sono realizzabili esclusivamente ai sensi dell'art.5.10 punto 17 lettera a). Per gli impianti produttivi di cui all'art. 5.9 punto 3 lettera b) come individuati in cartografia, va consentito il consolidamento, lo sviluppo ed eventualmente l'ampliamento delle attività insediate; nel caso di cessazione e dismissione dell'attività vanno ricercate le condizioni per la riconversione ad altro uso, esclusa la residenza, ovvero la demolizione degli impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed eventualmente il recupero per attività turistiche, ricreative e di valorizzazione ambientale. In base ad un accordo con le proprietà, in sede di POC, possono essere riconosciute contropartite in termini di diritti edificatori proporzionate ai costi di demolizione e bonifica.

7. Per quanto riguarda le attività commerciali, va favorita la permanenza degli esercizi di vicinato, anche nella forma di esercizi multi-servizio, e, limitatamente agli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva, può essere eventualmente consentito anche il loro insediamento ex-novo, mentre va escluso l'insediamento di nuove strutture di vendita di media o grande dimensione. E' comunque ammessa e va favorita la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole.

[...]

13. Nel Territorio Rurale sono ammessi gli interventi per impianti di produzione energetica da fonti di energia rinnovabile nei limiti e condizioni del DM 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", della Delibera Ass. Legislativa della RER n. 28 del 6/12/2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica", della Delibera Giunta regionale n. 46 del 17/1/11 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28", della Circ. RER Ass. Programmazione Territoriale Urbanistica, Reti e Infrastrutture Materiali e Immateriali, Mobilità e Trasporti del 4/4/11 PG n. 84824/11, del DLgs n. 28 del 3/3/11 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

[...]

18. Gli interventi previsti e disciplinati nel POC di cui alle lettere a, b, c, d, f del precedente comma, sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione o accordo, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. o dalla L.R. 20/2000, che preveda, tra l'altro, eventualmente l'obbligo o meno di demolizione e bonifica del sito nel caso di dismissione ed in assenza di opportunità di riutilizzo compatibili, ed escluda esplicitamente il futuro ricorso alle possibilità offerte dall'Art. A21, comma 2 lettera c della LR 20/2000.

19. Il RUE e il POC devono rispondere alle direttive sui Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria e ai Provvedimenti sugli impianti termici di nuova installazione definiti nell'art. 26 e all'art. 31 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara.

20. Il RUE e il POC devono porre particolare attenzione alla tutela e valorizzazione degli aspetti paesaggistico-ambientali e ai caratteri di qualità del paesaggio storico-documentale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 3.1. e dal comma 10 dell'art. 4.7.



Tuttavia, non vi sono particolari prescrizioni in merito alla costruzione di impianti tecnologici.

Inoltre, al comma 13 sopra riportato si afferma che sono ammessi gli interventi per impianti di produzione energetica da fonti di energia rinnovabile nei limiti e condizioni del DM 10/9/2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Si segnala tuttavia che, il citato D.M. 10 settembre 2010 “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” tiene in considerazione soltanto impianti di tipo fotovoltaico, eolico, idroelettrico e geotermoelettrico, e non impianti agrivoltaici come il caso del progetto in esame, di conseguenza può ritenersi non applicabile quanto previsto al tipo di impianto in questione che sarà di tipo agrivoltaico avanzato.

Relativamente alle interferenze del cavidotto di connessione, si riportano a seguire gli estratti delle NTA.

TITOLO III. I – CENTRI STORICI ED IMMOBILI TUTELATI ESTERNI AI CENTRI STORICI

ART. III. 1: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano gli interventi effettuabili nei centri storici nonché quelli effettuabili sugli immobili soggetti a tutela in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, collocati in altri ambiti del territorio comunale.

2. Costituiscono i centri storici e nuclei storici i tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici. Il PSC del comune di Voghiera classifica come centri storici Voghiera e Voghenza

3. Nell'ambito del centro storico:

a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;

b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;

c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.

4. Nel centro storico assume specifica rilevanza ai fini della conservazione e della percezione delle valenze storico-testimoniali degli insediamenti, il controllo qualitativo degli interventi relativi all'arredo urbano (insegne, bacheche, spazi espositivi di pubblicità, edicole e chioschi, tende e tendoni, segnaletica stradale pubblica e privata, indicazioni toponomastiche, targhe di uffici, vetrine, ecc.) e alla sistemazione degli spazi collettivi. Il Comune può dotarsi di specifici strumenti quali regolamenti o piani per l'arredo urbano, le insegne e le occupazioni di suolo pubblico, per il colore e piani per la valorizzazione commerciale, contenenti



specifiche disposizioni riferite al Centro storico; in via transitoria, in attesa dell'approvazione di tali strumenti, si applicano le disposizioni di cui alla successiva Parte VI, integrate dagli indirizzi di cui al seguente art. III.4.

ART. II. 25: CONDUTTURE PER PRODOTTI CHIMICI

1. Nella Tav. 1 del RUE è indicato il tracciato delle condutture chimiche che interessano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi della legislazione vigente.

2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo nei pressi di una condotta chimica, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta di permesso di costruire, di prendere contatto con l'Ente proprietario della condotta chimica per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti.

Essendo tuttavia il cavidotto di progetto interrato, si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-T25_Planimetria delle Interferenze" al fine di verificare le metodologie previste per il superamento delle interferenze.

3.16.1.4 Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Ferrara

Il Piano Strutturale Comunale è stato adottato il 14/09/2007, il 03/12/2008 sono state decise le osservazioni e le proposte avanzate dai cittadini, dagli enti e dalle associazioni ed infine il 16/04/2009 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale. Il PSC è entrato in vigore il 03/06/2009, data di pubblicazione sul BUR del relativo avviso di approvazione.

Con delibera PG. 100273 del 09/12/2014, esecutiva in data 29/12/2014, il Consiglio Comunale ha adeguato le Norme Tecniche di attuazione all'art. 18 bis L.R. 20/2000.

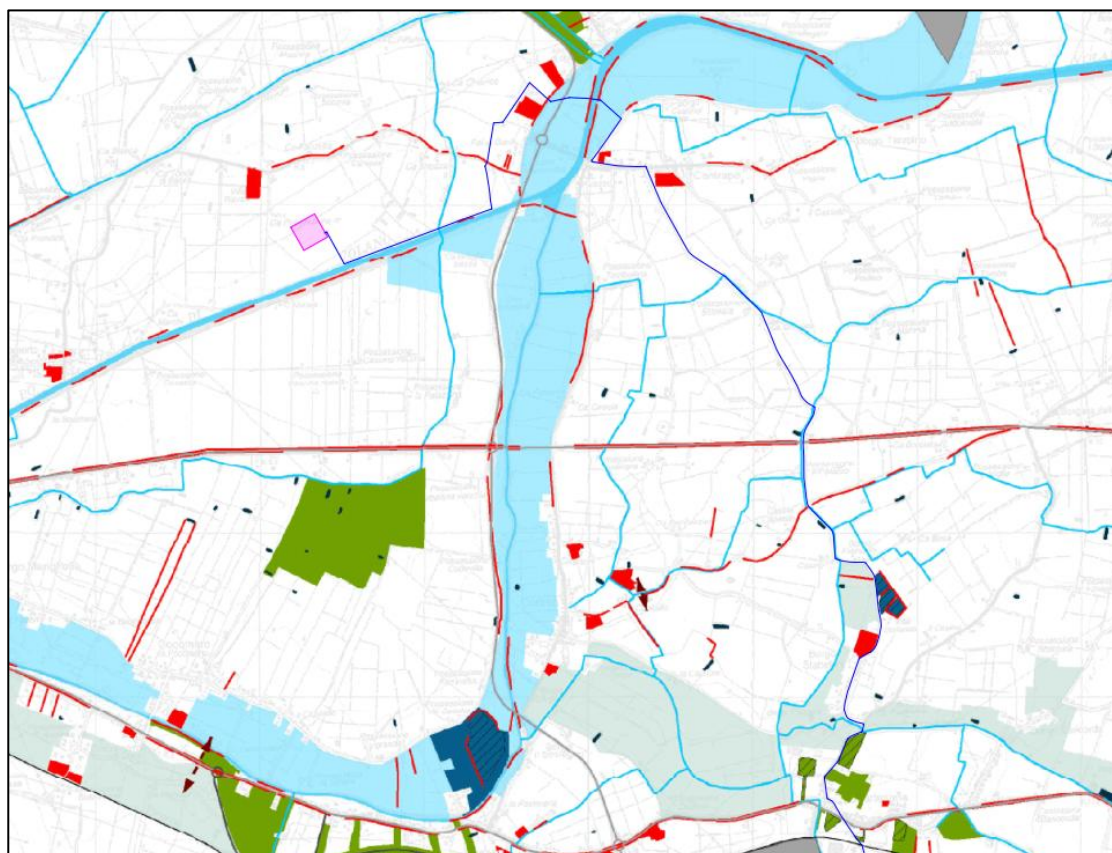
In data 25/06/2015 è stato pubblicato un bando esplorativo per l'individuazione di aree urbane da riclassificare nel territorio rurale o come non edificabili, in vigore fino al 31/03/2016.

Si riportano le cartografie più significative.

TAVOLA 5.02 – RETE ECOLOGICA E DEL VERDE

Il cavidotto attraversa:

- Corridoi ecologi terrestri;
- Corridoi ecologi primari;
- Corridoi ecologi secondari;
- Connettivo ecologico diffuso.



— Cavidotto di connessione 36 kV

— Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto

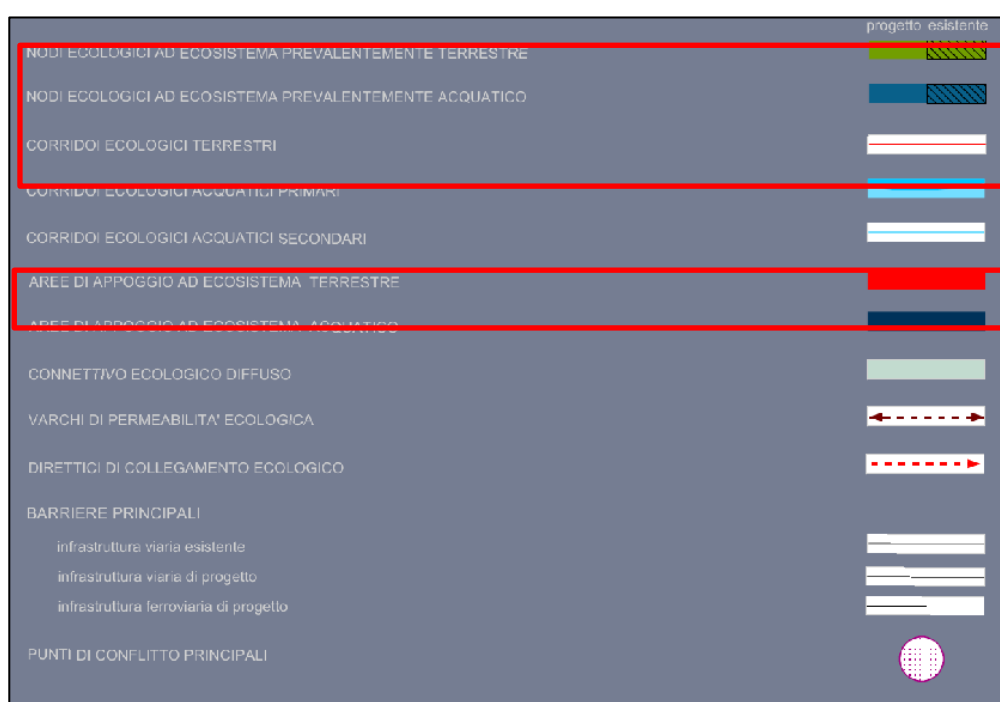


Figura 35 – Sovrapposizione del progetto (in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE) su “Tavola 5.02 – Rete ecologica e del verde” del PSC di Ferrara. Fonte: [Comune di Ferrara | View](#)



Si riportano le NTA.

art. 20 - La rete ecologica e del verde

1. La rete ecologica e del verde è un sistema continuo che connette nel tempo diverse aree di valenza ambientale con la funzione di mitigare il processo di frammentazione degli ambienti naturali dovuto a fenomeni di antropizzazione e causa primaria della perdita di biodiversità, degrado e naturale estinzione delle specie animali e vegetali.

2. Il PSC, nella tavola 5.2: "LA CITTA' VERDE", recepisce, articola e specifica la rete ecologica di primo livello individuata dal PTCP e definisce quella di secondo livello con i seguenti obiettivi:

- mantenimento e potenziamento delle principali aree naturali esistenti, come individuate nella tav. 6.1.1 e tutelate al successivo art. 25.4;*
- riduzione dell'inquinamento attraverso la ricerca di un migliore bilancio di CO2 e la promozione di una gestione ambientalmente corretta dei corsi d'acqua per garantire oltre alla sicurezza idraulica anche la qualità ecologica;*
- miglioramento della qualità della vita attraverso l'assorbimento di impatti e la riqualificazione del contesto ambientale di vita e lavoro;*
- creazione di opportunità di fruizione sostenibile del territorio (culturale, ricreativa, percettiva) per la popolazione.*

3. A tal fine, il PSC promuove azioni di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso, contenendo i fenomeni di consumo di suolo libero, esercita il controllo della distribuzione spaziale e della tipologia dei nuovi insediamenti, localizzando le nuove aree di espansione lungo reti di trasporto collettivo, promuove la riqualificazione ambientale ed ecologica del territorio urbanizzato per la tutela e il ripristino degli habitat esistenti e la costruzione di nuovi habitat, prevede politiche di riassetto ambientale delle aree agricole periurbane.

4. Il PSC prevede inoltre la creazione di zone di compensazione e forestazione, progetti di rinaturazione delle attività estrattive, la realizzazione di cunei verdi a est della città, integrando diverse aree libere, la messa in rete degli elementi naturali del territorio con percorsi ciclabili e pedonali unendo l'azione di tutela della biodiversità a quella di valorizzazione degli aspetti culturali e fruitivi.

5. Nel definirne il disegno, il PSC realizza quindi una rete ecologica che dalla campagna penetra nella città per trovare altri spazi naturali e fornire azioni utili alla qualità e sostenibilità ambientale, con una geometria formata dai seguenti elementi ad ecosistema prevalentemente acquatico:

- nodi ecologici, costituiti da zone umide e specchi d'acqua (art. 25.4, comma 5)*
- aree di appoggio, costituite da maceri (art. 25.4, comma 5) collegati dai seguenti corridoi ecologici acquatici:*
 - corridoi primari, costituiti dalle aree della Rete Natura 2000 (art. 25.4, comma 1), dagli alvei del Po e degli altri corsi d'acqua (art. 25.4, commi 3 e 4) e dalle relative golene (art. 10.1)*
 - corridoi secondari, costituiti dai canali di bonifica (art. 26.1, comma 8)*



e dai seguenti elementi ad ecosistema prevalentemente terrestre:

- nodi ecologici, costituiti da aree boscate (art. 25.4, comma 2), aree di riequilibrio ecologico (art. 25.4, comma 6), oasi di protezione della fauna (art. 25.4, comma 7), parchi storici conservati (art. 25.2, comma 3), parchi urbani esistenti e di progetto (artt. 10.6 e 16.3), aree di mitigazione e compensazione ambientale (artt. 10.5 e 16.1), attrezzature e spazi collettivi (art. 10.7), rilevanti per dimensione o connessi ad altre aree analoghe
- aree di appoggio, costituite da aree di mitigazione e compensazione ambientale (artt. 10.5 e 16.1) e attrezzature e spazi collettivi (art. 10.7), isolate e di minore dimensione collegati da:
 - corridoi ecologici terrestri, costituiti da filari e siepi (art. 25.5, comma 4)
 - varchi di permeabilità ecologica, costituiti da assi di connessione (art. 16.5)
 - direttrici di collegamento ecologico, costituite da percorsi ciclabili di connessione ambientale (art. 11.2.3)
 - connettivo ecologico diffuso, costituito dalle aree agricole di cintura e dal Parco Bassani (artt. 10.3, 10.4 e 16.2).

6. La tavola 5.2 indica altresì le principali infrastrutture che costituiscono barriere ecologiche ed i principali punti di conflitto di queste con la rete ecologica.

7. Direttive Il RUE individua criteri di realizzazione delle nuove aree di espansione, delle infrastrutture e delle opere tecnologiche, ai fini della conservazione del patrimonio naturale residuo e della realizzazione della rete ecologica, persegue il miglioramento ambientale dell'agrosistema promuovendo produzioni naturali diversificate e a basso impatto (legname, coltivazioni biologiche, ecc), tutela gli spazi ineditati interclusi nel tessuto edilizio attraverso la regolamentazione della permeabilità dei suoli pubblici e privati (introduzione dell'indice di permeabilità dei suoli).

8. I POC individuano gli interventi da realizzare nel quinquennio di competenza per la costruzione della rete ecologica e in particolare per la soluzione o mitigazione dei principali punti di conflitto con le infrastrutture.

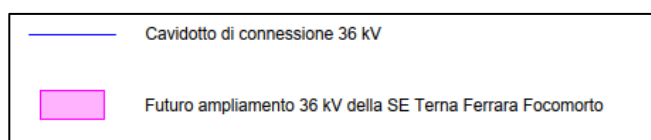
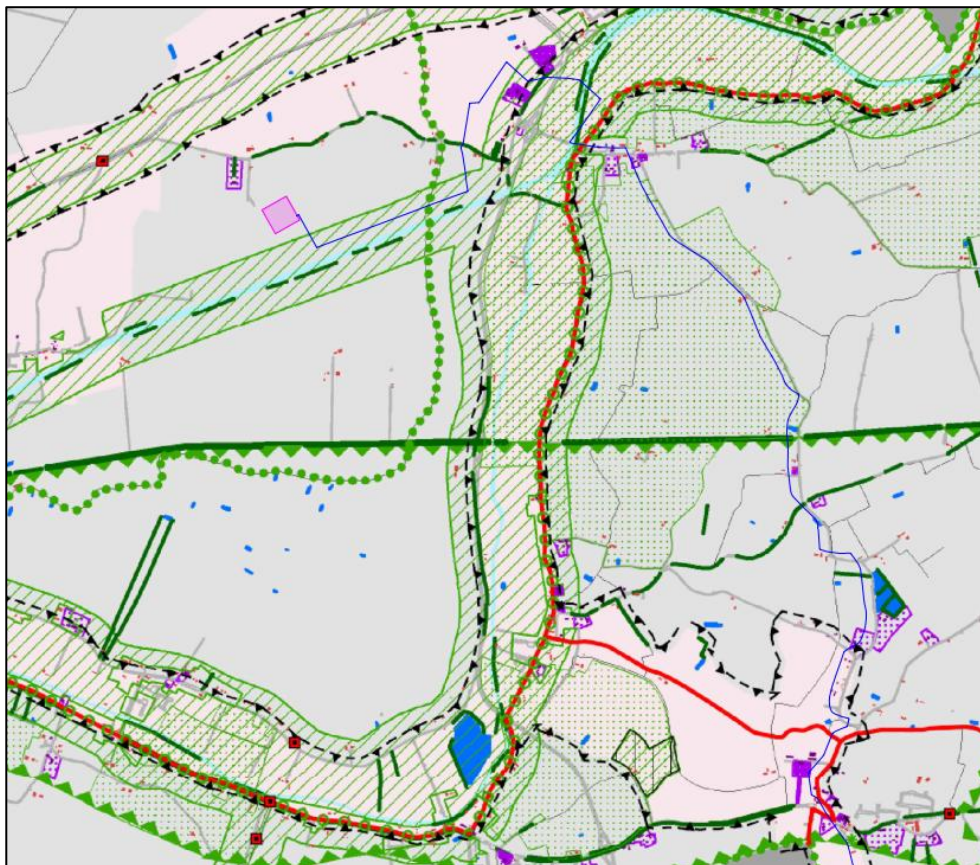
Si ricorda che il cavidotto si svilupperà su strada e sarà interrato. Pertanto, per tali tematismi non sono applicabili le prescrizioni, mentre, per il superamento del "Corridoio ecologico primario" si provvederà ad un intervento di Trivellazione Orizzontale Controllata ("T.O.C."), così come meglio rappresentato all'interno dell'elaborato progettuale "VOG-PV001-T25_Planimetria delle Interferenze".

TAV. 6.1.1 TUTELA STORICO CULTURALE E AMBIENTALE

Il cavidotto attraversa:

- Viabilità storica;
- Dossi e rilevati;
- Vincoli paesistici ex lege;
- Strade panoramiche;
- Rispetto strade panoramiche;
- Unità di paesaggio;

- Ambito di paesaggio notevole.



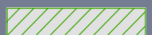
4.8 viabilità storica	art. 25.2.4	
4.9 dossi e rilevati	art. 25.2.5	
7.1 vincoli paesistici ex lege	art. 25.5.1	
7.3 strade panoramiche	art. 25.5.3	
7.4 rispetto strade panoramiche	art. 25.5.3	
7.8 unità di paesaggio	art. 25	
7.9 ambito di paesaggio notevole	art. 25	

Figura 36 – Sovrapposizione del progetto (in magenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE) su “TAV. 6.1.1 TUTELA STORICO CULTURALE E AMBIENTALE” del PSC di Ferrara. Fonte: [Comune di Ferrara | View](#)

Si riportano le NTA.

art. 25 - Vincoli di tutela paesaggistica e ambientale, storico- architettonica, culturale e testimoniale

1. Il PSC individua nella tavola 6.1.1: “TUTELA STORICO CULTURALE E AMBIENTALE”, nonché, con riguardo ai centri storici, nella tavola 6.1.2, le aree soggette a vincolo con particolare riferimento agli oggetti disciplinati dagli articoli seguenti.



2. Il PSC, in particolare, tutela il paesaggio in quanto rappresentazione materiale e visibile dell'identità collettiva, riconoscendo, salvaguardando e recuperando i valori culturali che esso esprime.

3. Il RUE, nel disciplinare le trasformazioni nel territorio rurale e gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a recepire, articolare e specificare i vincoli individuati dagli articoli seguenti, valorizza e salvaguarda il paesaggio rurale, i suoi aspetti tradizionali e i relativi equilibri ecologici, attraverso la conservazione delle caratteristiche morfologiche, paesistiche, tipologiche e ambientali dei tessuti agricoli propri delle Unità di paesaggio delle "Masserie", delle "Valli del Reno", delle "Terre Vecchie" e degli "ambiti naturali fluviali", nonché dell'Ambito di paesaggio notevole e, più in generale, del Sistema delle aree agricole, come individuati nella tav. 5 e disciplinati agli artt. 8, 9 e 11 delle NTA del PTCP. Il RUE inoltre tutela le zone di specifico interesse agrituristico e favorisce la produzione di prodotti agricoli tipici e di qualità e la produzione in generale con tecniche di agricoltura biologica.

4. I POC individuano e disciplinano i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale da realizzare nel quinquennio di competenza, avendo come primario obiettivo la valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e ambientale del territorio attraverso la costruzione di reti e relazioni che, a partire dalle principali connessioni geografiche strutturali di cui all'art. 10.1, costituite dai fiumi e dalle loro golene, dai dossi e rilevati di cui all'art. 25.2 comma 5 e dalle aree del sito UNESCO di cui all'art. 25.1, riconnettano le singole emergenze, mettendole in valore non solo dal punto di vista ambientale e culturale, ma anche ai fini di una corretta fruizione economica e turistica, in particolare attraverso la realizzazione di una rete di percorsi agrituristici ed itinerari culturali ed enogastronomici, in accordo con le previsioni a scala sovracomunale.

art. 25.2.4. Viabilità e idrografia storiche

Sono costituite dalle strade storiche e dai tracciati ancora rinvenibili dei canali artificiali storici del territorio ferrarese. Direttive Per tali elementi il RUE e i POC dovranno adeguarsi ai commi 2 e 3 dell'art.24 del PTCP e successive modifiche e integrazioni. In particolare, dovrà essere mantenuto l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere progettate e approvate secondo le prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 24 del PTCP e successive modifiche e integrazioni.

Art.25.5.1. Vincoli paesistici ex lege

Rappresentano le aree di interesse paesaggistico costituite dai fiumi e dai corsi d'acqua e dalle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, dai boschi e dalle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nella parte terza D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i..

art. 25.5.3. Tutela delle strade panoramiche

La tavola 6.1.1 individua le aree di rispetto delle strade di valore panoramico presenti sul territorio comunale ed individuate ai sensi dei commi 6/7 dell'art.24 del PTCP. Direttive Gli interventi all'interno di tali aree che hanno come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, ed in genere quelli che comportano una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista della viabilità panoramica. Per una fascia continua di 150 ml., misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale e per entrambi i lati, è vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere. I POC prevedranno l'inserimento delle strade



panoramiche nelle reti dedicate prevalentemente ai percorsi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche attraverso la attivazione dei progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 25.

Si ricorda che il cavidotto si svilupperà su strada e sarà interrato. Pertanto, per tali tematismi non sono applicabili le prescrizioni.

Per il superamento del fiume “Po di Volano” si provvederà ad un intervento di Trivellazione Orizzontale Controllata (“T.O.C.”), così come meglio rappresentato all'interno dell'elaborato progettuale “VOG-PV001-T25_Planimetria delle Interferenze”.

Inoltre, ai sensi del DPR n.31 13 febbraio 2017, i cavidotti per il trasporto dell'energia elettrica per il collegamento degli impianti alla RTN non sono soggetti a autorizzazione paesaggistica, così come osservabile dall'estratto del Decreto di seguito riportato:

“ALLEGATO A (di cui all'art. 2, comma 1)

INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

[...]

A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;v”

TAV. 6.1.3 VINCOLI IDRAULICI E INFRASTRUTTURE

Il cavidotto intercetta:

- Aree a rischio di allagamento;
- Paleoalvei;
- Corsi d'acqua e canali di bonifica;
- Strade;
- Ferrovie.



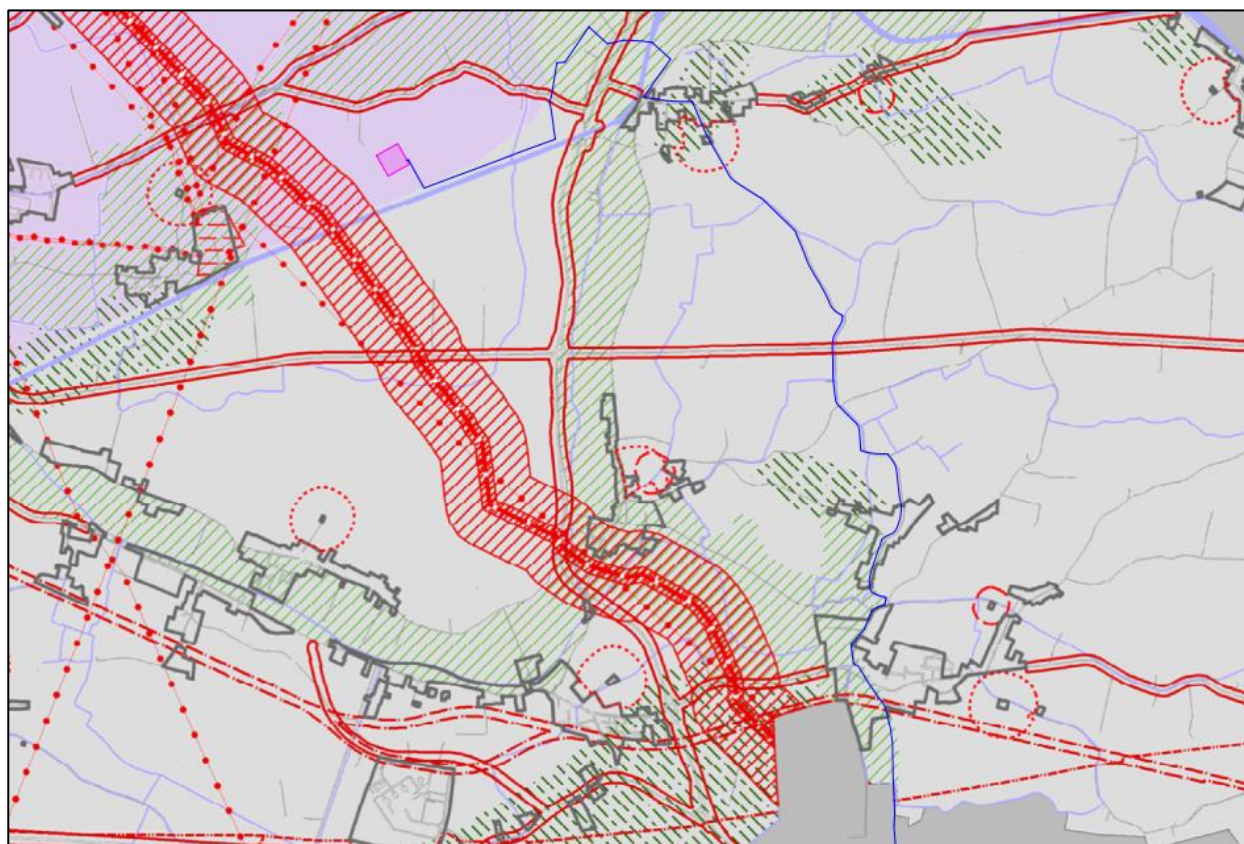
iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
100 di/of 218



-  Cavidotto di connessione 36 kV
-  Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto

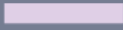
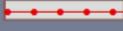
VINCOLI IDRAULICI E IDROGEOLOGICI		riferimento NTA
fascia A Piano di Bacino Po	art. 26.1.1	
fascia B Piano di Bacino Po	art. 26.1.2	
fascia rischio effetto dinamico Po	art. 26.1.3	
aree a rischio di allagamento	art. 26.1.4	
paleovalvei	art. 26.1.5	
aree a ridotta soggiacenza della falda freatica	art. 26.1.6	
corpi idrici sotterranei	art. 26.1.7	
corsi d'acqua e canali di bonifica	art. 26.1.8	
RISPETTO INFRASTRUTTURE		
strade	art. 26.2.1	
ferrovie	art. 26.2.2	
aeroporto	art. 26.2.3	
cimiteri	art. 26.2.4	
depuratori	art. 26.2.5	
elettrodotti	art. 26.2.6	
cabine alta tensione	art. 26.2.6	
impianti per l'emittenza radio televisiva	art. 26.2.7	
pipeline	art. 26.2.8	
gasdotti	art. 26.2.9	
rischio incidente rilevante (vedi tav. 6.1.4)	art. 26.2.10	
Perimetro centro abitato	art. 14	

Figura 37 – Sovrapposizione del progetto (in amgenta il cavidotto e in arancione il futuro ampliamento della SE) su “TAV. 6.1.3 VINCOLI IDRAULICI E INFRASTRUTTURE” del PSC di Ferrara. Fonte: [Comune di Ferrara](#) [View](#)

Si riportano le NTA.

Art. 26.1 - Vincoli idraulici e idrogeologici

4. Aree a rischio di allagamento

Rappresentano anche con riferimento alla “fascia C” del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, le aree individuate come soggette a grave rischio di allagamento (da fiumi e canali).

Direttive All'interno di tali aree, i progetti di trasformazione urbanistica ed edilizia dovranno considerare che:

- qualsiasi intervento di modificazione plano-altimetrica del suolo, ivi comprese la realizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizio, dovrà essere accompagnato da adeguato studio che verifichi l'effetto dell'intervento in funzione dell'evento oggetto del rischio;
- non sono consentiti piani interrati;
- ai piani terra dei nuovi edifici non vanno preferibilmente collocati locali destinati al soggiorno stabile delle persone e comunque è fatto divieto di prevedere camere da letto ai piani terra dei nuovi edifici.

5. Paleovalvei



Individua le aree soprastanti gli antichi percorsi dei corsi d'acqua e caratterizzati da depositi di sabbie a varia granulometria. Direttive Per tali aree alle quali viene affidata la ricarica della falda, il PSC vieta l'insediamento di attività a rischio di inquinamento della falda. Rispetto agli interventi in queste aree il RUE e i POC, nel rispetto dell'art. 20, commi 5 e 6, del PTCP, dovranno porre particolare attenzione alla conservazione di un elevato grado di permeabilità del suolo, mantenendo in massima efficienza la funzione primaria di tali aree quali punti privilegiati di ricarica e distribuzione dell'acquifero dolce sotterraneo. Laddove non vi sia rischio di infiltrazione di inquinanti, si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio. Il RUE dovrà prevedere idonee indicazioni comportamentali per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree, nonché prescrivere lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche raccolte in aree non soggette a percolazioni inquinanti.

8. Corsi d'acqua e canali di bonifica.

Rappresentano le superfici bagnate dei corsi d'acqua naturali e artificiali. Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza idraulica (R.D. 368/1904, R.D. 523/1904 e s.m.i.), di Demanio dello Stato per le opere idrauliche (D.Lgs. 112/1998, L.R. 7/2004 e s.m.i.), di navigazione delle acque interne (R.D. 959/1913, D.P.R. 631/1949 e s.m.i.), di tutela ambientale (art. 115 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

art. 26.2 - Rispetto delle infrastrutture

1. Strade

Rappresentano le fasce di rispetto della rete stradale individuate ai sensi del D.P.R. 495/92. Direttive Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/92 (Regolamento attuativo del Codice della Strada) e s.m.i.

2. Ferrovie

Rappresentano le fasce di rispetto della rete ferroviaria. Direttive Per tali aree vige la disciplina di cui alla legge 2248/65 come modificata dalla legge 1202/68 e dal DPR 753/80 e dal DM 3/8/1981 e s.m.i.

Si ricorda che il cavidotto si svilupperà su strada e sarà interrato. Per il superamento del fiume "Po di Volano", e dei relativi tematismi presenti in area, si provvederà ad un intervento di Trivellazione Orizzontale Controllata ("T.O.C."), così come meglio rappresentato all'interno dell'elaborato progettuale "VOG-PV001-T25_Planimetria delle Interferenze".

3.16.1.5 Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Ferrara

Nel 2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato una legge urbanistica (Legge Regionale n°24) per restare al passo con le necessità tipiche di un territorio eterogeneo come quello della nostra regione. Al centro della revisione della norma precedente, la semplificazione dei processi e delle normative per permettere ad attori pubblici e privati di progettare con più flessibilità, di strutturare programmi e accordi per lo sviluppo del territorio. Nell'ottica della semplificazione, sono stati definiti nuovi strumenti di pianificazione



e governo del territorio utili a raggiungere obiettivi fondamentali come il miglioramento della qualità della vita dei cittadini o la preservazione del suolo - inteso come terreno libero, risorsa non rinnovabile e bene comune. Si tenderà quindi a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, evitando di costruire nuovi insediamenti. Inoltre, si vuole rendere più competitivo il sistema regionale, promuovendo e tutelando i prodotti locali e le specificità della terra, e ridurre il più possibile i rischi ambientali legati ai cambiamenti climatici, attraverso interventi sostenibili che promuovano la circolarità del consumo e misure di adattamento. Il tutto sarà volto alla tutela del patrimonio storico e paesaggistico.

Il procedimento di sviluppo e stesura del Piano Urbanistico generale è suddiviso in più fasi.

- Il 2 agosto 2022 Approvazione del documento strategico preliminare in Giunta Comunale;
- Novembre 2022 - Giugno 2023 | Quadro conoscitivo e diagnostico, e Consultazione Preliminare: l'8 novembre 2022 è stata avviata la Consultazione Preliminare con la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, ARPAE e i soggetti competenti in materia ambientale. In questa fase sono state condivise informazioni conoscitive e presentati gli obiettivi strategici e le scelte generali di assetto del territorio. La consultazione preliminare si è chiusa il 20 giugno 2023;
- Ottobre 2023 | Assunzione del Piano in Giunta Comunale;
- Novembre - Dicembre 2023 Adozione del piano in Consiglio Comunale.

Si riporta la cartografia più significativa.

TAV. V2_B TAVOLA DEI VINCOLI

Il cavidotto attraversa:

- Altre aree allagabili.

Per tali tematismi non sono previste NTA.

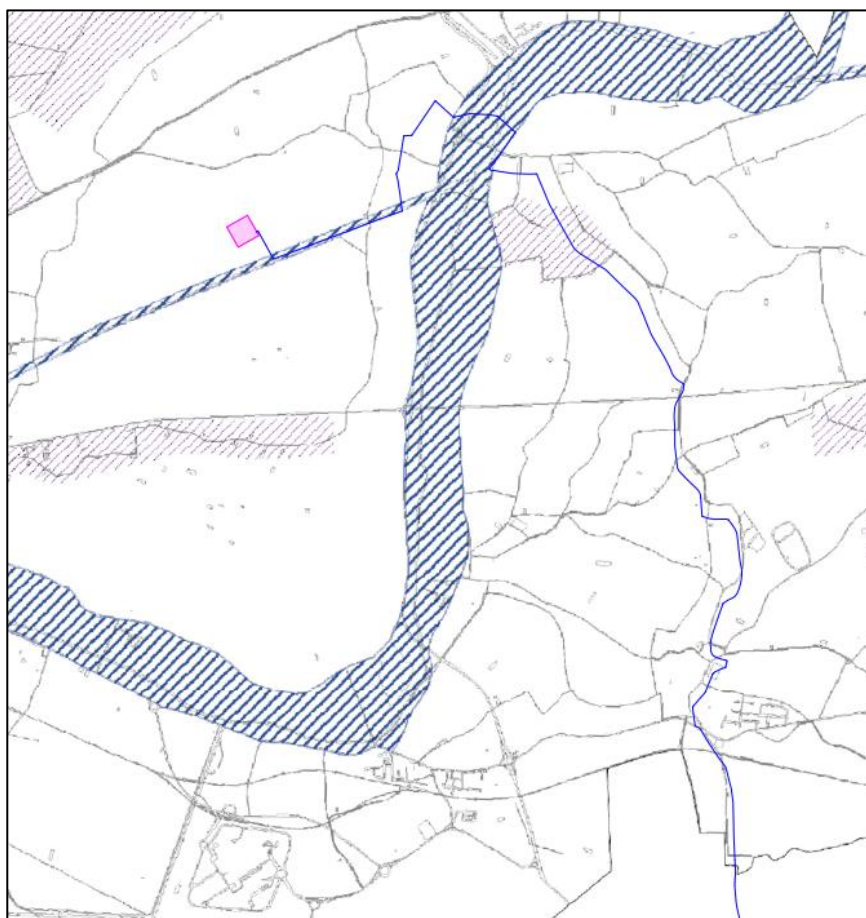
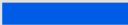
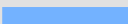
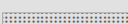
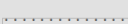
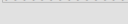
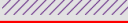


TAVOLA DEI VINCOLI

RISCHI NATURALI, INDUSTRIALI, SICUREZZA

Rischio idraulico

-  76 - Fiume Po - H-P3: Alluvioni frequenti (TR: 20-50 anni) - elevata probabilità
-  77 - Fiume Po - M-P2: Alluvioni meno frequenti (TR: 100-200 anni) - media probabilità
-  78 - Fiume Reno - H-P3: Alluvioni frequenti (TR: 20-50 anni) - elevata probabilità
-  79 - Fiume Reno - M-P2: Alluvioni meno frequenti (TR: 100-200 anni) - media probabilità
-  80 - Reticolo Secondario di Pianura - H-P3: Alluvioni frequenti (TR: 20-50 anni) - elevata probabilità
-  81 - Reticolo Secondario di Pianura - Altre aree allagabili
-  82 - Fascia A piano di bacino Po
-  83 - Fascia B piano di bacino Po
-  84 - Fascia a rischio di effetto dinamico Fiume Po

-  Cavidotto di connessione 36 kV
-  Futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto

Figura 38 – Sovrapposizione del progetto (in rosso il cavidotto e in verde il futuro ampliamento della SE) su “Tav. V2_Tavola dei vincoli” del PUG di Ferrara. Fonte: [Comune di Ferrara | Documenti Di Piano](#)

L'intervento è in linea con la pianificazione di entrambi i comuni interessati.



3.16.1.6 Tavole di coordinamento RUE - POC: Destinazioni d'uso e Vincoli del Comune di Ferrara

In questo paragrafo verranno riportate le Tavole di coordinamento tra il Regolamento Urbanistico Edilizio e il Piano Operativo Comunale del comune di Ferrara.

In riferimento alle opere di connessione, non essendoci la disponibilità piena delle aree per la realizzazione dell'elettrodotto di connessione, si rende necessario richiamare i contenuti della tavola "POC stralcio" per l'apposizione del vincolo espropriativo.

Si riportano le tavole più significative.

Tavola COORDINAMENTO RUE - POC - TAVOLA DELLA DESTINAZIONE D'USO

Il futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto è sito all'interno del tematismo 3.3 - aree agricole del forese.

Il cavidotto di connessione attraversa i seguenti tematismi:

- 3.1 – aree di valore naturale e ambientale;
- 3.3 - aree agricole del forese;
- 3.5 – attrezzature sportive e ricreative nel territorio rurale;
- Procedimenti speciali (Art.53 Autorizzazione Unica);
- insediamenti prevalentemente residenziali



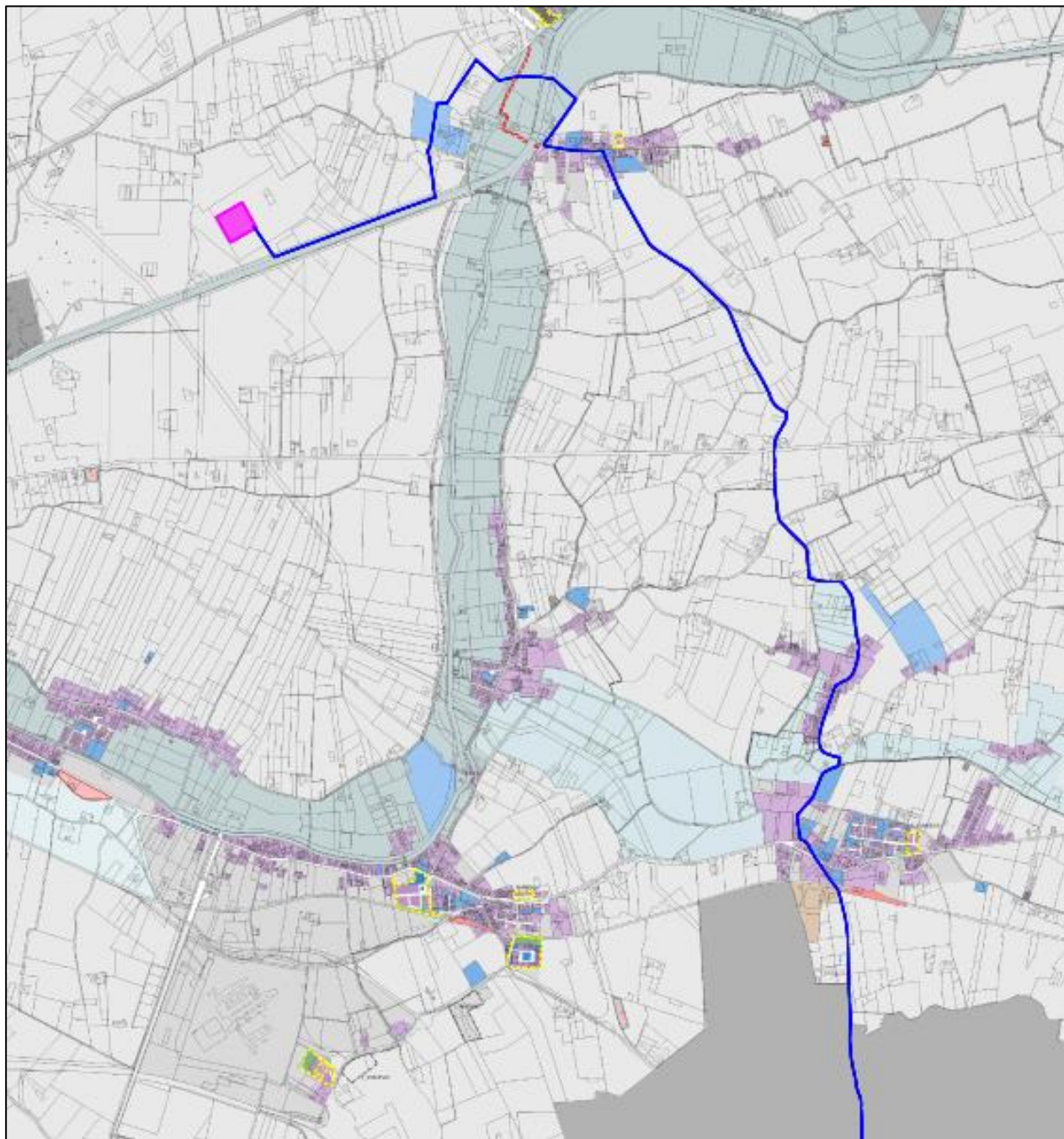
iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
106 di/of 218



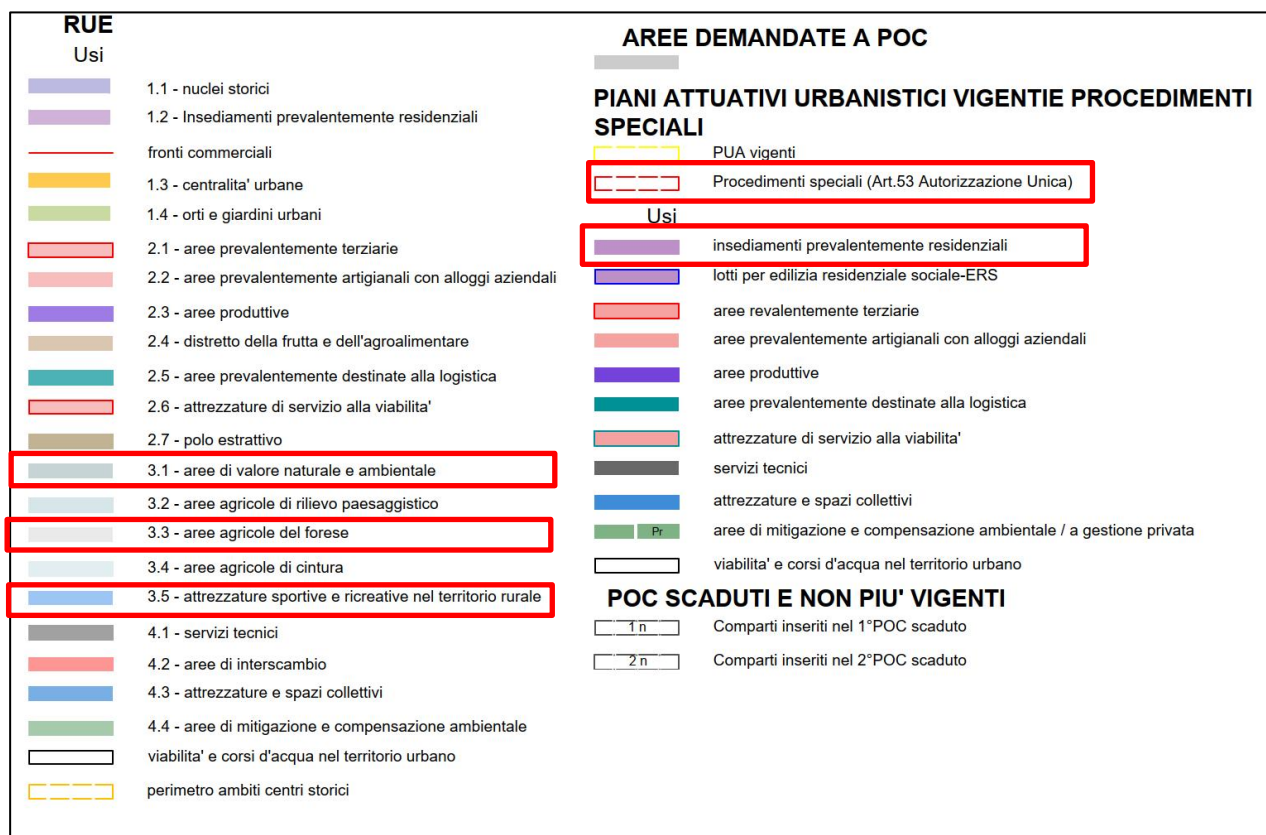


Figura 39 – Sovrapposizione cavidotto (in blu), futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto (in magenta), fascia di asservimento (in rosso) e DPA (in ciano) su tavola COORDINAMENTO RUE - POC - TAVOLA DELLA DESTINAZIONE D'USO

Si riporta a seguire alcuni estratti delle NTA del RUE, ed in particolare del documento "REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO, NTA – PARTE III: NORME URBANISTICHE, PARTE IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE, VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA CONSILIARE P.G. 155341 DEL 14/01/2019":

"3.3. Aree di valore naturale e ambientale

NUOVE COSTRUZIONI Fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso in relazione agli ampliamenti degli edifici esistenti, nelle aree di valore naturale e ambientale non sono ammesse nuove costruzioni, salvo che l'azienda agricola sia priva di adiacenti aree diversamente classificate utilizzabili per la realizzazione di edifici aziendali; in tal caso e subordinatamente al rispetto delle norme di compatibilità con il rischio idraulico e di tutela degli habitat naturali dettate ai successivi capi III e V, sono ammesse nuove costruzioni, nei limiti e alle condizioni previsti al precedente punto 3.1; il rilascio del permesso di costruire per gli interventi suddetti sarà subordinato alla preventiva stipula di apposito accordo fra proponente e Comune, che disciplini la realizzazione di opere necessarie alla tutela e riqualificazione dell'area, secondo quanto previsto al successivo capo III.

EDIFICI ESISTENTI Nelle aree di valore naturale e ambientale, gli interventi di recupero degli edifici esistenti e i relativi ampliamenti, ove consentiti ai sensi del presente RUE, sono



condizionati al rispetto delle norme di compatibilità con il rischio idraulico e di tutela degli habitat naturali dettate ai successivi capi III e V. Il rilascio del permesso di costruire e la presentazione della SCIA per gli interventi che prevedano aumenti oltre 30 mq di superficie utile destinata ad attività non aziendali agricole saranno subordinati alla preventiva stipula di apposito accordo fra proponente e Comune, che disciplini la realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi necessari a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti, ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione dell'area. Per la valutazione delle opere necessarie a tali fini il responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi, comprensiva del competente ufficio dello Sportello Unico Edilizia, del Servizio Ufficio di Piano, dell'Ufficio responsabile delle autorizzazioni paesaggistiche, del Servizio Ambiente e del Servizio Infrastrutture. La conferenza si esprime entro i termini per il rilascio del parere preventivo o del permesso di costruire.”

“3.3 Aree agricole del forese - AVP

NUOVE COSTRUZIONI Nelle aree agricole del forese le nuove costruzioni possono avere destinazione d'uso 2. attività produttiva agricola al servizio delle aziende e del territorio agricolo.

L'insediamento delle attività:

2.c. attrezzature aziendali e interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici;

2.d. allevamenti;

è subordinata alla sottoscrizione, preliminare al rilascio del permesso di costruire, di accordo fra il proponente e il Comune per la realizzazione degli adeguamenti alle infrastrutture eventualmente necessari e degli interventi di mitigazione degli impatti ambientali previsti.

EDIFICI ESISTENTI Nelle aree agricole del forese, sono ammesse, per gli edifici esistenti, le seguenti destinazioni d'uso:

a. edifici storici di cui al successivo Capo IV:

1b. attrezzature e spazi collettivi;

2. attività agricola;

3a. artigianato di servizio;

4. residenza e assimilabili;

5. commercio al dettaglio in sede fissa - esercizi di vicinato;

6a. ricettivo limitato all'attività: a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

6d. Servizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

b. abitazioni esistenti:

2. attività agricola;

4. residenza e assimilabili ;

c. insediamenti produttivi esistenti: è consentito il mantenimento dell'uso esistente, nonché l'insediamento dell'uso 2. attività agricola.”

“3.5 Attrezzature sportive e ricreative nel territorio rurale - ATR



Il RUE individua e perimetra le attrezzature sportive e ricreative esistenti nel territorio rurale. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

6d. Servizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

6e. Attività private culturali, sportive, di ritrovo e spettacolo con esclusione delle attività che comportino un affollamento superiore a 200 persone.”

“1.2. Insediamenti prevalentemente residenziali - RES

Nelle aree così individuate sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

1. Dotazioni territoriali;

3a. Artigianato di servizio, limitato alle attività compatibili con la residenza e non inquinanti;

3b. Artigianato produttivo, limitato alle attività compatibili con la residenza e non inquinanti;

3d. Commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, logistica, limitato alle attività compatibili con la residenza e con la dotazione infrastrutturale esistente, fino ad una Su max di 250 mq per u.i.;

4. residenza e assimilabili;

5. commercio al dettaglio in sede fissa - esercizi di vicinato;

6a. ricettivo limitato all'attività: a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

6b. Commercio al dettaglio in sede fissa limitato alle attività:

a) Medio piccole strutture di vendita non alimentari;

b) Medio piccole strutture di vendita alimentari;

6d. Servizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

6e. Attività private culturali, sportive, di ritrovo e spettacolo;

6f. Direzionale (con una Su max per u.i. di 300 mq).

Per gli insediamenti prevalentemente residenziali compresi nell'ambito 1ACS-Centro storico, le attività 6b/a) Medio piccole strutture di vendita non alimentari e 6b/b) Medio piccole strutture di vendita alimentari e l'uso 6e. Attività private culturali, sportive, di ritrovo e spettacolo sono ammessi nelle sole unità immobiliari che si affaccino su un fronte commerciale, come individuato nella tavola 4, ovvero sul suo prolungamento fino alla prima intersezione stradale.

Nelle medesime unità immobiliari è inoltre ammesso, per i soli vani posti ai piani superiori al piano terra, l'uso 6f. Direzionale senza limiti di dimensione; per i vani posti al piano terra non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso da usi non residenziali a 4. Residenza; sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni alle attività insediabili stabilite da provvedimenti volti a tutelare i beni culturali e/o le aree di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico del Centro storico.”

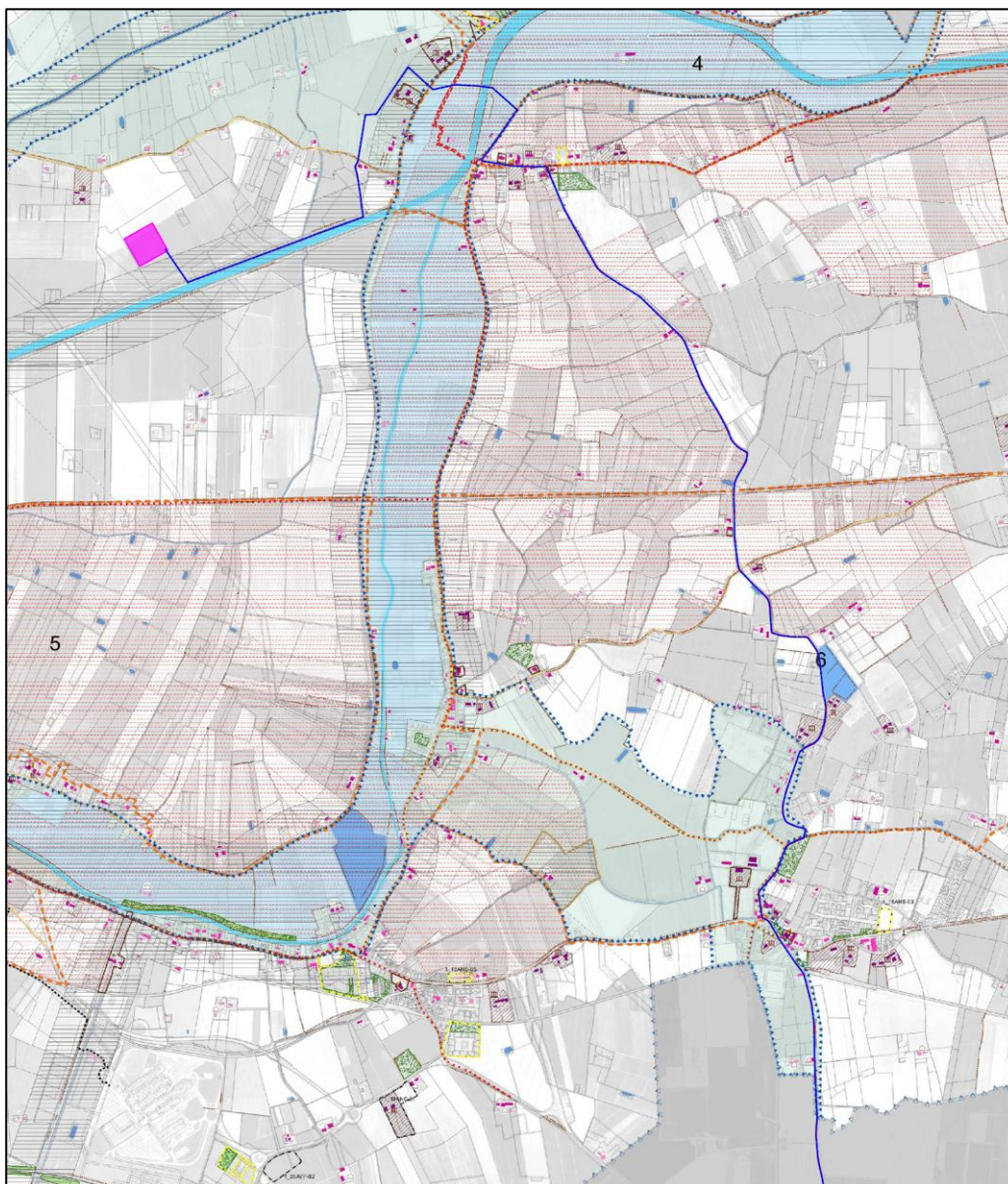
Trattandosi tuttavia dell'interessamento di tali tematismi con il solo cavidotto di connessione, ricordiamo essere interrato, non si ravvisano criticità alla realizzazione dello stesso, procedendo, tra l'altro, a procedura di esproprio per le aree attraversate da tale elemento, in accordo con la normativa vigente.



Tavola COORDINAMENTO RUE - POC - TAVOLA DEI VINCOLI - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Il caviodotto di connessione attraversa i seguenti tematismi:

- 1.1.2 - Fiumi e Canali Principali;
- 1.1.3 - Golene;
- Dossi Fluviali;
- Argini del Po;
- 1.3.6 – Filari e siepi;
- 2.2 - Sito Unesco;
- 2.3.5 - Parchi storici;
- 2.3.6 – Viabilità storica;
- Strada dei vini e sapori;
- 3.1.2 - Fasce di Rispetto dei Percorsi Panoramici;
- Procedimenti speciali (Art.53 Autorizzazione Unica);



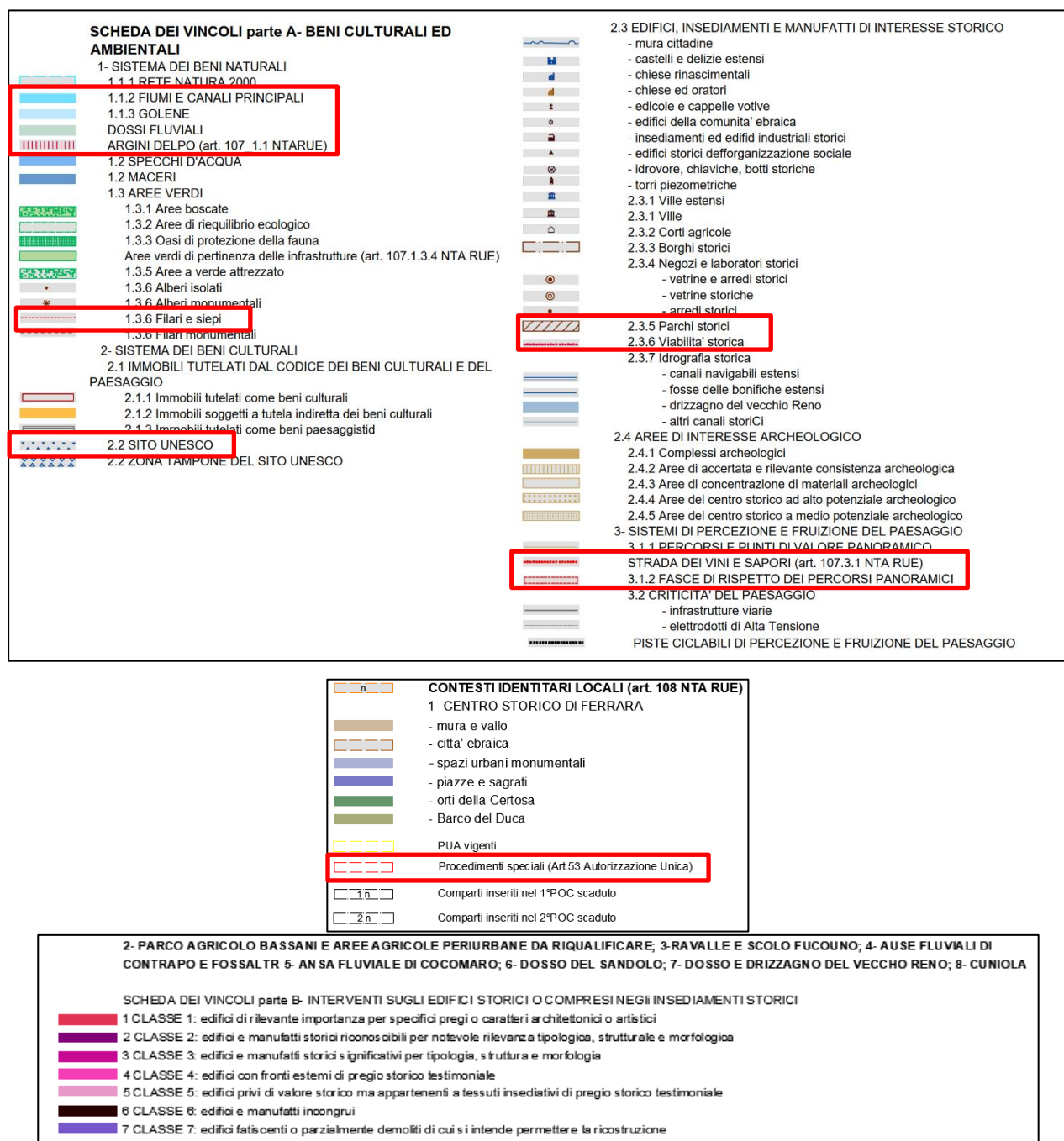


Figura 40 – Sovrapposizione cavidotto (in blu), futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto (in magenta), fascia di asservimento (in rosso) e DPA (in ciano) su tavola COORDINAMENTO RUE - POC - TAVOLA DEI VINCOLI - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Si riporta a seguire alcuni estratti delle NTA del RUE:

“A - Beni culturali ed ambientali - Tutela del Paesaggio e dell'Ambiente Sistemi del Paesaggio

1.1.2 - Fiumi e canali principali

Negli alvei dei principali corsi d'acqua sono posti limiti alle attività di trasformazione dello stato dei luoghi, ai depositi e impianti relativi ai rifiuti, alle coltivazioni, all'installazione di pannelli pubblicitari. (artt. 18, 30 NTA PTCP art.107.1.1 NTA RUE)

1.1.3 - Golene e dossi fluviali



Nelle golene del Po di Primaro, del Po di Volano e del Poatello vanno realizzate fasce alberate e/o arbustive in corrispondenza dei nuovi edifici aziendali agricoli e gli interventi che prevedano l'aumento di SU destinata ad attività non aziendali agricole devono prevedere la rimozione di eventuali baracche e depositi di materiali e la sistemazione a verde dell'area fra gli edifici e il corso d'acqua. In presenza di viabilità storica e/o percorsi panoramici, le golene e i dossi fluviali non sono ammesse cave o impianti per lo smaltimento dei rifiuti; sono posti limiti a modifiche della morfologia dei luoghi. (art. 20 NTA PTCP art.107.1.1 NTA RUE)

[...]

art. 107 - Sistemi del paesaggio

1. Sistema dei beni naturali

1.1. Fiumi, golene, argini, dossi fluviali e canali principali

Il sistema dei principali corsi d'acqua – Po grande, Po di Volano e Diversivo, Po di Primaro, Poatello, Burana, Boicelli – costituisce la principale risorsa naturale del territorio e ospita i corridoi ecologici primari. I fiumi pensili, con le loro golene e arginature, e i dossi fluviali che derivano dalle loro storiche divagazioni, rappresentano gli elementi costitutivi il sistema portante della morfologia del territorio ferrarese e la testimonianza delle tappe della costruzione e trasformazione della pianura alluvionale e delle sue forme di popolamento e garantiscono la connessione tra le diverse parti del territorio e tra gli ambienti rurali e quelli urbani. Gli alvei e le golene del Po grande e del Po di Primaro sono interessati da siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS), come perimetrati nella tav. 5 del presente RUE.

Tali siti rappresentano le aree di ,Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in applicazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva HABITAT) e di ,Conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, in applicazione della direttiva 2009/147/CE (direttiva UCCELLI). All'interno di tali aree gli interventi sono subordinati allo svolgimento di una Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della LR 7/2004, dell'art. 20 L.R. 22/2015 e s.m.i. e della delibera G.R. 1191/2007 e s.m.i. e devono rispettare le misure generali di conservazione di cui alla delibera G.R. 1419/2013 e s.m.i., nonché le misure specifiche di conservazione e i piani di gestione adottati dagli enti gestori. Si applicano le norme di cui agli artt. 27 bis, 31 e 33 NTA del PTCP83. Tali aree sono altresì individuate come "Zone di protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi della L.R. 19/2003 e della direttiva G.R. 1732/2015 e s.m.i.; in esse, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono rispondere ai requisiti specificati nella direttiva G.R. 1732/2015 citata.

Gli alvei dei principali corsi d'acqua sono tutelati dalle norme degli artt. 18 e 30 del PTCP Nelle golene del Po di Primaro, del Po di Volano e del Poatello, ai fini del recupero delle connessioni eco-biologiche e in attuazione della Rete Ecologica primaria e secondaria, le nuove costruzioni di edifici aziendali agricoli, ove ammesse dal presente RUE, dovranno prevedere la contestuale realizzazione di fasce alberate e/o arbustive per una superficie non inferiore a 10 volte la superficie coperta dalle nuove costruzioni, utilizzando le modalità di rinaturalizzazione di cui all'art. 12 del vigente Regolamento del verde pubblico e privato e adottando disposizioni planimetriche volte a migliorare la continuità del corridoio ecologico e a mitigare l'impatto paesaggistico e ambientale delle nuove costruzioni. Nelle medesime golene, gli interventi che prevedano l'aumento di superficie utile destinata ad attività non



aziendali agricole dovranno prevedere la rimozione di eventuali baracche e depositi di materiali, che costituiscano elementi di degrado ambientale e paesaggistico, nonché la sistemazione a verde dell'area di proprietà fra gli edifici e il corso d'acqua con l'impianto di essenze arboree e arbustive autoctone di cui all'Allegato 3 al vigente Regolamento del verde pubblico e privato.

Le golene e i dossi fluviali con presenza della viabilità storica e/o dei percorsi panoramici di cui ai successivi punti 2.3.6 e 3.1, non potranno in nessun caso essere interessati dalla localizzazione di attività di cava, da discariche o da qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali e inerti, comprendendo in tale divieto anche la individuazione di percorsi di accesso o di servizio a tali attività e impianti. È vietata in tali aree ogni sensibile modifica della morfologia dei luoghi, se non per il ripristino della morfologia storica, laddove alterata. I progetti di opere infrastrutturali che prevedano, in tali aree, la realizzazione di rilevati o trincee, dovranno essere corredati da specifiche valutazioni, al fine di minimizzarne l'impatto sul paesaggio e sul funzionamento idraulico del territorio.

"1.3.6. Alberi, filari e siepi

La tavola 5 del presente RUE individua gli alberi, i filari e le siepi di interesse paesaggistico, assoggettati a tutela ai fini del loro mantenimento e ripristino, distinguendo gli alberi e i filari riconosciuti come monumentali.

La manutenzione delle siepi e delle alberature individuate dovrà essere effettuata mediante attrezzature e metodiche idonee a preservarne la qualità visiva, la ricrescita, la funzione di preservazione della fauna che vi è ospitata, a tutela della biodiversità. Nel caso si renda inevitabile il loro abbattimento, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le essenze autoctone di cui all'Allegato 3 al Regolamento citato. I vuoti nei filari vanno ripristinati con esemplari della stessa specie. Gli alberi e i filari monumentali sono soggetti a tutela ai sensi dell'art. 7 L. 10/2013 e/o alle specifiche norme indicate, ai sensi della L.R. 2/1977, nel decreto Gli alberi e i filari monumentali sono soggetti a tutela ai sensi dell'art. 7 L. 10/201393 e/o alle specifiche norme indicate, ai sensi della L.R. 2/1977, nel decreto."

"2.2. Sito Unesco

Comprende le aree riconosciute 'Patrimonio dell'umanità' dall'UNESCO in quanto di eccezionale valore: la città rinascimentale, progettata in modo unico, che ha mantenuto la struttura urbana virtualmente intatta e ha influito in modo eccezionale sulla cultura del Rinascimento e sul paesaggio naturale, il territorio coinvolto dal progetto di ristrutturazione ambientale degli Este, che vollero replicare l'immagine della Corte al di fuori del contesto urbano, per un processo di integrazione e continuità tra città e territorio e le relative zone tampone. Si tratta delle aree in cui è più riconoscibile l'organizzazione territoriale del periodo estense. In particolare, esse comprendono il principale contesto identitario del paesaggio ferrarese: il centro storico di Ferrara, con le sue Mura e il Barco del Duca. Le norme seguenti sono volte a disciplinare gli interventi nel rispetto dei valori riconosciuti e con l'obiettivo della conservazione e del miglioramento delle componenti paesaggistiche proprie del sito e delle relative zone tampone, in particolare nelle loro qualità estetiche.



In tali aree è vietata l'apertura di discariche pubbliche e private, nonché di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti. La progettazione delle nuove infrastrutture, in particolare di quelle viarie e delle reti tecnologiche aeree, dovrà minimizzare l'impatto delle opere sui tracciati storici e sulla trama delle bonifiche estensi e sul paesaggio in generale. I progetti per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ristrutturazioni edilizie dovranno adottare tipologie e materiali volti a minimizzarne l'impatto sul paesaggio.

Fermi restando i divieti e le limitazioni posti dall'art. 30 del PTCP99 e dal Piano generale degli impianti pubblicitari, l'installazione di impianti pubblicitari nel territorio rurale inserito nel sito Unesco è soggetta al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, previo esame degli uffici competenti."

"2.3.5. Parchi storici

I parchi storici, come individuati nella tavola 5, sono assoggettati a tutela ai fini del loro ripristino e mantenimento. Dovranno in particolare essere conservate le alberature di pregio, le pavimentazioni, gli elementi di arredo e le sistemazioni del verde caratteristici dell'epoca di realizzazione del parco. Nel caso si renda inevitabile l'abbattimento di alberature, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le medesime essenze, o comunque caratteristiche dell'epoca di realizzazione del parco."

"2.3.6. Viabilità storica

È costituita dalle strade storiche del territorio ferrarese. Per tali percorsi dovrà essere mantenuto l'andamento sia planimetrico che altimetrico originario, fatte salve le migliorie ai fini della sicurezza della circolazione, che dovranno però essere previste all'interno di un progetto complessivo per l'intero itinerario storico, da redigere e approvare nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 co. 2 NTA del PTCP e s.m.i.. Dovranno inoltre essere conservati e, ove occorra, ripristinati i filari alberati che accompagnano le strade storiche."

"3. Sistemi di percezione e fruizione del paesaggio

3.1. Percorsi e punti di valore panoramico

La tavola 5 individua i percorsi e i punti di rilievo paesaggistico e di valore panoramico e le rispettive aree di rispetto. Gli interventi all'interno di tali aree che abbiano come oggetto la nuova edificazione, l'ampliamento, e in genere quelli che comportino una trasformazione importante del terreno, dovranno essere accompagnati da uno studio adeguato per verificare l'impatto della trasformazione rispetto ai punti di vista del percorso panoramico.

Per una fascia continua di 150 ml., misurata dal perimetro più esterno del corpo stradale o del percorso e per entrambi i lati, è vietata la realizzazione di impianti puntuali per la trasmissione di segnali via etere."

Si rimanda di conseguenza alla tavola progettuale "VOG-PV001-T25_Planimetria delle Interferenze" per la definizione delle misure di superamento dell'interferenza del tracciato del cavodotto di connessione con il



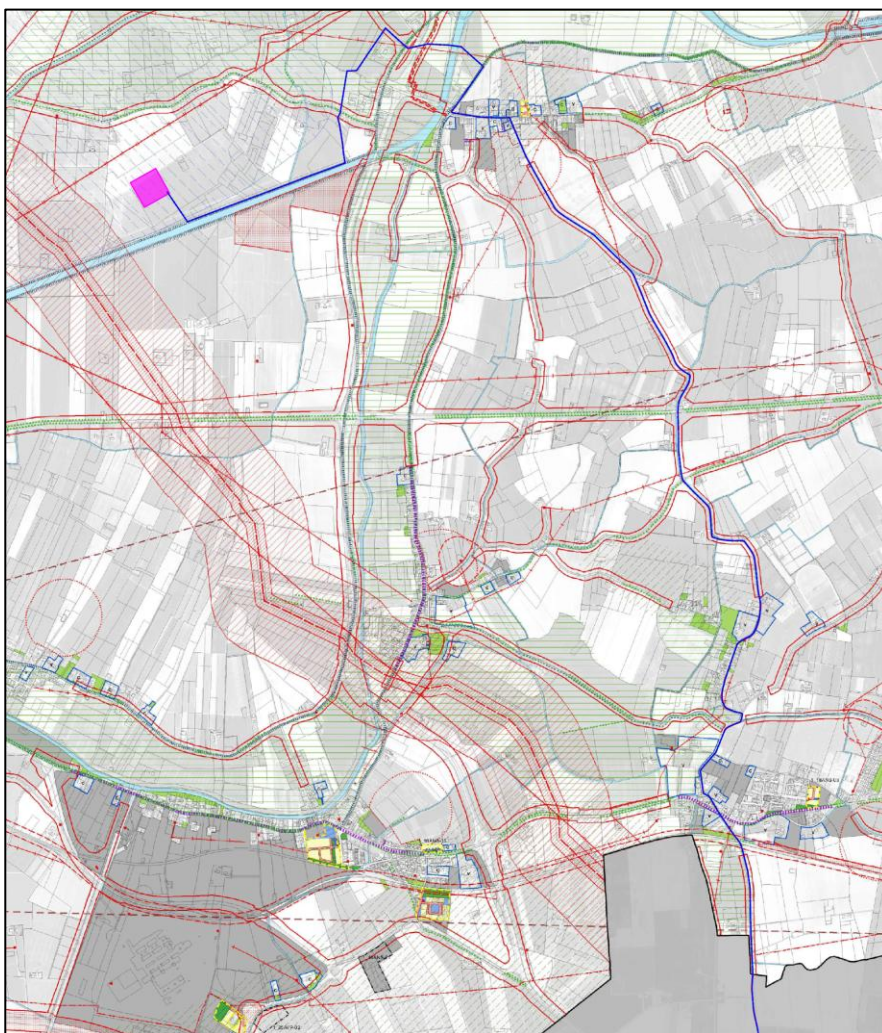
tematismo "Fiumi, golene, argini, dossi fluviali e canali principali".

Tavola COORDINAMENTO RUE - POC - TAVOLA DEI VINCOLI - REGOLE PER LE TRASFORMAZIONI

Il futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto attraversa il tematismo aree a rischio di allagamento.

Il cavidotto di connessione attraversa i seguenti tematismi:

- Aree verdi per la laminazione delle acque meteoriche;
- 4 – Aree a rischio allagamento;
- 5 -Paleoalvei;
- Fasce di rispetto strade di tipo A, B, C, D, F;
- 8.1 - Corsi d'acqua e canali di bonifica;
- 8.2 - Arginature dei principali corsi d'acqua;
- 1.3 - mantenimento allineamenti esistenti;
- 3.1 - fascia di rispetto degli aeroporti esistenti/progetto;
- Elettrodotti media tensione conduttori nudi;
- 2. Insediamenti storici nel territorio urbano: 2.1 ville;



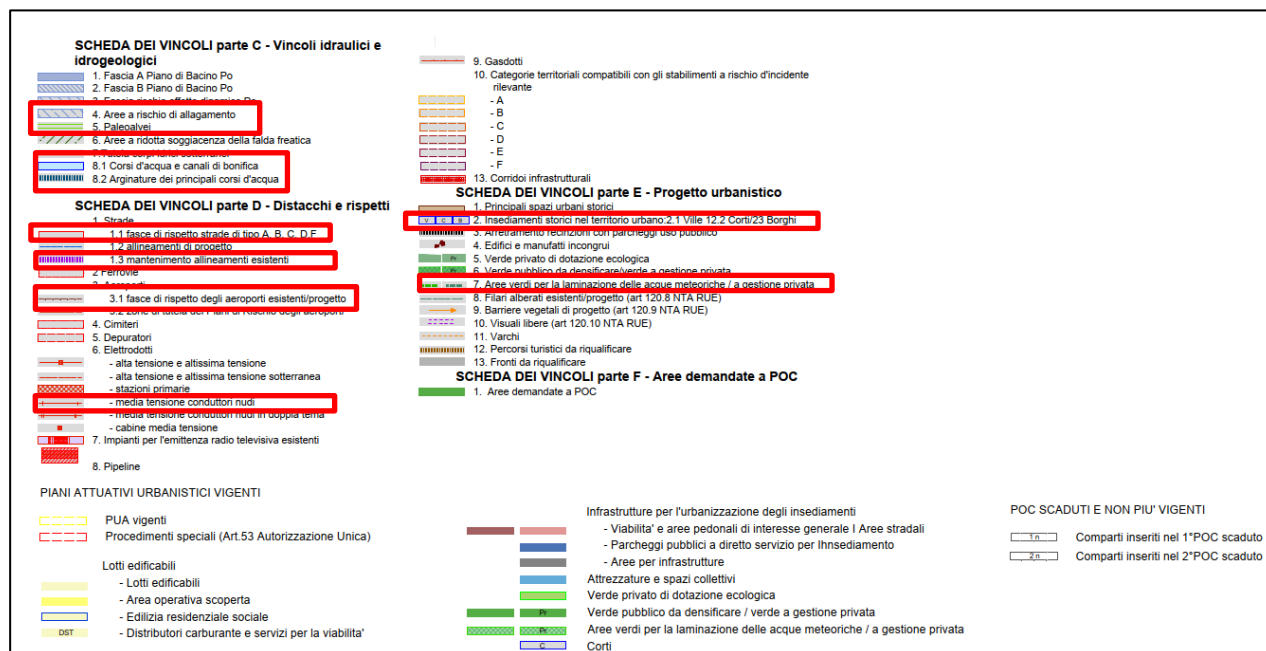


Figura 41 – Sovrapposizione cavidotto (in blu), futuro ampliamento 36 kV della SE Terna Ferrara Focomorto (in magenta), fascia di asservimento (in rosso) e DPA (in ciano) su tavola COORDINAMENTO RUE - POC - TAVOLA DEI VINCOLI - REGOLE PER LE TRASFORMAZIONI

Si riporta a seguire alcuni estratti delle NTA del RUE:

“7. Aree verdi per la laminazione delle acque meteoriche

La tav. 6 individua le aree verdi utilizzate per la laminazione delle acque meteoriche. La realizzazione e manutenzione di tali aree dovrà rispettare le norme di cui all'art. 75 del presente RUE.

[...]

Art. 75 - Raccolta e smaltimento acque meteoriche

1. La rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà, in generale, essere realizzata separatamente dalla rete di raccolta dei reflui.
2. Ovunque sia disponibile un ricettore della rete di scolo superficiale, dovrà essere evitata la confluenza delle acque meteoriche in fognatura mista.
3. Limitatamente agli usi 4. Residenza e assimilabili e 6a. Ricettivo, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici oggetto di integrale ristrutturazione devono essere dotati di impianti, progettati, collaudati e gestiti come da norma UNI 9182 e s.m.i., di recupero e riutilizzo delle acque piovane per usi quali:

- irrigazione delle aree verdi;
- alimentazione delle cassette di scarico dei w.c.;
- alimentazione di lavatrici;
- lavaggio auto;
- sistemi di climatizzazione passiva/attiva.



La relativa vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di didicatura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente. In alternativa, laddove le caratteristiche dei terreni e delle falde sotterranee lo consentano e le attività previste non comportino rischi di inquinamento delle falde medesime, potranno, previo parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune, essere previsti adeguati dispositivi per l'infiltrazione delle acque meteoriche in falda, quali trincee drenanti o pozzi disperdenti.

4. Ogniqualevolta vengano modificate le quote altimetriche e/o le pendenze del terreno, dovrà essere ripristinata e/o adeguata la rete di raccolta delle acque meteoriche. In particolare, qualora le pendenze di progetto siano rivolte verso i confini di proprietà, ovvero si realizzino dislivelli in corrispondenza o in adiacenza ai confini di proprietà, dovrà essere predisposta una adeguata rete di raccolta perimetrale delle acque.

5. Al fine di perseguire la sicurezza idraulica complessiva del territorio, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà rispondere al principio dell'invarianza idraulica. Ogni intervento che diminuisca la superficie permeabile SP, come definita nell'Allegato 1 al presente RUE, in misura superiore a 2.000 mq, dovrà pertanto predisporre adeguati volumi d'invaso nell'ambito del dimensionamento delle condotte, ovvero mediante la realizzazione di specifici contenitori o la previsione di superfici temporaneamente allagabili (intendendo, con ciò, che la superficie allagata durante l'evento di precipitazione meteorica eccezionale si dovrà svuotare completamente in tempi compatibili con la capacità di ricezione del ricettore), salvo che tali volumi d'invaso non siano stati previsti a scala più ampia di insediamento. I progetti di tali interventi dovranno essere corredati da relazione di calcolo idraulico per il dimensionamento dei volumi d'invaso, delle diverse condotte, delle opere accessorie e di ogni ulteriore elemento idraulico: la medesima relazione dovrà dar conto dei livelli massimi previsti per il canale ricettore e per la falda sotterranea, valutandone l'andamento stagionale. Tutte le quote dello stato di fatto e di progetto del terreno e quelle idrauliche dovranno essere riferite ad uno stesso caposaldo, possibilmente coincidente con un noto riferimento del Consorzio di Bonifica.

6. La disposizione planoaltimetrica della rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tale da consentire ai volumi d'invaso di riempirsi, evitando allagamenti indesiderati, e di svuotarsi completamente una volta terminata la pioggia. Dovranno essere accuratamente evitati i ristagni d'acqua.

7. Qualora i volumi d'invaso vengano ricavati mediante allagamento di superfici a cielo aperto appositamente sagomate e idraulicamente attrezzate, esse dovranno avere pendenze di fondo e di scarpata adeguate al tipo di finitura superficiale; in caso di superfici erbose, la pendenza di fondo non potrà essere inferiore al 2% e dovrà essere accuratamente evitato l'impantanamento, predisponendo adeguati dispositivi di scarico di fondo (quali trincee drenanti, se la quota massima di falda lo consenta). La differenza fra la quota massima di pelo libero dell'acqua invasata e la quota del piano di campagna circostante non potrà essere inferiore a ml 0,20 su tutto il perimetro dell'invaso. Qualora



le superfici temporaneamente allagate siano destinate alla pubblica fruizione, l'altezza massima di progetto dell'acqua non dovrà superare 0,40 ml, la pendenza di eventuali scarpate non dovrà superare 2/3 e dovranno essere predisposti adeguati percorsi per l'accesso da parte di disabili e mezzi di manutenzione. Qualora l'altezza massima di progetto dell'acqua superi 0,40 ml, gli invasi a cielo libero dovranno essere adeguatamente recintati, al fine di impedirne l'accesso ai non addetti alla manutenzione. Dovrà in ogni caso essere garantita una manutenzione adeguata dei volumi d'invaso, al fine di evitare la creazione di habitat favorevoli alla crescita delle zanzare e di insetti nocivi in genere.

8. Le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno, ovunque ciò sia possibile, funzionare per gravità, limitando l'utilizzo del sollevamento meccanico ai soli casi in cui non vi sia alternativa, ai fini del risparmio energetico, della affidabilità delle reti e della gestione e manutenzione delle stesse.

9. In relazione alla gestione delle acque di prima pioggia vanno rispettati gli indirizzi di cui alle delibere della Giunta Regionale n° 286/2005 e n° 1860/2006 e s.m.i."

"4. Aree a rischio di allagamento

La tav. 6 individua, anche con riferimento alla ,fascia C' del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, le aree soggette a grave rischio di allagamento (da fiumi e canali). All'interno di tali aree:

- qualsiasi intervento di modificazione plano-altimetrica del suolo, ivi comprese la realizzazione di infrastrutture stradali e di sottoservizio, dovrà essere accompagnato da adeguato studio che verifichi l'effetto dell'intervento in funzione dell'evento oggetto del rischio;*
- non sono consentiti piani interrati o seminterrati;*
- ai piani terra dei nuovi edifici non vanno preferibilmente collocati locali destinati al soggiorno stabile delle persone e comunque è fatto divieto di prevedere, nei nuovi edifici, camere da letto a quote inferiori a ml 3 dal piano di campagna esistente."*

"5. Paleo alvei

La tav. 6 individua le aree soprastanti gli antichi percorsi dei corsi d'acqua, presumibilmente caratterizzati da depositi di sabbie a varia granulometria, alle quali viene affidata la ricarica della falda. Per tali aree, l'insediamento di attività a rischio di inquinamento della falda è subordinato all'esecuzione di adeguate indagini geologiche al fine di escludere la presenza di paleo alvei al di sotto dell'area di insediamento; in presenza di paleo alvei, tali interventi non sono ammessi. Sono considerate a rischio di inquinamento della falda, in particolare, le seguenti attività: produzione di colori e vernici, cosmetici, detersivi, lubrificanti, galvanotecnica, stoccaggio e lavorazione di materiali bituminosi, produzione e/o stoccaggio di prodotti chimici, batterie e accumulatori, industrie farmaceutiche, lavanderie, stoccaggio e/o distribuzione di carburanti (esclusi metano e GPL), inceneritori, recupero e/o smaltimento rifiuti speciali, autodemolizioni; nonché le seguenti attività, qualora vengano effettuate con utilizzo di prodotti chimici: lavorazione di materie plastiche, gomma e



vetroresina, lavorazione metalli, lavorazione pelle e calzaturifici. Sono altresì considerate a rischio di inquinamento della falda le seguenti ulteriori attività, ove la proprietà dell'immobile non sia impegnata, mediante sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990, alla messa in atto di specifiche precauzioni volte a ridurre adeguatamente eventuali rischi di inquinamento della falda: produzione di oli vegetali, mobilifici e lavorazione legno con utilizzo di prodotti chimici, industrie tessili con utilizzo di prodotti chimici, tipolitografie, distillerie, cartiere, ospedali e case di cura, riparazione e vulcanizzazione di pneumatici, autofficine e officine meccaniche, carrozzerie e autolavaggi.

L'ampliamento di attività esistenti a rischio di inquinamento della falda è subordinato alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 con cui la proprietà si impegna alla contestuale realizzazione di interventi di miglioramento dell'insediamento esistente al fine di ridurre adeguatamente il rischio.

Per la valutazione degli interventi di prevenzione e mitigazione da prevedere nei suddetti accordi, il responsabile del procedimento richiede parere al Servizio Ambiente.

Laddove non vi sia rischio di infiltrazione di inquinanti, si dovrà evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio. In particolare, le nuove costruzioni di edifici residenziali e i relativi ampliamenti dovranno garantire un indice di permeabilità fondiaria IPF minimo pari al 40%, mediante l'utilizzo delle tecnologie di riduzione dell'impermeabilizzazione indicate al punto 3 dell'Allegato 1 al presente RUE. Negli interventi sopra indicati e nelle ristrutturazioni di edifici residenziali è prescritto lo smaltimento diretto al suolo delle acque meteoriche."

"Art. 119 - Distacchi e rispetti

1. Strade

La tav. 6 riporta le fasce di rispetto delle strade di tipo A, B, C, D, F, come individuate ai sensi del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. (Regolamento attuativo del Codice della Strada), nonché la delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.. Per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta negli artt. 26, 27, 28 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

La tav. 6 definisce altresì, laddove necessario, gli allineamenti stradali di progetto, intesi come distanza minima dalla strada da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade.

La tav. 6 individua inoltre i tratti stradali lungo i quali gli allineamenti esistenti sono vincolanti: nei lotti fronteggianti tali tratti stradali gli ampliamenti non potranno ridurre la distanza dell'edificio esistente dalla strada, mentre, in caso di nuove costruzioni o di ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, dovrà essere rispettata una distanza minima dalla strada di ml 6. All'interno dei centri abitati, ove la tav. 6 non riporti le indicazioni specifiche di cui sopra e fatte salve le disposizioni contenute nei piani attuativi, ove presenti, le nuove costruzioni dovranno rispettare l'allineamento prevalente sul fronte dell'isolato ove sono ubicate; in mancanza di allineamento prevalente, dovrà essere osservata la



seguinte distanza minima dalla strada, fatto salvo quanto previsto all'art. 62 del presente RUE:

- ml 5 per strade di larghezza inferiore a ml. 7;*
- ml 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;*
- ml 10 per strade di larghezza superiore a ml 15.*

Per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui all'Allegato 1 dell'Atto di coordinamento tecnico approvato con Delibera G.R. 967/2015 e s.m.i., si applicano le deroghe di cui all'art. 5, co. 4 e 5, dell'Atto di coordinamento tecnico medesimo e s.m.i."

"8. Corsi d'acqua e canali di bonifica.

La tav. 6 riporta le superfici bagnate dei corsi d'acqua naturali e artificiali. Per tali aree, le relative pertinenze idrauliche e le arginature si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 18 del PTCP130 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza idraulica (R.D. 523/1904 e s.m.i), di Demanio dello Stato per le opere idrauliche (D.Lgs. 112/1998, L.R. 7/2004 e s.m.i), di navigazione delle acque interne (R.D. 959/1913, D.P.R. 631/1949 e s.m.i.), di tutela ambientale (art. 115 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i).

I corsi d'acqua individuati dalla tav. 6 costituiscono altresì l'ossatura portante della rete ecologica comunale, rappresentandone i corridoi ecologici acquatici primari (fiumi e relative golene) e secondari (canali di bonifica). La gestione e gli interventi di manutenzione su tali corsi d'acqua dovranno tutelarne il ruolo ecologico, garantendo portate minime compatibili ed utilizzando ovunque possibile tecniche di rinaturalizzazione delle sponde."

"3. Aeroporti

La tav. 2 riporta le fasce di rispetto dell'aeroporto di S. Luca e dell'aeroporto di progetto individuate dal vigente PSC ai sensi degli artt. 707 e segg. del Codice della Navigazione. La tav. 6 riporta le zone di tutela dei piani di rischio degli aeroporti individuate ai sensi degli artt. 707 - comma 5 - e 715 del Codice della Navigazione. Gli indici edificatori fissati dal presente RUE all'interno di tali zone tengono conto delle esigenze di tutela stabilite dalle norme vigenti.

Fermo restando il mantenimento delle edificazioni e delle attività esistenti, all'interno delle suddette zone di tutela non sono ammessi la realizzazione di luoghi soggetti ad elevato affollamento, di scuole, ospedali e altri obiettivi sensibili, né l'insediamento di attività che comportino pericolo di incendio, esplosione o danni ambientali. Nella zona A, inoltre, non è ammessa la realizzazione di nuove unità immobiliari a destinazione residenziale o di nuovi insediamenti non residenziali che comportino permanenza continua di persone oltre le quattro ore."

"6. Elettrodotti



La tav. 6 riporta i tracciati degli elettrodotti ad alta tensione e di quelli in media tensione con conduttori aerei nudi, nonché i perimetri delle stazioni primarie e l'ubicazione delle cabine elettriche. Per tali reti e manufatti si rinvia alla disciplina di cui al DPCM 8 luglio 2003 e s.m.i. e al D.Min.Amb. 29/05/2008 e s.m.i..”

“Art. 120 - Progetto urbanistico

2.Ville, corti e borghi storici

Si applicano le norme di cui ai punti 2.3.1 e segg. dell'art. 107 del presente RUE.

[...]

2.3.1. Ville

La tav. 5 individua le ville storiche. Sono edifici isolati o costituiscono complessi articolati in cui la residenza padronale è associata ad edifici di servizio o a corti agricole. Oggetto di tutela non sono solamente i singoli edifici e manufatti, secondo le modalità d'intervento indicate in cartografia, ma anche le mutue relazioni fra i diversi edifici che costituiscono il complesso e le sistemazioni a parco e giardino e i viali alberati che lo caratterizzano. Dovranno in particolare essere conservate le alberature di pregio o comunque caratteristiche dell'epoca di realizzazione del giardino; nel caso si renda inevitabile il loro abbattimento, esso dovrà essere effettuato con le modalità previste dal vigente Regolamento del verde pubblico e privato e si dovrà procedere al reimpianto in loco con le medesime essenze, o comunque caratteristiche dell'epoca di realizzazione del giardino.”

3.17 Considerazioni sul Quadro Programmatico

Si elencano a seguire le risultanze dell'analisi degli strumenti programmatici vigenti e dei vincoli ambientali e paesaggistici.

INTERFERENZE CON AREE PROTETTE

L'area è ubicata all'esterno rispetto a siti Rete Natura 2000, aree IBA, zone Ramsar ed aree EUAP;

INTERFERENZE CON VINCOLI PAESAGGISTICI - D.LGS42/04 VINCOLI NAZIONALI

L'area di impianto non interferisce con alcuna delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Il cavidotto di connessione intercetta aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Ad ogni modo, essendo il cavidotto un'infrastruttura interrata, non si considerano queste interferenze come ostative alla realizzazione del progetto.

INTERFERENZE CON PIANIFICAZIONE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE

PAI – Piano di Assetto Idrogeologico

Dall'analisi della cartografia allegata al PAI, si evince che il sito di progetto ricade in Fascia Fluviale C - Area di inondazione per piena catastrofica, di cui vengono riportate le norme al paragrafo 3.3.



Piano Territoriale Paesaggistico Regionale PTPR

Le opere in progetto sono interne alle “Bonifiche Estensi”. Secondo la pianificazione regionale, non si riscontrano, cause ostative alla realizzazione del progetto.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Non vi sono interferenze tra l'area di progetto e i tematismi delle tavole. Il cavidotto interferisce con alcuni tematismi, per i quali non sono previste prescrizioni. Inoltre, si ricorda che il cavidotto sarà interrato e su strada; pertanto, non si ha interferenza diretta con tali tematismi.

Strumenti urbanistici comunali

Per buona parte delle interferenze tra i tematismi delle tavole e l'area di progetto non sono previste NTA di riferimento.

Per le interferenze tra i tematismi delle tavole e l'area di progetto per le quali si prevedono NTA, tali elementi in fase di definizione del layout sono statati esclusi; come visibile all'elaborato “VOG-PV001-T14_Planimetria generale, quotata e descrittiva dell'intervento”.

Invece, per quanto riguarda l'interferenza tra i tematismi e il cavidotto, si precisa che esso sarà posizionato su strada e sarà interrato; pertanto, non sono comunque previste NTA.



4.0 DESCRIZIONE INTERVENTO IN PROGETTO E RAGIONEVOLI ALTERNATIVE

4.1 Motivazione della soluzione progettuale adottata

Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un impianto di produzione dell'energia elettrica da fonte solare, della potenza di picco di 24,54 MWp, da realizzarsi all'interno del territorio comunale di Voghiera (FE) con opere di connessione che interessano anche il comune di Ferrara (FE). L'obiettivo è di incrementare a livello regionale e nazionale la quota di energia prodotta da Fonti Energetiche Rinnovabili, in linea con le politiche di sviluppo del settore energetico e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

In merito all'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, il progetto prevede l'utilizzo di tracker a 1 moduli-portrait.

La scelta dell'interdistanza tra le fila è stata accuratamente valutata in modo da escludere i fenomeni di ombreggiamento reciproco, garantire la massima resa e permettere anche l'attività di zootecnia.

Nei paragrafi che seguono saranno forniti maggiori dettagli sulla proposta progettuale e sulle modalità di realizzazione, allo scopo di fornire il quadro necessario per le valutazioni ambientali di cui al successivo capitolo.

4.2 Descrizione dell'impianto fotovoltaico

L'impianto FV sarà ubicato nel territorio comunale di Voghiera (FE), all'interno di un'area agricola. Si riportano di seguito le tabelle relative alle aree oggetto di intervento:

Tabella 2 – Descrizione sito – Area di impianto

COORDINATE	
COMUNE	Voghiera e Ferrara (opere di connessione)
PROVINCIA	Ferrara
LATITUDINE	44°46'50.44"N
LONGITUDINE	11°43'20.35"E
CLASSIFICAZIONE SISMICA	3
ZONA CLIMATICA	C
AREA DI PROGETTO (IN CIANO)	~41 ha
AREA DI IMPIANTO (IN ROSSO)	~35,85 ha
INDICAZIONE AREA DI PROGETTO	



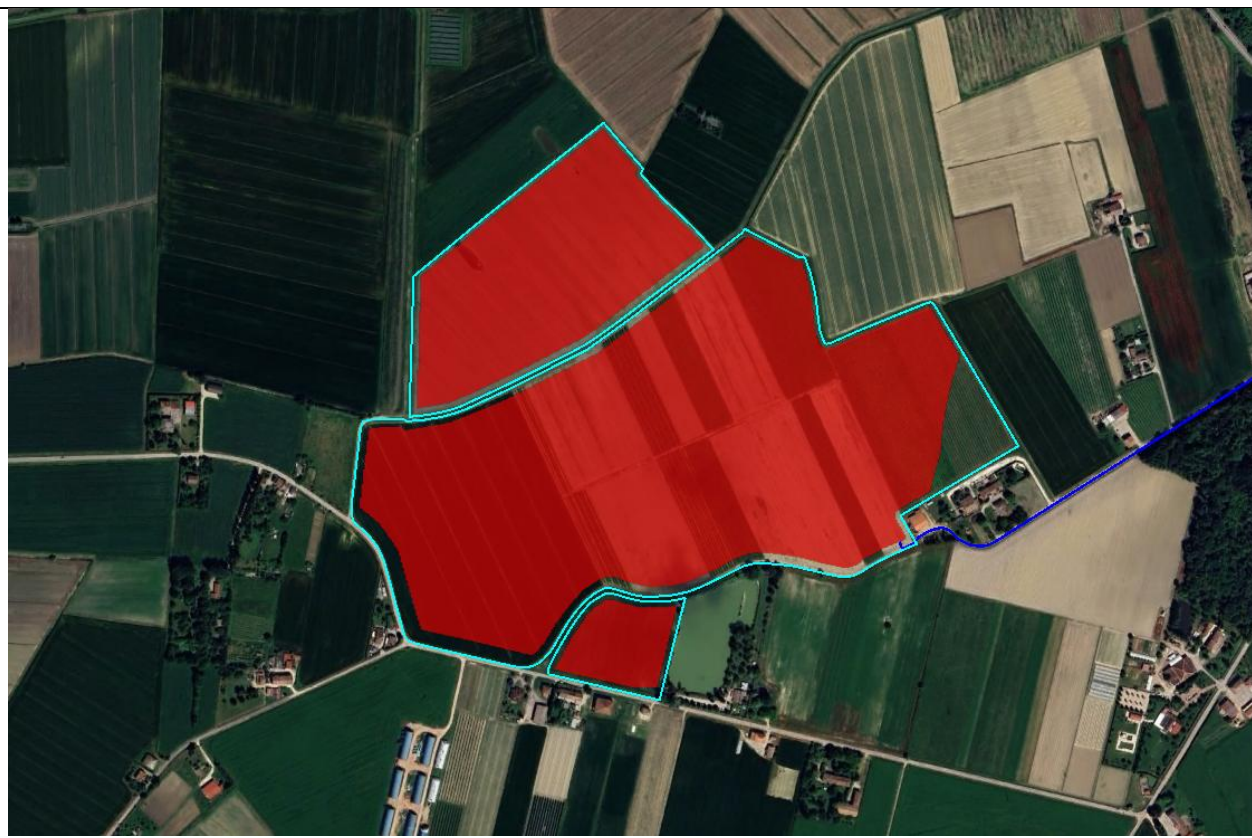
iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
124 di/of 218





La Tabella seguente riassume le principali caratteristiche tecniche dell'impianto.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO	Potenza AC di immissione	23.100,00 kW _{ac}
	Potenza DC nominale	24.536,16 kW _p
	N° totale di moduli	37.176
STRUTTURE DI SOSTEGNO	Tipologia	Tracker monoassiali ± 50°
	1x24 - Lunghezza (NS)	28,361 m
	1x24 - Larghezza (EW)	2,382 m
	1x24 - Interasse strutture (EW)	6,5 m
	1x24 - Spazio tra le strutture (NS)	0,35 m
	1x24 - numero strutture	1487
	1x12 - Lunghezza (NS)	14,193 m
	1x12 - Larghezza (EW)	2,382 m
	1x12 - Interasse strutture (EW)	6,5 m
	1x12 - Spazio tra le strutture (NS)	0,35 m
	2x14 - numero strutture	124
MODULO	Tipo celle fotovoltaiche	Longi LR7-72HYD
	Potenza nominale, P_n	660 Wp
	Tensione alla massima potenza, V_m	44,85 V
	Corrente alla massima potenza, I_m	14,72 A
	Tensione di circuito aperto, V_{oc}	54,00 V
	Corrente di corto circuito, I_{sc}	15,41 A
	Efficienza del modulo	24,4%
INVERTER 330 kVA	Numero di inverter	77
	Corrente massima per MPPT	115 A
	Potenza nominale	300 kVA
	Potenza apparente	330 kVA
	Numero di MPPT	6
	Massima tensione d'ingresso MPPT	1500 V
	Corrente AC massima	216,6 A
	Tensione d'uscita BT per singolo inverter	800 V
	Rendimento europeo	98,8%
TRASFORMATORI BT/36 kV	Potenza nominale	3300 kVA
	Tensione secondaria	800 V
	Tensione Primario	36 kV
	Numero totale	n.8 (n.1 x 3300 kVA; n.5 x 3000 kVA; n.2 x 2400 kVA)



4.3 Ragionevoli alternative

4.3.1 Opzione Zero

L'opzione o alternativa zero è l'ipotesi che prevede la rinuncia alla realizzazione del progetto e ai relativi benefici correlati all'iniziativa energetica.

Il mantenimento dello stato di fatto, infatti, esclude l'installazione dell'opera e di conseguenza ogni effetto ad essa collegato, sia in termini di impatto ambientale che di benefici. Dalle valutazioni effettuate risulta che gli impatti legati alla realizzazione dell'opera sono di minore entità rispetto ai benefici che da essa derivano.

Principale aspetto positivo legato alla realizzazione dell'impianto è la produzione di energia elettrica senza l'uso di combustibili fossili primari, evitando così di immettere in atmosfera sostanze inquinanti (NOX, CO, CO₂...).

Per ogni KWh prodotto dall'impianto si evita l'emissione in atmosfera di 0,53 Kg di CO₂ derivante dalla produzione della stessa quantità di energia mediante combustione di combustibili fossili e metodi tradizionali (fonte Ministero dell'Ambiente).

Sulla base del documento ISPRA pubblicato nel 2020 "*Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei*", nel 2018, in seguito all'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili le emissioni evitate sono di 56,5 Mt di CO₂. Inoltre può essere individuato il seguente fattore di emissione di CO₂ per la produzione e il consumo di energia elettrica (anno 2018): 493,8 gCO₂/kWh.

Gli impatti previsti, come sarà approfondito in seguito, sono tali da escludere effetti negativi rilevanti e la compromissione delle componenti analizzate. Analizzando le alterazioni indotte sul territorio dalla realizzazione dell'opera proposta, da un lato, ed i benefici che scaturiscano dall'applicazione della tecnologia agrivoltaica, dall'altro, è possibile affermare che l'alternativa zero si presenta come non vantaggiosa e pertanto da escludere.

Altro elemento di grande valore ed interesse è l'accuratezza con cui il layout è stato definito, seguendo le norme vigenti in merito ai progetti relativi alle fonti rinnovabili.

La mancata realizzazione degli interventi proposti si tradurrebbe in un minore sfruttamento del potenziale energetico.

4.3.2 Alternative tecnologiche e localizzative

L'analisi delle alternative di localizzazione consiste nel valutare il posizionamento fisico dell'opera in un punto differente rispetto a quello dell'area in esame considerata nel presente progetto.

L'ubicazione prevista in analisi è stata definita sulla base di valutazioni sulle caratteristiche meteorologiche del sito, evitando l'interferenza con i vincoli ostativi di livello nazionale, regionale e comunale e rispettando per quanto possibile le indicazioni della normativa nazionale e regionale.

Inoltre, la collocazione del parco agrivoltaico è stata individuata anche in relazione alla viabilità esistente, in modo da massimizzare l'impiego delle strade esistenti e minimizzare le attività di scavo e rinterro, oltre che ridurre l'eventuale ulteriore occupazione di suolo.

Con riferimento agli obiettivi e ai criteri di valutazione considerati nel presente studio si specificano a seguire alcuni criteri di base utilizzati nella valutazione delle diverse alternative progettuali individuate, al fine di



individuare la soluzione che costituisce la proposta progettuale ottimale per inserimento dell'infrastruttura nel territorio:

- Minimi interventi di regolarizzazione del terreno (con limitazione delle opere di scavo/riporto);
- Massimo riutilizzo della viabilità esistente;
- Impiego di materiali che favoriscano l'integrazione con il paesaggio dell'area per tutti gli interventi che riguardino manufatti (strade, cabine, muri di contenimento, ecc.) e sistemi vegetazionale;
- Attenzione alle condizioni determinate dai cantieri e ripristino della situazione "*ante operam*" delle aree occupate dai cantieri.
- Particolare riguardo alla reversibilità e rinaturalizzazione o rimboschimento dalle aree occupate temporaneamente nella fase di cantiere.

In conclusione, la soluzione adottata risulta tra tutte le alternative ipotizzate quella ottimale che garantisce il rispetto dei punti di cui sopra.

L'analisi delle alternative tecnologiche consiste nella valutazione di differenti possibili tecnologie impiegabili per la realizzazione del progetto.

In merito alla fonte energetica è stata scelta quella solare rispetto ad altre fonti, in ragione della risorsa ed escludendo la possibilità di realizzare in questo specifico territorio, ad esempio, un impianto eolico il quale risulterebbe vicino ai centri abitati al quale potrebbe indurre effetti di disturbo soprattutto per quanto riguarda la componente rumore. In ogni caso l'ipotesi eolico non è stata presa in considerazione per diversi fattori. Infatti, per ottenere una potenza di generazione prossima a quella di cui alla proposta progettuale necessita installare almeno 3 aerogeneratori di grande eolico con raggio di rotore elevato (dell'ordine di 150-170 m) che di fatto necessiterebbe di ulteriore territorio viste le interferenze che si genererebbero in termini di scia. Utilizzando invece aerogeneratori di taglia più piccola occorrerebbe un'area ancora più grande per ottenere i circa 25 MW equivalenti di potenza e pertanto la risorsa eolica, qualora ritenuta compatibile con la zona, di fatto viene esclusa dalle alternative valide.

Altre fonti quali ad esempio geotermia e idraulica non trovano nei terreni nella disponibilità del proponente applicabilità vista l'assenza di risorsa.

In merito alla risorsa fotovoltaica proposta, il progetto prevede lo sfruttamento ottimizzato con strutture ad inseguimento solare monoassiale di rollio (tracker).

Per quanto menzionato si portano quindi in rassegna le alternative tecniche possibili per l'impiego della tecnologia esistente che sfrutta la risorsa solare per la produzione di energia elettrica.

Utilizzo di inseguitori solari

La tecnologia che prevede inseguitori solari è certamente quella che garantisce il maggiore rendimento in termini di producibilità. Le alternative tecnologiche nell'ambito di detta classificazione possono essere monoassiali o bidirezionali. I primi "inseguono" il percorso solare ruotando attorno ad un solo asse ed a seconda dell'orientamento di tale asse, si possono distinguere quattro tipi di inseguitori: inseguitori di tilt, di rollio, di azimut ed inseguitori ad asse polare, permettendo di conseguire un incremento della produzione di energia compreso tra circa il 10% nel caso di inseguitori di tilt fino a circa il 30% nel caso di inseguitori ad asse polare.

La tipologia di inseguitori monoassiali ad asse polare (teoricamente definiti più efficienti) presenta un elevato

profilo esposto al vento, pertanto raramente trovano applicazioni pratiche. In genere vengono preferiti inseguitori di azimut o di rollio. I primi hanno però bisogno di grandi interdistanze per evitare fenomeni di ombreggiamento reciproco, fenomeno risolto nel caso di inseguitori di rollio mediante la tecnica del backtracking.

Gli inseguitori di tilt (o di "beccheggio") sono invece più semplici da realizzare ed anche più economici. Questi ruotano attorno all'asse est-ovest e fanno aumentare o diminuire l'angolo di tilt dei moduli generalmente orientati a sud, rendendolo ottimale rispetto alla stagione.



Figura 42 - Sistemi ad inseguimento: a) inseguitore di tilt, b) inseguitore di azimut, c) inseguitore di rollio, d) inseguitore ad asse polare.

La scelta progettuale è ricaduta sull'impiego, di sistemi ad inseguitore solare monassiale di rollio del tipo Tracker. Queste strutture consentono la rotazione dei moduli fotovoltaici ad essi ancorati intorno ad un unico asse orizzontale permettendo l'inseguimento del sole nell'arco della giornata aumentando la produzione energetica dell'impianto fotovoltaico.

Particolare attenzione è rivolta ai pali di sostegno infissi nel terreno. Questi sono progettati con sezione adatta a fornire un'adeguata distribuzione del carico al terreno di fondazione, impedendone la rottura per taglio. La luce fuori terra dei pali dipende principalmente dalle dimensioni del pannello montato e dalla massima escursione permessa allo stesso.

La tabella che segue mostra un confronto di applicabilità tra i vari sistemi ad inseguimento motivando la scelta dell'inseguitore adottato anche sotto l'aspetto ambientale.



Sistema ad inseguimento	Efficienza	Occupazione del suolo	Impatto sul Paesaggio	Impatto sulla vegetazione	Impatto sulla fauna
Inseguitori di tilt	elevata	Alto: interdistanze reciproche eccessive e tali da non raggiungere potenze di generazione elevate. Le opere di fondazioni possono raggiungere valori importanti in funzione della grandezza delle vele.	Alto: strutture molto alte e quindi molto visibili. Un numero significativo di strutture incide sulle invarianti paesaggistiche del sito vista la percezione rilevante	Medio: le strutture sono molto alte con conseguente riduzione delle interferenze con la vegetazione spontanea o controllata sottostante. La struttura di fondazione in cls ricopre un ruolo importante che prevede un preliminare scavo con conseguente interferenza anche su eventuale vegetazione.	Medio: Strutture molto alte che possono interferire più significativamente sulla fauna volatile. Mentre gli effetti sulla fauna terrestre sono essenzialmente riconducibili alle opere di fondazione che potrebbero avere anche dimensioni rilevanti.
Inseguitori di azimut	Elevata	Alto: interdistanze reciproche eccessive e tali da non raggiungere potenze di generazione elevate. Le opere di fondazioni possono raggiungere valori importanti in funzione della grandezza delle vele.	Alto: strutture molto alte e quindi molto visibili. Un numero significativo di strutture incide sulle invarianti paesaggistiche del sito vista la percezione rilevante	Medio: le strutture sono molto alte con conseguente riduzione delle interferenze con la vegetazione spontanea o controllata sottostante. La struttura di fondazione in cls ricopre un ruolo importante che prevede un preliminare scavo con conseguente interferenza anche su eventuale vegetazione.	Medio: Strutture molto alte che possono interferire più significativamente sulla fauna volatile. Mentre gli effetti sulla fauna terrestre sono essenzialmente riconducibili alle opere di fondazione che potrebbero avere anche dimensioni rilevanti.
Inseguitori di rollio	Elevata	Bassa: L'occupazione del suolo è dinamica. Questo permette l'integrazione della struttura con il mantenimento del terreno anche ai fini agricoli. Le interdistanze tra le fila permette la generazione di corridoi utilizzabili per il mantenimento della fertilità del suolo. Si sottolinea che questo tipo di struttura è installabile	Basso: le altezze sono variabili nel corso della giornata con valori massimi quasi interamente schermati dalle opere di mitigazioni perimetrali. Le interdistanze tra le fila riducono l'effetto lago combinandosi bene all'interno del contesto territoriale e confondendosi, alle grandi distanze, con elementi tipici dell'agricoltura (es. vigneti).	Basso: l'altezza delle strutture garantisce la riduzione delle interferenze con la vegetazione spontanea o controllata sottostante.	Basso: a differenza di altri sistemi ad inseguitore questi non presentano vele con altezze elevate e pertanto si ritiene trascurabile ogni effetto collisione con fauna volatile. L'effetto "lago" o "acqua" che potrebbe portare fenomeni di confusione all'avifauna è di fatto scongiurato viste le interdistanze tra le fila che non rendono omogeneo il campo.



Sistema ad inseguimento	Efficienza	Occupazione del suolo	Impatto sul Paesaggio	Impatto sulla vegetazione	Impatto sulla fauna
		mediante infissione diretta dei montanti nel terreno e pertanto si esclude ogni forma di inquinamento del suolo e sottosuolo dovuto a lavori preparatori o utilizzi di conglomerati.			Trascurabili gli effetti sulla fauna terrestre.
Inseguitore ad asse polare	Molto elevata	Alta: l'impronta della struttura raggiunge valori elevati che di fatto impiegano notevolmente il terreno riducendo la possibilità di mantenimento della fertilità del suolo. La realizzazione delle opere prevede opere di sistemazione orografica per garantire le pendenze tra i corpi fondanti.	Medio: le altezze sono variabili nel corso della giornata con valori massimi quasi interamente schermati dalle opere di mitigazioni perimetrali. Dalle grandi distanze è però nettamente riconoscibile l'intrusione degli elementi rispetto al contesto territoriale circostante.	Basso: l'altezza delle strutture garantisce la riduzione delle interferenze con la vegetazione spontanea o controllata sottostante.	Media: a differenza di altri sistemi ad inseguitore questi non presentano vele con altezze elevate e pertanto si ritiene trascurabile ogni effetto collisione. Trascurabili gli effetti sulla fauna terrestre.

La scelta dell'interdistanza tra le fila è stata accuratamente valutata e simulata nel progetto definitivo mediante l'utilizzo di software specifico capace di determinare l'interdistanza minima che esclude fenomeni di ombreggiamento reciproco e garantisce la massima resa. Interdistanze inferiori permetterebbero infatti di inserire nel medesimo contesto territoriale potenze superiori a discapito delle aree di interfila che di fatto si ridurrebbero. Il limite inferiore è dettato dalle attività agricole previste e dalle attività di manutenzione dei moduli e quindi dalla necessità di garantire il passaggio e la manovra per le operazioni di manutenzioni. Distanze più elevate, oltre a ridurre il grado di sfruttamento del suolo, aumenterebbero ingiustificatamente le opere di interconnessione tra le fila e tra queste e gli inverter aumentando conseguentemente i costi di realizzazione e l'utilizzo di materia prima (rame o alluminio) dei conduttori senza ottenere veri e propri vantaggi in termini di maggiore producibilità e ridotto impatto ambientale.

L'agrivoltaico inoltre è un modello in cui la produzione elettrica, la manutenzione del suolo e della vegetazione risultano integrate e concorrono al raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici e ambientali dei terreni. La produzione di energia può rappresentare un aiuto concreto per gli agricoltori, senza mettere in competizione lo spazio per la produzione di cibo con quello per la produzione energetica. Ne danno ampiamente prova casi concreti, non solo nel nostro Paese, che dimostrano anche come l'ombra generata dai moduli fotovoltaici sul suolo non riduca la resa agricola. Il dubbio principale che emerge in merito all'agrivoltaico è, infatti, quello relativo all'eventuale perdita di produttività delle piante, dovuta alla minor illuminazione del suolo. Ma l'esperienza insegna che per alcune specie non vi è alcun impatto, mentre per altre può esservi addirittura un incremento di produzione. Si è studiato, infatti, come l'ambiente sotto i pannelli



sia più fresco d'estate riducendo i tassi di evaporazione nella stagione calda e provocando meno stress alle piante.

Nelle fasi di sistemazione del sito e nella realizzazione delle opere relative al fotovoltaico non sarà necessario effettuare espianto di colture arboree (vista la totale assenza nelle aree individuate) e non verranno intaccate colture di interesse ecologico (perché non presenti) durante le opere di movimento terra per la realizzazione delle opere connesse al parco.

Il progetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici su strutture metalliche, le quali ricoprono parzialmente la superficie totale del lotto; quindi, sarà possibile effettuare delle lavorazioni e tecniche del suolo mirate alla ricostruzione del potenziale agronomico del terreno che di seguito si descrive.

La gestione agronomica del suolo è tra gli aspetti più importanti nella conduzione di un'azienda agricola. Tale pratica, infatti, si discosta dalla semplice gestione del terreno, sinonimo fino a qualche tempo fa esclusivamente di lavorazione meccanica, poiché definendola gestione agronomica si vogliono richiamare quegli interventi utili e necessari a sfruttare al meglio, e a mantenere nel tempo, la fertilità di un terreno agrario. Considerando la fertilità come "l'attitudine del suolo a fornire determinati risultati produttivi relativamente ad una data coltura o categoria di colture, in determinate condizioni climatiche e con l'adozione di tecniche agronomiche ordinarie", risulta determinante considerare il terreno agrario una risorsa naturale, e valorizzarne le potenzialità risultanti dalle caratteristiche chimico-fisiche in un'ottica di conservazione a vantaggio anche delle generazioni future. Con una gestione agronomica del terreno, mirata e condotta secondo i canoni del modello agricolo eco-compatibile ed eco-sostenibile, vengono efficacemente formalizzati i criteri da seguire per il raggiungimento di questo importante obiettivo.

4.4 Fase di cantiere

Con riferimento all'elaborato progettuale "*VOG-PV001-R15_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI*", per le attività di cantiere relative alla costruzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, sono previste tempistiche di circa 10 mesi.

Accantieramento

L'accantieramento prevede la realizzazione di varie strutture logistiche temporanee in relazione alla presenza di personale, mezzi e materiali.

La cautela nella scelta delle aree da asservire alle strutture logistiche mira ad evitare di asservire stabilmente o manomettere aree non altrimenti comunque già trasformate o da trasformare in relazione alla funzionalità dell'impianto che si va a realizzare.

Nell'allestimento e nella gestione dell'impianto di cantiere saranno rispettate le norme in vigore all'atto dell'apertura dello stesso, in ordine alla sicurezza (ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.), agli inquinamenti di ogni specie, acustico ed ambientale.

Preparazione dei suoli

Per la preparazione del suolo si prevede il taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva. Dall'analisi del rilievo piano altimetrico dell'area si riscontra un terreno a carattere prevalentemente pianeggiante, per cui non sono necessarie operazioni di movimento terra per livellamento delle pendenze.



Consolidamento e piste di servizio

Le superfici interessate dalla realizzazione della viabilità di servizio e di accesso o destinate all'alloggiamento delle cabine saranno riutilizzate, regolarizzate ed adattate mediante costipazione a debole rialzo con materiali compatti di analoga o superiore impermeabilità rispetto al sottofondo in ragione della zona di intervento, al fine di impedire ristagni d'acqua entro i tracciati e rendere agevole il transito ai mezzi di cantiere, alle macchine operatrici ed il trasporto del personale dedicato a controllo e manutenzione in fase di esercizio. Si provvederà contestualmente alla realizzazione delle recinzioni, degli impianti di videosorveglianza e degli impianti di illuminazione ove necessario.

L'area oggetto d'intervento presenta un'orografia con pendenze minime, pertanto, non si prevede di effettuare regolarizzazioni delle pendenze e della conformazione dei tracciati carrabili e pedonali, garantendo quindi il rispetto ed il mantenimento delle attuali direttrici di scorrimento superficiale in atto per le acque meteoriche.

Adattamento della viabilità esistente e realizzazione della viabilità interna e di accesso

È previsto il riutilizzo e l'adattamento della viabilità esistente qualora la stessa non sia idonea al passaggio degli automezzi per il trasporto dei componenti e delle attrezzature d'impianto. La strada esistente, che consente l'accesso all'area di impianto, verrà eventualmente adeguata al passaggio dei mezzi pesanti.

La viabilità interna al sito presenterà una larghezza minima di 4 m e sarà in rilevato di 10 cm. Per maggiori dettagli in merito ai movimenti terra previsti si rimanda agli elaborati "VOG-PV001-R19_Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo" e "VOG-PV001-T24_Planimetria dei movimenti terra".

Opere di regimazione idraulica superficiale

Si è proceduto ad effettuare l'analisi dell'invarianza idraulica del sito oggetto di intervento ai sensi dell'art. 15 del regolamento consorziale del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara. Per ciascun lotto, sono stati calcolati i **volumi minimi di invaso richiesti**. Per soddisfare tali volumi, si propone di adottare **cunette disperdenti** perimetrali ai margini interni della viabilità di impianto. Tale soluzione risulta tecnicamente idonea, in quanto i volumi di invaso corrispondenti risultano conformi ai requisiti normativi, garantendo il soddisfacimento delle condizioni di invarianza idraulica.

La tipologia di cunetta disperdente prevista è illustrata nella Figura 43. La sezione disperdente presenta una larghezza B di 70 cm e una profondità H di 90 cm, ed è riempita con pietrisco grossolano caratterizzato da una porosità media pari al 35%. La superficie del pietrisco sarà sagomata in modo da favorire il convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale, mediante una conformazione triangolare profonda 20 cm e larga 60 cm (vedi Figura 44).

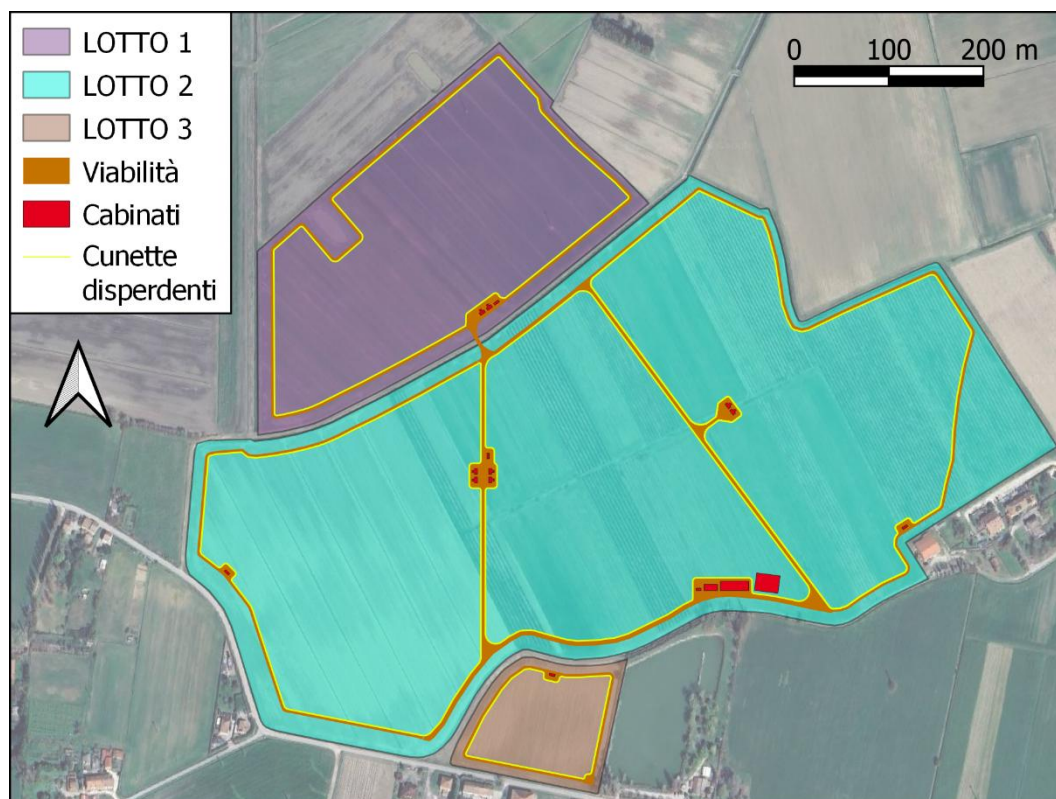


Figura 43 – Tracciato planimetrico delle cunette disperdenti

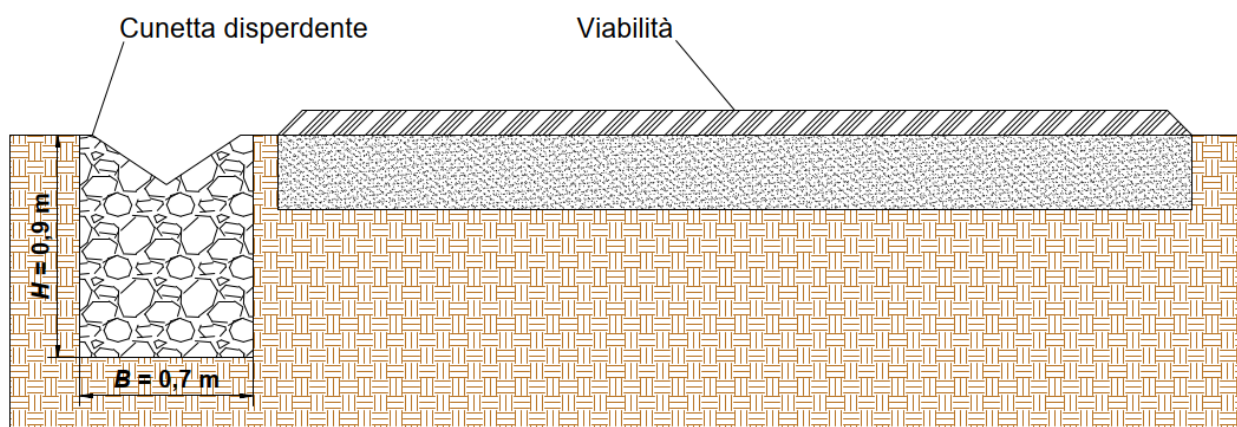


Figura 44 – Sezione tipologica della cunetta disperdente

Si prevede inoltre di mantenere inalterati i canali presenti all'interno dell'area di impianto o nei pressi della stessa escludendo gli stessi dall'installazione di tracker fotovoltaici:



Figura 45: Inquadramento su ortofoto del layout di impianto e dei canali esistenti in viola

In fase di realizzazione dell'opera, dovranno essere effettuati tutti gli studi necessari per poter definire le attività di cantiere in modo da non comportare incrementi delle condizioni di pericolosità/rischio durante l'esecuzione dei lavori anche a seguito di eventuali rimozioni di scoline agricole attualmente presenti nell'area di impianto.

Realizzazione della recinzione dell'area, del sistema di illuminazione, della rete di videosorveglianza e sorveglianza tecnologica

A protezione dell'impianto fotovoltaico verrà realizzata la recinzione ove necessario, in accordo alle specifiche tecniche della Committente.

La recinzione, di nuova realizzazione, avrà un'altezza di 2,5 m e sarà costituita da una maglia metallica ancorata a pali in acciaio zincato, sorretti da fondamenta che saranno dimensionate in funzione delle proprietà geomeccaniche del terreno.

Il sistema di illuminazione previsto, invece, sarà limitato all'area di gestione dell'impianto. Gli apparati di



iCube Development I6 s.r.l.

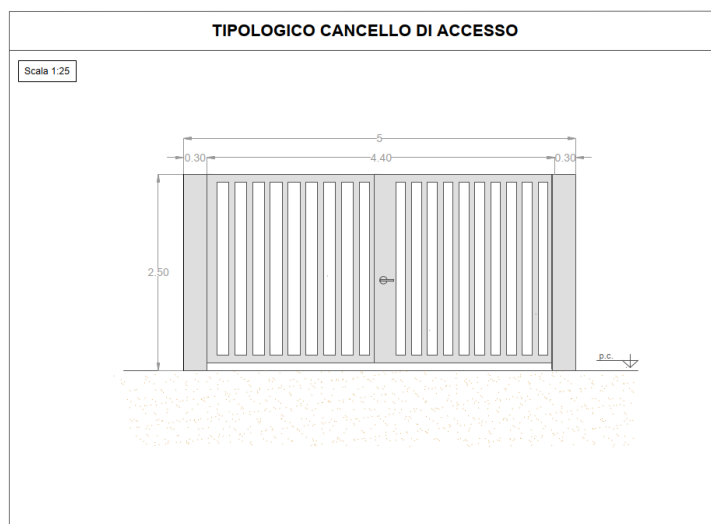
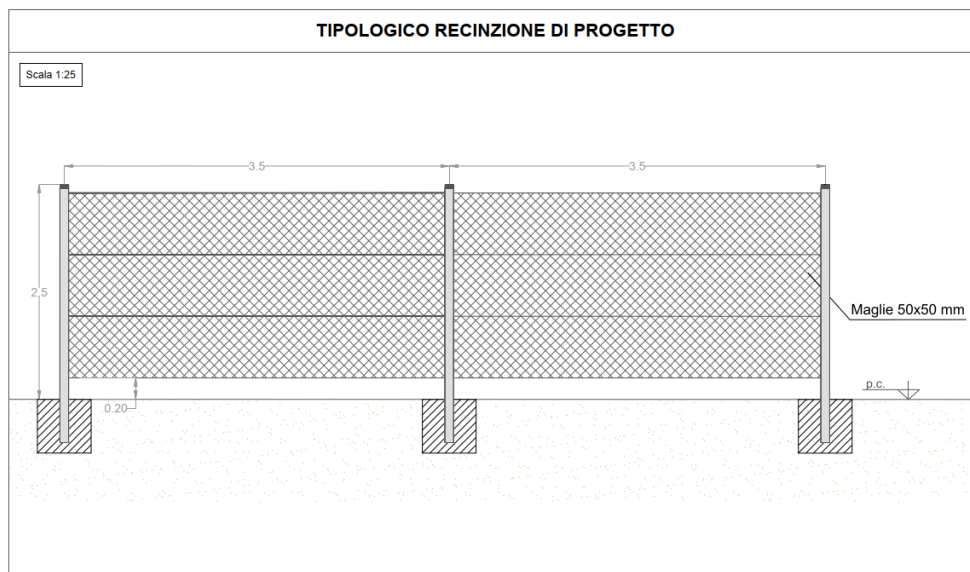


CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
135 di/of 218

illuminazione non consentiranno l'osservazione del corpo illuminante dalla linea d'orizzonte e da angolatura superiore, così da evitare di costituire fonti di ulteriore inquinamento luminoso e di disturbo per abbagliamento dell'avifauna notturna o di richiamare e concentrare popolazioni di insetti notturni. Il livello di illuminazione verrà, inoltre, contenuto al minimo indispensabile, mirato alle aree e fasce sottoposte a controllo e vigilanza per l'intercettazione degli accessi impropri.



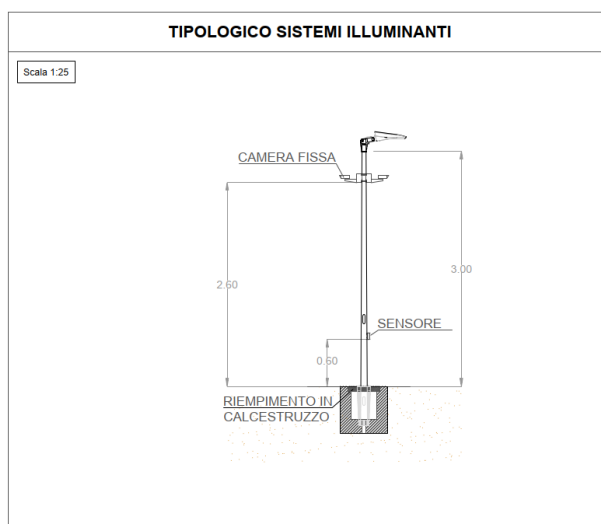


Figura 46 – Stralcio elaborato “VOG-PV001-T20_Tipologico recinzione e cancello di impianto”

Interventi di mitigazione a verde

Gli interventi di mitigazione vegetale, proposti per il presente progetto agrivoltaico avanzato, sono di due tipi:

- mitigazione produttiva normale (costituita da due file di pero da mensa)
- mitigazione produttiva rafforzata (costituita da due file di pero da mensa ed una fila di siepe mellifera)

tipo mitigazione	Sup mq.
normale	12.574,52
rafforzata	8.380,37
totale generale	20.954,90

Fasce di mitigazione normale e rafforzata

Meglio evidenziate nella successiva figura:



Figura 47 Schema mitigazione normale (verde) e rafforzata (in blu e viola) - Impianto agrivoltaico avanzato Voghiera e relativa legenda

Il Pero (*Pirus communis*, L. 1758)

La Pera dell'Emilia-Romagna IGP si riferisce al frutto allo stato fresco delle seguenti varietà di pere: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, Cascade, Passa Crassana, William, Santa Maria e Carmen. La zona di produzione della Pera dell'Emilia-Romagna IGP comprende diversi comuni nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Modena, Ravenna e Bologna, nella regione Emilia-Romagna.

Descrizione del prodotto: La pera è un frutto zuccherino, dalla forma a campana, di cui esistono numerose varietà che si differenziano per la colorazione della buccia, della polpa, la pezzatura e le caratteristiche gustative e organolettiche. Pur appartenendo a differenti varietà le pere, al momento della commercializzazione, devono presentarsi intere, sane, pulite e prive di odore o sapore estranei.

L'ambiente tipico, vista la vastità del territorio considerato e quindi le possibili diversità costitutive del suolo, è caratterizzato in alcuni luoghi da terreno sciolto, leggero, di origine sedimentaria dolomitica, mentre in altri è sabbioso. Si avverte forte l'influenza del mare; nelle zone più esposte ciò determina anche qualche elemento di precocità. Le particolarità del suolo e il microclima asciutto e ventilato permettono produzioni di buona qualità ed elevato grado zuccherino con ottime caratteristiche organolettiche e gustative e buona conservabilità del prodotto. Il pero viene allevato in forme obbligate che consentono di velocizzare tutte le operazioni colturali. Le concimazioni e l'irrigazione hanno un ruolo fondamentale sia per garantire un'adeguata produzione sia per ottenere frutti di buona qualità. La raccolta è effettuata con molta cura, quando i frutti hanno acquisito le caratteristiche tipiche della varietà e il giusto grado di maturazione in relazione alle esigenze del luogo di destinazione, tenuto conto dei tempi di trasporto e distribuzione.

L'impianto del Pereto

La coltivazione del pero inizia già dalla sua propagazione, la quale si realizza di solito per via vegetativa: si utilizzano delle barbatelle innestate, cioè delle porzioni di pianta legnose (talee) che sono state soggette a innesto e hanno già sviluppato radici. Si tratta in pratica di singoli fusti dotati di pochi e corti rami, alti circa 1 m e di circa due anni di età, che hanno un apparato radicale con una ridotta espansione sia in ampiezza che in profondità e avvolto da un pane di terra. Il Fusetto è Forma di allevamento che meglio risponde alla forma naturale e alle esigenze fisiologiche del pero. Esistono numerose varianti realizzate da vari tecnici; è indicato per impianti mediamente intensivi. Perché le piante siano ben equilibrate occorrono astoni ben formati e rivestiti con rami anticipati da lasciare interi; se si è costretti a ricorrere al taglio dell'astone si dovranno poi affrontare costose operazioni di piegatura e curvatura di rami comunque sempre troppo vigorosi, con diametro simile all'asse centrale, che tarderanno a differenziare gemme a fiore e saranno sempre di difficile gestione e poco produttivi. Se ben eseguito, il fusetto permette di ottenere una parete produttiva continua, con altezza ridotta rispetto alla palmetta, una più facile gestione da terra dell'impianto con riduzione dei costi, più rapida entrata in produzione, maggiore produttività e più alta qualità dei frutti dovuta alla migliore esposizione alla luce

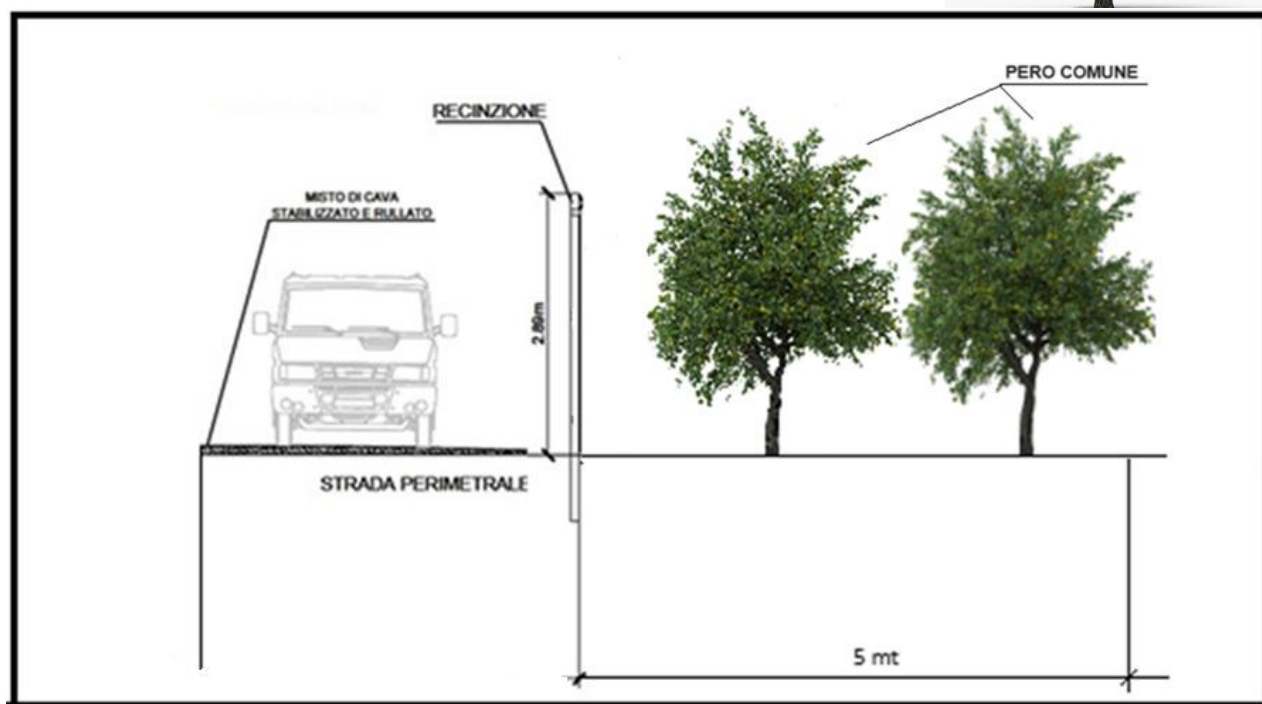


Figura 48 - Sezione della fascia di mitigazione normale costituita da due file di peri da frutto in sesto a quinquince di 4x4 mt

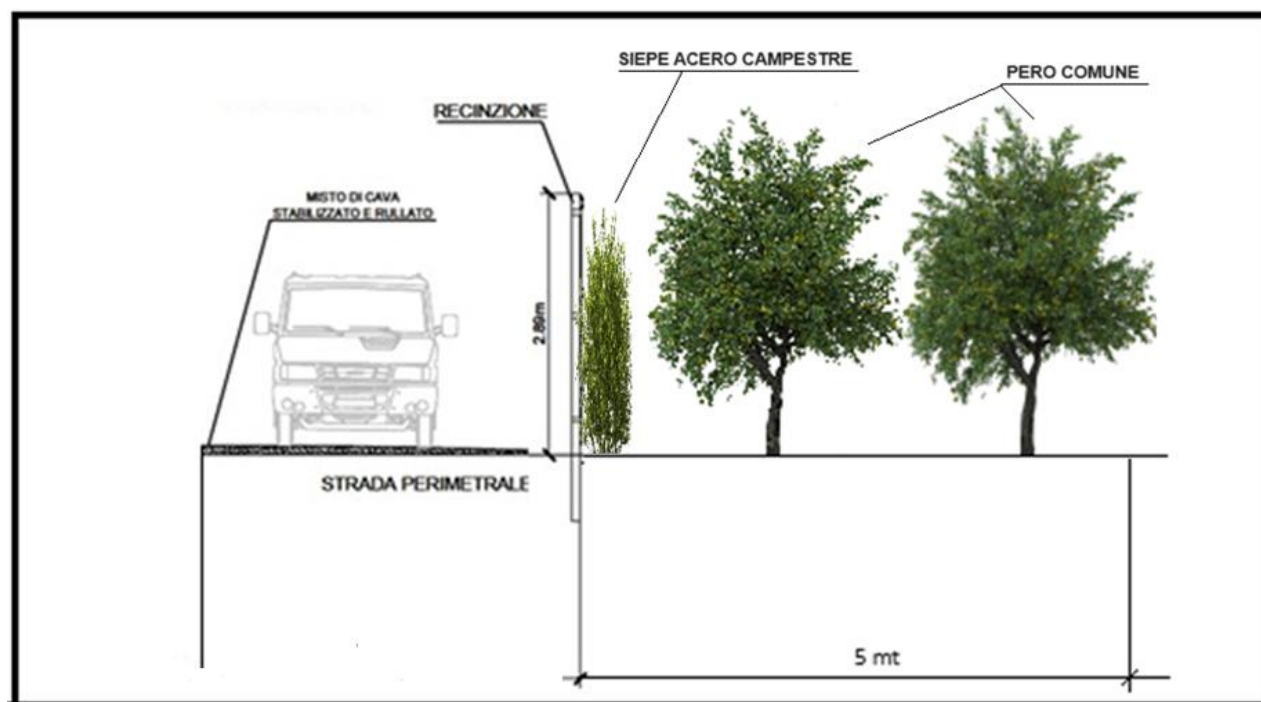


Figura 49 - Sezione della fascia di mitigazione rafforzata costituita da due file di peri da frutto in sesto a quinconce di 4x4 mt e una siepe in acero campestre



La sezione naturaliforme della Fascia di mitigazione rafforzata con arbusteto

In questa parte della fascia di mitigazione (i 0,5 metri esterni alla recinzione) si porranno a dimora delle specie arbustive tipiche della Regione Emilia-Romagna. Sarà necessario utilizzare le specie che meglio si prestano alla costituzione di un filare naturaliforme che oltre a dare continuità paesistica assume un ruolo fondamentalmente ecologico-funzionale.

La tipologia scelta è la siepe bassa di acero campestre (H=2-2,5mt) che si ottiene due anni dopo l'impianto. Gli aceri vanno ceduati sopra una coppia di robuste gemme. In seguito al taglio le piante emetteranno rami laterali. Nell'arco di pochi anni la siepe costituirà una robusta maglia vegetale, molto resistente alle potature. L'ingombro laterale può essere ridotto a 50 cm.

Posizionamento delle strutture di supporto e montaggi

Le opere meccaniche per il montaggio delle strutture di supporto e su di esse dei moduli fotovoltaici non richiedono attrezzature particolari. Le strutture di sostegno per i moduli fotovoltaici sono costituite da elementi metallici modulari, uniti tra loro a mezzo bulloneria in acciaio inox.

Il loro montaggio si determina attraverso:

- Infissione dei pali per il fissaggio di tali strutture al suolo;
- Montaggio Testa;
- Montaggio Trave primaria;
- Montaggio Orditura secondaria;
- Montaggio pannelli fotovoltaici bifacciali;
- Verifica e prove su struttura montata.

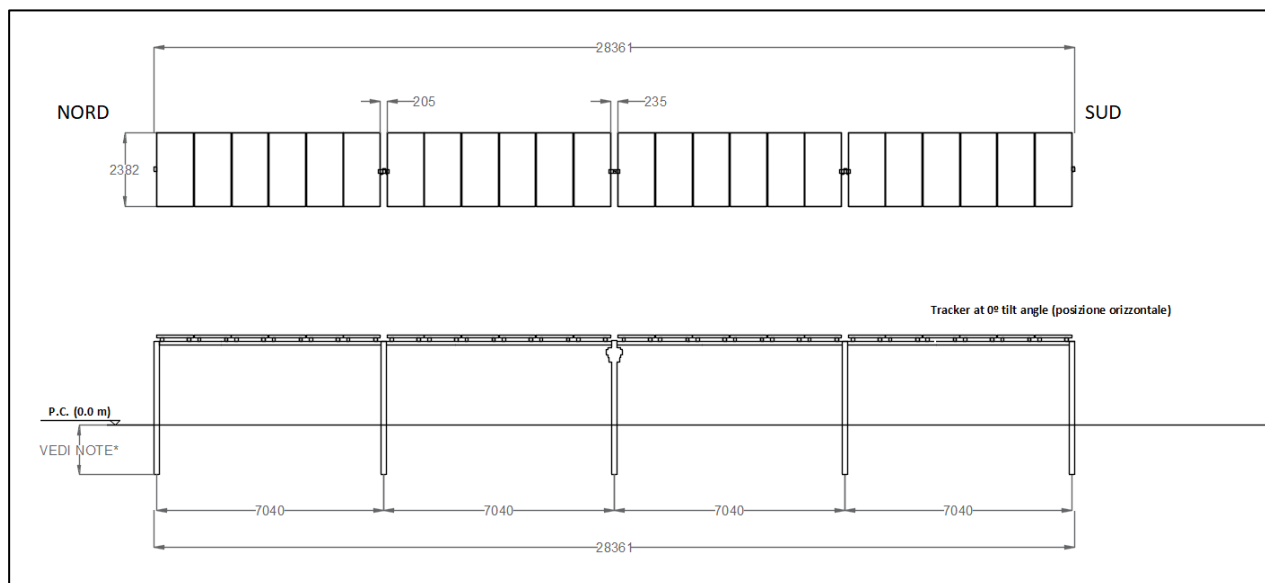


Figura 50 – Struttura tracker 1x24

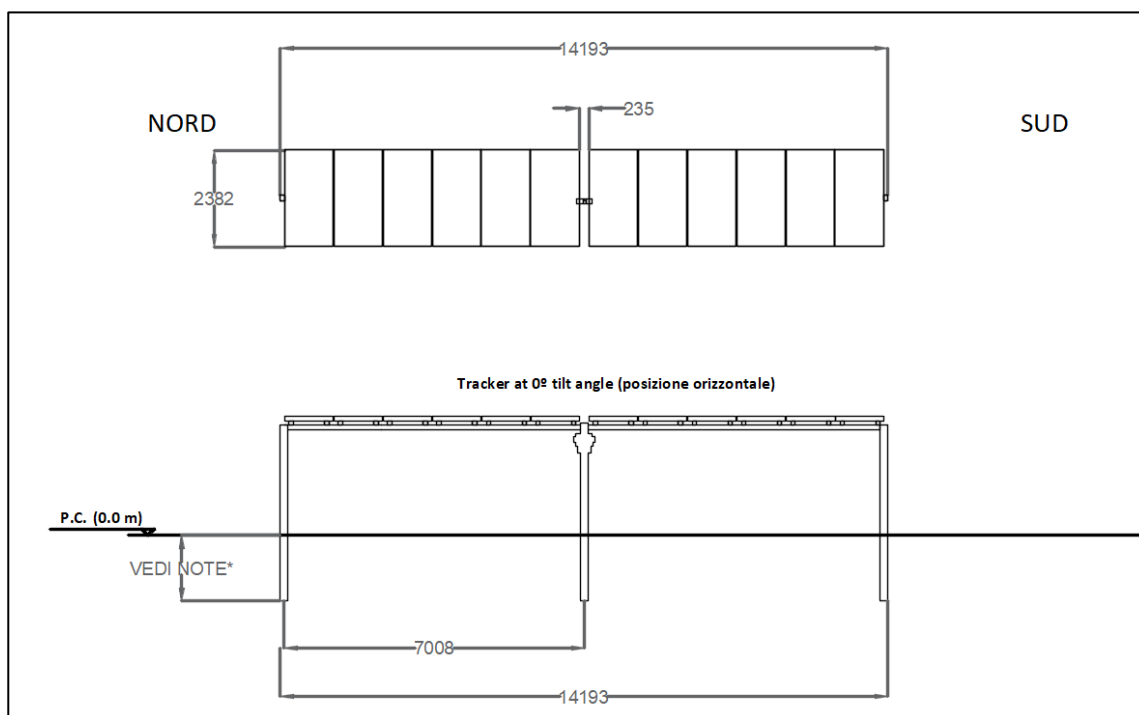


Figura 51 – Struttura tracker 1x12

Installazione e posa in opera dell'impianto fotovoltaico

Al fine di chiarire gli interventi finalizzati alla posa in opera dell'impianto agrivoltaico in oggetto si riporta di seguito una descrizione sintetica delle principali parti costituenti l'impianto stesso.

L'impianto sarà realizzato con moduli fotovoltaici in di silicio e ciascuna stringa di moduli farà capo ad uno string inverter, a sua volta connesso a cabine di trasformazione BT/36 kV.

L'impianto sarà complessivamente costituito da n. 37.176 moduli, la cui potenza complessivamente installabile risulta essere pari a 24.536,16 kW_p. La potenza utile ai fini della connessione sarà di 23.100,00 kVA.

Per poter connettere l'impianto alla rete di distribuzione sarà necessario installare dei gruppi di conversione realizzati in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso del singolo gruppo di conversione sono compatibili con quelli d'impianto, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l'impianto stesso. Il gruppo di conversione è basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM, privo di clock e/o riferimenti interni in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del generatore agrivoltaico. I gruppi saranno a loro volta collegati ai quadri di parallelo in bassa tensione presenti all'interno di container prefabbricati.

L'impianto sarà dotato di sistema di protezione generale e sistema di protezione di interfaccia, conformi alla normativa CEI 0-16. Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, è integrato nel quadro corrente alternata "QCA". Dette protezioni saranno corredate di una certificazione di conformità emessa da organismo accreditato.

L'impianto sarà dotato di un'apparecchiatura di monitoraggio della quantità di energia prodotta dall'impianto



e delle rispettive ore di funzionamento.

Realizzazione / posizionamento opere civili

È previsto il posizionamento di:

- n. 8 cabine prefabbricate per l'alloggio dei trasformatori BT/36 kV e relativi quadri elettrici, che avranno dimensioni 6,058 x 2,438 x 2,896 m circa (cfr. "VOG-PV001-T18_Tipologico Trasformation Unit");
- n. 1 cabina di raccolta, di dimensioni 14,40 x 3,5 x 6,70 m circa (cfr. "VOG-PV001-T19_Tipologico *Cabinati di impianto*");
- n. 1 cabina SCADA, di dimensioni 5,30 x 2,50 x 2,90 m circa (cfr. "VOG-PV001-T19_Tipologico *Cabinati di impianto*");
- n.5 container ISO 20', di dimensioni standard (6,058 x 2,438 x 2,591 m) da utilizzare come locali di deposito materiale.

Detti edifici saranno di tipo prefabbricato. Le cabine di trasformazione saranno posizionate su fondazioni costituite da due travi a sezione quadrata in CLS gettato in opera e ad esse ancorate, avranno una destinazione d'uso esclusivamente tecnica e serviranno ad alloggiare i trasformatori BT/MT, i quadri di parallelo in corrente alternata, le apparecchiature del sistema di telecontrollo e le apparecchiature di misura e di collegamento alla rete di distribuzione.

Saranno inoltre dotate di vasca per la raccolta dell'olio contenuto all'interno dei trasformatori BT/36 kV, delle dimensioni di 2,5 x 2,5 x 0,95 m, interrata per una profondità di 0,65 m.

Le cabine SCADA e di raccolta verranno posate su fondazioni costituite da una platea in CLS gettato in opera.

Come indicato in precedenza inoltre, ai fini della connessione alla RTN, verranno previste due cabine da posizionare side-by-side interne all'area di impianto. Tali cabine conterranno tutte le protezioni e i sezionatori necessari per potersi connettere alla SE Terna. La realizzazione di tali cabinati viene prevista all'interno della porzione definita come "Area di sezionamento" (25 x 18,5 m) prevista internamente all'area di impianto. Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-T33_Planimetria e tipologici area di sezionamento".

Tali cabinati side by side, avranno una dimensione cadauno di 7,50 x 2,54. Viene prevista inoltre la realizzazione di una "vasca" interrata atta al passaggio dei cavi profonda 2 m e larga 6,685 m.



Realizzazione dei cavidotti interrati

Il trasporto dell'energia elettrica prodotta dai moduli della centrale fotovoltaica avverrà mediante cavi interrati. I cavi di bassa tensione per collegamento tra gli string inverter e le tranformation unit verranno posate in trincee profonde 0,8 m, con larghezza variabile 0,28 m o 0,55 m, a seconda che al loro interno vengano rispettivamente alloggiati una terna o due terne di cavidotti in contemporanea. Il tracciato dei cavidotti in bassa tensione verrà dettagliato in fase esecutiva.

Per quanto riguarda, invece, i cavi a 36 kV che consentiranno il collegamento tra le Transformation Unit, la cabina di raccolta e le cabine di sezionamento, si prevedono:

- Trincea larga 0,45 m e profonda 1.2 m, per l'alloggiamento di una terna di cavi interrata (cfr. elaborato "VOG-PV001-T22_Planimetria cavidotti impianto");
- Trincea larga 0,82 m e profonda 1.2 m, per l'alloggiamento di due terne di cavi interrati (cfr. elaborato "VOG-PV001-T22_Planimetria cavidotti impianto");
- Trincea larga 1,08 m e profonda 1.2 m, per l'alloggiamento di quattro terne di cavi interrati (cfr. elaborato "VOG-PV001-T22_Planimetria cavidotti impianto");



iCube Development I6 s.r.l.



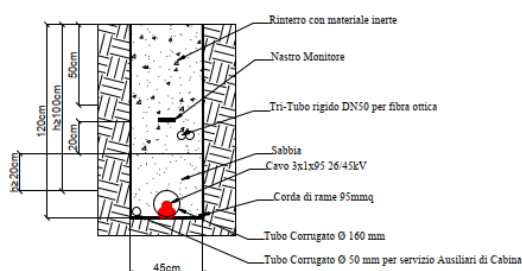
CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
144 di/of 218

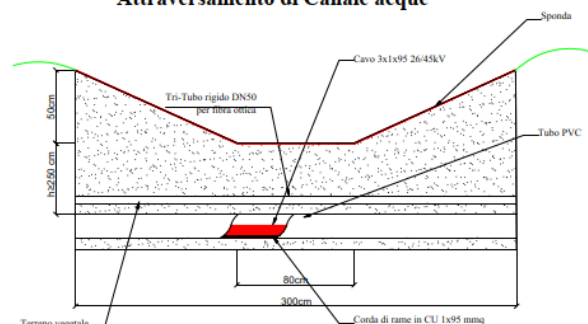
TIPO 1

**Cavidotto 36kV interrato
1 Terna di Cavi
Collegamento tra TU adiacenti**



TIPO 3

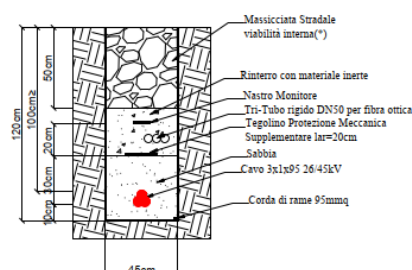
**Cavidotto 36kV interrato
1 Terna di Cavi
Attraversamento di Canale acque**



(*) E' previsto il superamento dell'interferenza attraverso un tratto in TOC. Si rimanda alla fase successiva di ingegneria per l'individuazione delle tecniche e delle modalità esecutive specifiche atte al superamento dell'interferenza.
NOTE: Le modalità di posa del cavidotto all'interno dello scavo avverranno in accordo alle norme CEI 11-17.

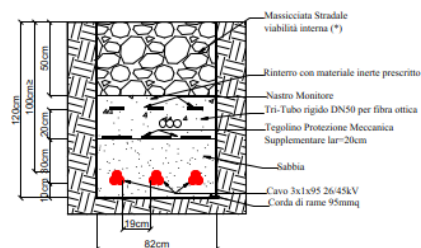
TIPO 2

**Cavidotto 36kV interrato
1 Terna di Cavi
Percorso su strada in massicciata da realizzare per accesso TU**



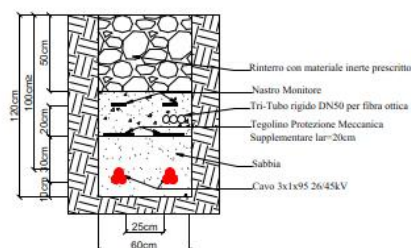
TIPO 4

**Cavidotto 36 kV interrato
3 Terna di Cavi
Percorso su strada in massicciata da realizzare per accesso TU**



TIPO 5

**Cavidotto 36kV interrato
2 Terna di Cavi
Percorso su strada in massicciata da realizzare per accesso TU**



(*) Spessore e ripristino in funzione del progetto delle strade di viabilità da realizzare

TIPO 6

**Cavidotto 36kV interrato
4 Terna di Cavi
Percorso su strada in massicciata da realizzare per accesso Cabina di Raccolta**

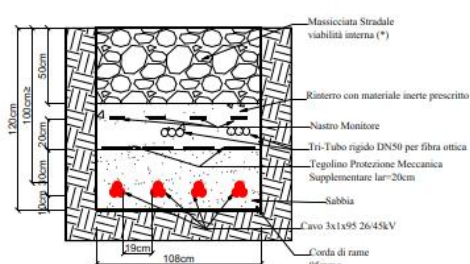


Figura 52 - Tipologico di posa cavidotti di impianto

Per quanto riguarda, invece, i cavi sempre a 36 kV ma che conducono dall'area di impianto alla futura Stazione Elettrica Terna sono previste le seguenti tipologie di trincee:

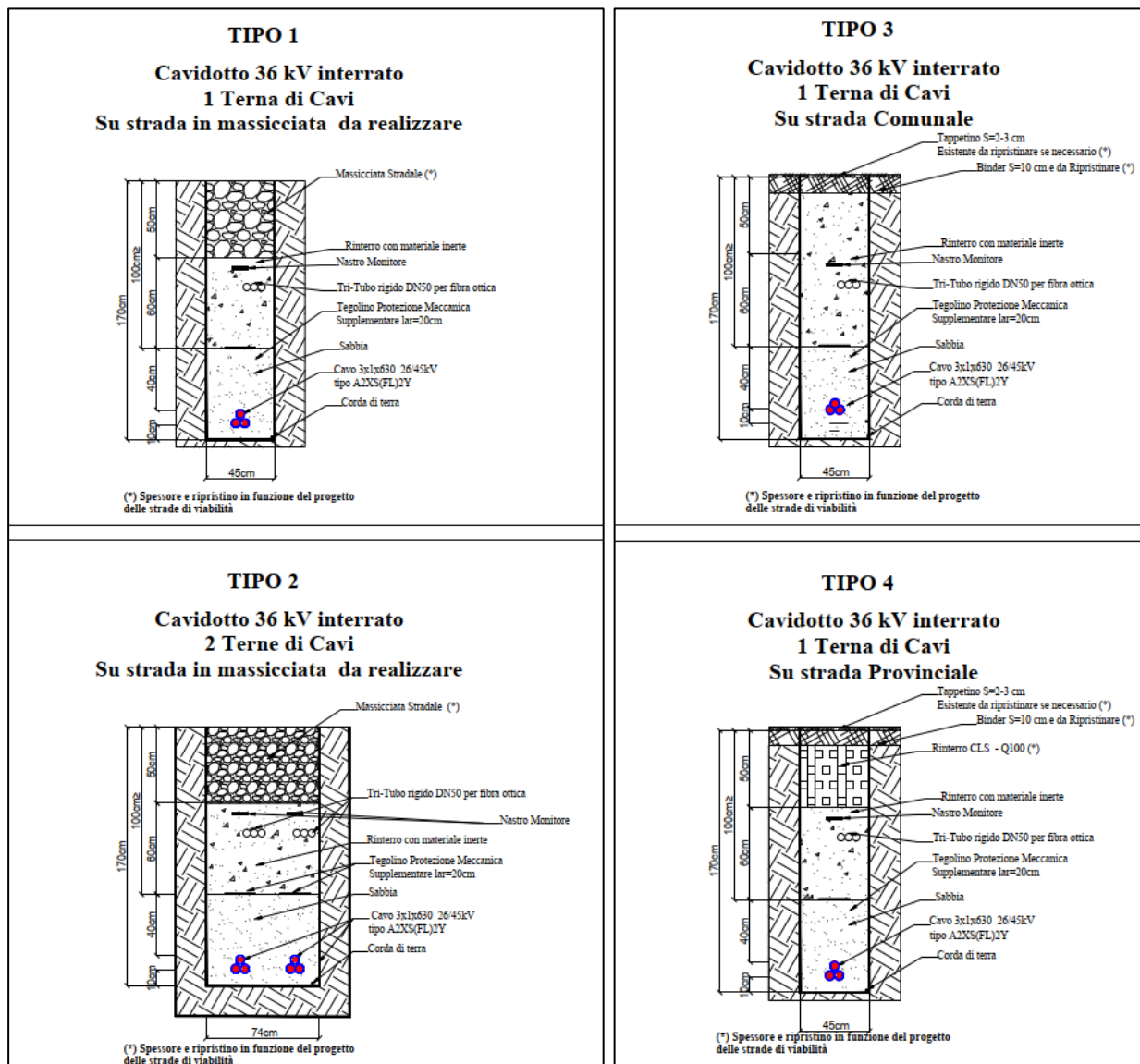


Figura 53 – Connessione a SE: tipologici di posa



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
146 di/of 218

Opere di demolizione

Le uniche opere di demolizione previste fanno riferimento alle strutture di sostegno in cls accessorie al pereto attualmente presente. Si prevede inoltre, la rimozione del sistema di irrigazione associato al pereto per il quale si prevede l'espianto. Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-R26_Relazione Agronomica".



Figura 54 – Dettaglio su strutture presenti in sito



Dismissione del cantiere e ripristini ambientali

Le aree di cantiere verranno dismesse ripristinando, per quanto possibile, lo stato originario dei luoghi. Si provvederà quindi alla rimozione dell'impianto di cantiere e di tutte le opere provvisorie (quali ad esempio protezioni, ponteggi, slarghi, adattamenti, piste, puntellature, opere di sostegno, etc.).

Verifiche, collaudi e messa in esercizio

Parallelamente all'avvio dello smontaggio della logistica di cantiere verranno eseguiti collaudi statici, collaudi elettrici e prove di funzionalità, avviando l'impianto verso la sua gestione a regime. I collaudi consistono in prove di tipo, prove di accettazione da eseguire in officina, verifiche dei materiali in cantiere e prove di accettazione in sito.

1) Prove di tipo

I componenti che costituiscono l'impianto devono essere progettati, costruiti e sottoposti alle prove previste nelle norme ed alle prescrizioni di riferimento. Di ciascun componente devono essere forniti i certificati per le prove di tipo attestanti il rispetto della normativa vigente.

2) Prove di accettazione in officina

Ove previsto, sono eseguite prove di accettazione a campione o sull'intera fornitura, atte a verificare il rispetto dei criteri di progettazione e i livelli di qualità richiesti. Tutti i materiali e le apparecchiature di fornitura devono essere corredati dai propri certificati di origine e garanzia.

3) Verifiche in cantiere

Prima del montaggio, tutti i materiali e le apparecchiature devono essere ispezionati e verificati, per accertare eventuali difetti di origine, rotture o danneggiamenti dovuti al trasporto. Al termine delle opere, tutti i materiali e le apparecchiature devono essere ispezionati e verificati, per accertare eventuali danni, dovuti ai lavori, o esecuzioni non a "regola d'arte".

Dunque, a fine lavori l'impresa dovrà effettuare tutte le misure previste dalle Norme CEI e dalle Specifiche tecniche della Committente, i cui risultati andranno annotati su apposito verbale di verifica che dovrà essere allegato alla "Dichiarazione di Conformità". L'elenco delle verifiche e delle misure riportate a seguire è puramente indicativo e non esaustivo.

ESAME A VISTA

- Rispondenza dell'impianto agli schemi ed elaborati tecnici;
- Controllo preliminare dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti; Controllo dell'idoneità dei componenti e delle modalità d'installazione allo specifico impiego;
- Controllo delle caratteristiche d'installazione delle condutture: tracciati delle condutture, sfilabilità dei cavi, calibratura interna dei tubi, grado di isolamento dei cavi, separazione delle condutture appartenenti a sistemi diversi o a circuiti di sicurezza, sezioni minime dei conduttori, corretto uso dei colori di identificazione, verifica dei dispositivi di sezionamento e comando.

MISURE E PROVE



- Misura della resistenza di isolamento;
- Prova della continuità dei circuiti di protezione ed equipotenziali; Misura della resistenza di terra;
- Prova dell'efficienza dei dispositivi differenziali; Prove di intervento dei dispositivi di sicurezza.

4.5 Fase di esercizio

Le strutture di supporto dei moduli, di tipo tracker monoassiale a 1 modulo-portrait, consentiranno di poggiare su di essa 1x12 e 1x24 moduli fotovoltaici di tipo bifacciale (cfr. *VOG-PV001-T14_Planimetria generale, quotata e descrittiva dell'intervento*), con angolo di rotazione di $\pm 50^\circ$. Alla massima inclinazione l'altezza minima dal piano campagna del lembo inferiore dei moduli fotovoltaici non scenderà mai al di sotto dei 2,10 m (cfr. *VOG-PV001-T17_Tipologico strutture di sostegno*).

Il personale sarà impegnato nella manutenzione degli elementi costitutivi l'impianto tecnologico.

In particolare, si occuperà:

- del mantenimento della piena operatività dei percorsi carrabili e pedonali, ad uso manutentivo ed ispettivo;
- della sorveglianza e manutenzione delle recinzioni e degli apparati per il telecontrollo di presenze e intrusioni nel sito;
- della prevenzione degli incendi. Quest'ultima azione, in particolare, consisterà nella corretta gestione e manutenzione delle eventuali aree verdi, anche provvedendo con l'intervento di attività di pascolo ovino o con continui e meticolosi diserbi manuali di seguito ai periodi vegetativi, in specie primaverili ed autunnali.

Inoltre, il personale tecnico addetto alla gestione e conduzione dell'impianto, dovrà occuparsi dei seguenti aspetti:

- Servizio di controllo on-line;
- Servizio di sorveglianza;
- Conduzione impianto, sulla base di procedure stabilite, di liste di controllo e verifica programmata per garantire efficienza e regolarità di funzionamento;
- Manutenzione preventiva ed ordinaria programmate sulla base di procedure stabilite;
- Segnalazione di anomalie di funzionamento con richiesta di intervento di riparazione e/o manutenzione straordinaria da parte di ditte esterne specializzate ed autorizzate dai produttori delle macchine ed apparecchiature;
- Predisposizione di rapporti periodici sulle condizioni di funzionamento dell'impianto e sull'energia elettrica prodotta.

La gestione dell'impianto potrà essere effettuata, dapprima con ispezioni a carattere giornaliero, quindi con frequenza bi-trisettimanale, programmando la frequenza della manutenzione ordinaria, con interventi a periodicità di alcuni mesi, in base all'esperienza maturata in impianti simili.



4.6 Dismissione dell'impianto a fine vita, operazioni di messa in sicurezza del sito e ripristino ambientale

Non è dato ad oggi prevedere se il disuso a fine esercizio dell'impianto in progetto sarà dato dall'esigenza di miglioramento tecnologico, di incremento prestazionale o da una eventuale obsolescenza della necessità d'impiego dell'area, quale sito di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o comunque da impianti al suolo delle tipologie di cui all'attuale tenore tecnologico.

I pannelli fotovoltaici e le cabine elettriche sono facilmente rimovibili senza alcun ulteriore intervento strutturale, o di modifica dello stato dei luoghi, grazie anche all'utilizzazione della viabilità preesistente. A tale fine è necessaria e sufficiente che i materiali essenziali per i montaggi, in fase di realizzazione dell'impianto, siano scelti per qualità, tali da non determinare difficoltà allo smontaggio dopo il cospicuo numero di anni di atteso rendimento dell'impianto (almeno 25-30 anni).

Si possono ipotizzare operazioni atte a liberare il sito dalle sovrastrutture che oggi si progetta di installare sull'area, eliminando ogni materiale che in caso di abbandono, incuria e deterioramento possa determinare una qualunque forma di inquinamento o peggioramento delle condizioni del suolo, o di ritardo dello spontaneo processo di rinaturalizzazione che lo investirebbe. Anche le linee elettriche, tutte previste interrate, potranno essere rimosse, se lo si riterrà opportuno con semplici operazioni di scavo e rinterro.

La Committenza si impegna alla dismissione dell'impianto, allo smaltimento del materiale di risulta dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del territorio attraverso il versamento di una cauzione a garanzia degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere connesse. La cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dei luoghi.

La produzione di rifiuti che derivano dalle diverse fasi di intervento verrà smaltita attraverso ditte debitamente autorizzate nel rispetto della normativa vigente al momento della dismissione. Per maggiori dettagli sulle fasi operative relative alla dismissione dell'impianto e ai ripristini ambientali sono contenuti nell'elaborato "VOG-PV001-R05_Piano di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi".



4.7 Traffico indotto

Il territorio che ospiterà il progetto in esame non subirà alcuna modifica infrastrutturale e/o territoriale. Si provvederà, se necessario, ad interventi di ripristino e di manutenzione straordinarie di quella parte della viabilità interna che presenterà una larghezza minima di 4 m e sarà in rilevato di 10 cm. La strada esistente, che consente l'accesso all'area di impianto dalla SP29, verrà eventualmente adeguata al passaggio dei mezzi pesanti.

La fase di cantiere, infatti, determinerà sostanziali variazioni nel traffico veicolare lungo le limitrofe strade locali e provinciali, definendo un aumento del traffico veicolare medio per la presenza e la circolazione di mezzi e macchine di cantiere. Per la fase di realizzazione è previsto, oltre all'accesso giornaliero delle ditte appaltatrici con mezzi di piccola taglia, l'arrivo di materiali e materie prime con mezzi pesanti. Le strade percorse dai mezzi sono prettamente locali per quanto riguarda la parte dei materiali edili (inerti, recinzioni, etc.), mentre per la parte impianto (moduli, supporti, cabine, inverter, etc.) i percorsi si svolgono sulle strade di alto scorrimento.

In particolare, come previsto dal progetto, è stimato l'uso contemporaneo di alcuni mezzi d'opera, quali pale gommate ed escavatori oltre a battipalo per l'infilaggio delle strutture. Il cantiere sarà attivo solo in periodo diurno, e saranno impiegati il seguente numero medio contemporaneo di mezzi.

Tabella 3 - Descrizione attività e mezzi impiegati

Tipologia mezzi	Descrizione e attività	Mezzi stimati impiegati quotidianamente in contemporanea
Camion trasporto materiali	Trasporto materiali da e per il cantiere Transito nella strada locale verso le aree di cantiere	10 mezzi giornalieri
Pale gommate – escavatori - dumper	Movimento terra Area interna al cantiere	5 mezzi
Battipalo e altri mezzi	Infilaggio dei pali delle strutture nel terreno	5 mezzi

I mezzi d'opera verranno impiegati in un numero massimo contemporaneo di 10 disposti omogeneamente nelle varie aree di impianto.

Il materiale per l'allestimento dell'impianto sarà conferito a cadenza regolare man mano che si procede con la costruzione dell'impianto.

A cantiere ultimato, i movimenti da e per la centrale elettrica fotovoltaica saranno ridotti a un paio di autovetture al mese per i normali interventi di controllo e manutenzione.

4.8 Rischio di incidenti – vulnerabilità

Per quanto riguarda la fase di cantiere, i rischi di incidenti sono quelli relativi alla realizzazione di un qualsiasi manufatto sia per quanto riguarda il montaggio dei pannelli, che la realizzazione dei fabbricati. Non vi sono pericoli aggiuntivi derivanti da esplosioni o utilizzo di sostanze tossiche.

Per quanto riguarda la fase operativa e dunque la produzione di energia, in questo studio si analizza il rischio relativo esclusivamente al nuovo campo agrivoltaico, essenzialmente legato alla presenza di



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

PAGINA - PAGE
151 di/of 218

apparecchiature in tensione.

Ciascun impianto sarà dotato di un unico sistema di supervisione e controllo che sarà responsabile della supervisione, del controllo e dell'acquisizione dei dati provenienti dalle macchine e/o controllori presenti nel parco agrivoltaico oltre che di tutte le apparecchiature di cui sarà composto il sistema elettrico.

4.9 Cronoprogramma delle attività

Con riferimento all'elaborato progettuale "*VOG-PV001-R15_Cronoprogramma dei lavori*", per le attività di cantiere relative alla costruzione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, sono previste tempistiche di circa 10 mesi.



5.0 APPROCCIO E METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

La metodologia concettuale adottata per l'analisi degli impatti del progetto sull'ambiente è coerente con il modello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposta) sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA). Il modello si basa sull'identificazione dei seguenti elementi:

- **Determinanti:** azioni umane in grado di interferire in modo significativo con l'ambiente in quanto elementi generatori primari delle pressioni ambientali;
- **Pressioni:** forme di interferenza diretta o indiretta prodotte dalle azioni umane sull'ambiente, in grado di influire sulla qualità dell'ambiente;
- **Stato:** insieme delle condizioni che caratterizzano la qualità attuale e/o tendenziale di un determinato comparto ambientale e/o delle sue risorse;
- **Impatto:** cambiamenti che la qualità ambientale subisce a causa delle diverse pressioni generate dai determinanti;
- **Risposte:** azioni antropiche adottate per migliorare lo stato dell'ambiente o per ridurre le pressioni e gli impatti negativi determinati dall'uomo (misure di mitigazione).

La metodologia di analisi applicata è stata sviluppata sulla base dell'esperienza maturata nel campo della valutazione ambientale dal gruppo di esperti che ha curato la redazione del presente studio; tale analisi prevede le fasi di seguito descritte.

- **Verifica preliminare delle potenziali interferenze:**
 - Individuazione delle azioni di progetto (equivalenti ai Determinanti del modello DPSIR) sia per la fase di costruzione che per le successive fasi di esercizio e decommissioning degli impianti;
 - Individuazione delle componenti ambientali potenzialmente interferite e quindi oggetto di potenziale impatto da parte delle opere in progetto, da valutare in fasi successive;
- **Valutazione degli impatti:**
 - Definizione dello Stato attuale delle differenti componenti ambientali potenzialmente oggetto d'impatto;
 - Individuazione dei fattori di impatto (equivalenti alle Pressioni del modello DPSIR) potenzialmente agenti sulle componenti ambientali nelle diverse fasi di progetto;
 - Definizione e valutazione, per le fasi di costruzione, esercizio e decommissioning, dell'impatto ambientale agente su ciascuna componente considerata (equivalenti alle Risposte del modello DPSIR) in relazione ai fattori di impatto individuati nella fase di scoping.



6.0 IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO IN PROGETTO: VERIFICA PRELIMINARE DEI POTENZIALI IMPATTI

Al fine di definire lo scenario ambientale di base considerando tutti i fattori ambientali potenzialmente impattati è stata condotta una verifica preliminare dei potenziali impatti individuando le azioni di progetto in grado di interferire con le componenti ambientali nella fase di costruzione (attività iniziali), di esercizio e di dismissione. La definizione delle fasi di progetto, e della rispettiva durata, è stata effettuata tenendo conto dell'intero ciclo vita del progetto ed avranno la seguente durata:

- Fase di costruzione (attività iniziali): 10 mesi;
- Fase di esercizio: 25/30 anni;
- Fase di dismissione: 6 mesi.

Le azioni di progetto in grado di interferire con le componenti ambientali sono state individuate a partire dalle attività desunte dalla descrizione contenuta nella relazione tecnica e sintetizzate nel Capitolo 4.0. Sono quindi stati individuati, per ciascuna delle azioni di progetto, i potenziali fattori di impatto agenti su ciascuna componente ambientale in fase di costruzione, di esercizio e di dismissione dell'impianto. Si evidenzia che nell'ambito dell'individuazione dei potenziali fattori di impatto connessi alle azioni di progetto non sono stati considerati quelli connessi agli eventi accidentali trattati nello specifico paragrafo 4.7. A titolo di esempio nel presente paragrafo non sono stati considerati i fattori di impatto (immissione di inquinanti in acque superficiali/sotterranee e nel suolo e sottosuolo) connessi a sversamenti accidentali di olio/ combustibile da mezzi pesanti per il trasporto dei materiali in entrata e uscita dalle aree di cantiere oppure dai mezzi d'opera e dalle apparecchiature di cantiere (es.: apparecchiature di taglio vegetazione per la creazione di piste di accesso e di aree di cantiere).

In questo caso, infatti, la contaminazione delle componenti ambientali acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo potrebbe essere causata esclusivamente dal verificarsi di perdite o sversamenti accidentali estranee all'ordinaria conduzione delle attività di cantiere e dell'impianto.

7.0 ANALISI DELLO STATO ATTUALE

7.1 Sistema antropico e salute umana

7.1.1 Sistema antropico

Andamento demografico comune di Voghiera

All'interno del Comune di Voghiera risiede una popolazione pari a 3.562 abitanti nel 2022. Nel 2001 gli individui residenti erano 3.944. Nel corso dei 21 anni analizzati (2001-2022) la tendenza è stata di decrescita, come riscontrabile dal grafico sottostante.



Figura 55 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Voghiera. Fonte: [Popolazione Voghiera \(2001-2022\) Grafici su dati ISTAT \(tuttitalia.it\)](#)

Le variazioni percentuali rispetto all'andamento della Provincia e della regione mostrano che il comune è generalmente in linea con l'andamento della provincia di appartenenza.

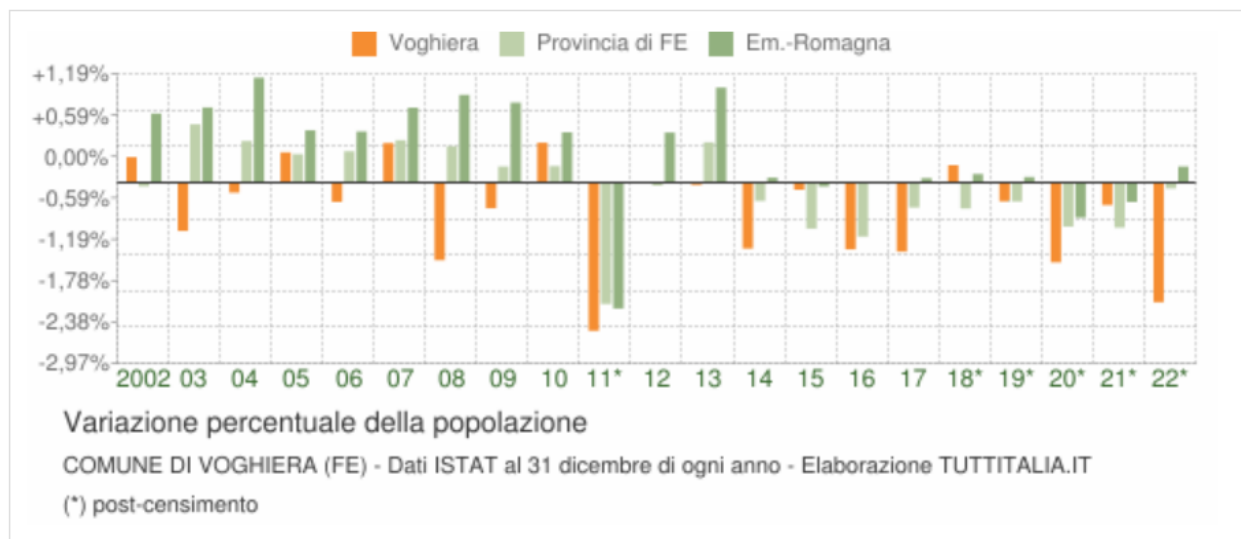


Figura 56 – Variazione percentuale della popolazione del Comune, della Provincia e della Regione. Fonte: [Popolazione Voghiera \(2001-2022\) Grafici su dati ISTAT \(tuttitalia.it\)](#)

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Nel Comune di Voghiera il movimento naturale dell'intero periodo analizzato (dal 2002 al 2022) presenta un saldo naturale sempre negativo, ovvero ci sono più decessi che nascite.

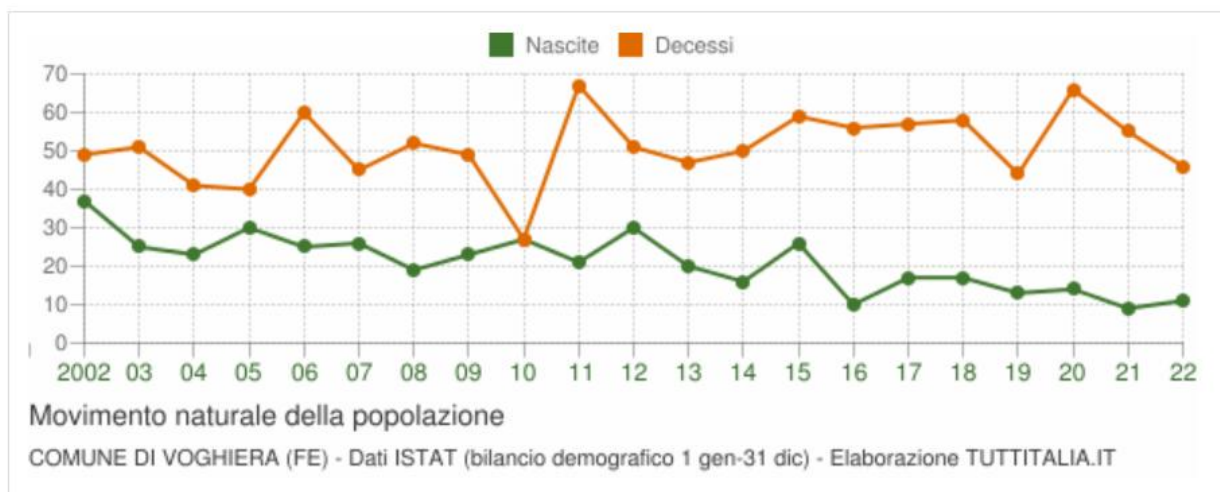


Figura 57 – Movimento naturale della popolazione del Comune. Fonte: [Popolazione Voghiera \(2001-2022\)](#)
[Grafici su dati ISTAT \(tuttitalia.it\)](#)

Andamento demografico comune di Ferrara

All'interno del Comune di Ferrara risiede una popolazione pari a 129.724 abitanti nel 2022. Nel 2001 gli individui residenti erano 131.032. Nel corso dei 21 anni analizzati (2001-2022) la tendenza è stata di decrescita, come riscontrabile dal grafico sottostante.

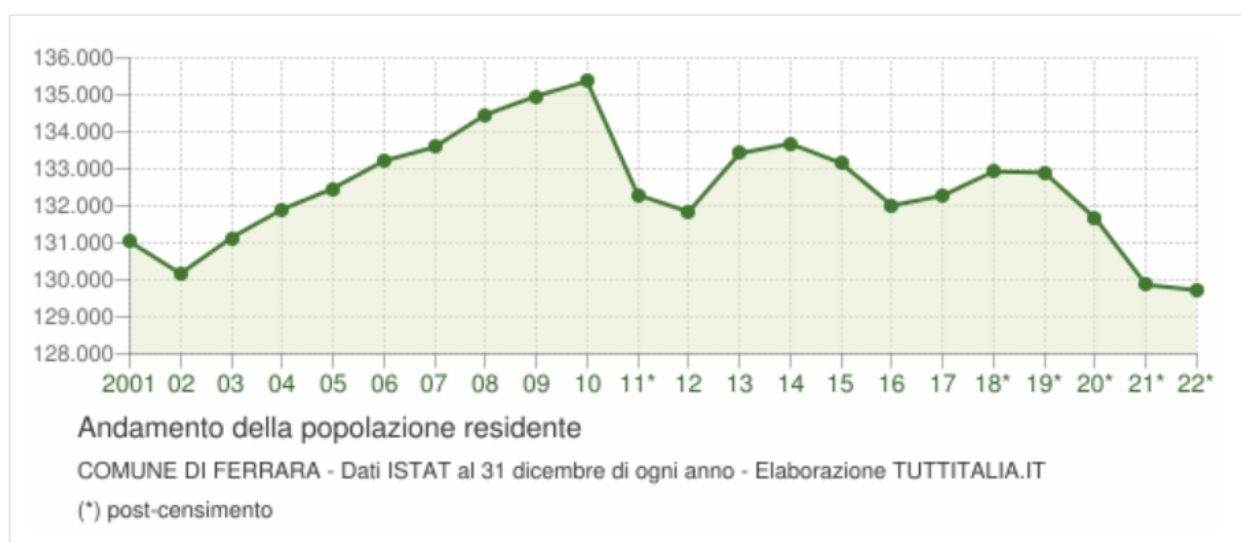


Figura 58 – Andamento della popolazione residente nel Comune di Ferrara. Fonte: [Popolazione Ferrara \(2001-2022\)](#)
[Grafici su dati ISTAT \(tuttitalia.it\)](#)

Le variazioni percentuali rispetto all'andamento della Provincia e della regione mostrano che il comune è

generalmente in linea con l'andamento della provincia di appartenenza.

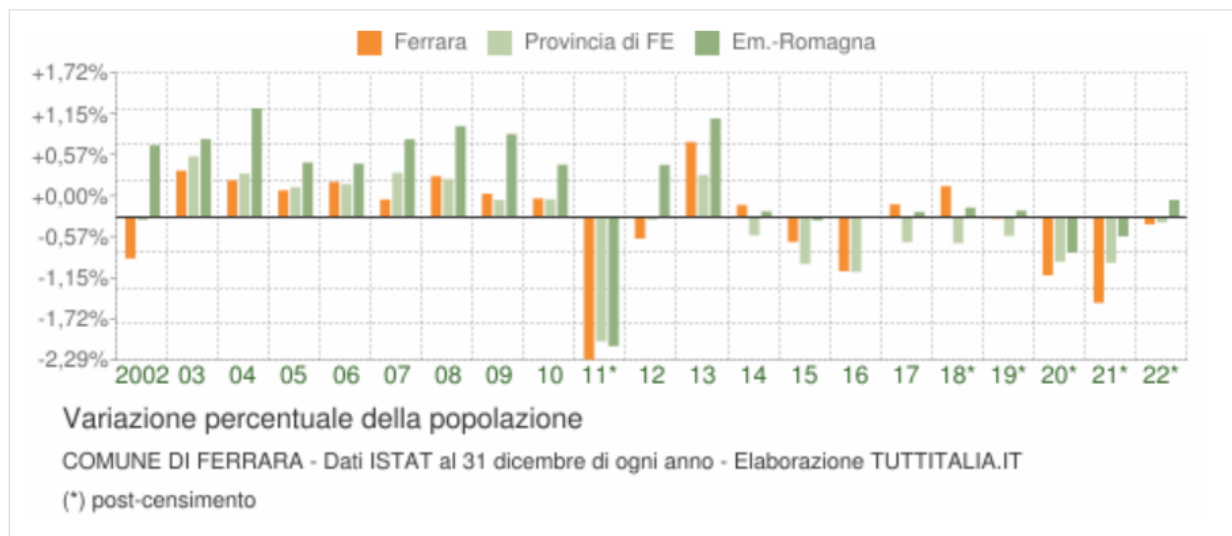


Figura 59 – Variazione percentuale della popolazione del Comune, della Provincia e della Regione. Fonte: [Popolazione Ferrara \(2001-2022\) Grafici su dati ISTAT \(tuttitalia.it\)](#)

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Nel Comune di Ferrara il movimento naturale dell'intero periodo analizzato (dal 2002 al 2022) presenta un saldo naturale sempre negativo, ovvero ci sono più decessi che nascite.

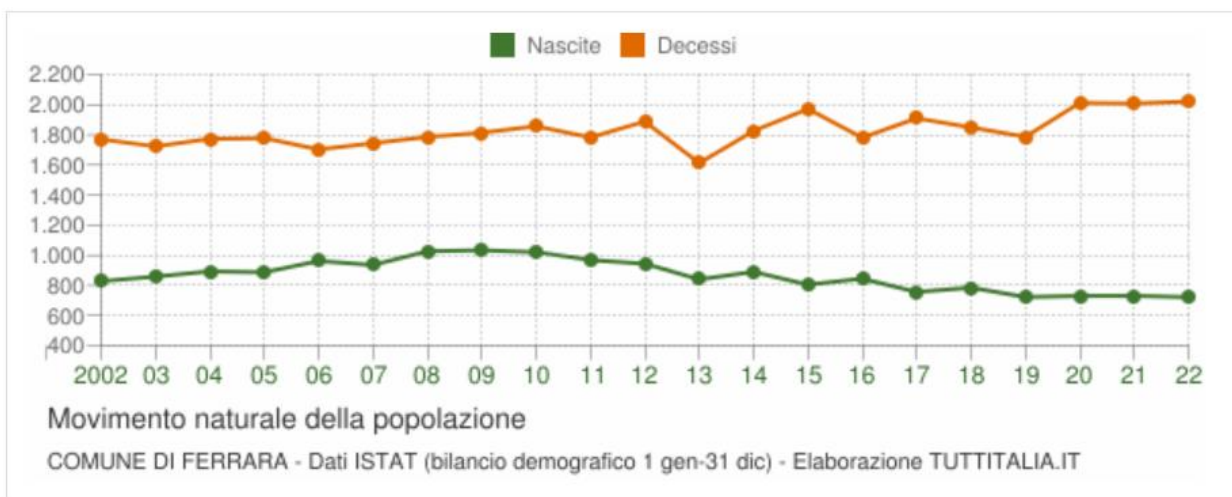


Figura 60 – Movimento naturale della popolazione del Comune. Fonte: [Popolazione Ferrara \(2001-2022\) Grafici su dati ISTAT \(tuttitalia.it\)](#)

Contesto economico

(Fonte: Report ISTAT 2019, Emilia-Romagna)

Il Censimento permanente delle imprese 2019 ha coinvolto in Emilia-Romagna un campione di 27.338 aziende con 3 e più addetti attive nei settori dell'industria e dei servizi, in rappresentanza di un universo di 91.373 aziende regionali che impiegano più di 1,2 milioni di addetti.¹ Le imprese emiliano-romagnole incluse



nel campo di osservazione costituiscono l'8,8 per cento del numero complessivo di aziende a livello nazionale e impiegano il 9,5 per cento degli addetti. Il sistema produttivo in Emilia-Romagna, come quello italiano, è rappresentata da una più marcata presenza delle micro e piccole imprese. Il 77 per cento delle aziende osservate nella regione è costituito da microimprese (con 3-9 addetti), mentre le piccole (10-49 addetti) rappresentano poco più del 20 per cento del totale regionale. Le medie (50-249 addetti) e le grandi imprese (250 e più addetti) sono costituite complessivamente da 2.547 unità, ossia circa il 3 per cento del totale regionale (il peso delle medie e grandi imprese a livello nazionale è pari al 2,3 per cento). Quasi il 27 per cento degli addetti regionali lavora in microimprese (la corrispondente quota a livello nazionale è del 29,5 per cento) un altro 27 per cento è impegnato nelle piccole imprese; infine, oltre il 46 per cento degli addetti complessivi regionali sono impiegati nelle medie e grandi aziende, un valore superiore a quello nazionale che è di poco più del 44 per cento. La struttura produttiva emiliano-romagnola è caratterizzata da una prevalenza delle imprese di servizi, quasi il 69 per cento, oltre il doppio di quelle del settore industria, dove sono attive circa il 31 per cento delle aziende incluse nel campo di osservazione (contro il circa 30 per cento misurato a livello nazionale). Tuttavia, la de-industrializzazione del sistema produttivo non è uniforme nel territorio regionale dove si presenta una dicotomia tra le provincie emiliane a maggiore vocazione industriale e quelle romagnole a maggiore vocazione terziaria. In dettaglio, sono 19.947 (quasi il 22 per cento del totale regionale) le imprese che rientrano nel settore dell'industria in senso stretto; per la maggior parte (19.447 unità) si tratta di aziende manifatturiere, mentre le imprese estrattive e quelle attive nella fornitura di energia e acqua sono circa 500. Con 8.499 unità il settore delle costruzioni rappresenta oltre il 9 per cento delle imprese della regione. Le imprese di servizi sono 62.927, quasi il 33 per cento di esse è costituito da aziende attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, mentre il restante 67 per cento è rappresentato da imprese che offrono servizi non commerciali. All'interno dei servizi si evidenzia la rilevanza del settore turistico per l'economia regionale: le imprese attive nell'offerta di servizi di alloggio e ristorazione rappresentano quasi un quarto delle aziende. È in termini occupazionali che si manifesta la peculiarità industriale della regione. Il peso relativo degli addetti è di molto superiore a quello misurato in termini di imprese, il settore industria nel 2018 impiega circa il 42 per cento degli addetti totali della regione a fronte di una media nazionale del 36 per cento. Nel periodo 2011-2018, la numerosità delle imprese che rientrano nel campo di osservazione si è ridotta del 3,1 per cento. Tale riduzione, superiore a quella registrata complessivamente in Italia (-1,3 per cento), è dovuta alla contrazione del comparto industriale (nel complesso -14 per cento e in particolare -20 per cento nel settore delle costruzioni). L'incremento osservato nel numero di imprese operanti nel terziario (2,9 per cento) è il risultato di una riduzione nel commercio (dove si sono perse quasi l'8 per cento di aziende) e di un consistente aumento pari a 9,1 per cento delle aziende che offrono servizi non commerciali. In termini di addetti l'economia regionale registra, nel periodo, un incremento complessivo pari all'1 per cento (1,3 per cento in Italia), a seguito dell'incremento nei servizi (6,8 per cento) e del decremento nell'industria (-6 per cento). La dinamica di imprese e addetti ha comportato trasformazioni strutturali nel sistema produttivo dell'Emilia-Romagna dove la contrazione dell'industria in termini di addetti e imprese ha portato nel complesso ad un aumento della dimensione media delle imprese. La metà delle imprese della regione si colloca in tre province, un quinto delle imprese emiliano-romagnole è localizzata in provincia di Bologna (21,4 per cento), a seguire Modena (16,6 per cento) e Reggio Emilia (11,6 per cento). Anche in termini di addetti queste tre province impiegano il 58 per cento degli addetti complessivi: a Bologna sono il 27,3 per cento, a



Modena il 16,7 per cento e a Reggio Emilia il 13,5 per cento.

L'economia di Voghiera si basa sulla coltivazione dell'aglio DOP, che ne produce circa il 60%, garantendo ottimi utili ai produttori e tendendo ad un progressivo aumento. Dall'aglio di Voghiera derivano altri prodotti tra cui i pat , l'olio aromatizzato, i sottoli con aglio e cipolla o aglio e pepe e l'aglio nero fermentato nonch  il gelato.

Il settore agricolo di Ferrara interessa l'intero territorio provinciale che, storicamente,   un'area a vocazione agricola da secoli, con parti coltivate da molto tempo ed altre di bonifica pi  recente. Tra le coltivazioni pi  comuni vi sono i cereali (frumento e mais), i prodotti tipici dell'orto, i frutteti e le viti, mentre un tempo erano numerosi i campi con barbabietola da zucchero e canapa.

Il settore dell'artigianato ferrarese appare in progressiva crescita, addirittura pi  della media nazionale. Le imprese artigiane ferraresi producono il 13,8% del valore provinciale rivestendo un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema produttivo locale caratterizzato da piccole aziende: 26.000 addetti operano nel settore e il 35,5% degli imprenditori ferraresi   rappresentato da artigiani.

Ferrara   presente anche nella produzione artigianale artistica col settore della ceramica, della terracotta, degli strumenti musicali, dei mobili artistici, della lavorazione del ferro battuto, del rame, del peltro e per i laboratori di oreficeria e gioielleria.

Notevole importanza ricopre l'area del Polo chimico di Ferrara, creato nel 1936 come SAIGS, divenuto poi Montecatini, Monteshell, Montedison sino ad arrivare alla situazione del nuovo millennio con le industrie LyondellBasell, Versalis, Syndial e Yara. Qui Giulio Natta, Premio Nobel per la chimica nel 1963, nel 1957 diede il via alla produzione del Moplen, il polipropilene da lui inventato. Ferrara   stata meta di importanti ricollocazioni di attivit  manifatturiere. Il 26,3% del prodotto provinciale deriva dall'industria con un totale di 54 000 persone occupate in tale settore, delle quali 46 000 operanti nella trasformazione industriale e 8.000 nel settore edilizio-costruzioni che rappresentano il 34,8% dell'intera occupazione provinciale. Il territorio ferrarese rimane tuttavia una delle aree meno industrializzate dell'intera regione.

7.1.2 Salute umana – Campi elettromagnetici

In generale, i principali riferimenti normativi sull'esposizione al campo elettromagnetico sono la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Legge contenente le indicazioni generali circa funzioni e competenze, piani di risanamento, catasto delle sorgenti, controlli e sanzioni, ai fini della tutela della popolazione e dei lavoratori dall’esposizione a campi elettromagnetici.”, il D.P.C.M. 08.07.2003 che fissa i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualit  per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. Il DPCM   il decreto attuativo della legge quadro, fissa i limiti per le emissioni degli elettrodotti, definisce tecniche di misurazione e valutazione e d  indicazioni circa la determinazione delle fasce di rispetto ed il D.M. 29.05.2008 – “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. Contiene, in allegato, la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” definita da ISPRA e dal sistema delle Agenzie ambientali secondo quanto previsto dal DPCM 08/07/2003.

Il campo elettrico risulta ridotto in maniera significativa per l'effetto combinato dovuto alla speciale guaina metallica schermante del cavo ed alla presenza del terreno che presenta una conducibilit  elevata. Per le



linee elettriche di MT a 50 Hz, i campi elettrici misurati attraverso prove sperimentali sono risultati praticamente nulli, per l'effetto schermante delle guaine metalliche e del terreno sovrastante i cavi interrati. Le grandezze che determinano l'intensità del campo magnetico circostante un elettrodotto sono principalmente:

- Distanza dalle sorgenti (conduttori);
- Intensità delle sorgenti (correnti di linea);
- Disposizione e distanza tra sorgenti (distanza mutua tra i conduttori di fase);
- Presenza di sorgenti compensatrici;
- Suddivisione delle sorgenti (terne multiple).

I metodi di controllo del campo magnetico si basano principalmente sulla riduzione della distanza tra le fasi, sull'installazione di circuiti addizionali (spire) nei quali circolano correnti di schermo, sull'utilizzazione di circuiti in doppia terna a fasi incrociate e sull'utilizzazione di linee in cavo.

Allo stato attuale detto indicatore può essere giudicato normale, in quanto trattasi di aree prevalentemente agricole.

In questo paragrafo si forniranno in sintesi i dati del Report Campi elettromagnetici anno 2022 (i più aggiornati disponibili sul sito) eseguiti da Arpa Emilia-Romagna.

Il monitoraggio in continuo dei campi a bassa frequenza (ELF) ha evidenziato, nel corso del 2022, livelli di campo magnetico contenuti entro 1 μT per il 100% dei casi, con valori inferiori a 0,5 μT nel 100% dei casi in presenza di linee elettriche e nel 75% dei casi in presenza di cabine di trasformazione. Il monitoraggio in continuo dei campi ad alta frequenza, con i successivi controlli puntuali effettuati, ha evidenziato che, anche nel corso del 2022, i livelli di campo elettrico si sono mantenuti sempre al di sotto dei valori di riferimento normativo, con valori inferiori a 3 V/m circa nel 54% dei casi.

Relativamente alle stazioni radio base (SRB), continuano a non registrarsi superamenti dei valori di riferimento normativo per l'esposizione della popolazione, nonostante il costante e notevole incremento dei servizi forniti dai gestori di telefonia mobile, grazie anche all'attività preventiva di valutazione tecnica dei progetti svolta da Arpa. Per quanto riguarda gli impianti radiotelevisivi (RTV), la situazione di superamento dei valori di riferimento normativo appare in lento ma graduale miglioramento; nel 2022 non sono stati rilevati nuovi superamenti, mentre, a seguito di verifiche Arpa, si può considerare concluso uno dei superamenti pregressi in provincia di Forlì-Cesena. La percentuale di superamenti rilevati e non ancora risanati, al 31/12/2022, risulta quindi pari al 6,5% e procedono per essi le attività di riduzione a conformità, spesso tecnicamente complesse, poiché riguardano molti sistemi coesistenti nello stesso sito, con una pluralità di soggetti coinvolti. Per quanto riguarda gli elettrodotti, invece, permangono ancora in sospeso i risanamenti relativi a due cabine, per le quali risultano comunque avviate le procedure di risanamento.

7.1.3 Valutazione degli impatti

A seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto, sono stati identificati per la componente in esame i seguenti fattori:

- Traffico indotto;
- Produzione di rifiuti (imballaggi, RSU, inerti);



- Emissioni elettromagnetiche.

Il fattore “traffico indotto” costituisce una modificazione temporanea, legata essenzialmente alla fase di cantiere (realizzazione e dismissione dell'impianto), in relazione principalmente ai mezzi per l'approvvigionamento di materiali e per l'allontanamento di materiali e inerti provenienti dalle attività previste dal progetto. Considerata la temporaneità delle attività e il ridotto numero di viaggi giornalieri in ingresso e in uscita dall'area di progetto, si ritiene che il traffico indotto non altererà in modo significativo i flussi di traffico sulla viabilità di servizio.

L'impatto legato al “traffico indotto” per interventi di manutenzione ordinaria e per il trasporto del personale può essere ritenuto **trascurabile** nel contesto ambientale in cui si colloca l'impianto. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria in fase di esercizio, che potrebbero implicare l'utilizzo di mezzi pesanti, saranno più rilevanti, ma avranno una durata limitata nel tempo ed i loro effetti sono in ogni caso da considerare temporanei.

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, nell'ambito della **fase di cantiere** saranno prodotti le seguenti tipologie di materiali:

- Materiali assimilabili a rifiuti urbani;
- Materiale di demolizione e costruzione costituiti principalmente da cemento, materiali da costruzione vari, legno, vetro, plastica, metalli, cavi, materiali isolanti ed altri rifiuti misti di costruzione e materiali di scavo;
- Materiali speciali che potranno derivare dall'utilizzo di materiali di consumo vari, tra i quali si intendono vernici, prodotti per la pulizia e per il diserbaggio; tali prodotti saranno quindi isolati e smaltiti come indicato per legge evitando in situ qualunque contaminazione di tipo ambientale.

Per quanto riguarda i **rifiuti**, per il progetto in esame risulta un quantitativo di terre e rocce di scavo complessivo di **22473,77 m³**, di cui **5441,95 m³** verranno presumibilmente riutilizzati per le opere di rinterro e riporto, mentre **17031,82 m³** sono in esubero e verranno gestite in regime di rifiuto.

Non si prevede stoccaggio di quantità di materiale dovuto allo smontaggio o rifiuti in genere; l'allontanamento di tali materiali ed il recapito al destino saranno effettuati in continuo alle operazioni che li hanno generati. Gli altri rifiuti speciali che possono essere prodotti in fase di costruzione sono imballaggi e scarti di lavorazione di cantiere. Per tali tipologie di rifiuti sarà organizzata una raccolta differenziata di concerto con l'ATO di competenza e dovranno pertanto essere impartite specifiche istruzioni di conferimento al personale. Le lavorazioni svolte in cantiere costituiscono un'importante fonte di produzione rifiuti; per una corretta gestione dello smaltimento si sceglieranno le migliori aree di conferimento dei materiali, selezionando i siti più vicini, e acquisendo le informazioni necessarie sulla presenza di impianti di trattamento e riciclaggio. Si effettueranno tutte le procedure per la consegna dei rifiuti a ditte specializzate che provvederanno al trasporto e al conferimento in aree apposite.

Al fine di un corretto stoccaggio dei rifiuti già in fase progettuale sarà previsto l'utilizzo e l'opportuna ubicazione in cantiere di contenitori temporanei: i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere saranno raccolti direttamente dagli operatori dell'impresa costruttrice e dai sub-appaltatori, e saranno collocati in prossimità delle postazioni di produzione rifiuti. Con cadenza settimanale i rifiuti così raccolti saranno introdotti in appositi contenitori più grandi differenziati per tipologia di rifiuto, collocati in apposite aree che non



interferiranno con le attività di cantiere. Tali contenitori verranno svuotati e i rifiuti saranno inviati a discarica o agli impianti di trattamento o al riciclaggio. I contenitori saranno diversi per ogni tipologia di rifiuto e di numero variabile a seconda della fase esecutiva. Le categorie di rifiuti verranno descritte con il codice CER identificativo. Il deposito nei contenitori sarà effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche. La normativa in materia di rifiuti ha lo scopo di prevenire la produzione di rifiuti in loco per evitare la produzione dei rifiuti all'origine, seguendo la gerarchia che si pone come obiettivo quello della massima sostenibilità nel ciclo di gestione. Nello specifico la gerarchia dei rifiuti è un ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/EC) che stabilisce normative e politiche per il trattamento dei rifiuti nell'Unione Europea:

- **Prevenzione.** Ossia misure - prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto - che riducono la quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita, gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana oppure il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.
- **Riutilizzo/Riuso.** Ovvero le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- **Riciclo.** Ossia qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Esso include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- **Recupero Energia.** Operazioni il cui principale risultato sia di «permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali». A questo proposito, la direttiva precisa che gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere intesi come attività di recupero unicamente se rispondono a determinati requisiti di "efficienza energetica" fissati dalla direttiva stessa.
- **Smaltimento.** Consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, come il deposito in discarica, la biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, l'iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche naturali, l'incenerimento o il deposito permanente. Il cantiere prevede la produzione di rifiuti che possono essere suddivisi in:
 - Rifiuti propri dell'attività di costruzione aventi codici CER 17;
 - Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio) aventi codici CER 15.

In conformità a quanto stabilito al Titolo II della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nella gestione degli imballaggi saranno perseguiti gli obiettivi di "riciclaggio e recupero", prevedendo lo smaltimento in discarica solo nel caso estremo in cui tali obiettivi non possono essere perseguiti. Di seguito viene resa la categoria dei materiali/rifiuti che saranno prodotti nel cantiere, sia in relazione all'attività di costruzione che relativamente agli imballaggi:

- CER 150101 imballaggi di carta e cartone
- CER 150102 imballaggi in plastica
- CER 150103 imballaggi in legno



- CER 150104 imballaggi metallici
- CER 150105 imballaggi in materiali compositi
- CER 150106 imballaggi in materiali misti
- CER 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali
- CER 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
- CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
- CER 170202 vetro
- CER 170203 plastica
- CER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
- CER 170407 metalli misti
- CER 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
- CER 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
- CER 170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
- CER 170903* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti)

I rifiuti una volta prodotti devono essere raccolti e trasportati al sistema di recupero o smaltimento. La normativa nazionale stabilisce in ogni caso le modalità con le quali possa essere effettuato il “deposito temporaneo”. Ai punti 2, 3 e 4 della lettera bb) dell'art. 183 del DLgs 152/2006 è stabilito quanto segue:

- I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
- indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
- in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- Il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Si provvederà allo smaltimento dei rifiuti all'atto della loro produzione o in tempi abbastanza rapidi evitando di prolungare il deposito degli stessi e l'occupazione di spazi e superfici.

Non si prevede la produzione di rifiuti durante la **fase di esercizio** dell'impianto, se non quelli legati alle attività di manutenzione (ad esempio olio dei trasformatori esausti, cavi elettrici, apparecchiature e relative parti fuori uso, neon esausti, imballaggi misti, imballaggi e materiali assorbenti sporchi d'olio). Tali rifiuti saranno quindi gestiti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. privilegiando, dove possibile, il riuso e il riciclo degli stessi.



In **fase di dismissione** i pannelli saranno registrati sulla piattaforma COBAT per la corretta gestione del fine vita del prodotto. I materiali ferrosi verranno destinati ad appositi centri per il recupero ed il riciclaggio conformemente alle normative vigenti in materia. Saranno rimossi successivamente anche le linee elettriche e gli apparati meccanici. Le strutture prefabbricate presenti saranno rimosse e smaltite mediante conferimento presso specializzate aziende del settore e nel rispetto delle normative vigenti in materia. In merito ad eventuali platee in calcestruzzo si prevede la demolizione ed il conferimento a discarica autorizzata, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. Recinzioni, Cancelli di accesso e tutte le componenti metalliche saranno rimosse tramite smontaggio ed inviata a centri di recupero per il riciclaggio delle componenti metalliche. A seguito della dismissione di tutti gli elementi costituenti l'impianto, le aree verranno preparate per il successivo utilizzo agricolo mediante aratura, fresatura, erpicatura e concimazione, eseguita con l'utilizzo di mezzi agricoli meccanici. La viabilità interna verrà rimossa conferendo ad impianti di recupero e riciclaggio gli inerti. È prevista la bonifica dei cavidotti e il recupero dei cavi e della rete di terra. In considerazione della tipologia di attività svolte nell'area e dei quantitativi ipotizzabili di rifiuti prodotti, si ritiene che l'impatto sulla componente "sistema antropico e salute umana", **in fase di costruzione**, possa essere considerato **trascurabile**.

In relazione alle emissioni elettromagnetiche dei cavidotti si rimanda alla relazione specifica di progetto ("*VOG-PV001-R11_Relazione sui Campi Elettromagnetici*") nella quale viene verificato il rispetto dei valori limite normativi da parte del campo magnetico generato.

Il fattore di impatto "emissione elettromagnetiche" per la **fase di esercizio** della centrale può dunque ritenersi **trascurabile**. In fase di esercizio non si ritiene quindi che il progetto genererà impatti sulla componente in esame.

Sulla base delle precedenti considerazioni, è possibile valutare l'impatto prodotto dalla fase di **fine esercizio** dell'impianto sul "sistema antropico e salute umana" di entità **trascurabile**.

Nella **fase di dismissione** dell'impianto i fattori di impatto possono considerarsi analoghi a quelli della fase di cantiere. In aggiunta, lo smantellamento dell'impianto comporterà la necessità di smontare ed allontanare le componenti impiantistiche, previa separazione dei materiali a fini di recupero.

La separazione avverrà secondo la composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli materiali, quali acciaio, alluminio, rame, vetro e silicio, presso ditte di riciclaggio e produzione; i restanti rifiuti saranno conferiti in discariche autorizzate per tale tipologia di rifiuto.

I rifiuti prodotti dallo smantellamento dell'impianto saranno allontanati dall'area di progetto via via che vengono prodotti.



7.2 Atmosfera

7.2.1 Qualità dell'aria

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", sono state recepite nell'ordinamento nazionale alcune nuove disposizioni introdotte dalla direttiva europea ed è stata riorganizzata in un unico atto normativo la legislazione nazionale in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, chiarendone peraltro alcune modalità attuative.

Il D.Lgs. n. 155/2010 contiene, in particolare, indicazioni precise circa i criteri che le Regioni e le Province autonome sono tenute a seguire per la suddivisione dei territori di competenza in zone di qualità dell'aria, al fine di assicurare omogeneità alle procedure applicate sul territorio nazionale e diminuire il numero complessivo di zone.

Ai sensi del dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs 155/2010, la classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti.

In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e dal decreto legislativo 155/2010, emanato in sua attuazione, le Regioni hanno il compito di predisporre ed approvare i Piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale di individuare azioni concrete per il risanamento della qualità dell'aria e la riduzione dei livelli di inquinanti presenti sui territori regionali.

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) dell'Emilia-Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017. Il PAIR2020 prevedeva il raggiungimento entro il 2020 di importanti obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali inquinanti rispetto al 2010: del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili e del 7% per l'anidride solforosa) che permetteranno di ridurre la popolazione esposta al rischio di superamento del limite giornaliero consentito di PM10, dal 64% al 1%.

Nel corso del 2021, la Regione ha iniziato il percorso di pianificazione che porterà all'approvazione del nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030). Il percorso, ai sensi della normativa in materia di pianificazione, si è avviato con la presentazione all'Assemblea Legislativa del Documento strategico contenente gli obiettivi e le scelte generali del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030) e proseguirà con la fase di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e con la consultazione di tutti i soggetti interessati.

Il documento strategico è stato approvato con DGR n. 1158 del 11/7/2022 " Presentazione all'Assemblea Legislativa degli obiettivi e delle scelte strategiche generali del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030) " pubblicata sul BURERT n. 217 del 14/7/22.



Le linee strategiche prevedono di ridurre le emissioni, agendo simultaneamente sui trasporti, sull'agricoltura e sulla combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, pianificando interventi sia in ambito locale che a livello di bacino padano e nazionale, per prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. Sono queste le linee strategiche del Piano per la qualità dell'aria 2030, approvate oggi dalla Giunta regionale.

Questi gli ambiti di intervento individuati dal Piano: i trasporti e la mobilità, l'agricoltura e la zootecnia, l'energia e le biomasse per il riscaldamento domestico, le politiche urbanistiche e territoriali e le attività produttive.

Per quanto riguarda le polveri sottili, il Piano punta alla conversione degli impianti di combustione residenziale meno efficienti con impianti di nuova generazione, all'utilizzo di sistemi di depolverazione ad alta efficienza nei processi produttivi, alla riduzione dei flussi di traffico attraverso interventi sulla mobilità sostenibile di persone e merci, e allo sviluppo delle fonti rinnovabili non emissive o a basso impatto ambientale.

Altri interventi sono previsti in agricoltura, responsabile per il 30% della produzione di polveri sottili. Il Piano prevede la sostituzione dei fertilizzanti contenenti urea con fertilizzanti alternativi e tecniche sostenibili, interventi su stoccaggio e distribuzione di effluenti zootecnici e la diffusione di impianti a biometano per incentivare la chiusura delle filiere produttive.

Per contenere le emissioni di biossido di azoto prevede di agire sulla promozione del trasporto pubblico, sia su ferro che gomma, sull'incentivazione e la facilitazione della mobilità ciclopedonale, sul potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica per favorire l'uso dei mezzi elettrici. Altre azioni riguardano la riduzione degli spostamenti non necessari, incentivando l'utilizzo dello smartworking e del telelavoro, ma anche con interventi sulla logistica per la distribuzione delle merci nelle aree urbane e sulle brevi distanze (come, ad esempio, l'ultimo miglio elettrico per le consegne delle merci), sull'ottimizzazione dei percorsi, oltre a incentivi per il trasporto merci su ferro.

Infine, il Piano Aria conferma le politiche regionali volte all'aumento del verde e della forestazione urbana e periurbana.

Il documento che ne uscirà sarà adottato dalla Giunta entro la fine dell'anno per poi proseguire il percorso con osservazioni e modifiche ed essere approvato dall'Assemblea legislativa entro il 2023.

In Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), istituita con legge regionale n.13/2015 ed operativa dal primo gennaio 2016, rende disponibili i dati di qualità dell'aria grazie al monitoraggio effettuato quotidianamente attraverso la rete di misura regionale costituita da 47 stazioni distribuite sul territorio regionale.

I dati sono controllati e validati quotidianamente dagli operatori Arpae delle Aree di prevenzione ambientale (Apa). Per i dettagli si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-R21_Studio di Impatto Ambientale".

L'Emilia-Romagna è stata suddivisa in macroaree omogenee (zone colorate) e il clima del periodo 2021-2050 è descritto con sette indicatori di rischio climatico, annuali e stagionali: temperatura media annua, temperatura massima estiva, temperatura minima invernale, precipitazione annuale, giorni consecutivi senza precipitazione in estate, notti tropicali estive e ondate di calore. Le macroaree, definite in base all'andamento meteo e climatico e dalla DGR 417/2017, sono:

- **Area di Crinale:** include i territori a quota superiore agli 800 metri (divisa in ovest e est)
- **Area di Collina:** include i territori a quota compresa tra i 200 e gli 800 metri (divisa in ovest e est)
- **Area di Pianura:** include i territori a quota inferiore ai 200 metri (divisa in ovest e est)
- **Area costiera:** include i territori che si affacciano sul mare o che distano da esso meno di 5 km (divisa in nord e sud)
- **Area urbana:** include i comuni con un numero di abitanti > 30.000

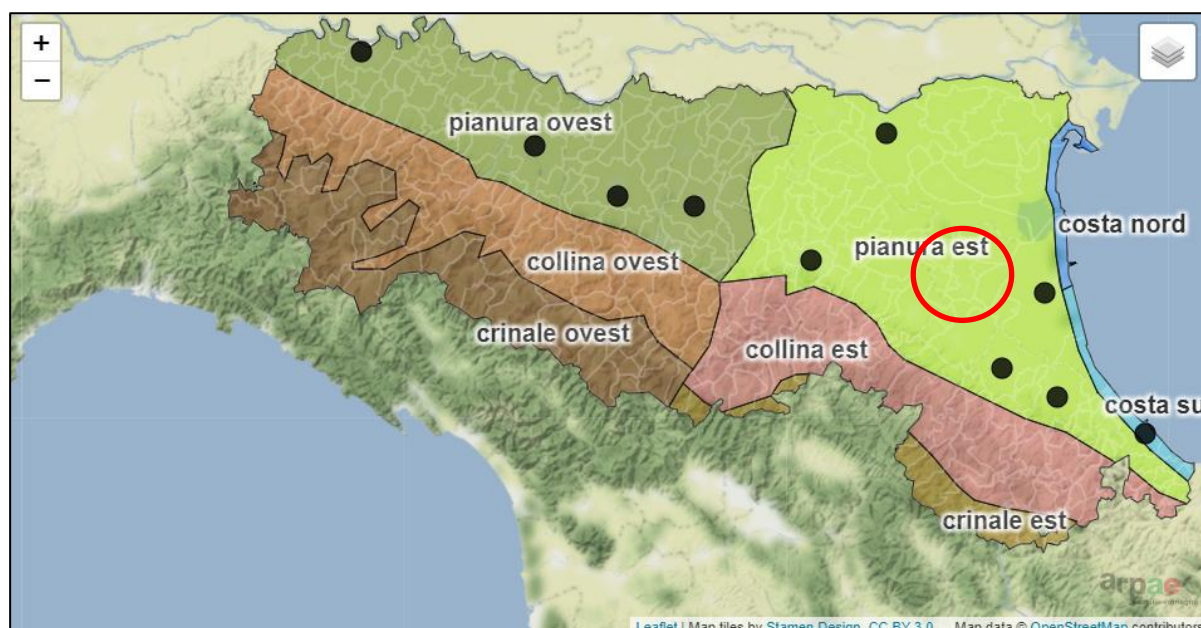


Figura 61 – Mappa delle proiezioni climatiche in Emilia Romagna fino al 2050 (Fonte: [Proiezioni climatiche — Arpae Emilia-Romagna](#))

Dalla mappa sopra riportata si evince che comune dove ricadrà il progetto ricadono all'interno della macroarea climatica “Pianura Est” per la quale sono riportati i dati che seguono.

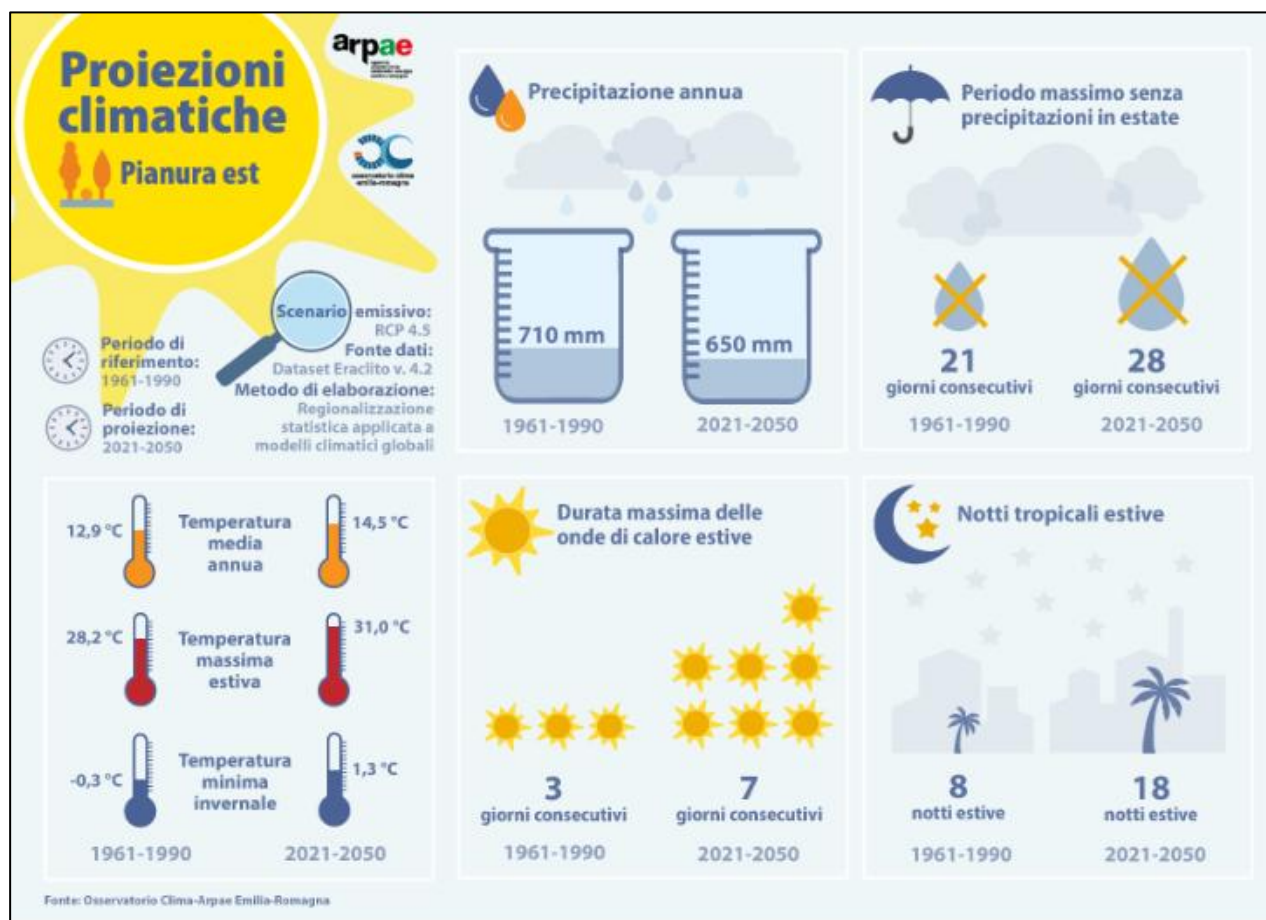


Figura 62 – Proiezioni climatiche Pianura Est (Fonte: [Proiezioni climatiche in Emilia-Romagna — Arpa Emilia-Romagna](#))

7.2.2 Caratterizzazione meteoclimatica

La caratterizzazione meteoclimatica di Voghiera, situata nella Pianura Padana in provincia di Ferrara, è influenzata dalle condizioni tipiche delle aree continentali dell'Italia settentrionale. Di seguito alcuni aspetti chiave. Il clima di Voghiera è di tipo temperato sub-continentale, con estati calde e umide e inverni relativamente freddi e nebbiosi. La mancanza di rilievi significativi permette ai venti di influenzare meno la zona, accentuando le condizioni di ristagno d'aria e umidità.

Le temperature medie estive superano facilmente i 30°C, con picchi di caldo soprattutto nei mesi di luglio e agosto. In inverno, le temperature possono scendere sotto lo zero, specialmente tra dicembre e gennaio, con la formazione frequente di brinate.

Le precipitazioni annuali sono moderate, intorno ai 700-800 mm all'anno, distribuite principalmente nelle stagioni autunnali e primaverili. Nevicate non sono molto frequenti, ma occasionali in inverno.

La Pianura Padana è nota per la formazione di nebbia durante i mesi autunnali e invernali, e Voghiera non fa eccezione. La nebbia si forma a causa della combinazione tra l'umidità e il ristagno d'aria, tipico delle aree pianeggianti. Il territorio è caratterizzato da venti deboli, prevalentemente di origine orientale o settentrionale. Le brezze di mare, provenienti dall'Adriatico, possono talvolta raggiungere l'area ma non hanno un impatto significativo. La mancanza di rilievi naturali favorisce una circolazione d'aria limitata, rendendo le giornate

estive più calde e l'aria invernale più stagnante. L'umidità è generalmente elevata per tutto l'anno, con picchi in autunno e inverno. La presenza di numerosi corsi d'acqua e la natura pianeggiante del terreno facilitano il ristagno dell'umidità, contribuendo a fenomeni di condensazione e nebbia.

Negli ultimi decenni, l'area di Voghiera, come gran parte della Pianura Padana, ha vissuto fenomeni di estremizzazione climatica, con ondate di calore estive più frequenti e intense e precipitazioni concentrate in brevi periodi con rischio di eventi estremi come alluvioni o nubifragi.

Impatti sulle Attività Agricole

Il clima di Voghiera, seppur adatto all'agricoltura, richiede un'attenta gestione delle risorse idriche, soprattutto nei mesi estivi, quando la siccità può rappresentare una sfida per le colture. L'uso di irrigazione è comune, e la pianificazione delle rotazioni colturali deve tener conto delle temperature elevate e delle condizioni di ristagno d'acqua in autunno e inverno.

In sintesi, la caratterizzazione meteoclimatica di Voghiera descrive un'area tipicamente pianeggiante della Pianura Padana, con clima continentale, elevata umidità e un'alternanza tra estati calde e umide e inverni freddi e nebbiosi. Queste condizioni influenzano l'agricoltura, che necessita di tecniche di gestione idrica e colturale avanzate per affrontare le sfide climatiche.

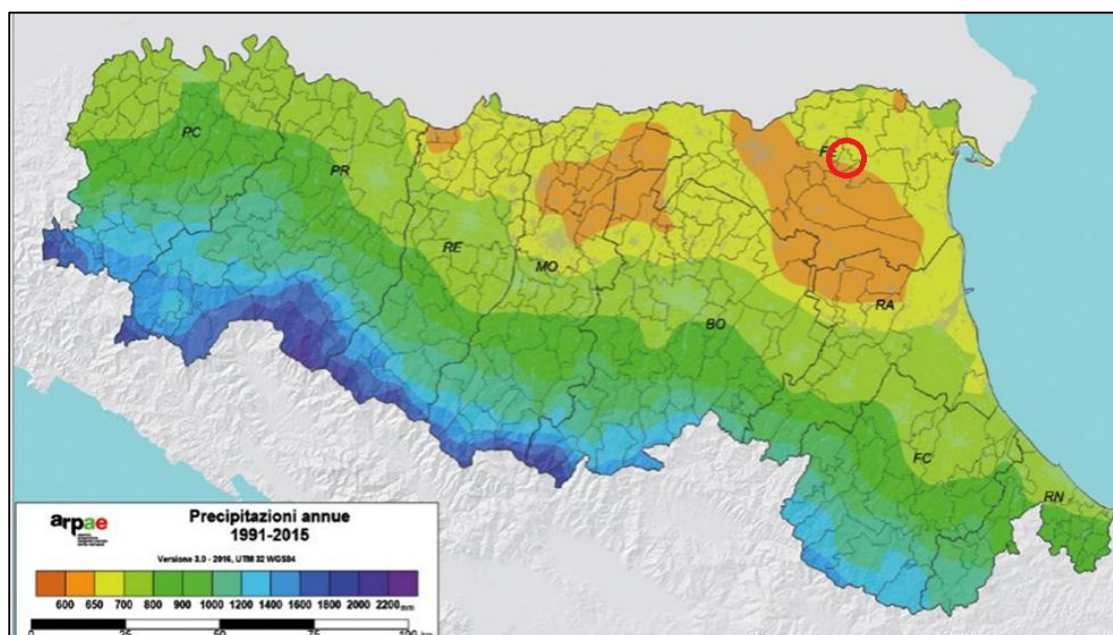


Figura 63 -Carta delle Precipitazioni medie annue Regione Emilia-Romagna



I dati utilizzati per la caratterizzazione climatica dell'area di progetto sono stati ricavati dal sito *weatherspark*, si riportano di seguito i grafici climatico, delle temperature e delle precipitazioni.

A Voghera, le estati sono caldo, umido e prevalentemente sereno e gli inverni sono molto freddo e parzialmente nuvoloso. Durante l'anno, la temperatura in genere va da -0 °C a 31 °C ed è raramente inferiore a -4 °C o superiore a 34 °C.

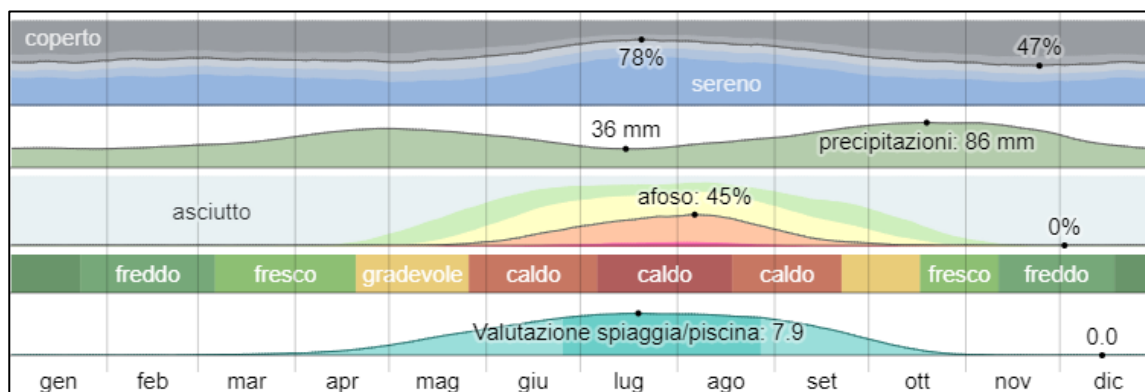


Figura 64 - Grafico climatico (Fonte: <https://it.weatherspark.com/>)

La stagione calda dura 3,1 mesi, dal 7 giugno al 12 settembre, con una temperatura giornaliera massima oltre 26 °C. Il mese più caldo dell'anno a Voghera è luglio, con una temperatura media massima di 30 °C e minima di 19 °C. La stagione fredda dura 3,4 mesi, da 17 novembre a 27 febbraio, con una temperatura massima giornaliera media inferiore a 11 °C. Il mese più freddo dell'anno a Voghera è gennaio, con una temperatura media massima di 0 °C e minima di 7 °C.

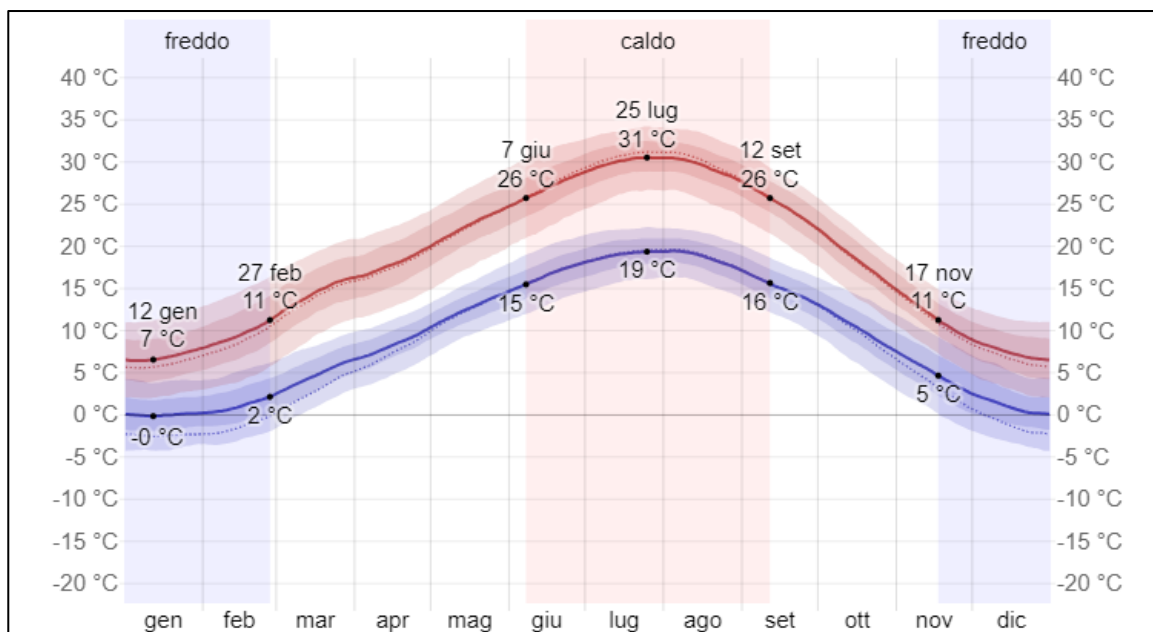


Figura 65 – Tabella meteoroclimatica (Fonte: <https://it.weatherspark.com/>)

La pioggia cade in tutto l'anno a Voghera. Il mese con la maggiore quantità di pioggia a Voghera è ottobre, con piogge medie di 85 millimetri.

Il mese con la minore quantità di pioggia a Voghera è gennaio, con piogge medie di 32 millimetri.

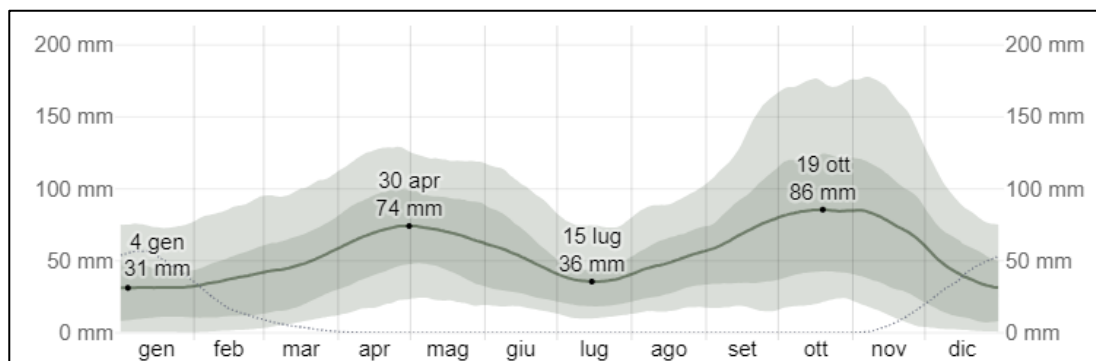


Figura 66 – Tabella precipitazioni (Fonte: <https://it.weatherspark.com/>)

7.2.3 Valutazione degli impatti

A seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto, sono stati identificati per la componente “atmosfera” i seguenti fattori:

- Emissione di polveri in atmosfera e loro ricaduta;

Le azioni di progetto individuate riguardano:

- Transito mezzi
- Esecuzione fondazioni
- Scavo e posa in opera del cavidotto



Durante la **fase di costruzione** dell'impianto e delle opere connesse l'emissione di polveri potrà essere generata nel corso delle operazioni di realizzazione dei tratti di cavo interrato per il collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione esistente.

L'emissione di polveri sarà legata inoltre al transito dei mezzi pesanti per la fornitura di materiali e dei mezzi d'opera necessari per la realizzazione delle attività di preparazione del sito. Il sollevamento di polveri da parte dei mezzi potrà essere minimizzato attraverso una idonea pulizia dei mezzi ed eventuale bagnatura delle superfici più esposte.

Tali attività saranno di lieve entità, di durata complessiva contenuta e con eventuali scavi superficiali di profondità non superiore a 1,50 m circa.

In relazione alle "emissioni di polveri in atmosfera e alla loro ricaduta", queste potranno essere dovute esclusivamente agli scarichi dei mezzi meccanici impiegati per le attività e per il trasporto di personale e materiali. I mezzi utilizzati saranno verificati secondo la normativa sulle emissioni gassose.

Sulla base di quanto sopra riportato, ed in particolare del ridotto numero di mezzi impiegati e di viaggi effettuati, della temporaneità di ciascuna attività e della loro breve durata nonché delle caratteristiche dell'area industriale in cui si inseriranno le indagini, si ritiene che l'impatto sulla componente atmosfera in **fase di cantiere** possa essere considerato **trascurabile**.

Durante la **fase di esercizio** non saranno generate emissioni gassose (a meno di quelle degli autoveicoli per il trasporto delle poche unità di personale di manutenzione e controllo dell'impianto, che possono essere considerati trascurabili), né di polveri in atmosfera.

La produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica determinerà un impatto positivo di lunga durata in termini di mancato apporto di gas ad effetto serra da attività di produzione energetica. Per una più approfondita conoscenza della stima delle emissioni effettivamente risparmiate, si rimanda alla consultazione dell'elaborato "*VOG-PV001-R04_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici*".

Per quanto riguarda i benefici attesi, l'esercizio del Progetto determina un impatto positivo sulla componente aria, consentendo un notevole risparmio di emissioni, sia di gas ad effetto serra che di macro inquinanti, rispetto alla produzione di energia mediante combustibili fossili tradizionali.

Per il calcolo delle emissioni risparmiate di CO₂ è stato utilizzato il valore di emissione specifica proprio del parco elettrico italiano, riportato dal Ministero dell'Ambiente, pari a 531 g CO₂/kWh di produzione lorda totale di energia elettrica. Tale valore è un dato medio, che considera la varietà dell'intero parco elettrico e include quindi anche la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, biomasse, ecc.).

Per il calcolo delle emissioni dei principali macro inquinanti emessi dagli impianti termoelettrici, non essendo disponibile un dato di riferimento paragonabile al fattore di emissione specifico di CO₂, sono state utilizzate le emissioni specifiche (g/kWh) pubblicate nel più recente bilancio ambientale di Enel, uno dei principali attori del mercato elettrico italiano.



Inquinante	Fattore emissivo [g/kWh]	Energia prodotta [MWh/a]	Vita dell'impianto [anni]	Emissioni risparmiate [t]
CO ₂	531	42.660	25	566.311,50
NO _x	0,242			258,09
SO ₂	0,212			226,10
Polveri	0,008			8,53

L'adozione di misure di mitigazione non è prevista per la fase di esercizio, in quanto non sono previsti impatti significativi sulla componente aria collegati all'esercizio dell'impianto

Durante la **fase di fine esercizio** gli impatti potenziali sulla componente "atmosfera", nonché gli accorgimenti adottabili per la loro minimizzazione, sono assimilabili a quelli già valutati per la fase di cantiere, essendo principalmente legati al transito dei mezzi meccanici e alle attività di rimozione del cavo interrato. Le caratteristiche in termini di durata, distribuzione temporale, reversibilità, magnitudine, area di influenza, oltre naturalmente alla sensibilità della componente, possono essere considerate analoghe a quelle riportate per la fase di cantiere. L'impatto sulla qualità dell'aria in fase di fine esercizio viene valutato come **trascurabile**. La tabella che segue riporta la valutazione degli impatti in fase di cantiere e di *decommissioning* dell'impianto a fine vita utile, per cui si ipotizza uno svolgimento e valutazione conseguente, assimilabile a quella individuata per le fasi di costruzione.

7.3 Ambiente idrico

7.3.1 Ambiente idrico superficiale e sotterraneo

Il sito di intervento è ubicato in un contesto di pianura alluvionale nel cuore della provincia ferrarese, a pochi km ad ovest dal capoluogo.

La zona è costituita da campi soggetti a pratiche agricole, per la maggior parte cereali. Così come rappresentato in Figura 67, in cui si riporta la sovrapposizione del reticolo idrografico con le opere in progetto, non sussistono interferenze tra l'area di impianto e la rete secondaria dei canali, in quanto essi restano al di fuori della superficie utilizzata con un franco di rispetto.

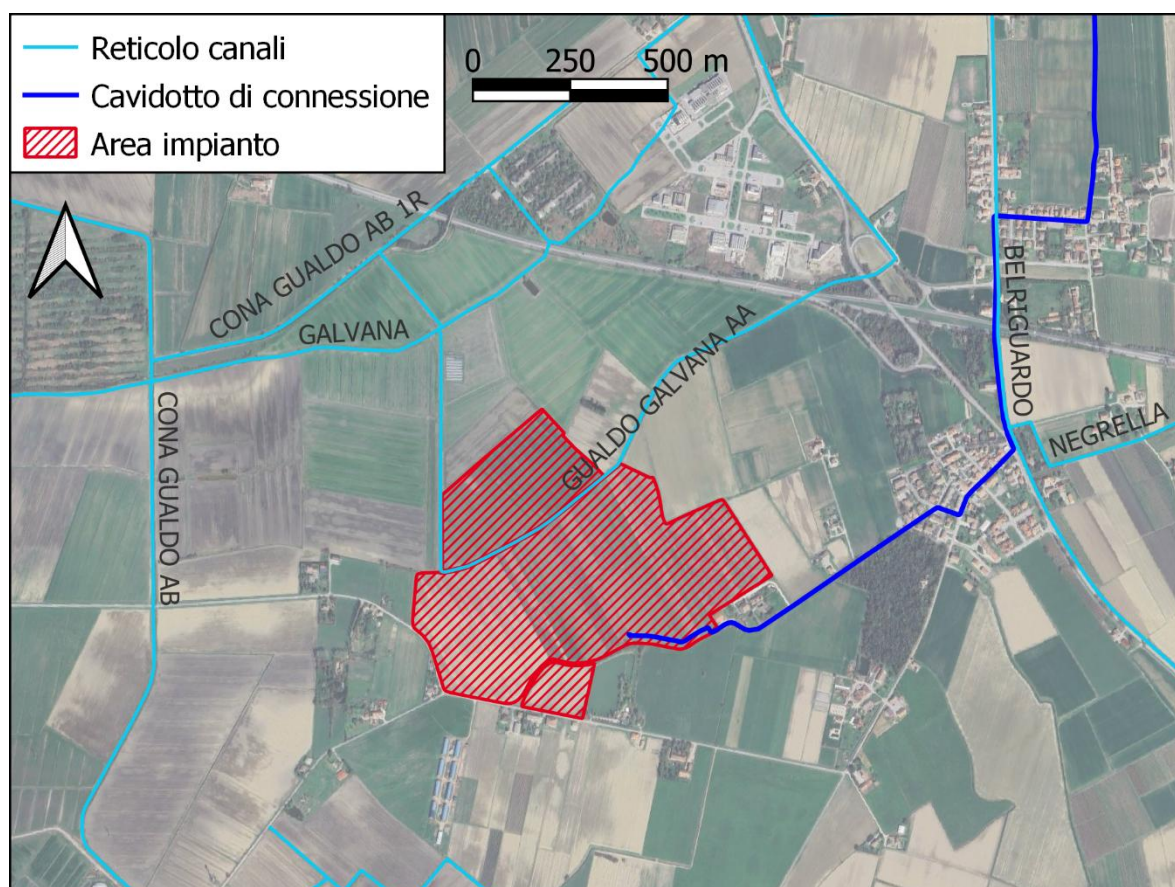


Figura 67- Sovrapposizione opere con reticolo idrografico

Gli interventi ricadono nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. L'eventuale interferenza con le aree a rischio idraulico è stata verificata previa consultazione della cartografia della pericolosità/rischio idraulica/o messa a disposizione sul sito dell'Ente. Le aree oggetto di intervento **ricadono in aree a pericolosità/rischio idraulico.**

Nei pressi dell'impianto è presente un canale idrico artificiale utilizzato per la distribuzione delle acque provenienti dal fiume Po e gestita dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara – Bacino di Burana-Volano.

Le analisi idrologiche sono state condotte su un bacino la cui delimitazione è stata definita in funzione delle curve di livello estrapolate dal DTM 1x1, mediante strumentazione GIS, e successivamente rappresentate

su ortofoto.

L'area dell'impianto fa parte di una rete di canali artificiali di scolo; pertanto, non è semplice determinare un bacino di riferimento per il Condotto Galvano.

Per questo motivo si è proceduto a ricavare il bacino di riferimento che contiene la maggior parte dei canali facenti parte del sistema di bonifica e irrigazione che recapitano le acque nel luogo di impianto.

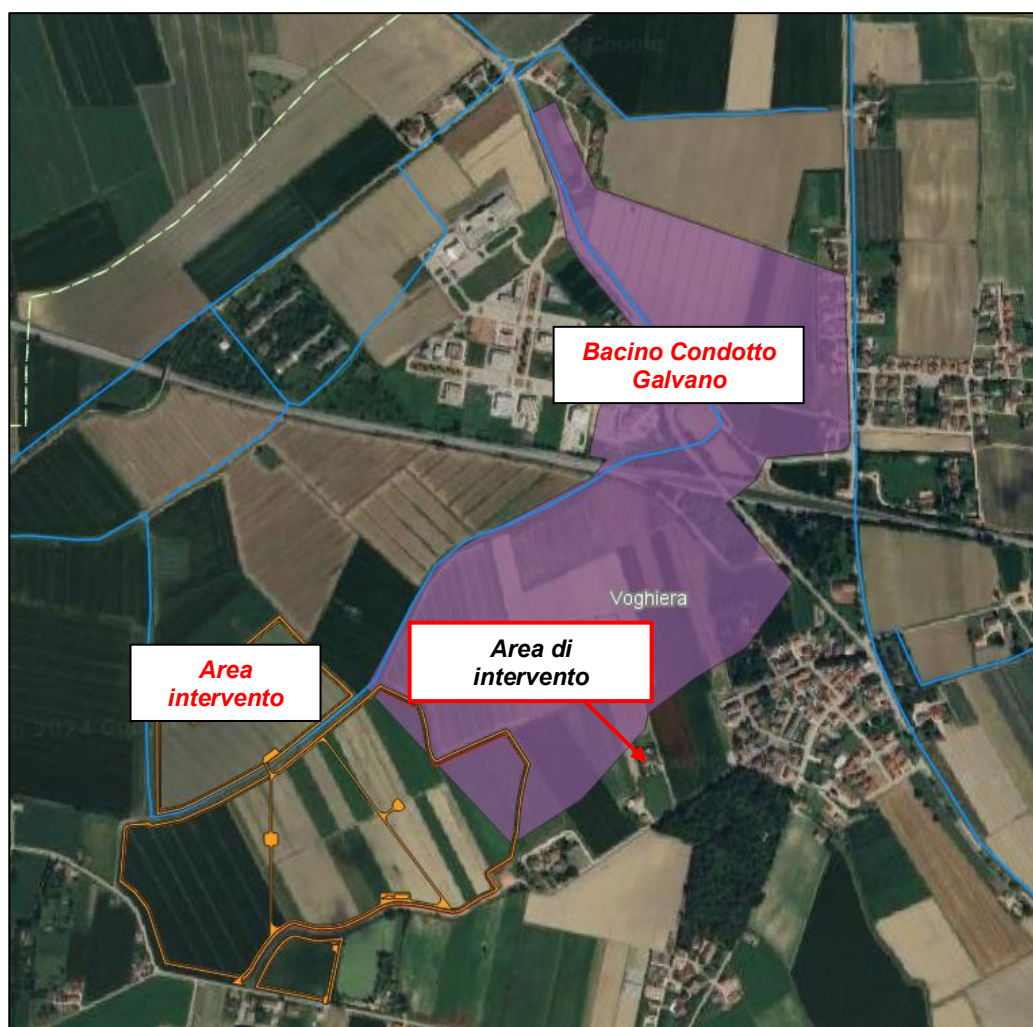


Figura 68- Bacino idrografico di riferimento

BACINO	A [mq]	A [Kmq]	L[m]	L [Km]
id	Area del bacino	Area del bacino	Lunghezza asta fluviale	Lunghezza asta fluviale
Bacino Condotto Galvano	630000	0.63	1500	1.5

Tabella 4 - Caratteristiche dei bacini

Per il bacino idrografico è stata ricavata la quota caratteristica e la pendenza media dei versanti (i_v), mediante strumentazione GIS.

I risultati ottenuti sono stati i seguenti:



BACINO	A [Kmq]	H _{max} [m s.l.m]	H _{med} [m s.l.m]	H _{min} [m s.l.m]	i _v [%]
id	Area del bacino	Altitudine massima	Altitudine media	Altitudine minima	Pendenza media dei versanti
Bacino Condotta Galvano	0.63	5.0	3.0	2.0	0.1%

Tabella 5 - Risultati Bacino di riferimento

Il profilo longitudinale dell'asta principale del bacino di riferimento è stato ottenuto suddividendo il corpo idrico in una serie di tratti di lunghezza L_j con pendenza i_j .

I risultati ottenuti sono stati i seguenti:

BACINO	A [mq]	A [Kmq]	L[m]	L [Km]	i
id	Area del bacino	Area del bacino	Lunghezza asta fluviale	Lunghezza asta fluviale	Pendenza media asta fluviale
Bacino Condotta Galvano	630000	0.63	1500	1.50	0.3

Tabella 6 - Calcolo pendenze medie delle aste fluviali

Successivamente è stata calcolata la portata del bacino.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti in termini di portata:

BACINO	A [mq]	A [Kmq]	t _c [h]	Φ	Q _T [mc/s]		
id	Area del bacino	Area del bacino	tempo di corrivazione	coeff. Deflusso	50	100	200
Bacino Condotta Galvano	630000	0.63	3.89	0.60	2.16	2.49	2.83

Tabella 7 - Calcolo portate con metodo razionale

Con i valori di portata calcolati, sono state effettuate le simulazioni monodimensionali per un tratto d'asta che defluisce ai lati del sito oggetto di intervento. Da quanto emerso dalle modellazioni in moto permanente monodimensionale, i deflussi con tempo di ritorno 50,100 e 200 anni non interferiscono con le aree di impianto.

Ai fini del calcolo dei volumi di invaso, l'area oggetto di intervento è stata suddivisa in tre lotti, conformemente al progetto. Ciascun lotto è delimitato dagli altri mediante fossi idraulici e strade in terra esistenti.

Considerata la natura agrivoltaica dell'impianto, si conferma il mantenimento della destinazione agricola dell'area. Pertanto, si ritiene non appropriato classificare l'intera area come superficie urbanizzata. Il volume minimo invasabile sarà quindi calcolato come **500 mc/ha di superficie impermeabilizzata**.

In via cautelativa, oltre alle aree di impronta delle fondazioni dei cabinati, sarà considerata impermeabile anche la viabilità interna all'impianto, sebbene realizzata in terra battuta e quindi, di fatto, non completamente impermeabile.

Al fine di soddisfare i volumi minimi di invaso, si propone l'adozione di **cunette disperdenti** posizionate lungo i margini interni della viabilità di impianto di ciascun lotto (vedi Figura 69). Tale soluzione risulta

particolarmente idonea al caso in esame, in quanto le superfici impermeabili derivanti dalle fondazioni dei cabinati sono localizzate sulla viabilità o in prossimità di essa, facilitando il convogliamento delle acque meteoriche verso le cunette.

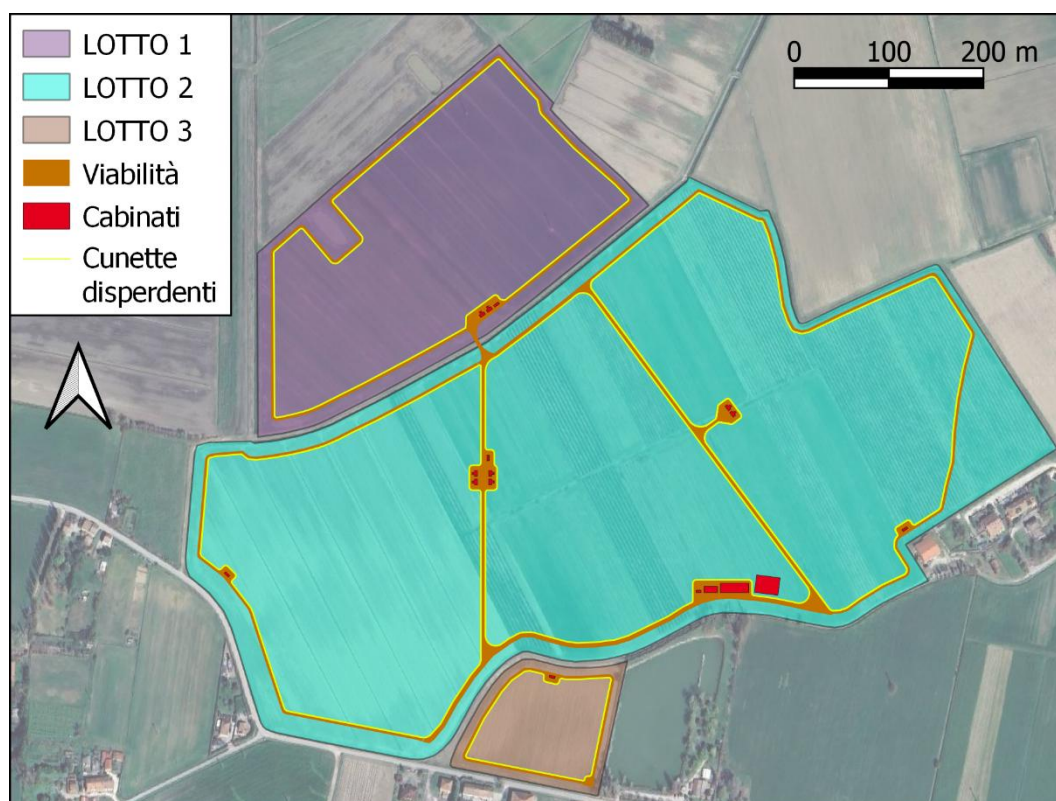


Figura 69 – Tracciato planimetrico delle cunette disperdenti

La tipologia di cunetta disperdente prevista è illustrata nella Figura 70. La sezione disperdente presenta una larghezza B di 70 cm e una profondità H di 90 cm, ed è riempita con pietrisco grossolano caratterizzato da una porosità media pari al 35%. La superficie del pietrisco sarà sagomata in modo da favorire il convogliamento delle acque di ruscellamento superficiale, mediante una conformazione triangolare profonda 20 cm e larga 60 cm (vedi Figura 70).

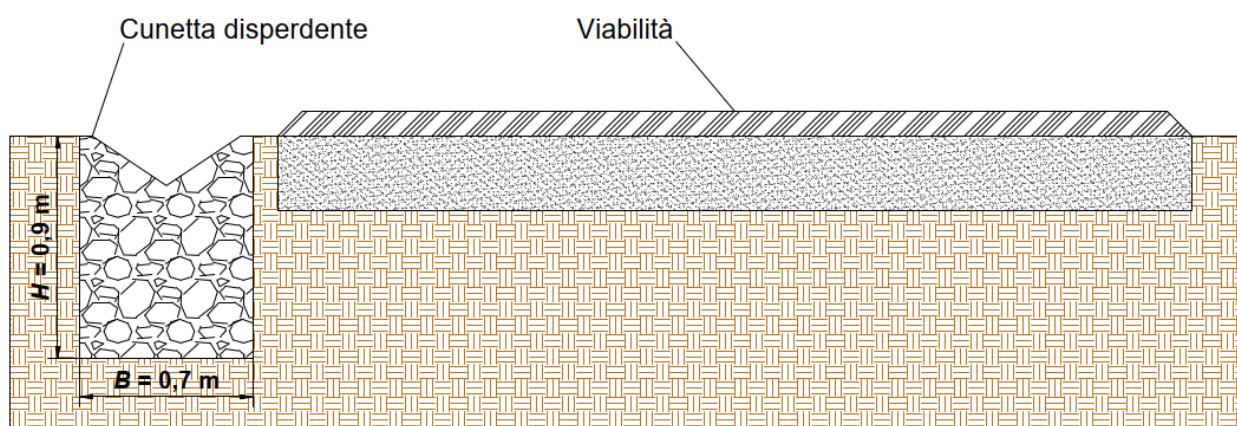


Figura 70 – Sezione tipologica della cunetta disperdente

Dall'analisi dei dati riportati si evince che i volumi di invaso ottenuti risultano **conformi ai requisiti normativi**, garantendo il soddisfacimento delle condizioni di invarianza idraulica.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato progettuale "VOG-PV001-R10_Relazione idrologica e idraulica".

Stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee

La tutela delle acque superficiali (fiumi, invasi, acque di transizione, acque marino-costiere) si basa su attività di pianificazione, gestione, controllo e valutazione di questi corpi idrici. La Regione elabora e predispone gli indirizzi e le linee per lo sviluppo delle reti di monitoraggio quali-quantitative, la definizione delle banche dati e la valutazione dei risultati rilevati.

Più in specifico, le principali attività previste riguardano la pianificazione delle azioni necessarie a garantire la tutela quali quantitativa della risorsa, l'elaborazione di direttive finalizzate ad un uso razionale della stessa, l'individuazione delle reti di monitoraggio e l'elaborazione dei dati, la diffusione delle informazioni ed i rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali. Inoltre, in coerenza con quanto definito dal Piano di Tutela delle Acque e dai Piani di Gestione dei Distretti Idrografici, viene aggiornato il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente alla identificazione dei corpi idrici, alla classificazione qualitativa degli stessi ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalle Direttive Europee (Dir. 2000/60/CE) e dalla Normativa Italiana (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche).

La classificazione dei corpi idrici è effettuata ai sensi D.Lgs.152/06, che definisce gli elementi qualitativi per la classificazione dello stato ecologico e chimico delle acque, rispetto a cui misurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati.

Inoltre, in coerenza con quanto definito dalla normativa europea (Direttiva 2000/60/CE) e nazionale (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche), viene aggiornato il quadro conoscitivo sulla risorsa idrica nel territorio regionale relativamente all'individuazione dei corpi idrici, all'individuazione delle reti di monitoraggio, alla classificazione qualitativa dei corpi idrici ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.



Arpae, attraverso le sue reti di monitoraggio delle acque superficiali fluviali e lacustri, effettua i campionamenti qualitativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Agenzia effettua anche le misure quantitative sui corsi d'acqua attraverso la rete idrometeorologica regionale. Arpae utilizza poi specifici indicatori per restituire al cittadino l'informazione ambientale sullo stato delle acque superficiali. L'obiettivo ambientale, per i corpi idrici regionali, è il raggiungimento dello stato "buono" complessivo dello stato chimico e dello stato ecologico. In Emilia-Romagna sono stati individuati 739 corpi idrici fluviali e 5 corpi idrici lacustri, invasi artificiali, le cui acque servono ad usi plurimi (idropotabili e/o irrigui e/o idroelettrici) che costituiscono il reticolo idrografico regionale.

La complessa struttura idrogeologica della pianura padana può essere rappresentata da numerosi acquiferi sovrapposti (multistrato) le cui zone di ricarica sono ubicate prevalentemente lungo il margine appenninico (conoidi alluvionali) e lungo quello padano più a nord. In profondità sono distinti 3 livelli di corpi idrici sovrapposti, che raggruppano diversi acquiferi sulla base delle pressioni antropiche e delle caratteristiche idrogeologiche del sottosuolo regionale: un livello superficiale dello spessore medio di circa 10 m con caratteristiche freatiche e di ridotta potenzialità idrica; un secondo livello sottostante al primo, che risulta idrogeologicamente confinato (confinati superiori); il terzo e ultimo livello, ancora più profondo, le cui pressioni antropiche risultano molto attenuate o assenti (confinati inferiori).

- **Montani:** Corpi idrici sotterranei in formazioni geologiche di vario tipo nelle porzioni montane del territorio;
- **Depositi fondovalle:** Corpi idrici sotterranei in depositi alluvionali ubicati nelle valli intramontane in stretta relazione idrogeologica con i corsi d'acqua superficiali;
- **Conoidi alluvionali:** Corpi idrici sotterranei in depositi alluvionali ubicati nelle zone pedecollinari, dove i corsi d'acqua passano dalla collina alla pianura;
- **Freatici di pianura:** Corpi idrici sotterranei in depositi alluvionali di pianura, a costituire acquiferi che sovrastano quelli delle pianure alluvionali e le porzioni confinate di conoide alluvionale;
- **Pianure alluvionali:** Corpi idrici sotterranei in depositi alluvionali di pianura, costituiti da sistemi idrici sotterranei multistrato e idrogeologicamente confinati.

Per i dettagli relativi alla componente si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-R21_Studio di Impatto Ambientale".

7.3.3 Valutazione degli impatti

Sulla base del quadro presentato nella caratterizzazione ambientale della componente, è possibile affermare che in **fase di esercizio** il fattore di impatto può essere considerato **non rilevante** in considerazione della localizzazione dei corsi d'acqua superficiali di rilievo rispetto all'area di progetto. La lontananza dei corsi d'acqua dal sito in esame, infatti, determina l'assenza di possibili interazioni tra le attività di progetto in tutte le fasi di sviluppo e la componente stessa.

Inoltre, l'impatto sull'ambiente idrico in **fase di esercizio** è riconducibile all'uso della risorsa per la pulizia dei pannelli (circa due volte all'anno) in ragione di circa 350 m³/anno di acqua che andrà a dispersione



direttamente nel terreno. L'approvvigionamento idrico verrà effettuato mediante la rete di approvvigionamento o, qualora non disponibile, tramite autobotte, indi per cui sarà garantita la qualità delle acque di origine in linea con la legislazione vigente. Non sono previsti prelievi diretti da acque superficiali o da pozzi per le attività di realizzazione delle opere.

In merito alla realizzazione della connessione tramite cavidotto interrato, è prevista la posa su strada già esistente; pertanto, gli attraversamenti dei torrenti avverranno senza interferenza diretta con le acque superficiali.

In merito all'area in cui è previsto l'impianto agrivoltaico si rileva la presenza di corpi idrici che non verranno interessati direttamente dalle strutture, in quanto si prevede di mantenere una fascia di rispetto a tutela degli stessi. Si evidenzia l'interferenza, in alcuni tratti, tra il cavidotto di impianto e i canali di scolo, ma la soluzione di attraversamento prevista non sarà impattante per le acque superficiali. In **fase di esercizio** non si rilevano interazioni di alcuna entità sulla componente.

In riferimento a quanto evidenziato nella descrizione del progetto caratterizzazione della componente che prevede la presenza di falda sotterranea a profondità maggiori di quelle di scavo (16 metri contro 1,50 metri), si ritiene che non ci sarà interferenza e di conseguenza alterazione dello stato attuale delle acque sotterranee dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di fondazioni a bassa profondità dal p.c. di conseguenza non sarà intercettata la falda.

Ai fini di non alterare la qualità delle acque sotterranee, sarà necessario in fase di cantiere porre particolare attenzione a sversamenti accidentali sul suolo di oli e lubrificanti che potrebbero essere utilizzati dai mezzi di trasporto, in corrispondenza dei terreni in affioramento a maggiore permeabilità, e di conseguenza convogliare nella falda. In **fase di esercizio** non è prevista alcuna possibile interazione con le acque sotterranee.

7.4 Suolo e sottosuolo

7.4.1 Uso del suolo

L'area di progetto si inserisce in un contesto agricolo, poco antropizzato, prossimo al centro abitato di Gualdo, frazione del Comune di Voghiera. Dalla consultazione della Carta d'uso del Suolo Corine Land Cover 2018, l'area di impianto ricade prevalentemente nella Classe di copertura III livello dei Seminativi semplici in aree non irrigue Cod. 211, classe dei Frutteti e frutti minori Cod. 222.

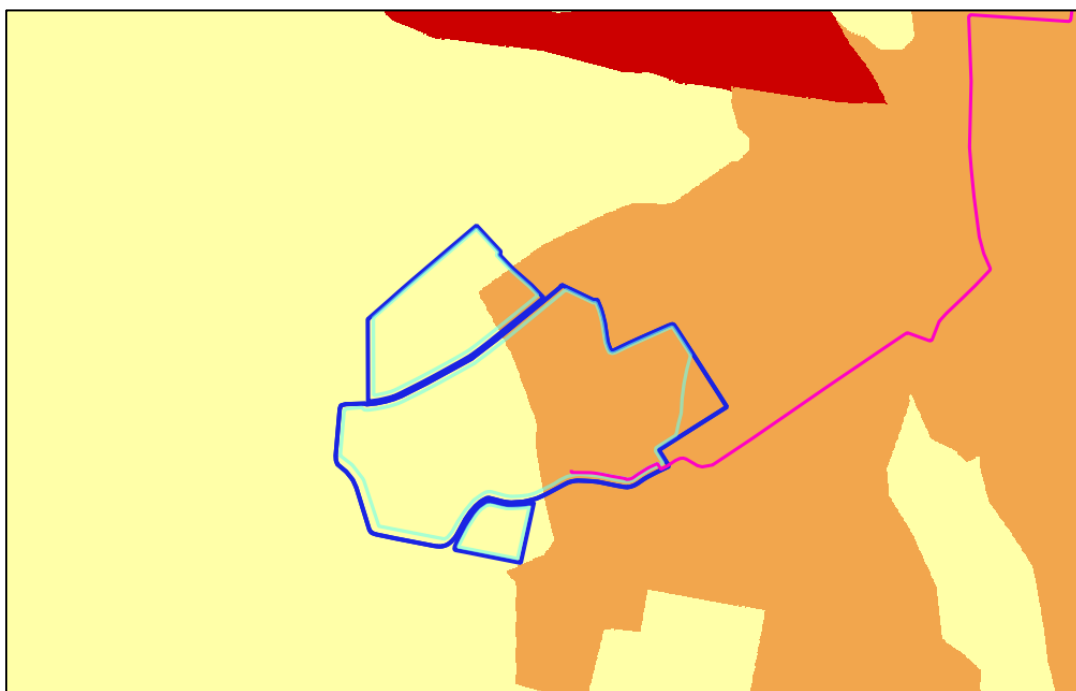


Figura 71– Inquadramento dell’area di impianto (in blu), su Carta dell’Uso del Suolo Corine Land Cover 2018 (fonte wms Mase)

In base a quanto verificato direttamente in campo durante il sopralluogo svoltosi in data 15/10/2024, l’area in esame risulta prevalentemente investita a seminativo con alcune porzioni a Pereto da Mensa (var William, Carmen, Abate Fetel, Max Red Bartett e Conference secondo quanto riportato nel fascicolo delle aziende agricole che conducono i terreni in esame. Il frutteto disetaneo non appare in buone condizioni ed i frutti sono ancora sulla pianta segno di una prossima dismissione.



Figura 72– Attuale uso del suolo dell’area d’impianto (in verde i frutteti da espianare ed in marrone l’area del frutteto che rimarrà in sito), la restante parte è investita a seminativo



iCube Development I6 s.r.l.



CODE: **VOG-PV001-R22_02**

PROJECT: **VOGHIERA PV 001**

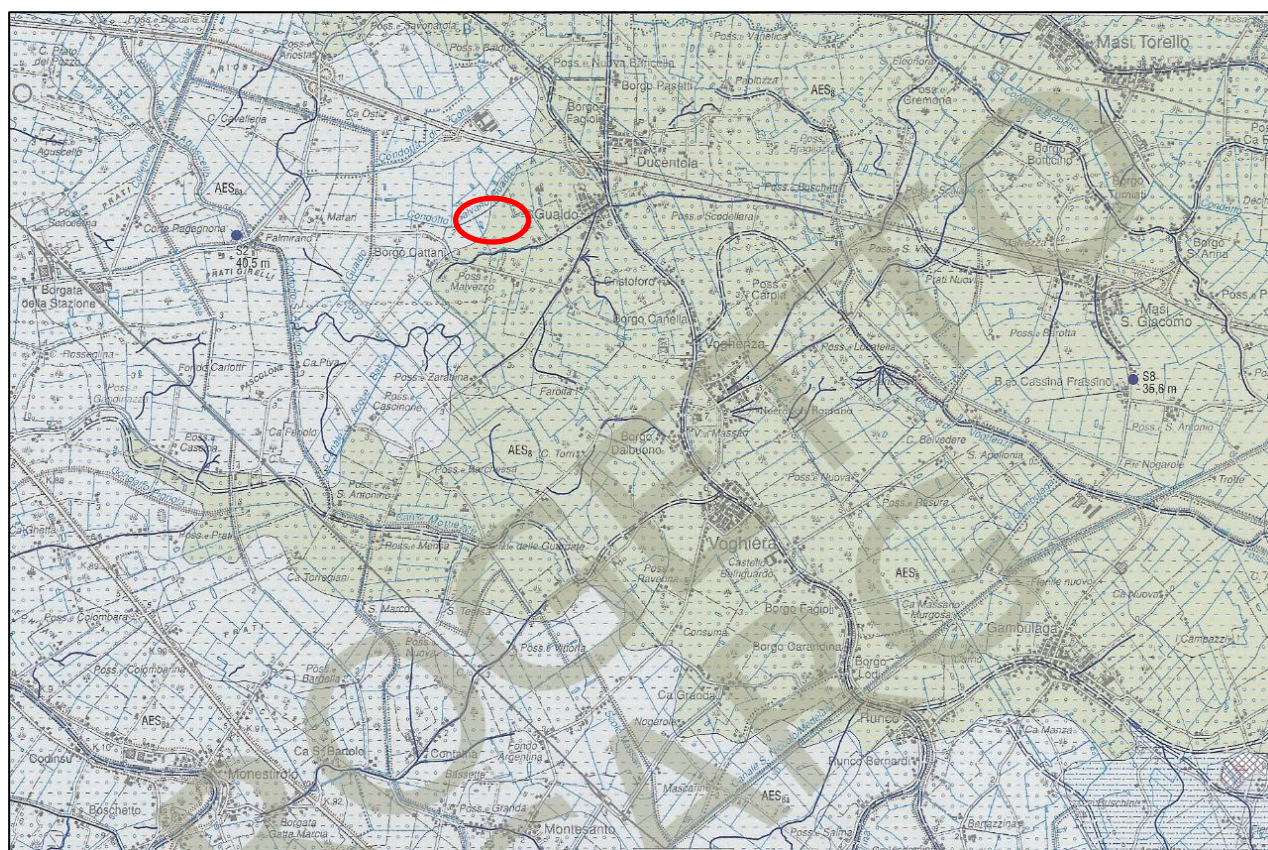
PAGINA - PAGE
181 di/of 218



7.4.2 Geologia e geomorfologia

Il territorio dell'Emilia-Romagna è costituito dal versante padano dell'Appennino settentrionale e dalla Pianura Padana a sud del Po; il limite regionale, infatti, coincide per lunghi tratti con lo spartiacque appenninico verso sud e con il corso del Po verso nord.

Dal punto di vista della cartografia ufficiale, l'area rientra nella "Carta Geologica D'Italia alla scala 1:50.000 - Foglio 204 – Portomaggiore", a cura dell'ISPRA – Servizio Geologico d'Italia.



	Argille e limi di piana inondabile Argille e limi con rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie limose in strati da molto sottili a medi. Presenti anche livelli di argille organiche. Le argille ed i limi sono spesso bioturbati e non sono visibili la stratificazione e le strutture sedimentarie, altrove è presente una fitta laminatione piano-parallela. Formano corpi di geometria allungata, nelle aree depresse interposte ai depositi di argine, o di geometria complessa dove queste si saldano fra loro (zone "vallive"); hanno spessori di pochi metri. Depositi di piana inondabile.
DEPOSITI DI PIANA DELTIZIA	
	Alternanze di sabbie e limi di canale distributore, di argine e rotta Alternanze di sabbie da medie a finissime, spesso limose che passano lateralmente ad alternanze di limi ed argille. I frammenti vegetali possono essere localmente abbondanti, gli intraclasti argillosi sono localmente presenti mentre i bioclasti sono generalmente assenti. Strati da sottili a medi, frequentemente gradati, con base netta od erosiva. Localmente sabbie da medie a fini in strati amalgamati, spesso organizzati in sequenze positive (fining-upward) con laminazioni trattive e gradazione diretta. Formano corpi nastriformi (canali/argine) e lobati (ventagli di rotta), spessi fino ad oltre 10 m e larghi alcune centinaia di metri. Depositi di canale distributore, di argine e rotta.
	Argille e limi di intercanale Limi e argille limose con subordinate intercalazioni di sabbia fine e sabbia limosa. Presenza di concrezioni calcaree ed ossidazioni e di locali orizzonti torbosi di spessore compreso tra 10 e 20 cm. Formano corpi lenticolari allungati e con geometrie complesse che si sviluppano nelle aree topograficamente depresse interposte ai canali distributori, con spessore variabile tra 1 e 4 m. Depositi di intercanale confinati nell'area interdistributrice della piana delizia superiore e totalmente isolati dalla piana delizia inferiore ad opera dei rilievi del reticolo dei canali distributori.

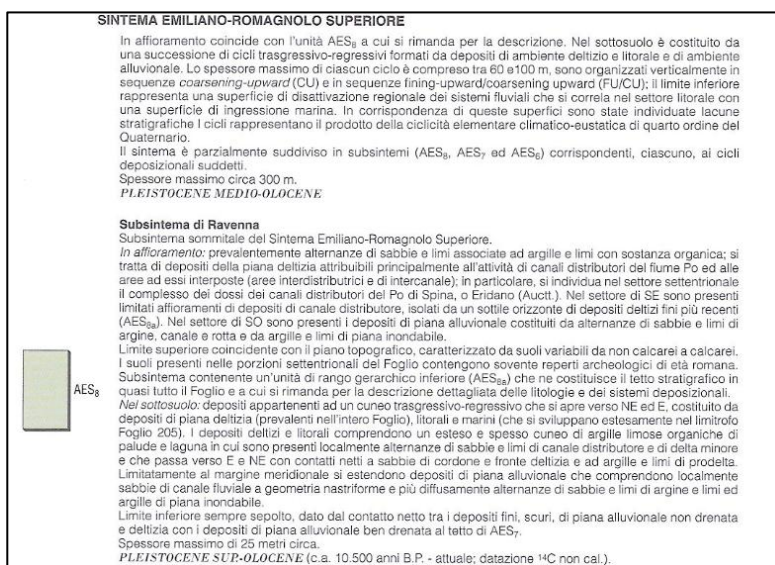


Figura 73 – Stralcio carta geologica con ubicazione impianto (cerchio in rosso)

Dal punto di vista geologico, la gran parte dei sedimenti che affiorano sulla superficie della pianura emiliano-romagnola sono di età olocenica, meno di 10.000 anni e derivano dalla complessa interazione fra il fiume Po, a nord, i fiumi appenninici, a sud e il Mare Adriatico, a est. I diversi ambienti sedimentari hanno determinato la formazione di conoidi e piane alluvionali dei fiumi appenninici, della piana a meandri del Po, della piana costiera, e del delta del fiume Po.

Nello specifico, nell'area oggetto di studio, si possono distinguere nei primi quindici metri di profondità i seguenti ambienti deposizionali:

- Ambiente dei bacini interfluviali, costituito dalle aree di sedimentazione delle frazioni più fini. Tale ambiente è caratterizzato dalla prevalenza di argille, argille limose, limi argillosi, argille organiche, con frequenti intercalazioni torbose.
- Ambiente di transizione dalle zone di paleoalveo a quelle dei bacini interfluviali, caratterizzato da alternanze di materiali fini e lenti sabbiose.

Come accennato, la zona in esame è situata all'interno della piana alluvionale originatasi dalla deposizione dei materiali in sospensione nelle acque dei fiumi che attraversavano l'attuale Pianura Padana. I depositi fluviali che ne sono derivati sono invariabilmente costituiti dall'alternanza ciclica di corpi sedimentari a granulometria prevalentemente fine, con corpi sedimentari a granulometria prevalentemente grossolana.

In particolare, la zona oggetto di studio è caratterizzata da depositi alluvionali a granulometria fine, con livelli a granulometria medio-fine. L'impianto agrivoltico e le opere connesse ricadono all'interno di depositi di Piana Deltizia costituiti da alternanze di sabbie e limi in associazione ad argille e limi ricchi in sostanze organiche.

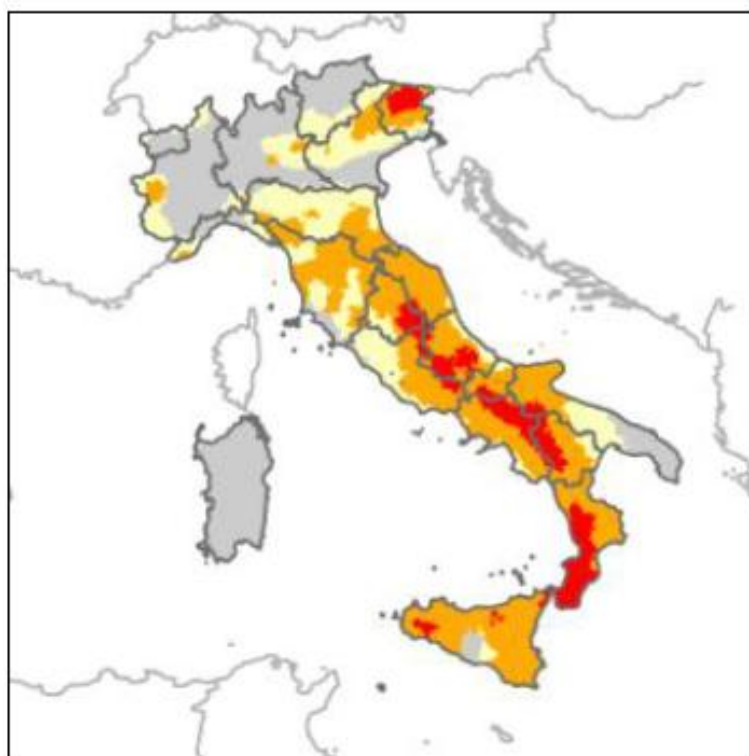
Da un punto di vista geomorfologico, l'area in esame si inserisce nel settore deposizionale della bassa Pianura Padana caratterizzato da moderate ondulazioni che degradano progressivamente verso Est; le quote sono prossime a 3 metri s.l.m e l'acclività è compresa entro 1°. Qui affiorano sedimenti olocenici di piana alluvionale che si spingono in profondità per diversi di metri. La deposizione di tipo fluviale, avvenuta in modo non uniforme, ha determinato una forte eterogeneità granulometrica dei sedimenti, sia in senso verticale che areale, per cui l'assetto stratigrafico della zona risulta abbastanza complesso. La morfologia



superficiale risente fortemente del costante e progressivo intervento antropico, volto a migliorarne l'efficienza agricola. Anche la stessa rete idrografica, che connota fortemente l'intero comprensorio è stata determinata dall'intervento antropico che ne ha modificato i corsi per mettere in sicurezza, dal punto di vista idraulico, le aree antropizzate. In precedenza, i diversi fossi e canali di scolo tracimavano con costante regolarità, generando alluvioni che hanno sedimentato lenti a diversa granulometria che conferiscono alla zona un paesaggio leggermente ondulato. Le bonifiche hanno prodotto scoli, collettori, canali artificiali e scolmatori che regolano il deflusso delle acque in eccesso e nello stesso tempo distribuiscono le acque destinate all'irrigazione.

7.4.3 Microzonazione sismica

La penisola italiana è una delle zone sismicamente più attive del Mediterraneo. Essa è stata inoltre, sede di alcune tra le più antiche civiltà, e ciò ha permesso la registrazione di notizie attendibili anche di eventi sismici molto antichi. La prima versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, CPTI99 è stata realizzata utilizzando tutti gli studi macrosismici e strumentali resi disponibili dal 1999 in poi. L'ultima versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15, aggiornata al 2016, comprende tutti i terremoti a partire dall'anno 1000 al 2014. Numerosi studi hanno sottolineato che la pericolosità sismica non dipende solo dal tipo di terremoto, dalla distanza tra l'epicentro e la località interessata, ma, soprattutto, dalle caratteristiche geologiche dell'area di interesse. Infatti, la geometria della struttura del sottosuolo, le variazioni dei tipi di terreni e delle sue proprietà con la profondità, le discontinuità laterali e la superficie topografica sono all'origine delle larghe amplificazioni delle vibrazioni del terreno e sono stati correlati alla distribuzione del danno durante i terremoti distruttivi (Aki, 1993; Bard, 1994; Faccioli, 1991, 1996; Chavez - Garcia et alii, 1996). Questi fattori sono particolarmente importanti per la corretta valutazione dell'azione sismica nell'ambito della difesa dai terremoti, per tale motivo, ai fini della riduzione del rischio sismico, è importante riconoscere le aree in cui le oscillazioni del suolo sono più ampie e definire le frequenze con le quali esse tendono ad oscillare. L'azione esercitata localmente dagli strati più superficiali, che operano sia da filtro che d'amplificatore, costituisce quello che va sotto il nome d'Effetto di Sito. Riconoscere in dettaglio le aree caratterizzate in media da uguale Risposta di Sito, dovuta alle caratteristiche geologiche o alla topografia, è diventata una richiesta fondamentale negli studi geologici e geofisici relativi alle costruzioni. In Italia la normativa in merito è stata aggiornata con l'Ordinanza n. 3274 del 20 Marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica". L'aspetto di maggiore rilievo introdotto dall'Ordinanza 3274 è costituito senza dubbio dai nuovi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, necessari proprio per coprire questa grave lacuna lasciata irrisolta dalla normativa precedente. L'Ordinanza suddivide a tal fine l'intero territorio nazionale in quattro zone di sismicità, individuate in base a valori decrescenti di "accelerazioni massime" al suolo.



zona sismica 1
zona sismica 2
zona sismica 3
zona sismica 4

Figura 74 - Mappa della classificazione sismica del territorio italiano

Per queste zone le norme indicano quattro valori di accelerazioni orizzontali (a_g/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. In particolare, ciascuna zona è individuata secondo valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo a_g , con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, secondo la tabella seguente:

<i>Zona Sismica</i>	<i>Accelerazione orizzontale con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni [a_g/g]</i>	<i>Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico [a_g/g]</i>
1	$> 0,25$	0,35
2	$0,15 - 0,25$	0,25
3	$0,05 - 0,15$	0,15
4	$< 0,05$	0,05

Secondo la Zonazione sismogenetica del Territorio Italiano - ZS9, prodotta dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel 2004 (Meletti e Valensise, 2004), che rappresenta il riferimento per le valutazioni di pericolosità sismica nel territorio nazionale, il territorio occupato dal comune di Voghiera ricade ai margini della zona sismogenetica, 912, caratterizzata da un valore di M_{wmax} pari a 6.14.

La regione Emilia-Romagna non è esente da attività sismo-tettonica. La sua sismicità può essere definita media rispetto alla sismicità nazionale, poiché i terremoti storici hanno avuto magnitudo massima compresa tra 5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IX-X grado della scala MCS. I maggiori terremoti (Magnitudo $> 5,5$) si sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare nell'Appennino Romagnolo e lungo la costa riminese. Altri settori interessati da sismicità frequente ma generalmente di minore energia (Magnitudo $< 5,5$)

sono il margine appenninico-padano tra la Val d'Arda e Bologna, l'arco della dorsale ferrarese e il crinale appenninico. La provincia di Ferrara è caratterizzata da bassi valori di intensità macrosismica nella parte nord-orientale, mentre i settori più sud-occidentali sono contraddistinti da valori più elevati.

Sulla base dell'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni dell'Emilia-Romagna, il comune di Voghiera rientra ai sensi del DGR n. 146 del 06/02/2023, nella Zona Sismica 3.

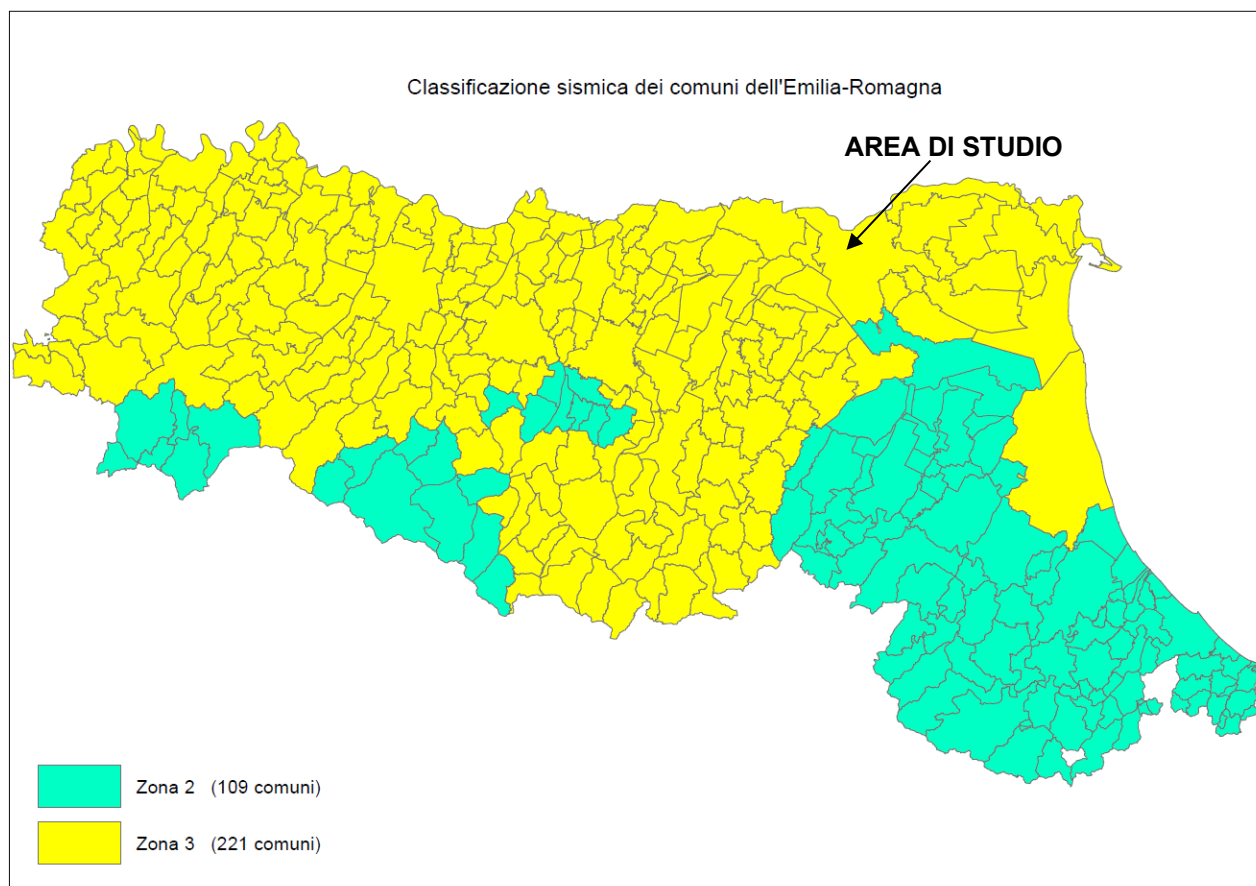


Figura 75 – Classificazione sismica regione Emilia-Romagna - DGR n. 146 del 06/02/2023

7.4.4 Stima dei quantitativi di materiale di scavo

Di seguito si riporta la stima dei quantitativi di materiale di scavo valutati nell'elaborato "VOG-PV001-R19_Piano preliminare terre e rocce da scavo" (al quale si rimanda per maggiori dettagli).

Gli scavi previsti in progetto riguarderanno essenzialmente:

- Scavi per il livellamento delle aree di realizzazione dell'impianto e il raggiungimento della quota di progetto;
- Scavi per piazzale power station;
- Scavi per piazzale trasformatore;
- Scavi per cavidotto interno ed esterno;
- Scavi per recinzione.

Le attività di scavo previste saranno svolte prevalentemente mediante l'impiego di mezzi meccanici (escavatori, pale e bobcat).



Durante la realizzazione delle opere il criterio di gestione del materiale scavato prevede il suo deposito temporaneo presso ciascun “microcantiere” e successivamente, in caso di riutilizzo, il suo utilizzo in sito per le seguenti operazioni:

- rinterro degli scavi;
- rimodellamento e il livellamento del piano campagna.

L'utilizzo in sito del materiale scavato sarà possibile previo accertamento della sua idoneità durante la fase esecutiva.

Per il progetto sono stati individuati punti di caratterizzazione per gli scavi da eseguire all'interno dell'area di impianto e punti di caratterizzazione per gli scavi da realizzare per il cavidotto esterno.

L'area di impianto soggetta ad attività di scavo ha un'estensione di circa **397368.00 mq**; pertanto, sono previsti **86** punti di indagine. I cavidotti esterni si sviluppano per una lunghezza di circa **12277.90 m**; pertanto, sono previsti **25** punti di indagine. In totale saranno **111** punti di indagine.

Le attività previste saranno svolte prevalentemente mediante l'impiego di mezzi meccanici.

Le terre e rocce da scavo identificate come sottoprodotti potranno essere impiegate per rinterri e riempimenti se sussistono le condizioni espresse al comma 1 dell'art. 186 del medesimo decreto legislativo, ossia purché:

- Siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- Sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- L'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- Sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- Sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- Le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare, deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- La certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).



I materiali da scavo classificati come rifiuti non potranno invece essere reimpiegati in situ ma dovranno essere smaltiti e quindi avviati a recupero o a smaltimento.

In accordo a quanto indicato nell'elaborato "VOG-PV001-T24_00_PLANIMETRIA DEI MOVIMENTI TERRA", di seguito si riportano i volumi stimati per le lavorazioni in oggetto:

TABELLA VOLUMI TOTALI VOGHIERA PV001				
AREE	DESTINAZIONI	STERRO (m ³)	RIPORTO (m ³)	TOTALE NETTO (m ³)
AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO	VIABILITA' AREA IMPIANTO	6096.77	0.00	6096.77
	RECINZIONE AREA IMPIANTO	145.88	0.00	145.88
	ILLUMINAZIONE	58.75	0.00	58.75
	TRANSFORMATION UNIT	63.85	0.00	63.85
	CABINA SCADA	19.71	9.80	9.91
	CABINA DI RACCOLTA	81.03	8.33	72.70
	AREA O&M	243.27	15.83	227.44
	AREA DI SEZIONAMENTO	1026.82	676.07	350.75
	CONTAINER ISO 20'	94.54	16.86	77.68
	CUNETTE DISPERDENTI	3566.05	0.00	3566.05
CAVIDOTTI DI IMPIANTO	Cavidotto 36KV interrato 1 terna di cavi - SU TERRA	6.48	4.32	2.16
	Cavidotto 36KV interrato 1 terna di cavi - SU STRADA IN MASSICCIATA	286.89	71.72	215.17
	Cavidotto 36KV interrato 1 terna di cavi - ATTRAVERSAMENTO CANALE IN TOC	2.31	0.00	2.31
	Cavidotto 36KV interrato 3 terne di cavi - SU STRADA IN MASSICCIATA	421.29	105.32	315.97
	Cavidotto 36KV interrato 4 terne di cavi - SU STRADA IN MASSICCIATA	6.48	1.62	4.86
CAVIDOTTI DI CONNESSIONE ALLA RETE	Cavidotto 36kV interrato 1 terna di cavi - SU STRADA IN MASSICCIATA	53.55	18.9	34.65
	Cavidotto 36kV interrato 2 terne di cavi - SU STRADA IN MASSICCIATA	5.03	1.78	3.26
	Cavidotto 36kV interrato 1 terna di cavi - SU STRADA COMUNALE	5336.07	3138.86	2197.20
	Cavidotto 36kV interrato 1 terna di cavi - SU STRADA PROVINCIALE	257.38	90.84	166.54
	Cavidotto 36kV interrato 1 terna di cavi - SU STRADA IN MASSICCIATA	3631.46	1281.69	2349.77
	INCREMENTO DEL 5% VOLUME TOTALE	1070.18	0.00	1070.18
TOTALI		22473.77	5441.95	17031.82

Tabella 8 - Volumi totali



Per il progetto in esame risulta un quantitativo di terre e rocce di scavo complessivo di **22473,77 m³**, di cui **5441,95 m³** verranno presumibilmente riutilizzati per le opere di rinterro e riporto, mentre **17031,82 m³** sono in esubero e verranno gestite in regime di rifiuto.

Come già descritto precedentemente, l'approccio generale è finalizzato ad una gestione virtuosa delle risorse volta alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti a favore delle pratiche di riutilizzo e riciclo e si auspicherà a massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte nell'ambito degli interventi, prevedendone il reimpiego in sito nell'ambito delle stesse opere in progetto.

7.4.5 Valutazione degli impatti

A seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto, sono stati identificati per la componente suolo e sottosuolo i seguenti fattori:

- Rilascio di inquinanti al suolo
- Modifiche alla morfologia del terreno
- Asportazione di suolo superficiale
- Impermeabilizzazione di suolo
- Produzione di terre e rocce da scavo
- Occupazione di suolo

Per quanto riguarda l'asportazione di suolo superficiale sarà legato alla regolarizzazione delle superfici del piano di posa delle strutture e della viabilità interna necessaria al passaggio di mezzi per la manutenzione.

In **fase di cantiere** non si prevede alcuna interferenza con il sottosuolo in quanto gli scavi più approfonditi risultano pari a 1,5 m all'interno del sito.

La predisposizione delle aree di intervento e la realizzazione delle platee sulle quali poggeranno le opere previste comporterà una lieve modificazione della morfologia originaria dei luoghi in quanto in alcuni punti le pendenze non erano idonee all'installazione delle strutture. Tali interventi sono stati stimati limitando la produzione di terre e rocce da scavo, prevedendo la massimizzazione del riutilizzo in sito delle terre e rocce da scavo.

Per quanto riguarda le modificazioni a carattere temporaneo, gli scavi per l'interramento dei nuovi cavidotti, comporteranno lievi modificazioni della morfologia del terreno, che saranno comunque ripristinate da operazioni di rinterro.

La produzione di terre e rocce sarà legata ai movimenti terra per la rimozione dei sottoservizi esistenti eventualmente interferenti e alla regolarizzazione della superficie e alla posa in opera del cavidotto che avverrà a profondità previste di circa 1,5 m dal p.c.

Sarà valutato con attenzione il tema della produzione e smaltimento dei materiali di scavo in relazione alle caratteristiche ambientali del sito che quindi saranno oggetto di ulteriore verifica analitica prima della gestione secondo normativa (Elaborato "VOG-PV001-R19_Piano preliminare terre e rocce da scavo").

In **fase di costruzione**, le attività connesse alla regolarizzazione del piano campagna saranno di durata stimata breve, così come lo scavo della trincea per la posa in opera del cavidotto. L'impatto indotto sarà di entità complessivamente **trascurabile**.



Poco rilevante risulterà il contributo legato alla realizzazione della viabilità di servizio in quanto è previsto la massimizzazione dell'adeguamento della viabilità esistente.

La valutazione globale dell'impatto viene definita di **basso grado** in relazione alle superfici in gioco e alle caratteristiche specifiche dell'area e del contesto.

Nella **fase di fine esercizio**, la rimozione delle strutture e dei moduli fotovoltaici determinerà un impatto simile a quello considerato per la fase di costruzione, ma complessivamente un **impatto positivo** in termini di occupazione di suolo restituita agli usi e **trascurabile** nelle fasi di dismissione delle strutture.

La sintesi delle valutazioni è schematizzata nelle tabelle che seguono.

7.5 Biodiversità

Ai fini della presente analisi viene considerata un'area di indagine comprendente il sito di intervento, con raggio di circa 10 km che permette di includere un sito di interesse ambientale e naturalistico: IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" con relative fauna e flora ad esso associate.

7.5.1 Flora, vegetazione e habitat

La provincia di Ferrara, come un po' tutto il territorio afferente alla Pianura Padana, presenta una varietà di caratteri floro-vegetazionali influenzata sia dalle pratiche agricole, dalla presenza di zone umide con vegetazione ripariale e zone boscate; che da fattori climatici, geomorfologici e antropici.

La vegetazione di questa area è caratterizzata da ecosistemi variabili, che spaziano da habitat agricoli a zone umide e foreste, per questo si possono riconoscere diverse tipologie come:

- la vegetazione agricola;
- le zone umide;
- la vegetazione ripariale;
- i boschi;
- le praterie e i pascoli.

Il patrimonio vegetale dell'area in esame è essenzialmente costituito da lembi di vegetazione spontanea (prevalentemente legnosa) limitati a tratti ripariali e golenali, con specie igrofile tra le quali Pioppo bianco, Salice bianco e Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*). Non mancano Pioppo nero, Olmo, Gelsi, qualche Ontano nero, salici arbustivi ed in generale, specie capaci di sopportare ed adattarsi ad improvvise risalite del livello di falda. Vi sono poi anche prati effimeri in alveo soggetto a ritiri idrici, siepi e qualche incolto (le golene hanno per lo più colture "a perdere") che completano un mosaico ambientale mutevole e fortemente condizionato più dalle attività dell'uomo che non dall'andamento delle piene.

Ai margini dei fossi la specie più caratteristica è *Typha angustifolia* e sono riscontrabili anche specie più comuni come *Veccia pelosa* (*Vicia hybrida*), e anche specie legate agli ambienti ruderali, come *Timo goniotrico* (*Thymus pulegioides*) e *Lingua di cane a fiori variegati* (*Cynoglossum creticum*).

Sotto l'aspetto floristico, invece vanno citate alcune specie tipiche di questi ambienti fluviali ed umidi in generale, quali *Gratiola officinalis* ed alcune idrofite natanti come il *Hydrocharis morsus-ranae*, *Salvinia natans*, *Trapa natans*, *Potamogeton natans*, *Sagittaria sagittifolia*, *Sparganium erectum* e *Spyrodela*



polyrhiza. Tuttavia, non risulta segnalata nessuna specie botanica di particolare valenza ecologica.

7.5.2 Fauna

Nel territorio della provincia di Ferrara si trova una moderata biodiversità faunistica, con specie che abitano diverse tipologie di habitat, dalle zone umide alle aree agricole e boschive.

Tra queste specie le più diffuse, sono:

- tra i mammiferi: la Volpe (*Vulpes vulpes*) e l'Istrice (*Hystrix cristata*);
- tra gli uccelli: l'Airone cinereo (*Ardea cinerea*), comune nelle zone umide, il Beccaccino (*Gallinago gallinago*), specie migratoria che frequenta paludi e zone umide e la cicogna bianca (*Ciconia ciconia*), specie che nidifica in aree agricole e umide;
- tra i rettili: la Natrice tassellata (*Natrix tassellata*), il Saettone comune (*Zamenis longissimus*), il Biacco (*Hierophis viridiflavus*) e il Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*) e la Testuggine palustre (*Emys orbicularis*);
- tra gli anfibi: Rospo smeraldino (*Bufo viridis complex*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*) e la Rana comune (*Pelophylax esculentus*);
- tra gli insetti il coleottero Cerambice della Quercia (*Cerambyx cerdo*).

Nell'area del sito IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto" risulta essere presente un discreto patrimonio faunistico sottoposto a regime di stretta tutela; quindi, specie inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE) o nell'Allegato II della Direttiva habitat 92/43/CEE, di cui 27 sono uccelli (di cui 5 nidificanti: Averla cenerina, Averla piccola, Cavaliere d'Italia, Martin pescatore e Tarabusino), 1 rettili e 1 invertebrati.

Di seguito le principali specie protette presenti nel SIC IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Traghetto":

SPECIE		LEGISLAZIONE	
Nome scientifico	Nome comune	Direttiva Uccelli 2009/147/CEE & Allegato I Habitat 92/43/CEE Direttiva Allegato II	Categorie IUCN
UCCELLI			
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	Allegato I Dir. Uccelli	LC
<i>Ardea alba</i>	Airone bianco	Allegato I Dir. Uccelli	LC
<i>Aythya nyroca</i>	Moretta tabaccata	Allegato I Dir. Uccelli	EN



Botaurus stellaris	Tarabuso	Allegato I Dir. Uccelli	EN
Calidris pugnax (Philomachus pugnax)	Combatte nte	Allegato I Dir. Uccelli	NT
Chlidonias hybrida	Mignattin o piombato	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Chlidonias niger	Mignattin o comune	Allegato I Dir. Uccelli	EN
Ciconia ciconia	Cicogna	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Circus aeruginosus	Falco di palude	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Circus cyaneus	Albanella leale	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Egretta garzetta	Garzetta	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Falco columbarius	Smeriglio	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Falco peregrinus	Falco pellegrino	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Falco vespertinus	Falco cuculo	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Gallinago media	Croccolo ne	Allegato I Dir. Uccelli	NT
Himantopus himantopus	Cavaliere d'Italia	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Ixobrychus minutus	Tarabusi no	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Lanius collurio	Averla piccola	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Lanius minor	Averla cenerina	Allegato I Dir. Uccelli	EN



Milvus migrans	Nibbio bruno	Allegato I Dir. Uccelli	NT
Nycticorax nycticorax	Nitticora	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Platalea leucorodia	Spatola	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Pluvialis apricaria	Piviere dorato	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Remiz pendulinus	Pendolin o	Allegato I Dir. Uccelli	VU
Scolopax rusticola	Beccacci a	Allegato I Dir. Uccelli	DD
Sterna hirundo	Sterna comune	Allegato I Dir. Uccelli	LC
Tringa glareola	Piro piro boschere ccio	Allegato I Dir. Uccelli	LC
RETTILI			
Emys orbicularis	Testuggi ne palustre europea	Allegato II Dir. Habitat	EN
INVERTEBRATI			
Lycaena dispar	Licena delle paludi	Allegato II Dir. Habitat	LC

Tabella 9 - Specie faunistiche di rilevanza naturalistica presenti nel sito IT4060017 "Po di Primaro e Bacini di Tragheto"

Per maggiori dettagli, si consulti l'elaborato "VOG-PV001-R27_Relazione Floro_faunistica".

7.5.3 Valutazione degli impatti

A seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto, sono stati identificati per



la componente “biodiversità” i seguenti fattori distinti per componente:

- Asportazione/danneggiamento di vegetazione
- Disturbo alla fauna
- Perdita/modificazione di habitat

L'area direttamente interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico ricade interamente all'interno di un terreno agricolo, tuttora utilizzato; dunque, si ritiene che l'intervento non avrà alcuna incidenza negativa sulle cenosi vegetali spontanee o elementi della flora di pregio conservazionistico.

Sia la **fase di cantiere** che di **dismissione** dell'impianto comporteranno perdita o modifica di habitat naturali di grado **trascurabile**. Per la **fase di esercizio**, invece, l'impatto sulla componente può considerarsi **inesistente**.

L'emissione di polveri in **fase di cantiere** o il calpestio di mezzi pesanti potrebbe arrecare danni alla vegetazione circostante; tuttavia, tale interferenza è da ritenersi **trascurabile** e non verranno interessate, in maniera diretta, aree di pregio ambientale.

Riguardo alla frammentazione, la sua conseguenza principale è la suddivisione della popolazione originariamente distribuita su tutto il territorio in sottopopolazioni in scarso contatto fra loro, ciascuna occupante un solo *patch* o poche *patches* vicine. Il progetto analizzato nel presente studio non prevede un ulteriore incremento della frammentazione degli habitat, avviato in tempi passati e che risalgono ad una edificazione sporadica e conseguente realizzazione di infrastrutture lineari.

In generale, dunque, le interferenze con la flora e la vegetazione locali risultano globalmente **trascurabili**, anche in virtù del fatto che verranno adottati, in **fase di cantiere**, tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'inquinamento da polveri e il calpestio in aree naturali di mezzi pesanti.

Per quanto riguarda l'interazione con i popolamenti faunistici, la valutazione è stata condotta tenendo conto delle caratteristiche ecologiche delle specie identificate e del contesto ambientale nel quale ognuna di essa interagisce. In particolare, si è tenuto conto del ruolo marginale che le aree interessate dagli interventi rivestono nella tutela della biodiversità animale e nel garantire la coerenza ecologica del territorio circostante. L'area interessata dai lavori di realizzazione dell'impianto agrivoltaico è, infatti, caratterizzata da habitat a bassa idoneità ambientale per le specie che li utilizzano. Il numero di specie e di individui presenti nell'area è molto fluttuante, legato non solo ai movimenti migratori, ma anche ai livelli idrici condizionati dalla piovosità, dalla evaporazione o da interventi antropici.

Per quanto riguarda il possibile rischio di collisione, a differenza delle pareti verticali di vetro o semitrasparenti, che, come è noto, costituiscono un rischio di collisione e quindi di morte potenzialmente alto per il singolo individuo, la caratteristica dei pannelli fotovoltaici di progetto non sembra costituire un pericolo per gli uccelli.

Per quanto riguarda invece il rischio di frammentazione ambientale vi sarà una diminuzione della permeabilità del territorio circostante dovuta ad effetti temporanei e permanenti.

Effetti temporanei saranno legati alle occupazioni di suolo ed agli incrementi delle emissioni sonore, luminose, di traffico veicolare e della presenza umana, connessi alle fasi di accantieramento e costruzione dell'impianto. Trattandosi di modificazioni temporanee, legate alla fase di cantiere, ma non di esercizio, esse sono destinate a sparire una volta espletate le fasi di cantiere del progetto.



Le modificazioni indotte dalla **fase di cantiere** avranno effetti negativi limitati nel tempo e che si manifesteranno soltanto in prossimità delle strade e piste utilizzate per la movimentazione dei mezzi e delle aree di cantiere. Essi possono essere ritenuti del tutto **trascurabili** se verranno adottate le misure di mitigazione delle modificazioni ambientali, proposte nel paragrafo successivo, che devono essere ritenute del tutto efficaci nell'annullarne gli effetti negativi sulla fauna vertebrata.

Lievi effetti permanenti potrebbero essere legati all'ingombro dei pannelli e al mantenimento di una recinzione protettiva intorno al parco fotovoltaico; tuttavia, le strutture non intralceranno e non costituiranno un ulteriore limite spaziale per le specie faunistiche identificate in quanto verranno lasciate aperture idonee al passaggio della fauna terrestre, mentre per l'avifauna non costituiranno un ostacolo.

La collocazione dei pannelli ad una distanza sopraelevata rispetto al piano campagna costituirà un elemento di permeabilità delle opere, che quindi non tendono ad ostacolare la circolazione della fauna e ad impedirne i flussi migratori.

Per quanto concerne il sistema di illuminazione, che spesso costituisce un disturbo per le specie soprattutto in fase di riproduzione, si segnala che sarà limitato all'area di gestione dell'impianto, contenuto al minimo indispensabile e mirato alle aree e fasce sottoposte a controllo e vigilanza per l'intercettazione degli accessi impropri.

Considerando il posizionamento dell'area di progetto, la tipologia dell'intervento e i possibili fattori di modificazione, si ritiene che nel complesso la fauna non subirà particolari incidenze negative in conseguenza della realizzazione dell'impianto stesso.

L'impatto sulla componente in esame in **fase di esercizio** viene pertanto valutato come **basso**.

Durante la **fase di fine esercizio** gli impatti potenziali sulla componente, nonché gli accorgimenti adottabili per la loro minimizzazione, sono assimilabili a quelli già valutati per la fase di cantiere, essendo principalmente legati al transito dei mezzi meccanici, alle attività per la rimozione delle strutture interrato e alla rimozione delle strutture. Considerando le caratteristiche in termini di durata, distribuzione temporale, reversibilità, magnitudine, area di influenza, oltre naturalmente alla sensibilità della componente, l'impatto in fase di fine esercizio può essere valutato come **trascurabile**.

Inoltre, il ripristino dell'area potrebbe tradursi, in tempi medi, in una ricolonizzazione vegetazionale dell'area probabilmente a macchia bassa, e generare, a lungo termine, un impatto positivo.

7.6 Paesaggio e patrimonio storico artistico

Come mostrato nella figura di seguito, il Piano Territoriale Regionale inserisce l'area di progetto nell'unità di paesaggio "Bonifiche estensi".

Voghiera è un comune italiano di 3 550 abitanti della provincia di Ferrara in Emilia-Romagna. Fu una frazione di Portomaggiore fino al 20 gennaio 1960, quando venne proclamata comune. A Voghiera appartengono quattro frazioni:

- Ducentola: 320 abitanti, 1 m s.l.m.
- Gualdo: 316 abitanti, 6 m s.l.m.
- Montesanto: 318 abitanti, 3 m s.l.m.
- Voghenza: 513 abitanti, 4 m s.l.m.



Per quanto riguarda le Infrastrutture e i trasporti, la stazione di riferimento è quella di Montesanto, posta lungo la linea Ferrara–Rimini.

Le principali arterie stradali sono:

- Raccordo autostradale 8;
- Strada Provinciale 29;
- Strada Provinciale 37.

Voghiera si trova al centro di un territorio che rappresenta le radici stesse della storia ferrarese, dei primi insediamenti padani dopo la decadenza di Spina, con i romani che scelsero i dossi parafluviali del voghierese per istituire il loro centro di potere nel basso Po, cui seguì la nascita della prima diocesi di quello che fu poi definito "ferrarese".

Nei secoli il suo territorio si arricchì di ville e case patrizie: furono gli Estensi a rilanciare queste zone a partire dal XV secolo, quando il marchese Niccolò II decise di costruire a Voghiera il Castello di Belriguardo, la prima delizia fuori dalle mura cittadine.

Qui ha sede il Museo Civico di Belriguardo che comprende le tre sezioni di arte rinascimentale, arte moderna, e quella archeologica con i reperti d'epoca romana della vicina Necropoli romana di Voghenza, un'area sepolcrale e monumentale di una certa rilevanza databile dalla metà del I secolo d.C. alla metà del III.

Ferrara è un comune italiano di 129 581 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Fu capitale del Ducato di Ferrara nel periodo degli Estensi, quando rappresentò un importante centro politico, artistico e culturale. Lo sviluppo urbanistico avvenuto durante il Rinascimento, l'Addizione Erculeo, trasformò la città in un modello urbano che le valse il titolo di "prima capitale moderna d'Europa". Nel 1995 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell'umanità per il centro storico e nel 1999 ne ottenne un secondo per il delta del Po e le sue delizie estensi. È sede universitaria (Università degli Studi di Ferrara) e arcivescovile (arcidiocesi di Ferrara-Comacchio). L'economia si basa storicamente sulla produzione agricola, ma possiede vari impianti industriali, in particolare nel settore petrolchimico, e un polo per le piccole e medie imprese.

Il territorio, considerata la sua genesi e le vicende storiche, è contraddistinto da numerosi canali artificiali per l'irrigazione e il drenaggio delle campagne, rese coltivabili e abitabili. Esso risulta totalmente pianeggiante, con un'altitudine compresa tra 2,4 e 9 m s.l.m., e una superficie di 405,16 km², il che rende Ferrara il diciassettesimo comune per estensione in Italia. Confina a nord con la regione Veneto, in particolare con la provincia di Rovigo, e a sud con la città metropolitana di Bologna.

La storia di Ferrara iniziò quando la sede vescovile di Voghenza, a causa della migrazione longobarda, venne trasferita nell'allora lingua di terra creata tra i due rami del fiume Po (il Po di Volano e il Po di Primaro). Qui il borgo di San Giorgio rappresentò la prima area di urbanizzazione, la Ferrariola, e vi si eresse la basilica di San Giorgio fuori le mura. Quella fu la genesi urbanistica di Ferrara e non la migrazione dalla città etrusca di Spina (decaduta, sostituita da Ravenna e interrata per avanzamento della costa). Lentamente poi parti di popolazione sempre più consistenti si spostarono sulla sponda a nord del Po, dove si estendeva un vasto territorio sul quale sorse la città del medioevo.

L'urbanizzazione avvenne per addizioni. Partendo da due nuclei fortificati si formò una prima città lineare che poi, con ampliamenti successivi, crebbe principalmente verso nord. I principali furono:

- Addizione di Nicolò II, del 1385.



- Addizione di Borso d'Este, del 1451, con inclusione dell'area di Sant'Antonio in Polesine.
- Addizione Ercolea, del 1492. Voluta dal duca Ercole I d'Este ed attuata dall'architetto Biagio Rossetti) fu storicamente la più importante opera urbanistica che interessò Ferrara facendola diventare la prima città moderna d'Europa. Il disegno si ispirava al modello romano del cardo e del decumano e prevedeva un asse viario che partiva dal Castello Estense e raggiungeva la porta degli Angeli ed un altro che collegava le due porte principali della città, la porta a Mare e la porta a Po. L'incrocio emblema di questa addizione è il Quadrivio degli Angeli.
- Addizione Novecentista, della prima parte del XX secolo. A partire dagli anni venti si ebbe una riqualificazione urbanistica voluta dall'amministrazione comunale per ridare nuova veste a varie aree della città grazie alla costruzione di edifici seguendo lo stile razionalista. Tra i suoi artefici più importanti vi fu l'architetto Carlo Savonuzzi. Non fu propriamente un'addizione ma rientrò in quel periodo storico anche l'attività edilizia portata avanti dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Ferrara, che puntò alla costruzione di numerosi alloggi sia in città sia nell'intera provincia.

Importanti cambiamenti urbanistici, in particolare nel secondo dopoguerra, portarono alla crescita di molti quartieri fuori dalla cinta muraria, alla modifica della viabilità nella zona di corso Porta Reno, alla costruzione del grattacielo.

Il tessuto urbano della città può essere suddiviso in due parti distinte attraverso il confine segnato dall'asse viario di corso della Giovecca e viale Cavour che taglia nettamente la città. A sud vi è l'antica zona medioevale col Castello Estense, la cattedrale e il borgo San Giorgio, fuori dalle mura. A nord vi è la città rinascimentale, con parte degli insediamenti più recenti all'interno delle mura, in particolare nell'area in direzione del quartiere Barco.

Trasporti e vie di comunicazione a Ferrara comprendono essenzialmente autostrada e altre arterie stradali e ferrovie. Importanza secondaria rivestono ancora il trasporto fluviale e aeroportuale.

Ferrara è collegata alla rete autostradale italiana grazie all'autostrada A13 con due caselli autostradali che servono la città: Ferrara Nord e Ferrara Sud. È importante il Raccordo Autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, che porta ai Lidi di Comacchio.

La viabilità storica di Ferrara comprende i viali che seguono l'andamento delle mura cittadine. All'interno della cinta muraria sono fondamentali le vie legate all'Addizione Ercolea, viale Cavour e corso della Giovecca da un lato e corso Porta Mare, corso Biagio Rossetti e corso Porta Po dall'altro, intersecati da corso Ercole I d'Este. Le vie extraurbane principali sono quelle di collegamento con le altre città della regione e la riviera di Comacchio, tra queste via Bologna, via Ravenna, via Modena, via Padova e la già ricordata superstrada Ferrara-Mare.

La città è attraversata per intero dalla Strada statale 16 Adriatica, è direttamente collegata a Pistoia dalla Strada statale 64 Porrettana e a San Benedetto Po, in provincia di Mantova, dalla Strada statale 496 Virgiliana.

La stazione ferroviaria principale è la stazione RFI, in piazzale Stazione, 28. È servita da collegamenti nazionali e regionali, compresa la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara.

La stazione di Ferrara Via Boschetto, sulla linea Ferrara-Codigoro, è gestita da Ferrovie Emilia-Romagna. È presente la Stazione di Pontelagoscuro, presso l'omonima frazione, mentre a sette chilometri dal centro c'è la fermata della Città del Ragazzo delle Ferrovie Emilia-Romagna, sulla linea per Codigoro.



La stazione di Ferrara Porta Reno è stata soppressa nel 2011.

Ferrara era servita da altre due linee ferroviarie di interesse regionale, la Modena-Cento-Ferrara e la Ferrara-Copparo, gestite dalla Società Veneta e chiuse nel 1956. Su rotaia esistevano le linee extraurbane Ferrara-Pontelagoscuro e Ferrara-Codigoro.

L'idrovia Ferrara-Ravenna adegua alle normative europee di navigabilità il tratto del fiume Po (lungo 70 km) che collega Ferrara con il Mare Adriatico. Nel progetto la parte navigabile unisce due scali principali, ancora non esistenti: la nuova conca di Pontelagoscuro e la nuova area dedicata di Porto Garibaldi.

Malgrado Ferrara con la sua provincia occupi una parte notevole della costa adriatica regionale non possiede strutture portuali marittime confrontabili con quelle della vicina Ravenna o della più turistica Rimini, in Romagna. Non esiste neppure una linea ferroviaria che unisca la rete nazionale dalla stazione di Ferrara alla costa. Il porto canale di Porto Garibaldi riveste importanza esclusivamente per la pesca e come piccolo scalo per nautica da diporto. Le linee turistiche che non vanno più a nord della zona del delta del Po né si spingono oltre un certo limite dalla costa.

L'aeroporto di Ferrara è dedicato a Michele Allasia (pilota ferrarese durante la Prima guerra mondiale) ed è il principale aeroporto civile della provincia di Ferrara. Ospita l'aeroclub di Ferrara. Non troppo lontani ci sono la base aerea di Poggio Renatico e l'aeroporto di Prati Vecchi d'Aguscello.

Ferrara è servita dal trasporto pubblico locale comprendente 12 linee urbane e più di 20 linee extraurbane. I collegamenti sono garantiti su buona parte del territorio cittadino, mentre nelle frazioni vicine il servizio è svolto dalle linee extraurbane e da linee "Taxibus" a chiamata. Il servizio è gestito da TPER.

7.6.1 Caratteri visuali e percettivi del paesaggio

I caratteri visuali e percettivi del paesaggio sono stati evidenziati sulla base di punti percettivi statici e punti percettivi dinamici. Per punti statici, sono state considerate le fasce periferiche dei nuclei urbani limitrofi, i punti di rilievo ambientale e i punti di interesse culturale da cui è percepibile una vista d'insieme del paesaggio circostante che potrebbe essere influenzato dall'intervento progettuale. Quest'ultimo, tuttavia, sarà cinto da una siepe perimetrale mitigativa e si svilupperà in un contesto già caratterizzato dalla presenza di impianti simili e/o complementari nelle immediate vicinanze; pertanto, non introdurrà nell'area un linguaggio diverso da quello già presente. Per punti dinamici sono stati percorsi gli assi viari che attraversano l'area di studio, rappresentati dalle direttrici principali e dalla viabilità secondaria.

Il contesto paesaggistico della località che ospita l'area di progetto è caratterizzato da zone a carattere prettamente agricolo con annesso uno sviluppo insediativo a carattere residenziale complementare alle attività agricole. Di particolare rilevanza sono le numerose aree adibite a serra, di proprietà di aziende agricole, che esprimono appieno le caratteristiche intrinseche della zona dedita alle coltivazioni.

Per approfondire la valutazione paesaggistica dell'attuale stato dei luoghi, sono stati realizzati alcuni scatti fotografici in zone prossime all'area di intervento. Per i fotoinserti si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-R21_Studio di Impatto Ambientale".

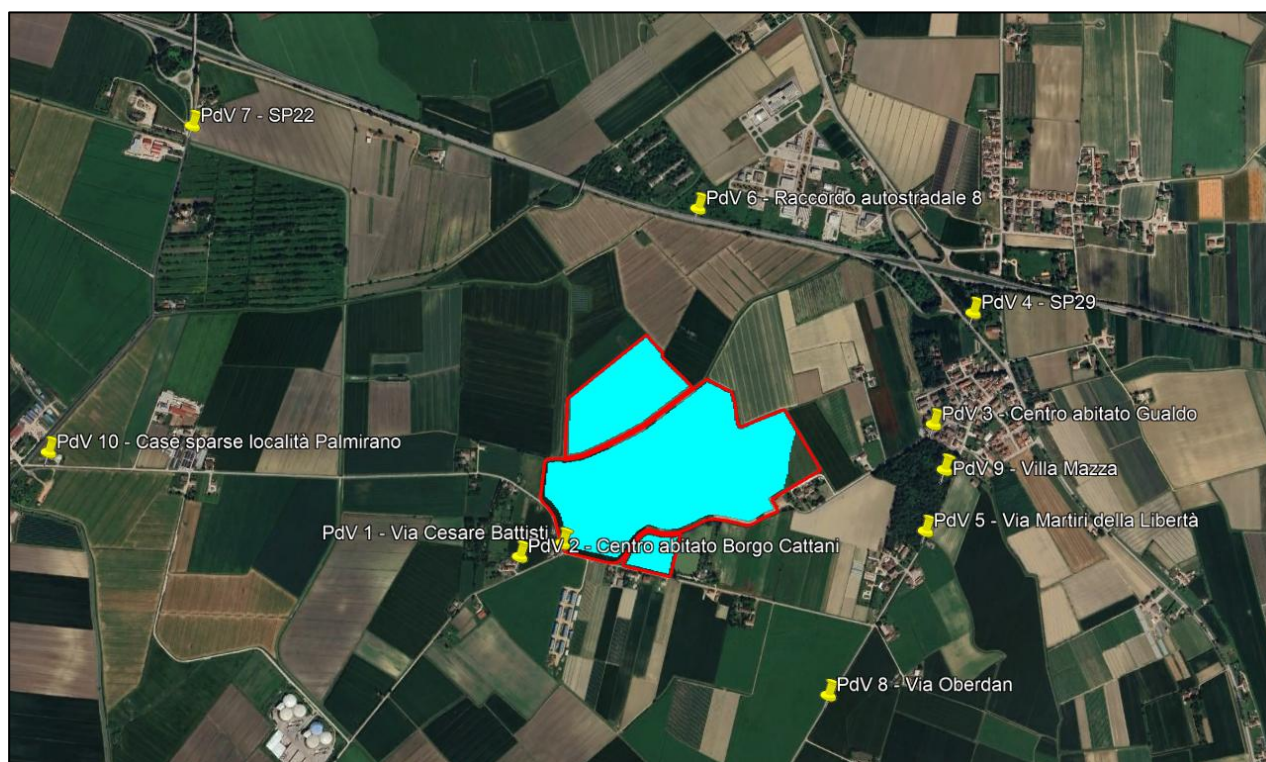


Figura 76 – Areofoto con indicazione dei punti di vista statici e dinamici

- **Punti di vista dinamici:**

- ❖ PdV 1. Via Cesare Battisti
- ❖ PdV 4. SP29
- ❖ PdV 5. Via Martiri della Libertà
- ❖ PdV 6. Raccordo autostradale 8
- ❖ PdV 7. SP22
- ❖ PdV 8. Via Oberdan

- **Punti di vista statici:**

- ❖ PdV 2. Centro abitato Borgo Cattani
- ❖ PdV 3. Centro abitato Gualdo
- ❖ PdV 9. Villa Mazza
- ❖ PdV 10. Case sparse Località Palmirano

7.6.2 Valutazione degli impatti

A seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto, sono stati identificati per la componente “Paesaggio e patrimonio storico-artistico” i seguenti fattori:

- Intrusione visiva
- Incidenza morfologica e tipologica
- Incidenza linguistica
- Incidenza visiva



- Incidenza simbolica

Per quanto riguarda il disturbo visivo dovuto alla presenza delle attività connesse alle fasi di cantiere e di esercizio si evidenziano i seguenti aspetti:

- In fase di costruzione, la presenza del cantiere sarà limitata al periodo strettamente necessario all'installazione dei moduli, delle opere civili costituite da cabine prefabbricate e della cabina di connessione. L'impatto è dunque temporaneo.

Dato il periodo limitato e gli accorgimenti messi in atto durante la **fase di cantiere**, si ritiene il disturbo visivo **trascurabile**.

In fase di esercizio i potenziali impatti sulla componente paesaggio riguardano la possibilità di disturbo visivo sul paesaggio in generale e sui beni culturali presenti nelle prossimità dell'area di intervento. È bene precisare che la percezione visiva viene, ad ogni modo, migliorata tramite la mitigazione proposta.

Inoltre, le strutture civili e la cabina di impianto di rete per la connessione saranno interne o poste al confine perimetrale.

Si valuta l'impatto in **fase di esercizio di grado basso**.

Nella **fase di fine esercizio**, la rimozione delle strutture e dei moduli fotovoltaici determinerà un impatto di **bassa** entità relativo alle fasi di dismissione mentre l'assenza delle opere a fine vita utile restituirà l'area agli usi consentiti ed in fase di dismissione la rimozione dell'impianto determinerà un impatto positivo **trascurabile** in termini di assenza di intrusione visiva.



7.7 Rumore e vibrazioni

7.7.1 Vibrazioni

L'analisi relativa alla componente "vibrazioni" ha come obiettivo l'individuazione dei diversi fattori che concorrono a determinare l'entità dei moti vibrazionali attesi presso i ricettori presenti nell'area di potenziale risentimento.

Le vibrazioni, in generale, traggono origine da forze variabili nel tempo in intensità e direzione. Tali forze agiscono su specifici punti del suolo immettendo energia meccanica che si propaga nel terreno e che può essere riflessa da strati più profondi prima di giungere al ricettore.

La normativa nazionale che affronta i rischi legati al fenomeno delle vibrazioni è costituita dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Si riporta, inoltre, un elenco delle norme tecniche armonizzate che affrontano il tema delle vibrazioni:

- UNI ISO 5982 - vibrazioni ed urti, impedenza meccanica di ingresso del corpo umano
- ISO 5349-86 - vibrazioni meccaniche, linee guida per la misurazione e la valutazione dell'esposizione a vibrazione
- ISO 8041 - risposta degli individui alle vibrazioni, strumenti di misurazioni
- ISO 2631 - guida per la valutazione dell'esposizione umana alle vibrazioni su tutto il corpo

Per la valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici è possibile fare riferimento alla norma UNI 9916 per edifici residenziali. I limiti sono differenziati, risultando progressivamente più restrittivi, per:

- Costruzioni industriali, edifici industriali e costruzioni strutturalmente simili;
- Edifici residenziali e costruzioni simili;
- Costruzioni che non ricadono nelle classi precedente e che sono degne di essere tutelate (per esempio monumenti storici).

In virtù delle lavorazioni previste, considerando che all'interno del sito non sono presenti superfici pavimentate da demolire, si ritiene che il fattore di impatto in esame possa essere considerato di bassa entità.

7.7.2 Rumore

Inquadramento normativo

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. La legge 447/95 prevede, inoltre, decreti attuativi di regolamentazione in materia di inquinamento acustico, tra i quali:

- DM Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore";
- DM Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- DPCM 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica".

Tale legge, oltre a indicare finalità e dettare obblighi e competenze per i vari Enti, fornisce le definizioni dei



parametri interessati al controllo dell'inquinamento acustico. Si riportano di seguito le principali definizioni considerate in ambito acustico:

- Valore limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore misurato in prossimità della sorgente stessa;
- Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

I valori limite di immissione sono distinti in:

- Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
- Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- Valori di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Il Comune di Voghiera, con Deliberazione del Consiglio Comunale DCC n.40 del 22 giugno 2011, ha approvato il Piano Strutturale Comunale PSC del Comune di Voghiera (FE), al cui interno è prevista la Classificazione Acustica Comunale, redatta ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", nonché ai sensi della Legge regionale del 9 maggio 2001, n. 15.

Dato atto dell'assenza della classificazione acustica vigente nel comune di Voghiera, il Piano strutturale comunale (P.S.C.) ne assume il valore e gli effetti ai sensi dell'art. 20 della LR 20/2000.

Sarà dunque obbligatorio il rispetto delle relative norme tecniche di attuazione NTA concernenti i limiti acustici di emissione ed immissione.

Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e secondo i criteri della DGR 2053/04 l'intero territorio comunale è stato suddiviso in Unità Territoriali Omogenee (UTO), dal punto di vista delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche, come identificate dal PSC, ad esse è stata poi attribuita la classificazione stabilita dal DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I – Aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività artigianali.

III – Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.



IV – Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

V – Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI – Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate esclusivamente da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per ogni Classe saranno previsti dei Valori Limite di Immissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori e dei Valori Limite di Emissione, ovvero il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato o previsto sempre in prossimità dei ricettori o in ambiente abitativo.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite Assoluti di immissione		Valori limite assoluti di emissione	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I – Aree particolarmente protette	50	40	45	35
Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45	50	40
Classe III – Aree di tipo misto	60	50	55	45
Classe IV – Aree di intensa attività umana	65	55	60	50
Classe V – Aree prevalentemente industriali	70	60	65	55
Classe VI – Aree esclusivamente industriali	70	70	65	65

Tabella 10 - Limiti di immissione ed emissione ripartiti per Classi di destinazioni d'uso fissati dal D.P.C.M. 14/11/97

L'area in cui si prevede la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ricade in classe acustica III "Aree di tipo Misto", come gran parte dell'area circostante, fatta eccezione per la frazione di Gualdo ed una piccola porzione di lembo boschivo posti entrambe ad est e classificati in Classe II° "Aree destinate ad uso prevalentemente Residenziale".



7.7.3 Valutazione degli impatti

Caratterizzazione acustica post operam – Fase di esercizio

Nell'ambito del presente studio è stata effettuata la valutazione previsionale della dispersione in ambiente esterno del rumore prodotto nel corso dei cicli produttivi dell'impianto agrivoltaico in esame.

La valutazione dei campi sonori generati e la relativa immissione ed emissione acustica è stata effettuata mediante simulazione numerica con l'ausilio del modello di simulazione CadnaA versione 4.0, adatto al calcolo della propagazione del rumore in ambiente esterno.

Nello specifico sono state verificate le emissioni acustiche prodotte dalle attività di realizzazione e di funzionamento dell'impianto fotovoltaico sui recettori prossimi. La valutazione è stata condotta sia relativamente alla fase di esercizio, adottando i dati di progetto resi disponibili dal proponente l'iniziativa, sia alla fase di cantiere, dove sono previsti alcuni interventi di sistemazione delle pendenze, sia attività di predisposizione e montaggio delle infrastrutture necessarie all'installazione delle strutture fotovoltaiche.

L'area si caratterizza per la presenza di ampi terreni agricoli abbinati ad aziende agricole e florovivaistiche intervallati da edifici di natura rurale per lo più ristrutturati e oggi adibiti a civili abitazioni. Nelle zone poste più ad est è invece presente la zona periferica della frazione di Gualdo, con un notevole incremento della densità urbanistica a scapito dei terreni coltivati.

Proprio la presenza della periferia urbana della frazione di Gualdo genera un certo apporto acustico ad est dell'area di realizzazione del futuro impianto agrivoltaico, apporto a cui si aggiunge la circolazione veicolare lungo il raccordo autostradale RA8, che da Ferrara conduce alla Strada Statale Chioggia – Ravenna.

Nelle zone poste a sud e ad ovest saranno le attività di lavorazione dei terreni agricoli la principale sorgente acustica, a cui si unisce il rumore prodotto dalla circolazione veicolare lungo Via Cesare Battisti e Via Carlo Cattaneo.

Nella figura di seguito sono identificati i recettori abitativi individuati come maggiormente esposti al rumore generato dall'impianto.

In particolare, sono state individuate le principali sorgenti sonore già presenti e contestualmente le zone dove poter eseguire i rilievi strumentali corretti e senza interferenze dovute ad apporti non rappresentativi del reale clima acustico di zona (la presenza di cani domestici, ad esempio, può determinare nel corso di un rilievo un incremento non realistico del fondo sonoro misurato, così come attività temporanee non persistenti).

Nella fase preliminare si è potuto osservare come i maggiori apporti acustici siano riconducibili alle attività agricole della zona, alla circolazione veicolare ed al passaggio di aerei in quota.

Per quanto concerne i Recettori, i ricevitori sono stati collocati sulla parete maggiormente esposta di tutti gli edifici abitativi più prossimi all'area di realizzazione del futuro impianto agrivoltaico, ad una quota di 1,7 m da terra, ovvero la medesima quota adottata per il rilievo del Rumore Residuo ed a una distanza dalla parete pari a 0,5 m.

Li dove presenti fabbricati multipiano sono stati considerati 4,5 m quale apertura finestra per il primo piano e 7,0 m per il secondo piano (essendo previsto solo nel caso di R7 un secondo piano mansardato).

Il funzionamento dell'impianto è previsto esclusivamente nel corso del giorno in funzione dell'irraggiamento solare: Funzionamento massimo regime 16h.



Non si prevede una circolazione veicolare significativa connessa al funzionamento dell'impianto, essendo tutto automatizzato: Circolazione veicolare su strade limitrofe nulla.

L'esercizio ordinario dell'impianto non richiede ausilio o presenza di personale addetto, tranne per le eventuali operazioni di riparazione in caso di guasto o per le operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie, dunque, il rumore generato dai veicoli che solo occasionalmente usufruiranno del sistema di viabilità interna non si identifica come sorgente di rumore significativa.

Le principali sorgenti di rumore connesse al funzionamento del nuovo impianto fotovoltaico risultano essere le transformer station all'interno delle quali sono ubicati gli inverter ed i trasformatori, per le quali sono riportati i dati di emissione acustica nelle schede tecniche. Sono stati considerati significativi, inoltre, gli apporti degli string inverter collocati ai lati di alcune delle stringhe di supporto ai moduli fotovoltaici.

Come dati Sorgente sono state adottati i seguenti:

- **77 Inverter di Stringa** posti ai lati di alcune delle stringhe previste ad una quota media da terra pari a 2 m: Sorgenti Puntiformi con L_w pari a 86.0 dB(A).
- **8 Transformer Unit** dislocate all'interno del campo agrivoltaico: Sorgenti Volumetriche con L_w pari a 82 dB(A) lungo le pareti verticali ed un L_w pari a 79 dB(A) sul tetto. Le dimensioni delle superfici considerate corrisponderanno alla reale dimensione dell'intera cabina contenente il trasformatore.

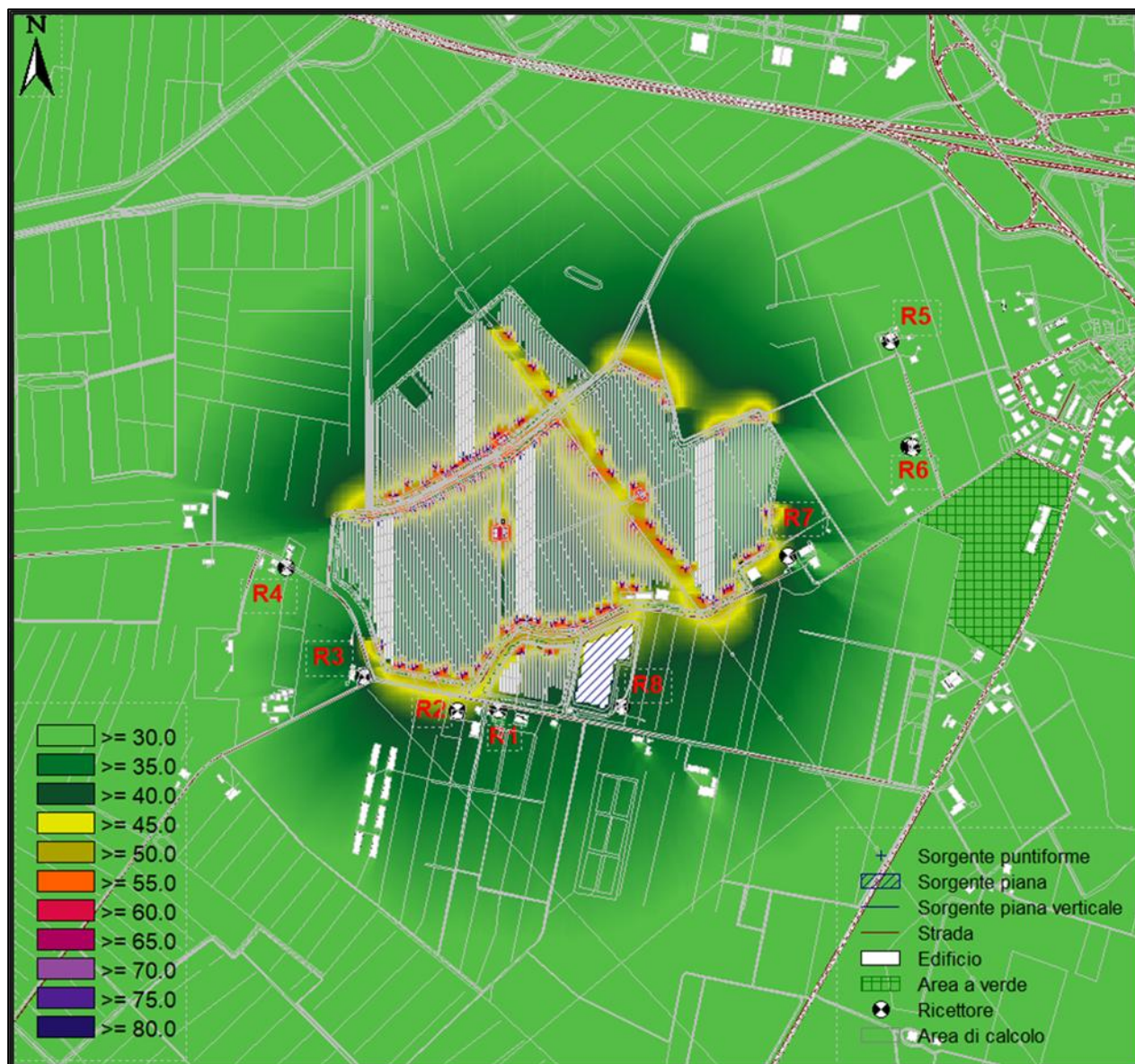


Figura 77 - Mappatura acustica post operam – Fase di Esercizio

Nell'implementazione del modello previsionale sono state escluse le fasce arboree, di cui molte poste in prossimità di immobili abitativi, soprattutto in corrispondenza dei recettori R7 ed R3, il tutto in via conservativa e di maggior tutela per le popolazioni residenti.

Di seguito in Tabella si riportano i dati numerici del rumore stimato emesso dai futuri cicli di lavorazione dell'impianto agrivoltaico, ipotizzando il funzionamento a pieno regime nelle condizioni più gravose.



Recettore	Valori di Emissione Stimati Piano Terra	Valori di Emissione Stimati Primo Piano	Valori di Emissione Stimati Secondo Piano	Limiti Normativi Vigenti Day
Nome	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
R1 – Immobile Abitativo	37.5	41.2	/	55
R2 – Immobile Abitativo	39.8	/	/	55
R3 – Immobile Abitativo	37.9	40.7	/	55
R4 – Immobile Abitativo	29.1	31.5	/	55
R5 – Immobile Abitativo	25.1	27.8	/	55
R6 – Immobile Abitativo	27.2	29.5	/	55
R7 – Immobile Abitativo	38.4	41.3	41.3	55
R8 – Immobile Comm.	35.6	/	/	55

Tabella 11 - Stima dei valori di Rumore Emesso sui Recettori Sensibili Rn nel corso della Fase di Esercizio

Come è facile osservare dalla tabella sopra riportata i valori emessi ai recettori sono tutti ampiamente inferiori ai 55 dB, limite acustico previsto in periodo di riferimento diurno per la Classe III° dove ricadono tutti i recettori. Sono dunque esclusi superamenti del limite di emissione per tutti i recettori indagati.

Tutti i Recettori indagati sono di tipo **“ABITATIVO”**, tranne il Recettore R8 che corrisponde ad un Ristorante, motivo per cui si è proceduto in quasi tutti i casi a verificare anche il rispetto del criterio differenziale, ovvero la differenza tra il Rumore Residuo oggi presente in assenza dell'impianto, ed il Rumore Ambientale previsto ad impianto funzionante, così come previsto dalle normative vigenti in materia.

Anche tenuto conto dell'applicazione del differenziale tra Rumore Residuo e Rumore Ambientale non si riscontrano superamenti dei limiti imposti in riferimento al periodo diurno, unico periodo di funzionamento dell'impianto agrivoltico in progetto, con differenze che in tutti i casi sono inferiori ai 3.0 dB(A), rispetto ad un valore massimo previsto pari a 5 dB(A).

Va peraltro tenuto conto che in fase di misurazione del Rumore Residuo si siano esclusi i periodi temporali con attività agricole che impiegano mezzi meccanici ad elevata emissione sonora in prossimità della postazione di misura, come il caso dei trattori, molto utilizzati nella zona per le lavorazioni dei terreni agricoli.

Caratterizzazione acustica post operam – Fase di cantiere

Per valutare correttamente l'immissione acustica ai recettori indagati Rn dovuta al rumore proveniente dal cantiere oggetto della presente perizia, sono state analizzate le macrofasi del progetto descritte nel cronoprogramma, valutando il ciclo lavorativo ovvero le attività che verranno svolte nelle ore in cui il cantiere sarà in funzione ed individuando i macchinari e le attrezzature coinvolti nelle diverse fasi, per caratterizzare la rumorosità associate ad ogni singola fase. Si sono così potute classificare le fasi lavorative di cantiere in base ai livelli di potenza sonora emessi e, coerentemente con i recettori individuati come maggiormente esposti al rumore proveniente dall'attività di cantiere e le relative distanze dal cantiere stesso, si è individuata



quella che risulta essere maggiormente significativa in termini di emissioni acustiche, da utilizzare nel calcolo previsionale di impatto acustico come caso limite di riferimento.

In seguito ad un'attenta analisi delle fasi lavorative secondo i criteri descritti inizialmente, si è ritenuto che durante la Fase in cui si andranno a sovrapporre le attività "Opere Civili, Montaggio Tracker, Montaggio moduli fotovoltaici, Realizzazione ed adeguamento cabine MT/BT" si verificano le condizioni più gravose per quanto concerne le emissioni acustiche associate ai macchinari ed alle attrezzature utilizzate. Detta Fase avrà un arco temporale di circa 84 giorni, dal 46° giorno al 130° giorno.

Non conoscendo ad oggi esattamente la tipologia di mezzi impiegati, né la numerosità, si è fatto riferimento a casi simili, in cui si svolgono attività di realizzazione di impianti di questa tipologia. *Sarà dunque necessario in fase esecutiva e prima dell'inizio lavori, una verifica dell'esatto numero di mezzi impiegati e la tipologia, al fine di verificare che corrispondano in termini di apporti acustici con quelli stimati alla presente valutazione di impatto acustico.*

Sorgenti Sonore fisse e mobili considerate per ogni singola squadra di lavoro:

- 1 Carrello elevatore per spostamento materiale JCB 530 B LOADALL - Lw 101 dB;
- 1 Escavatore cingolato Mini per scavo e movimentazioni terra JCB 8015 - Lw 94 dB;
- 1 Escavatore cingolato con benna per scavo e movimentazione terra CATERPILLAR – Lw 104 dB;
- 1 Macchina per foratura e innesto pali MAIT HR120/130 – Lw 110 dB
- 2 Trapani Tassellatori DE WALT da 710 W o altri piccoli apparati utili in questa fase come saldatore o gruppo elettrogeno, ecc... - Lw 102 dB ciascuna;
- 2 Smerigliatrici Flex Electronic o altri piccoli apparati utili in questa fase come saldatore o gruppo elettrogeno, ecc... - Lw 104 dB ciascuna;
- 2 Mezzi Pesanti circolanti ogni ora lungo la strada sterrata che circola nella zona nord dell'area di cantiere, correlati alla fase di costruzione dell'impianto; Law 69 dB (In questo caso si considererà il dato riferito all'intera area di cantiere e non legato al numero di squadre di operai).

Le sorgenti sonore sopra descritte sono considerate come un'unica sorgente areale posta ad 1 m di quota e corrispondente alla reale area di attività di costruzione, in cui la Potenza Sonora Lwa sarà data dalla somma delle Potenze Sonore Lwa assegnate ai singoli macchinari impiegati. Unica eccezione il transito mezzi pesanti che è rappresentato da sorgenti di tipo lineare, rispetto a cui è stato adottato il modello di calcolo denominato "NMPB". Tale metodo di calcolo ad interim raccomandato per il rumore da traffico veicolare è il modello di calcolo francese "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", citato in "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6" e nella norma francese XPS 31-133".

Il modello NMPB-Routes 96 prevede un procedimento dettagliato per il calcolo dei livelli sonori generati dal traffico in prossimità dell'infrastruttura stradale. I dati di implementazione del modello statistico previsionale adottato sono i medesimi adottati per la fase di esercizio.

Le potenze sonore delle macchine e attrezzature utilizzate sono ricavate dalle schede tecniche di riferimento messe a disposizione dalla committenza o ricavate dalla letteratura, studi di settore o misurazioni effettuate in condizioni analoghe.

Relativamente alla realizzazione del cavidotto per la consegna dell'energia prodotta in rete e relativa posa cavi, sono stati esclusi gli apporti essendo la natura dell'attività di tipo dinamico in rapido spostamento e non determinando di fatto impatti significativi in termini acustici, come invece accade nel caso delle attività precedentemente descritte che seppur anch'esse in parte dinamiche, avranno una maggiore persistenza e durata complessiva.

Pertanto, definite le sorgenti di rumore da associare alla fase presa in esame nella caratterizzazione acustica dell'attività di cantiere è stato possibile ricavare le mappature acustiche, valutate sempre a 4 m di altezza dal suolo tenendo in considerazione l'andamento altimetrico dell'area.

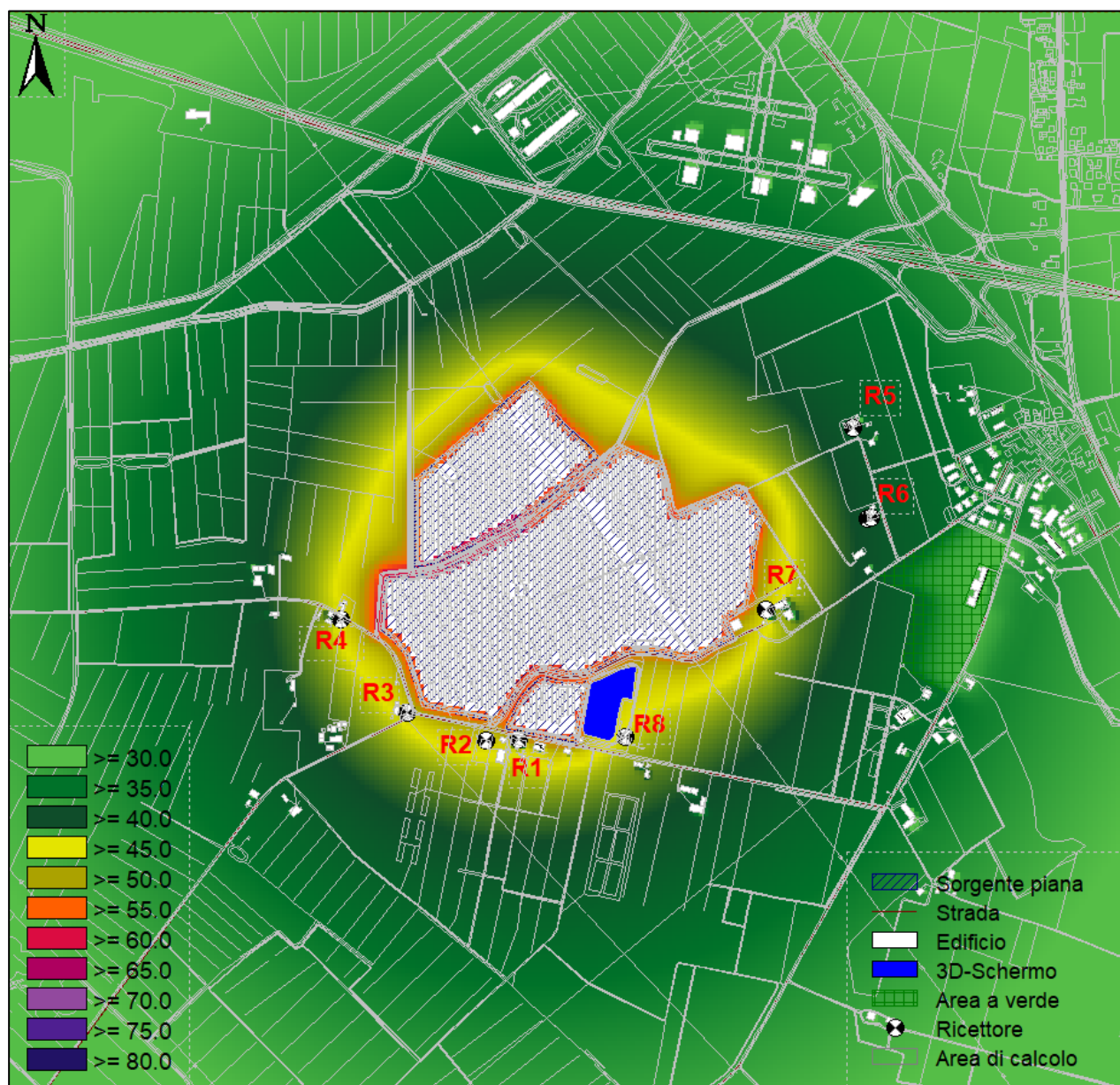


Figura 78 - Mappatura Acustica in fase di Costruzione impianto Agrivoltaico

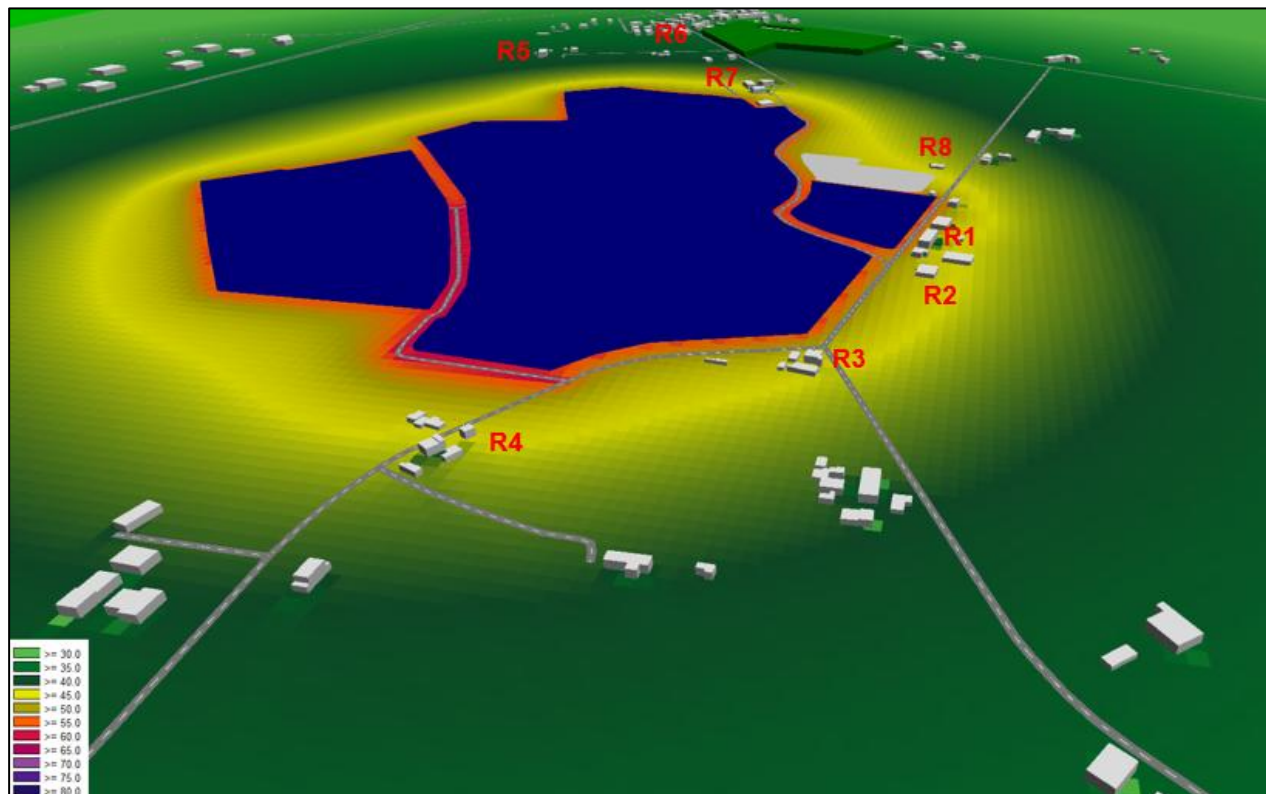


Figura 79 - Mappatura Acustica 3D in fase di Costruzione impianto Agrivoltaico

Tramite la simulazione acustica è stato possibile determinare il valore del livello equivalente percepito in facciata ai recettori Rn dovuto al solo funzionamento dell'attività di cantiere e secondo le rumorosità e caratteristiche associate alle sorgenti precedentemente descritte. Nella tabella seguente si riportano i valori percepiti, nella condizione sopra descritta, in corrispondenza delle aperture finestrate delle facciate maggiormente esposte al rumore proveniente dalla sola attività di cantiere in esame.

Recettore	Valori di Emissione Stimati Piano Terra	Valori di Emissione Stimati Primo Piano	Valori di Emissione Stimati Secondo Piano
Nome	dB(A)	dB(A)	dB(A)
R1 – Immobile Abitativo	48.2	50.6	/
R2 – Immobile Abitativo	44.3	/	/
R3 – Immobile Abitativo	43.6	46.8	/
R4 – Immobile Abitativo	42.9	45.9	/
R5 – Immobile Abitativo	33.9	37.6	/
R6 – Immobile Abitativo	35.5	39.1	/
R7 – Immobile Abitativo	43.6	46.8	46.9



R8 – Immobile Comm.	40.9	/	/
---------------------	------	---	---

Tabella 12 - Stima del livello di pressione sonora corrispondenza dei recettori nella condizione – Attività di Costruzione

Per verificare la compatibilità dell'opera, i risultati ottenuti nella condizione di attività di costruzione, sono stati confrontati con i valori limite previsti nel territorio in base alle classificazioni acustiche comunali ed ai limiti imposti da normativa vigente. Il valore di rumore emesso risulta inferiore ai valori limiti previsti per le relative classi acustiche di appartenenza ovvero la Classe III°.

Una volta ricavato il dato di Emissione è stato possibile sovrapporre tali valori con i valori di Rumore Residuo misurato strumentalmente nelle Postazioni di misura Pn, ovvero assegnati alle facciate degli edifici Recettori Rn considerati, nonché eseguire un confronto normativo sulla base delle normative vigenti in materia di acustica.

Non sono dunque previsti superamenti del valore limite di Immissione nella fase di costruzione dell'impianto, con valori di Rumore Ambientale diurno previsti (unico periodo di funzionamento dell'impianto Agrivoltaico) ampiamente inferiori agli attuali limiti normativi vigenti, ovvero 60 dB(A).

Solo nel caso del Recettore R4 il valore si avvicina molto alla soglia limite dei 60 dB(A), come previsto dalla classificazione acustica del Comune di Voghiera, anche se ciò è dovuto al Rumore Residuo oggi li presente già elevato e dovuto essenzialmente alla circolazione lungo la strada comunale Via Cesare Battisti.

Tutti i Recettori indagati sono di tipo **"ABITATIVO"**, tranne il Recettore R8 che corrisponde ad un Ristorante, motivo per cui si è proceduto in quasi tutti i casi a verificare anche il rispetto del criterio differenziale, ovvero la differenza tra il Rumore Residuo oggi presente in assenza dell'impianto, ed il Rumore Ambientale previsto ad impianto funzionante, così come previsto dalle normative vigenti in materia.

Dal punto di vista normativo è dunque possibile ammettere, seppur limitatamente ad un solo recettore posto nell'intorno dell'area di cantiere, il non rispetto dei limiti acustici previsti dal Piano di classificazione acustica comunale vigente nel Comune di Voghiera.

Rientrando nelle specifiche di norma relative ad attività a carattere temporaneo e più precisamente nella categoria "Cantieri Edili", e non essendo previsto il superamento del valore di 70 dB(A) in facciata all'edificio abitativo R7, sarà possibile comunque svolgere detta attività a carattere temporaneo, nel rispetto dei dettami riportati al punto 3 della D.G.R. 45/2002, recepiti dal Comune di Voghiera all'art.19 del Regolamento Comunale per le Attività Rumorose adottato con delibera consiliare n. 39 del 22/06/2011.

Sarà dunque obbligatorio procedere alla formulazione di apposita dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 3 – Comunicazione Cantiere, da allegare alla istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione per i lavori, da consegnare almeno 20 gg. prima dell'inizio lavori, corredata dalla documentazione tecnica di cui all'All. 1 del D.G.R. 45/2002.

Ciò escluderà l'applicazione del criterio differenziale tra Rumore Residuo ed Ambientale in questa fase temporanea di attività, unico superamento previsto alla presente valutazione previsionale di impatto acustico.

Andranno comunque rispettati gli orari più restrittivi, ovvero dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 per l'utilizzo dei macchinari molto rumorosi, come l'escavatore o la betoniera, mentre per l'attività complessiva



07:00 – 20:00.

Ovviamente sarà necessario rispettare anche le prescrizioni in merito alla certificazione CE dei macchinari impiegati ed il vincolo degli apparati con allarme sonoro, che dove possibile deve essere sostituito con quello luminoso, sempre nel rispetto degli adempimenti sulla sicurezza nel lavoro ai sensi del T.U. Sarà altresì necessario informare le popolazioni coinvolte e contestualmente descrivere i tempi delle attività.

A seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto nella matrice di Leopold, è stato identificato per la componente vibrazioni il seguente fattore di impatto per le fasi di cantiere e di fine esercizio:

- emissione di vibrazioni.

L'emissione di vibrazioni potrà essere di entità minima, legata principalmente alle lavorazioni lungo la viabilità esistente per l'interramento del cavo di collegamento alla rete elettrica esistente.

In virtù delle lavorazioni previste e delle caratteristiche dell'area di progetto che, come detto, non vede la presenza di superfici pavimentate da demolire, si ritiene che il fattore di impatto in esame possa essere considerato **trascurabile**.

Per la componente **rumore**, a seguito della schematizzazione delle azioni di progetto e relativi fattori di impatto, sono stati identificati per la componente in esame i seguenti fattori per le fasi di cantiere e di dismissione dell'impianto:

- emissione di rumore.

Durante la fase di costruzione dell'impianto e delle opere connesse l'emissione di rumore sarà dovuta al transito dei mezzi per la fornitura di materiali e dei mezzi d'opera per la realizzazione delle attività di preparazione del sito e per l'adeguamento della viabilità interna e alla realizzazione delle trincee per la posa in opera dei due tratti di cavo interrato per il collegamento alla rete di distribuzione esistente.

Gli scavi saranno svolti nell'arco di un periodo di tempo limitato e con attrezzature idonee alle dimensioni degli stessi.

Le emissioni acustiche per le attività di sistemazione delle aree e di realizzazione dei collegamenti elettrici, pertanto, saranno limitate nel tempo in considerazione della modesta entità delle lavorazioni stesse.

A queste si aggiungono le emissioni acustiche generate dal transito dei mezzi pesanti in ingresso e in uscita dal cantiere per l'approvvigionamento dei materiali, limitati a poche unità al giorno.

Sulla base delle considerazioni precedentemente espresse, delle caratteristiche dell'impatto e della modellazione del rumore effettuata, si ritiene che l'impatto prodotto sulla componente rumore in fase di cantiere possa essere considerato trascurabile nell'arco della complessiva durata della **fase di cantiere**.

Come riscontrato dalla modellazione del rumore in fase di esercizio, l'impianto in esame risulta compatibile con il clima acustico dell'area e dunque l'impatto prodotto sulla componente rumore in fase di esercizio si ritiene **trascurabile**.

Per la **fase di fine esercizio**, durante la dismissione dell'impianto, le azioni di progetto e gli impatti potenziali sulla componente rumore sono assimilabili a quelli già valutati per la fase di cantiere. La dismissione dell'impianto ed il ripristino dell'area saranno realizzati evitando la sovrapposizione delle fasi più impattanti dal punto di vista delle emissioni acustiche.

Le caratteristiche in termini di durata, distribuzione temporale, reversibilità, magnitudine, area di influenza,



oltre naturalmente alla sensibilità della componente, possono essere considerate analoghe a quelle riportate per la fase di cantiere. L'impatto sulla componente rumore in fase di fine esercizio viene valutato come complessivamente **trascurabile**.

8.0 IMPATTI CUMULATIVI

Nel presente paragrafo si intendono verificare gli impatti potenziali cumulati indotti dall'inserimento del progetto nel contesto attuale, valutando la presenza di infrastrutture o impianti ("effetto selva") a causa della densità degli elementi e della rilevanza degli stessi.

La Regione Emilia-Romagna non ha emesso disposizioni specifiche per la valutazione degli effetti cumulativi di impianti a fonti rinnovabili nelle procedure di VIA. In assenza di indicazioni regionali, il riferimento rimane la normativa nazionale, rappresentata dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche) e dalle Linee guida SNPA 2020. Quest'ultima prevede che, nella valutazione degli impatti cumulativi, si considerino le altre opere simili esistenti o già approvate.

I maggiori effetti cumulativi potrebbero riguardare l'impatto che il progetto, insieme ad altri impianti simili, potrebbe apportare sul patrimonio culturale, agricolo e paesaggistico, con attenzione a colture di pregio, beni tutelati e impatto visivo.

In generale, l'impatto visivo delle centrali fotovoltaiche è sicuramente minore di quello delle centrali termoelettriche o di qualsiasi grosso impianto industriale.

In termini di impatto cumulativo della componente paesaggio, si è effettuata l'analisi di progetti della stessa fonte all'interno di un areale di 5 km rispetto all'area impianto.

Pertanto, l'incidenza visiva del progetto è stata svolta considerando un buffer di 5 km dalla perimetrazione dell'impianto in oggetto. All'interno di questa zona di valutazione è stata eseguita una ricognizione degli impianti fotovoltaici esistenti e in via di autorizzazione, per valutare gli impatti cumulativi visivi.

La ricognizione degli impianti esistenti è stata effettuata tramite analisi desktop su Google Earth all'interno del buffer di 5 km; dalla quale la presenza di impianti esistenti mostrati in Figura 80.

Per valutare invece la presenza di impianti fotovoltaici in corso di autorizzazione, nel corso del mese di gennaio 2025, sono stati consultati:

- la piattaforma del MASE (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Ricerca/ViaLibera>);
- la piattaforma delle Valutazioni Ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>).

Dalla consultazione della piattaforma del sito ministeriale non risultano presenti impianti fotovoltaici e/o agrivoltaici in corso di autorizzazione e/o autorizzati all'interno del buffer considerato.

Dalla consultazione del portale regionale invece, risulta essere presente all'interno del buffer i seguente progetti:

- ARPAE impianto fotovoltaico per il progetto denominato "CONA" localizzato a Cona nel comune di Ferrara (FE) presentato da Lightsource Renewable Energy Italy SPV 14 S.R.L.;
- ARPAE impianto agrovoltaiico di pot. 61.7 MW con sistema accumulo di 30.7 MW localizzato nel Comune di Voghiera (FE), denominato "Agrovoltaiico Voghiera" presentato da SOLAR ENERGY TRENTADUE S.R.L.;

Di seguito si riporta un'immagine satellitare per mostrare la localizzazione degli impianti in autorizzazione ed esistenti e l'impianto in progetto.

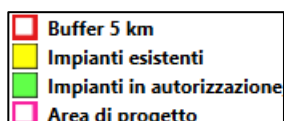
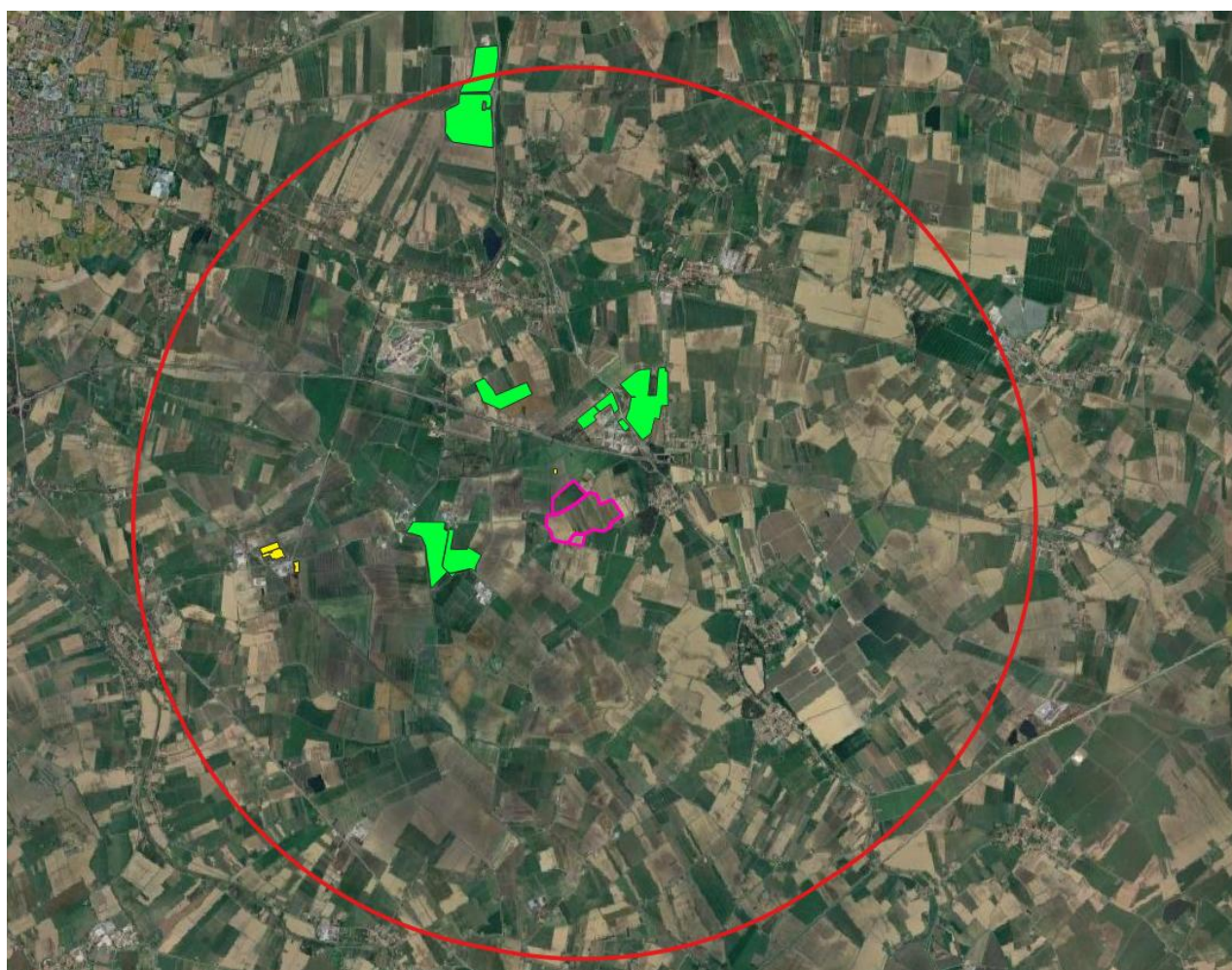


Figura 80 – Localizzazione Impianto in progetto, gli impianti in autorizzazione e quelli esistenti nel buffer di 5 km.

Pertanto, si è proceduto all'analisi della visibilità dell'impianto in progetto. Successivamente, sulla base dei dati raccolti sugli impianti in corso di autorizzazione, è stata condotta una seconda valutazione che ha lo scopo di determinare le aree di intervisibilità teorica cumulativa dalle quali è visibile l'impianto in progetto unitamente agli altri impianti in esercizio e determinare se esistono punti o zone di particolare interesse paesaggistico o storico-culturale tali da approfondire l'analisi in termini di visibilità reale. Questo studio ha



condotto alla costruzione di un'ulteriore carta di intervisibilità, di tipo cumulativa. Per maggiori informazioni si rimanda all'elaborato "VOG-PV001-R21_Studio di Impatto Ambientale".

9.0 SINTESI DELLA VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

A seguito della verifica preliminare delle potenziali interferenze tra le azioni di progetto e le componenti ambientali, eseguita attraverso la matrice valutazione preliminare, sono stati individuati i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali.

La valutazione dell'impatto sulle singole componenti interferite nelle tre fasi progettuali è stata effettuata mediante la costruzione matrici di impatto ambientale che incrociano lo stato della componente, espresso in termini di sensibilità all'impatto, con i fattori di impatto considerati, quantificati in base a una serie di parametri che ne definiscono le principali caratteristiche in termini di durata nel tempo, distribuzione temporale, area di influenza, reversibilità e di rilevanza. Per la valutazione dell'impatto sono state considerate la probabilità di accadimento e la possibilità di mitigazione dell'impatto stesso.

Sulla base delle risultanze delle analisi sulle singole componenti ambientali, sono stati attribuiti dei giudizi di impatto secondo la scala relativa (Livelli 1 – 5), alla quale è stata associata una scala cromatica come indicato nella tabella che segue.

Tabella 13 - Scala dei giudizi di impatto

SCALA DEI GIUDIZI DI IMPATTO				
Livello 5	Livello 4	Livello 3	Livello 2	Livello 1
Alto	Medio-alto	Medio	Basso	Trascurabile

I risultati dello studio condotto sono riassunti nella sottostante tabella, nella quale i numeri riportati nelle celle indicano i livelli di impatto corrispondenti ai giudizi complessivi di impatto ottenuti nelle valutazioni.

Tabella 14 - Sintesi della valutazione degli impatti

IMPATTO	FASE DI COSTRUZIONE	FASE DI ESERCIZIO	FASE DI DISMISSIONE
Sistema antropico e salute umana	1	2	1
Atmosfera	1	-	1
Ambiente idrico	1	-	1
Suolo e sottosuolo	1	2	1
Biodiversità	1	1	1
Paesaggio e patrimonio storico-artistico	1	2	1
Rumore	1	1	1
Vibrazione	1	-	1

L'applicazione di tale procedura valutativa, porta ad affermare che l'opera in progetto risulta compatibile con l'ambiente, e gli impatti da essa prodotti sul territorio, reversibili e con entità **BASSA** o **TRASCURABILE**. La fase di cantiere in cui si riscontra un inevitabile abbattimento del valore della



qualità ambientale, confrontata con la vita nominale dell'opera, risulta del tutto trascurabile in quanto riveste carattere temporaneo con durata complessiva strettamente necessaria alla realizzazione ed alla dismissione dell'opera e stimata in circa 9 e 6 mesi ciascuna.

10.0 ACCORGIMENTI PROGETTUALI E MISURE DI MITIGAZIONE

A seguito della definizione degli impatti descritta nei paragrafi precedenti vengono brevemente indicati i principali accorgimenti funzionali a ridurre gli impatti potenziali e applicabili come best practice progettuali, mentre si suggeriscono interventi di mitigazione per le sole componenti per cui si prevede impatto di maggiore entità. In riferimento alla componente suolo e sottosuolo saranno adottate misure preventive finalizzate a contenere al minimo necessario l'asportazione e l'occupazione di suolo in fase di cantiere. A tutela della vegetazione sono previste misure con il fine di limitare l'asportazione e il danneggiamento e favorire il ripristino dei luoghi al termine delle attività. Analoghe misure saranno adottate inoltre a tutela di componenti ambientali in relazione alle quali è stato valutato un impatto potenziale trascurabile. In particolare, si suggeriscono misure a tutela della qualità dell'aria per limitare la dispersione delle polveri, a tutela del clima acustico per evitare il disturbo della fauna e della popolazione a causa delle emissioni di rumore. Per quanto riguarda le fasi realizzative e in particolare quelle di scavo, saranno adottate precauzioni gestionali riconducibili alle seguenti azioni:

- Bagnatura di piazzali e strade sterrate;
- Realizzazione di strade interne in ghiaia;
- L'uso di macchinari dotati di idonei silenziatori e carterature;
- Limitare la velocità dei mezzi in prossimità del cantiere e a spegnere il motore degli stessi non appena terminata la loro operatività.

In merito alla componente fauna, premesso che le lavorazioni rivestono carattere temporaneo, essendo sostanzialmente legate alla fase di cantiere con effetti destinati a scomparire in fase di esercizio, verranno comunque messe in pratica semplici cautele che ne potranno attenuare gli effetti.

In particolare, non saranno eseguiti lavori in ore crepuscolari e notturne, che rappresentano il periodo più critico per molte specie di mammiferi e uccelli, ma anche per alcuni rettili e anfibi.

Questi semplici accorgimenti potranno mitigare sensibilmente gli effetti, già trascurabili, delle modificazioni in oggetto sulla fauna selvatica dell'area. Riguardo alla componente paesaggio sono previsti specifici interventi di mitigazione, quali una fascia perimetrale arborea e arbustiva lungo il perimetro dell'area di impianto. Si è scelto di prevedere opportune schermature vegetali, utilizzando essenze autoctone con ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto di riferimento progettuale; tutte le specie da utilizzare saranno scelte in coerenza con il contesto vegetazionale e le condizioni ecologiche del sito, evitando l'impianto monospecifico e garantendo la massima diversità. Gli interventi di inserimento paesaggistico consistono nella piantumazione di materiale vegetale, a portamento arboreo ed arbustivo, internamente alla recinzione del campo fotovoltaico. In aree inserite in contesti rurali, la progettazione delle sistemazioni verdi deve tenere conto sia delle essenze vegetali consolidate nel contesto, sia della loro disposizione, riservando particolare attenzione ad alberate e schermature vegetali da collocare in corrispondenza degli accessi, del fronte principale e lungo i fronti maggiormente percepibili dalle strade e dagli spazi di pubblica circolazione. Il progetto delle sistemazioni del verde si basa sull'idea di prevedere su tutto il perimetro una fascia arbustiva mitigativa. L'intervento verrà eseguito su aree nella disponibilità del proponente. Si ritiene opportuno



sottolineare la necessità di assicurarsi, in fase di realizzazione, sull'idonea provenienza delle piante di vivaio, per evitare l'uso di specie che abbiano nel proprio patrimonio genetico caratteri di alloctona che potrebbero renderle più vulnerabili a malattie e virus.

11.0 PIANO DI MONITORAGGIO

Il piano di monitoraggio ambientale è lo strumento in dotazione della commissione VIA, utile a valutare gli impatti attesi o presunti che possono verificarsi a causa della realizzazione del progetto allo studio. Questo si articola secondo una struttura che ne evidenzia gli obiettivi, i contenuti, i criteri metodologici, l'organizzazione e le risorse, necessari al suo sviluppo e nel pieno rispetto dei vincoli normativi.

Il piano di monitoraggio assume valenza di strumento operativo per la verifica delle previsioni delle precedenti fasi progettuali e dello studio di impatto ambientale; inoltre, la sua prescrizione costituisce un fondamentale elemento di garanzia affinché il progetto sia concepito e realizzato nel pieno rispetto delle esigenze ambientali.

A tal proposito il PMA dovrà perseguire diverse finalità che rendono conto dell'iter procedurale ambientale cui il progetto è stato sottoposto: il suo esperimento dovrà in primis verificare lo scenario previsionale ricostruito nel VIA e caratterizzare, dunque, l'evoluzione nel tempo dei cambiamenti ambientali durante la realizzazione dell'opera e nel corso del suo esercizio. Il PMA, inoltre, dovrà far fronte a tutte le possibili occorrenze non paventate nella stesura del progetto e attivare dei sistemi di allarme che informino in tempo reale di qualunque scostamento dal quadro previsionale di riferimento; in questo modo, si potrebbero studiare in tempo reale le contromisure per le problematiche riscontrate, così come appurare l'effettiva adeguatezza delle eventuali opere di mitigazione.

In generale le finalità proprie del piano sono così sintetizzabili:

- Verificare la conformità alle previsioni di impatto individuate nel SIA per quanto attiene le fasi di costruzione e di esercizio dell'Opera;
- Correlare gli stati ante-operam, in corso d'opera e post-operam, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale;
- Garantire, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare tempestivamente le necessarie azioni correttive;
- Verificare l'efficacia delle misure di mitigazione;
- Fornire alla Commissione Speciale VIA gli elementi di verifica necessari per la corretta esecuzione delle procedure di monitoraggio;
- Effettuare, nelle fasi di costruzione e di esercizio, gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti, e delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni formulate in fase di istanza.

Per un più completo approfondimento si rimanda alla consultazione dell'elaborato "*VOG-PV001-R25_Piano di monitoraggio ambientale*".



12.0 CONCLUSIONI

Lo Studio sviluppato ha analizzato accuratamente ed approfonditamente tutti gli aspetti ambientali ed economici inerenti alla realizzazione, all'esercizio ed alla dismissione delle opere in progetto. Nello sviluppo dello studio, sono stati analizzati sia gli aspetti ritenuti potenzialmente critici, che gli elementi positivi che si potrebbero generare a seguito della realizzazione del progetto.

Dal punto di vista ambientale per la realizzazione del Parco Agrivoltaico sono state individuate le componenti in accordo con l'art. 5, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 vigente, soggette a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione e salute umana, biodiversità, al territorio, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all'interazione tra questi vari fattori.

Il metodo che è stato utilizzato per la valutazione dell'impatto è coerente con il modello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-Risposta) sviluppato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA).

L'applicazione di tale procedura valutativa, porta ad affermare che l'opera in progetto risulta compatibile con l'ambiente, e gli impatti da essa prodotti sul territorio, reversibili e con entità BASSA o TRASCURABILE. La fase di cantiere in cui si riscontra un inevitabile abbattimento del valore della qualità ambientale, confrontata con la vita nominale dell'opera, risulta del tutto trascurabile in quanto riveste carattere temporaneo con durata complessiva strettamente necessaria alla realizzazione ed alla dismissione dell'opera e stimata in circa 9 e 6 mesi ciascuna.

La fase di esercizio dell'impianto presenta invece una valutazione complessivamente positiva.

In merito alle emissioni evitate in atmosfera si ribadisce che per ogni KWh prodotto dall'impianto agrivoltaico si evita l'emissione in atmosfera di 0,53 Kg di CO₂ derivante dalla produzione della stessa quantità di energia mediante combustione di combustibili fossili e metodi tradizionali (fonte Ministero dell'Ambiente). Sulla base del documento ISPRA pubblicato nel 2020 "Fattori di emissione atmosferica di gas a effetto serra e altri gas nel settore elettrico nazionale e nei principali Paesi Europei", nel 2018, in seguito all'incremento della produzione elettrica da fonti rinnovabili le emissioni evitate sono di 56,5 Mt di CO₂. Inoltre, può essere individuato il seguente fattore di emissione di CO₂ per la produzione e il consumo di energia elettrica (anno 2018): 493,8 gCO₂/kWh.

Per l'impianto in oggetto la produzione di energia elettrica, nell'arco del periodo di esercizio (mediamente 25 anni), corrisponderà ad una notevole "emissione evitata" di CO₂.

La produzione di energia elettrica fotovoltaica risponde inoltre ai requisiti di rinnovabilità, inesauribilità, assenza di emissioni inquinanti ed insieme a quella fotovoltaica è riconosciuta come preferibile ad altre forme di produzione elettrica.

Sono state trattate anche le possibili misure di mitigazione da adottare indispensabili per conseguire miglioramenti ambientali capaci di mitigare gli elementi di impatto connessi con l'attività progettata, e contenere l'impatto ambientale, nelle zone direttamente coinvolte dalle opere.